

# IL PROCESSO

AI COMUNISTI ITALIANI

1923

GLI ARRESTI E L'ISTRUTTORIA  
IL DIBATTIMENTO E LE ARRINGHE  
LA SENTENZA



ROMA

A CURA DEL C.E. DEL P.C.I.  
LIBRERIA EDITRICE DEL P.C.I.

1924

# IL PROCESSO AI COMUNISTI ITALIANI

1923

*Gli arresti e l'istruzione  
.. Il dibattimento e le  
arringhe .. La sentenza.*

---

A cura del C. E. del P. C. I.

---

ROMA  
Libreria Editrice del P. C. I.  
1924



1448

---

## Premessa

---

Il procedimento contro i comunisti italiani apertosi poco dopo l'avvento del governo fascista al potere e giunto ad una prima conclusione colla recente assolutoria del Tribunale di Roma, interessa per motivi che non occorre sottolineare quanti si occupano della attuale situazione in Italia dal punto di vista del critico storico come da quello del combattente politico.

Esso interessa in particolar modo i militanti comunisti e sovversivi che vi troveranno, non un esempio di particolare resistenza alle persecuzioni politiche, di cui si ricordano in Italia e fuori precedenti di gran lunga più severi, ma qualche cosa di nuovo a proposito del metodo difensivo che un partito rivoluzionario non solo per le frasi ma anche per il suo reale allenamento all'azione deve sapere adottare, rivendicando la integrità del suo bagaglio ideale, e nello stesso tempo sventando i tranelli tesi alla sua attività.

Per questi motivi licenziamo il presente volume, raccomandandone la lettura ai compagni, ma sicuri che anche gli avversari daranno un buon contingente ai suoi lettori. Il libro ha carattere essenzialmente documentale. Nella seconda e terza parte si trova il resoconto del dibattimento e il testo della sentenza: il primo è per larga parte stenografico, e per il resto consta di fedeli e completi riassunti tratti dallo stenogramma. La prima parte risulta da una scorsa attraverso i ponderosi atti processuali, da cui si è tolto e ordinato quanto eravi di più importante e di più caratteristico, omettendo tuttavia lunghe esposizioni e citazioni laddove queste riguardano quistioni ampiamente contemplate nel dibattimento dagli interrogatorii o dalle arringhe delle parti.

Ai compagni del partito questo materiale deve servire non solo come una lettura dilettevole, ma come una preparazione a ben conoscere i problemi inerenti alla posizione del movimento comunista, nelle

sue manifestazioni, dinanzi alla legge vigente in Italia e alle sue sanzioni di carattere politico, da un lato, e dall'altro dinanzi all'opera della polizia politica che fa capo ad un governo di « maniera forte » come si definisce e va definito l'attuale. E la lettera e lo studio di tali elementi sarà anche una preparazione per il contegno che i compagni, ove ne sia il caso, debbono tenere dinanzi agli atti della polizia e della autorità giudiziaria.

Nè sembrerà questa ai non comunisti una finalità tendenziosa, essendo fino a prova contraria adempiuta col prospettare la documentazione ufficiale di un procedimento chiuso con la sentenza favorevole del magistrato.

**Il C. E. del P. C. I.**

11/50

## PARTE PRIMA.

La cronistoria del procedimento  
tratta dagli atti ufficiali.

## *Breve pichiamo agli antecedenti ed alla situazione politica*

È noto che il Partito Comunista d'Italia, sezione della Internazionale Comunista, si costituì al congresso di Livorno del Partito Socialista Italiano, per la scissione dell'ala sinistra di questo, il 21 gennaio 1921.

Votarono la mozione comunista 58000 aderenti al vecchio partito. I soci tesserati del Partito Comunista furono 43000 nel 1921, 25000 circa nel 1922.

La diminuzione degli effettivi del partito nel periodo decorso da Livorno è in relazione alle ben note caratteristiche degli avvenimenti sociali e politici italiani. Il massimo di efficienza della classe proletaria si raggiungeva nell'autunno 1920, ma dopo, soprattutto per effetto della insufficienza e degli errori del Partito Socialista, le forze del proletariato andavano declinando e si costituirono potenti organizzazioni della classe avversaria; si sviluppò e si avviò alla vittoria, attraverso il sistematico smantellamento delle posizioni proletarie, il movimento fascista.

Il Partito Comunista era sorto attraverso la critica dei vecchi errori, e conteneva nei suoi metodi i mezzi per rimediare ad essi, ma non poté impedire che si svolgesse una situazione sfavorevole, le cui condizioni si erano irresistibilmente maturate.

Non è nostro compito diffonderci su tutto questo, ma solo richiamare qual'era la situazione del Partito al principio del 1923.

Nell'ottobre precedente, ossia poco dopo l'insuccesso dell'ultimo tentativo proletario diretto a fronteggiare l'avanzata controrivoluzionaria, lo sciopero cioè dell'agosto, il partito fascista aveva preso il potere attraverso quegli avvenimenti che si indicano come la « marcia su Roma ».

Poco dopo si svolgeva a Mosca il 4° congresso della Internazionale Comunista, che largamente si occupava della situazione italiana. Eravi, infatti, un importante fatto nuovo nel seno del Partito Socialista: la divisione avvenuta al congresso di Roma tra i Massimalisti ed i Riformisti, e si poneva il problema della entrata dei primi nella Interna-

zionale Comunista. — Il congresso decise infatti in tal senso e la fusione dei due partiti avrebbe dovuto effettuarsi dopo il ritorno in Italia delle delegazione rispettive, ma ciò non avvenne non avendo la direzione del Partito Socialista creduto di ratificare per parte sua le risoluzioni accettate a Mosca dai suoi delegati.

### *I metodi dell'offensiva contro gli organismi proletarii*

Quale sia stata la tattica fascista verso gli organismi proletari prima della « marcia su Roma » è cosa ben nota. L'azione fascista offrì allora il tipo classico della reazione extrastatale e « illegalista » con la violenza adoperata ad impedire le manifestazioni degli organismi proletari ammesse dalla legge.

Questo tipo di reazione politica viene così definito perchè non si esplica con disposizioni eccezionali delle autorità e a mezzo delle forze e milizie ufficiali dello Stato; ma ciò non vuol dire che lo stato medesimo non vi abbia avuto con tutti i suoi organi una parte importantissima, tollerando ed incoraggiando le violazioni della legge commesse dalle forze fasciste, e reprimendo invece con ogni mezzo i tentativi di difesa delle organizzazioni rosse.

Il Partito Comunista partecipò a questa lotta e ne fu duramente provato nelle persone dei suoi militanti. Caddero non pochi dei suoi capi locali; ricordiamo Spartaco Lavagnini di Firenze e Ferruccio Ghinaglia di Pavia, e il tentativo di uccidere Egidio Gennari a Trieste. Non è il caso di ricordare qui tutti gli atti offensivi contro paesi, istituzioni, edifizii, riunioni, persone compiuti in quell'epoca dal fascismo e motivati da questo come una ritorsione a quanto i rossi avrebbero compiuto negli anni precedenti; mentre invece, come abbiamo accennato, l'indirizzo allora seguito era caratterizzato da incertezza ed indecisione a colpire l'avversario.

I Comunisti sostenevano il criterio di rispondere all'avversario con gli stessi suoi metodi; tale compito, già difficile per sè, era ostacolato dalla attitudine passiva di altri partiti proletarii. Nel periodo in questione non vi furono processi politici degni di nota che prendessero di mira il partito, i suoi organi di azione e di propaganda.

Qualche istruttoria iniziata, come una riguardante le organizzazioni comuniste di Milano e Pavia, si chiuse senza risultati. Ma ciò non vuol dire che non si avessero processi e condanne sia contro i comunisti che contro gli altri militanti proletari, chè gli scontri ed i conflitti armati si concludevano di norma con le impunità dei fascisti, e con l'ar-

resto, il processo, e non di rado le più gravi condanne per i titoli di reato che si riferiscono a fatti di sangue, quando si trattava dei rossi.

Moltissimi compagni nostri dovettero sottrarsi alle persecuzioni, emigrando; moltissimi andarono a popolare le prigioni. Si può anche ricordare che mentre le organizzazioni fasciste pubblicamente si munivano di un ornamento bellico, leggi speciali erano applicate per il disarmo dei lavoratori.

Dal momento della conquista del potere da parte del fascismo, di cui non è qui il caso di fare la storia nè la critica, il metodo « illegalista » di offensiva borghese fu sostituito dal metodo legale. Bisogna anche qui chiarire i caratteri di questa azione: il nuovo governo non crevette allora nè in seguito di promulgare leggi e disposizioni eccezionali per la repressione politica, ma provvide a questa con i mezzi di polizia, ossia colle forze ufficiali dello stato, ordinando che le organizzazioni fasciste cessassero dalla azione illegalista ed extrastatale, e disponendo addirittura la trasformazione dell'inquadramento fascista di partito in un corpo statale, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, mentre il corpo poco fido della Guardia Regia veniva disciolto, inglobandone gli elementi sicuri in quello dei Carabinieri, col quale si veniva ad identificare tutta la organizzazione della Pubblica Sicurezza (agenti investigativi, ufficiali di polizia giudiziaria, etc.). La cessazione dell'azione squadrista venne effettivamente pretesa dal governo, che dove non bastarono le disposizioni interne di partito e la disposizione di sopprimere ad una certa data tutti gli inquadramenti, lasciò corso anche alla repressione giudiziaria di atti illegalistici (olio di ricino, etc.) che precedentemente non si verificava mai.

Va fatto notare che questa nuova attitudine ebbe a preludio la amnistia del dicembre 1922 la quale apertamente stabiliva questo criterio, che si amnistiassero tutti i reati commessi « con fine nazionale » ossia da parte fascista, non concedendo che un lieve indulto per i reati, anche se politici e a scopo politico, commessi dai rossi e dagli antifascisti nello stesso periodo che colla marcia su Roma erasi concluso.

In realtà l'aspetto illegalista della reazione andò scomparendo gradualmente. Gli stessi episodii della marcia su Roma furono accompagnati da relativamente rari casi di violenze contro gli organismi proletarii, e dopo di essa pochi se ne ebbero a registrare. Non può tra questi essere dimenticato però l'atroce episodio di Torino del 18 Dicembre 1922, in cui la morte di due fascisti fu vendicata su ben dieci militanti e dirigenti operai, per nulla immischiati nel fatto, ma scelti a caso nelle loro abitazioni e senz'altro soppressi; tra i quali il compagno nostro Carlo Berruti, consigliere comunale, e l'anarchico Pietro Ferrero, segretario della sezione della FIOM. Un fatto non dissimile, o meglio più grave in quanto prese occasione dalla uccisione di un fascista che risultò dovuta ad altri fascisti, si verificò posteriormente alla Spezia.

Minori episodii ed in genere conflitti armati, si verificarono in appresso ma sempre più sporadici ed eccezionali, pur dimostrando come il fascismo fosse sempre pronto a rimettere in atto quei metodi cui aveva dovuto la sua vittoria.

### *Il governo fascista ed il Partito Comunista*

Giunto il fascismo al potere, come abbiamo accennato, nessuna disposizione fu promulgata che impedisse al Partito Comunista di esistere o di funzionare. Ma notoriamente i capi del nuovo governo fecero intendere che con un mezzo o con l'altro, si sarebbe impedito che un movimento comunista sopravvivesse alla nuova situazione. Forse non si ostentò soltanto, ma si pensò davvero, che la travolgente vittoria del fascismo avrebbe senz'altro consigliato a sparire le opposizioni, e specie quelle di estrema sinistra. Tendenziosamente fu pubblicato che il Partito Comunista erasi sciolto. Si riferì che il capo del fascismo e del nuovo governo aveva detto dei comunisti: « O tutti in galera o tutti in Russia! » E poichè l'avvento del nuovo ministero coincideva con l'inizio del IV Congresso mondiale, che aveva determinato l'invio di una importante delegazione comunista italiana, per le ragioni già rammentate, si ritenne che i capi del movimento si fossero decisi a lasciare l'Italia, e si insinuò che fossero poi tornati, non per aver esaurito il proprio mandato all'estero, ma in seguito alla prudente constatazione che non eravi pericolo a stare in Italia. Il partito aveva invece da tempo stabilito che tutti i delegati rientrassero appena chiuso il congresso, e allora e dopo moltissimi nostri compagni hanno rivarcata la frontiera italiana anche essendo a conoscenza di procedimenti giudiziarii iniziati e mandati di cattura emessi contro di loro.

Mentre però legalmente nulla era cambiato nei diritti del Partito Comunista a vivere e funzionare, come da una parte si interdiceva a tutti i sovversivi ogni forma di pubblica propaganda orale, si addivenne difatto a sopprimere la stampa del Partito Comunista, o almeno quella quotidiana. IL COMUNISTA di Roma ebbe i locali di amministrazione incendiati e la tipografia diffidata a stamparlo, e dal 28 Ottobre non potè più uscire legalmente. L'ORDINE NUOVO di Torino fu occupato all'epoca stessa dalla forza pubblica sotto pretesto di evitare l'assalto dei fascisti; ed una nuova tipografia prontamente allestita per stamparlo venne dai fascisti devastata totalmente, sicchè il giornale non potè più pubblicarsi se non poligrafato, sino al giorno del surricordato eccidio. Più complicata fu la sorte del LAVORATORE di Trieste. Uscì per un giorno colla censura fascista, poi fu sospeso di ordine del

governatore. Successivamente poté a tratti ripubblicarsi, essendo ogni tanto sospeso con pretesti assurdi basati su interpretazioni anche abusive della vigente legge..... austriaca. Ecco le date: soppresso il 29/10/22, riapparso il 7/12/22, sospeso a causa... di attentati fascisti al giornale, il 5 e 6 Giugno 23; sospeso ancora, colla occupazione da parte della truppa per... proteggerlo da attacchi fascisti, dal 7 Luglio 1923.

Non avendo il regime fascista addivenuto alla preannunziata soppressione degli istituti parlamentari, anche i deputati comunisti conservarono integre le loro funzioni e prerogative, esistendo sempre ufficialmente come gruppo riconosciuto della Camera, e vedendo anzi diminuite le minacce di pericoli personali nell'adempimento del mandato.

Questa situazione fece sì che il nostro Partito, che in un primo tempo aveva provveduto a pubblicare giornali illegalmente e si teneva pronto — pur facendo sui metodi fascisti proprio le previsioni che i fatti hanno confermate — ad una vita completamente segreta, non ebbe nè ad annunziare il suo scioglimento nè a trasformare radicalmente la sua natura di partito che intende sfruttare tutte le possibilità legali. Si lavorò ad accentuare il carattere illegale, tecnicamente parlando, del lavoro organizzativo, che potesse garantirlo da tutte le sopraffazioni, ma d'altra parte si continuò a prefiggersi di avere una stampa legale e palese, con pubblicazioni settimanali, alcune delle quali non furono mai interrotte, altre riprese, altre iniziate ex-novo, e col LAVORATORE finchè fu possibile. Il partito insomma non rinunziò affatto, pur provvedendo alla propria difensiva dalla prevedibile azione di polizia che avrebbe sostituito il cessato *illegalismo*, ad essere un partito pubblico, legale e riconosciuto.

### *L'inizio della azione di polizia e giudiziaria contro il Partito*

Fin dai primi del 1923 cominciarono a rendersi più frequenti le notizie di perquisizioni ed arresti di comunisti, senza alcun motivo di flagranza di particolari reati nè di altre manifestazioni di attività politica. Dagli Abruzzi e dalle Marche soprattutto giungevano le prime notizie di retate e fermi di comunisti, pel solo fatto di aver raccolto elementi che dimostravano che la organizzazione del Partito Comunista seguitava a sussistere. Vedremo dopo se vi siano elementi per stabilire se si trattasse di eccesso di zelo di funzionari locali della polizia o addirittura di un programma del governo di reprimere l'attività anche

pù limitata ed interna del Partito Comunista sebbene non avesse creduto di far questo con una legge eccezionale o altre misure palesi.

Intanto si apriva un processo contro i redattori e altri impiegati dell'ORDINE NUOVO di Torino, accusati di aver allestito un armamento difensivo della sede del giornale contro gli attacchi fascisti. Il 1 Novembre fu spiccato mandato di cattura contro i redattori Leonetti, Pastore, Viglongo, Sarmati, Ciuffo. Leonetti fu arrestato il 21 Dicembre a Trieste con altri redattori del LAVORATORE, questi però rilasciati poco dopo. Erano intanto stati arrestati anche Viglongo e Pastore (Angelo).

Forse il governo voleva fare un esperimento, dando ai comunisti il tempo di... squagliarsi di propria iniziativa, e togliergli così l'incomodo. Non sembra però che così la si pensasse da parte nostra, e ben presto si ebbero le prove che il movimento comunista in Italia seguiva a vivere e si prendevano dal partito e dalla Internazionale Comunista speciali misure per sostenere la lotta del proletariato italiano. Vennero le notizie delle discussioni sul fascismo al Congresso di Mosca, e delle delibere sulla quistione italiana. Sebbene si delineasse da parte del partito massimalista o della maggioranza dei suoi capi una riluttanza a entrare definitivamente nel seno della Internazionale Comunista, pure l'AVANTI!, che seguiva a pubblicarsi, riproduceva i documenti emanati dal Congresso di Mosca, sui quali si portò l'attenzione della polizia politica. Il 29 Dicembre 1922 l'AVANTI! pubblicava oltre alla risoluzione per la fusione del P. S. I. col P. C. I., il manifesto del IV Congresso mondiale al proletariato italiano, sottoscritto dal *Presidium* di esso, e dai membri delle due delegazioni, socialista e comunista. Poche settimane dopo compariva l'altro manifesto lanciato dalla Commissione di fusione di accordo cogli organi della Internazionale Sindacale Rossa per il lavoro sindacale in Italia. Era evidente che tutto un programma esisteva per il lavoro dei partiti rivoluzionarii in Italia, particolarmente studiato dalla Internazionale, malgrado l'avvento del fascismo; anzi, come era naturale e logico, proprio a causa di questo.

Deve ritenersi che il governo e i suoi organi di polizia vollero a questo punto sapere che cosa effettivamente esistesse in Italia di lavoro in senso comunista, ed adoperarsi a paralizzarlo con mezzi più diretti che non fossero il « quos ego... » del capo del fascismo e la molto supposta paura dei comunisti medesimi.

## *Il manifesto antifascista e gli arresti di Roma*

Come abbiamo accennato, fin dal Gennaio erano cominciati gli arresti di comunisti, soprattutto nella provincia di Teramo. Il 3 Febbraio veniva arrestato a Roma il compagno Bordiga, e poche ore dopo il compagno Dozza. Sui particolari del fatto i lettori saranno minutamente informati dal resoconto del dibattimento, nelle dichiarazioni degli imputati e dei testi.

Secondo i documenti ufficiali l'arresto, seguito come vedremo da quello di moltissimi comunisti in tutta Italia, fu motivato dalla scoperta di un Manifesto della Internazionale Comunista e dalla Internazionale dei Sindacati Rossi contro il fascismo. La notizia ne fu data dalla Agenzia ufficiale « Stefani » col comunicato seguente, riportato da tutta la stampa italiana il 6 Febbraio 1923, e che interessa integralmente riprodurre.

« ROMA, 5.

« In questi giorni sono stati arrestati qua e là, in diverse città d'Italia, alcune decine di comunisti. Le misure di rigore adottate dal Governo si devono ad un violento ed ignobile manifesto pubblicato dal Comitato Esecutivo dell'Internazionale Comunista sotto la ispirazione di comunisti italiani. Vale la pena di far conoscere questo documento dove la menzogna, la calunnia e la sobillazione vanno di pari passo.

« È già difficile poter ingannare con documenti l'opinione pubblica internazionale che conosce il Fascismo, ma è impossibile turlupinare il popolo italiano che ha dato al Fascismo le migliori energie e che si raccoglie nei sindacati e nell'organizzazione politica del Fascismo in masse sempre più imponenti.

« In seguito a questo documento tutti gli arrestati di questi giorni saranno deferiti all'autorità giudiziaria *per mene ed attentato alla sicurezza dello Stato.*

« Il Governo fascista è deciso a spezzare la schiena a questi ultimi mistificatori della buona fede dell'opinione pubblica internazionale. A dimostrare la necessità di queste misure basterà il fatto che il signor Amadeo Bordiga, arrestato a Roma, è stato trovato in possesso di sterline inglesi per una somma di lire italiane 240 mila.

« È certo che il popolo italiano appoggerà le misure che il Governo ha preso e prenderà contro i superstiti del naufragio bolscevico che nutrono ancora delle vane stolte illusioni.

« Ne è da escludersi che la parte dei dirigenti comunisti della Terza Internazionale in queste mene antifasciste abbia ripercussione sui rapporti fra i due Stati.

« Il manifesto che è diretto agli operai ed ai contadini di tutti i paesi e che porta per titolo: « La lotta contro il Fascismo italiano », è il seguente :

« Dopo due anni di saccheggi, di incendi e di assassinii ai danni della classe operaia, i fascisti si sono impadroniti del potere statale in Italia. Il regime parlamentare è abolito, la libertà di stampa, perfino nei giornali borghesi semi liberali, è soppressa. Tutto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario è concentrato nelle mani di una piccola cricca capeggiata da Mussolini, chiamantesi Gran Consiglio e sorretta da una guardia di pretoriani di centomila uomini; per gli operai ed i contadini è abolito ogni diritto civile, per i fascisti, ogni sanzione penale. Tutti i diritti, tutte le libertà civili e politiche sono soppressi per la classe operaia. Il diritto di riunione e di organizzazione ed internazionale è abolito.

« I beni e gli averi dei lavoratori sono esposti alla distruzione ed al saccheggio. Si devastano le abitazioni dei proletari, s'incendiano e si occupano con la violenza gli edifici delle loro cooperative, dei loro sindacati e delle loro organizzazioni politiche. I migliori elementi della classe operaia vengono impunemente bastonati, arrestati, uccisi; le loro donne violentate, i vecchi e i fanciulli uccisi. A ciò si aggiungono, per completare il quadro, le feroci condanne che i tribunali infliggono ai lavoratori, quando questi si difendono. I fascisti invece sono autorizzati a commettere i più turpi delitti, le più feroci violenze. Per essi non esiste invece altra norma che il proprio arbitrio.

« Il terrore trascende ogni limite. Così si presenta il regime di arbitrio e di assassinio che è stato imposto all'Italia.

« Compagni lavoratori! La situazione presente in Italia vi offre un quadro di ciò che domani può verificarsi nel vostro paese, se voi non ponete un argine al dilagare del Fascismo e non lo distruggete dove esso si è affermato. Le condizioni speciali dell'Italia danno colà al Fascismo una forza particolare. Ma le cause dell'origine del Fascismo e del suo sviluppo non sono una particolarità dell'Italia, ma sono in fondo comuni a tutti i paesi. La crisi mondiale del capitalismo reca in sé il germe di uno sviluppo del Fascismo su scala mondiale. In tutti i paesi esiste una piccola borghesia colpita dalle conseguenze della guerra e disillusa, la quale si attende, sebbene invano, dal Fascismo la sistemazione ed il miglioramento delle sue condizioni di vita, precarie ed instabili.

« Vi è inoltre la grossa borghesia agraria ed industriale che sovvenziona direttamente il Fascismo e lo appoggia per mezzo del suo apparato statale. Ed è appunto su questa base che il Fascismo si è sviluppato ed ha vinto anche in Italia. Per ristabilire l'economia capitalistica, sconvolta dalla guerra imperialista, la borghesia internazionale non solo tende a ridurre le condizioni di esistenza della classe operaia ai limiti della miseria e della fame, ma tende anche a distruggere nella coscienza e nella volontà dei lavoratori ogni possibilità ed ogni desiderio di rivolta. Questo scopo essa cerca di raggiungere per mezzo del Fascismo, che si sviluppa parallelo all'offensiva antiproletaria del capitale ed in stretta connessione con essa, che ne rappresenta l'ultima fase.

« La violenza e l'assassinio, la fame e la miseria sono i mezzi di cui si serve il Fascismo per terrorizzare le masse operaie, per distruggere le loro organizzazioni di classe e per ridurle in uno stato di inaudita schiavitù. Il Fascismo non lotta contro questa o quella tendenza politica della classe operaia, ma contro l'intera classe, poiché soltanto in uno sfruttamento intensivo e nell'assoluto asservimento politico di tutti i lavoratori la borghesia scorge la possibilità di una ricostruzione capitalistica.

« Il Fascismo rappresenta altresì il nazionalismo esasperato. Il Fascismo aumenta le forze militari, intensifica le aspirazioni imperialiste e provoca dovunque conflitti politici. La guerra imperialista è uno dei capisaldi programmatici del Fascismo e quindi

il suo dominio deve condurre a nuove carneficine imperialistiche nelle quali esso darà prova della stessa efferatezza con cui conduce la guerra sociale. Il Fascismo tende a diffondersi in una serie di paesi per risolvere la crisi mondiale del capitalismo a spese della classe operaia. Già si scorgono fenomeni fascisti in Ungheria, in Germania, in Polonia, ecc. I Governi europei fraternizzano col Fascismo. Ciò sta a dimostrare che il pericolo è serio ed imminente e che s'impone urgentemente un'azione del proletariato internazionale.

« Compagni, operai e contadini! Per estirpare questo flagello e per liberare il proletariato italiano dalla sanguinosa oppressione fascista è necessaria da parte vostra una sollecita azione di difesa e di solidarietà. Le vostre proprie classi dominanti ed i vostri Governi sono corresponsabili dei delitti del Fascismo italiano. Senza il loro consenso la dittatura dell'orda fascista non avrebbe potuto svilupparsi nè vincere.

« Voi dovete raccogliere tutti gli elementi per attuare un completo blocco morale contro l'Italia fascista. Alla vostra borghesia ed ai Governi dovete dare una prova della vostra inflessibile volontà e dovete tendere ad isolare con tutti i mezzi lo Stato ed il Governo fascista.

« Fin quando la classe operaia italiana non sarà liberata dall'arbitrio, dalla follia vandalica, dalla violenza criminosa degli scherani della borghesia, gli operai di tutti i paesi dovranno considerarsi mobilitati e dovranno condurre una guerra spietata contro coloro che sono direttamente ed indirettamente responsabili del banditismo fascista. In tutti i paesi. Nelle città e nelle campagne, si devono organizzare grandi manifestazioni, alle quali saranno chiamati a partecipare tutti gli operai e tutti i contadini senza distinzione alcuna. I rappresentanti esteri dello Stato fascista italiano devono sentire quanto sdegno e odio le masse operaie nutrano contro i carnefici dei loro fratelli. Tutti gli atti, tutti i passi ufficiali dello Stato fascista devonosi accogliere con manifestazioni di execrazione da parte delle masse. Gli emigranti, i profughi italiani all'estero saranno certamente all'avanguardia contro l'atroce tirannia che infuria nel paese che essi dovettero abbandonare per sottrarsi alla fame ed al pugnale delle camicie nere.

« L'Internazionale Comunista e l'Internazionale dei Sindacati Rossi hanno deliberato d'accordo tutta la loro solidarietà politica, morale e materiale a quest'azione del proletariato mondiale contro il Fascismo. A questo scopo è stato già costituito un fondo internazionale per la lotta contro il Fascismo ed istituiti gli organi necessari per dirigere questa lotta. Ma bisogna che tutte le organizzazioni politiche sindacali e cooperative, insomma l'intero proletariato mondiale, s'impegnino in quest'opera ed apprestino i mezzi necessari per la vittoria. Bisogna approntare le forme adeguate d'organizzazione e di lotta contro ogni conato d'organizzazione fascista in qualunque paese.

« Operai di Francia, di Germania, d'Inghilterra, d'America e di tutti gli altri paesi! Combattendo contro il Fascismo italiano voi combattete per la vostra libertà e dimostrerete alle classi dominanti che voi non permetterete mai che il dominio dell'arbitrio e dell'assassinio, come lo deve sopportare l'Italia, si diffonda negli altri paesi. Tendetevi tutte le vostre forze per schiacciare l'avanguardia del Fascismo internazionale, il Fascismo italiano!

« Evviva l'eroica classe lavoratrice italiana! Evviva la solidarietà dei lavoratori di tutti i paesi! Abbasso i carnefici fascisti!

« *Il Comitato esecutivo dell'Internazionale Comunista. L'Ufficio esecutivo dell'Internazionale dei Sindacati rossi.*

« Mosca, gennaio 1923 ».

Ecco ora come la denuncia della Questura di Roma al Procuratore del Re, in data 6 Febbraio, ricostruisce i fatti.

« Sul n. 296 del periodico AVANTI! in data 29 Dicembre u. s., edito in Milano, veniva pubblicato un appello della Terza Internazionale di Mosca al Proletariato Italiano, ispirato alla unificazione di tutte le forze lavoratrici d'Italia, per abbattere il Governo Nazionale e sostituirlo con un governo nazionale sovietista, denunciando la borghesia italiana come sovvertitrice delle organizzazioni dei lavoratori e la Monarchia come mancipia del fascismo. Detto appello eccitava gli operai e i contadini alla lotta contro « il fascismo maledetto » applicando sistematicamente la tattica del fronte unico, tanto sul terreno sindacale, quanto su quello politico; e portava le firme oltrechè della presidenza del Quarto Congresso della Internazionale Comunista, anche della delegazione del Partito Comunista d'Italia che aveva partecipato a quel congresso e della Delegazione del Partito Socialista Italiano.

« Il contenuto violentemente rivoluzionario e sedizioso dell'appello stesso, eccitando alla insurrezione contro i poteri dello stato, determinò il procedimento penale tuttora in corso presso la autorità giudiziaria di Milano a carico dei comunisti e socialisti italiani firmatari, tra cui l'Ing. Bordiga Amadeo, il quale è pure uno dei cinque componenti il Comitato Esecutivo del Partito Comunista Italiano, aderente alla Terza Internazionale.

« Il proposito esplicitamente e cinicamente espresso nell'appello predetto, di spargere nel paese il seme della guerra civile, eccitando alla insurrezione violenta contro i poteri dello stato, corrisponde ad una trama che si viene da qualche tempo ordendo dai dirigenti la Terza Internazionale di Mosca, con la piena intesa e il concorso dei principali esponenti del Partito Comunista in Italia, contro il governo nazionale e contro la compagine stessa delle nostre istituzioni.

« Un più vasto ed insidioso piano per giungere a questo fine nel nefando intento, è venuto ultimamente in chiaro in seguito al sequestro testè avvenuto a Trieste di un manifesto, destinato alla pubblicazione sul giornale IL LAVORATORE edito colà e proveniente dal Comitato Esecutivo della Internazionale Comunista, e dall'Ufficio Esecutivo della Internazionale dei sindacati Rossi, datato da Mosca gennaio 1923 ».

« La Questura di Roma di fronte a un'opera così bassa di propositi e di mezzi contro il governo e le istituzioni nazionali, si era da tempo preoccupata della necessità di scoprire le file della organizzazione comunista che serpeggiavano nel paese, come lunga mano della Internazionale di Mosca, ed operava all'interno per il conseguimento di quei fini dissolutivi che erano nel programma di questa ».

« Intanto è fuori dubbio che il complesso dell'attività dei membri dell'Esecutivo del Partito Comunista a fine di conseguire la violenta sovversione dell'ordine sociale e dei pubblici poteri, nonchè la insurre-

1461

zione armata per l'avvento del proletariato organizzato in relazione anche ai propositi esplicitamente affermati nei manifesti sopra indicati dell'Internazionale Comunista e dell'Esecutivo dell'Internazionale dei Sindacati Rossi, (organi politico e sindacale ai quali il Partito Comunista Italiano aderisce) rappresenta la esplicazione dei fatti delittuosi raffigurati negli art. 246 e 247 e 251 cod. pen. in rapporto agli art. 118 n. 3 e 120 cod. pen.

« Per siffatti titoli di reato si denunciano pertanto. etc. etc. ».

« Si trasmette un esemplare del n. 296 in data 29 dicembre u. s. del periodico *Avanti!* contenente l'appello della Terza Internazionale al proletariato italiano recante, tra l'altro, la firma del Bordiga, nonché un esemplare del Giornale d'Italia, in data 1 corrente in cui è riportato il comunicato dell'Agenzia Stefani, riguardante il manifesto diretto agli operai ed ai contadini di tutti i paesi con titolo « LA LOTTA CONTRO IL FASCISMO ITALIANO ».

### *L'iniziativa nelle mani dell'autorità di P. S. e del Governo*

Poche citazioni degli atti processuali basteranno a mostrare che cosa avvenne a questo punto: la questura romana considera di aver trovato prove inoppugnabili del complotto denunciato alla autorità giudiziaria, e senza affatto preoccuparsi dell'esito finale della indagine di quest'ultima, comunica in provincia, per disposizioni del Governo, di arrestare per complicità nel complotto stesso tutti coloro che risulteranno in relazione col C. E. del Partito Comunista, e addirittura quindi tutti i comunisti.

Il Direttore Generale della P. S. dirama due telegrammi: n. 2673 del 3 Febbraio e n. 2795 del 5 Febbraio per ordinare di « eseguire perquisizioni e arrestare coloro che avessero copie del manifesto di Mosca ». (Vol. VI Fol. 1). Non toglie significato al fatto il banale errore tecnico di non aver capito che nessuno poteva ancora aver copia del manifesto di Mosca, arrivato in quei giorni al C. E. e inviato al *Lavoratore* per la pubblicazione, che non avvenne per il sequestro fatto in tipografia a Trieste. Ma andiamo oltre.

Il 4 Febbraio la Questura di Roma fa una circolare, a mezzo di biglietti postali di stato per indicare alle questure locali nomi e indirizzi che assume di aver trovati nelle carte prese a Bordiga, e far arre-

stare senz'altro le persone indicate (V. ad es. Vol. 16 Fol. 93, Vol. 23 Fol. 1).

Il 6 Febbraio, come risulta in tutti i volumi, la Questura stessa dirama copia della sua citata denuncia, col n. 1774, e questa serve di falsariga alle denunce locali: tutti gli arrestati vengono denunciati, in effetto, per gli stessi reati « scoperti » a Roma, cioè allegati dalla Questura di Roma nella sua denuncia, la cui sorte finale è costituita dalle note assoluzioni della Magistratura. Ma avanti ancora.

Gli interventi del Direttore Generale di P. S. non sono finiti. Il 7 Febbraio egli dirama infatti una circolare, che togliamo dal Vol. 12, Fol. 24:

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Direzione Generale di P. S.

**Riservata Urgente**

*Signori Prefetti del Regno,*

Con riferimento alle disposizioni impartite coi telegrammi 3 e 5 corrente n. 2673 e 2795, si trascrive alla SS. LL. copia del rapporto di denuncia inoltrato dalla questura di Roma all'autorità giudiziaria a carico dell'arrestato Bordiga Amadeo e di altri per i reati di cui agli art. 246, 247 C. P. in relazione agli art. 118 n. 3 e 120. Le SS. LL. vagliata accuratamente la responsabilità delle persone arrestate nelle rispettive provincie, ove riscontrino che gli elementi emersi siano tali da potere coinvolgere gli arrestati nello stesso procedimento, provvederanno ad analoghe denunce facendo espresso richiamo a quella del questore di Roma che dovrà essere comunicata in copia all'autorità giudiziaria. Per tutti gli altri arresti non ritenuti responsabili di reato (*sic*) dovranno essere con urgenza inviati anche telegraficamente gli elenchi nominativi a questo ministero specificando particolarmente i funzionari dello Stato e specie i ferrovieri. Il ministero si riserva di dare istruzioni in ordine al rilascio degli arrestati che intende dovranno essere trattenuti.

Per il Ministro firmato: *De Bono*

Non ci soffermiamo a commentare il fatto che per cittadini, non diciamo innocenti, che tali erano anche i denunciati come dalle assoluzioni posteriori, ma persino non denunciabili con i criterii che abbiamo visto, il potere esecutivo chiede i nomi, soprattutto per i ferrovieri: per manganellare tutti? si potrebbe chiedere. Ma non vi è nemmeno da chiedere a che servivano i nomi dei dipendenti dello Stato: basta porre il documento a raffronto colle dichiarazioni che i licenziamenti successivi non si fecero mai con criterio di persecuzione politica!

Qualche altro indizio su quanto ora ci occupa lo troviamo in altri passi degli atti processuali. Ad esempio in un rapporto dei carabinieri (Vol. 19 fol. 186) si parla dell'ordine superiore « di procedere all'arresto su richiesta del competente(!) ministero, di... ». Altro analogo rapporto (stesso Vol. Fol. 195) dice, riportando come è evidente un testo telegrafico: « In seguito a disposizioni emanate dal Governo di procedere all'arresto di comunisti esistenti in questa giurisdizione, se deten-

1463

tori anche soltanto tessera partito o documenti e pubblicazioni propaganda... ».

E vedremo più oltre che la D. G. di P. S. non si limita a dar disposizioni alle questure, ma dà suggerimenti agli stessi magistrati istruttori su ciò che andrebbe fatto.

### ***La esecuzione: arresti e denunce in tutta Italia***

Furono dunque arrestati a Roma Bordiga e Dozza, e si coinvolse poi nel procedimento anche il compagno Edoardo d'Onofrio, altro delegato tornato da Mosca, arrestato vari giorni prima. Nessuno altro componente dell'Esecutivo potè essere arrestato, mentre venivano presi e trattenuti per periodi vari altri compagni (Leoni, Baccalà, Di Marcantonio).

Quanto alle questure di provincia è facile immaginare con quanto zelo si mettessero all'opera. Diamo qui una indicazione non completa degli arresti compiuti nelle varie città e province, non occorrendo parlare specificatamente di ogni località, poichè, per quanto abbiam detto, di un tenore unico furono quasi tutte le denunce inoltrate alla autorità giudiziaria.

Un prospetto più completo si troverà più oltre a proposito della distribuzione regionale dei processati e rinvii a giudizio.

Moltissimi comunisti e sovversivi in genere furono arrestati in ciascuna delle seguenti province: Vicenza, Genova, Firenze, ben 297 ad Ascoli. Numero considerevole di arresti si ebbe anche ad Alessandria, Trieste, Livorno, Bari, Catanzaro. Si ebbero poi, salvo omissioni, 27 arresti a Torino, 1 arresto a Cuneo, 7 a Novara, 40 a Milano, 17 a Pavia, 4 a Como, 9 a Bergamo, 20 a Venezia, 6 a Udine, 2 a Belluno, 2 a Padova, 26 a Bologna, 9 a Modena, 42 a Parma, 16 a Reggio Emilia, 5 a Ferrara, 41 a Forlì, 2 a Trento, 8 a Siena, 21 a Perugia, 12 ad Ancona, 2 a Roma, 49 a Teramo, 23 ad Aquila, 54 a Chieti, 15 a Napoli, 25 a Salerno, 3 a Caserta, 23 a Foggia, 16 a Lecce, 2 a Cosenza, 4 a Reggio, 1 a Messina, 1 a Catania, 12 a Palermo, oltre a 15 compagni appartenenti agli organi centrali del partito, di cui alcuni già indicati.

In quasi tutte le altre province vi furono anche arresti di cui non siamo in grado di dare il numero. Quanto al numero totale, il governo ammise una volta dalla tribuna parlamentare che fossero duemila, ma furono certo di più: non è facile fare una statistica precisa, per le province non comprese nel processo di Roma.

Un caso speciale si presentò a Teramo. Come abbiamo accennato

in questa provincia si ebbero i primi arresti fin dal 16 Gennaio. I carabinieri di Città S. Angelo trassero in arresto il compagno Smeraldo Presutti, da poco tornato dal Congresso di Mosca, assumendo che in casa sua si tenevano conciliaboli delittuosi. Ne conseguì una serie di arresti in tutti i centri anche piccolissimi del Teramo. Avendo poi Presutti fatto alcuni nomi di compagni andati come lui a Mosca si partì da questo elemento per procedere anche contro costoro, come si dirà meglio in appresso. Furono così arrestati i compagni Azzario e Germanetto, di Cuneo, mentre si spiccò mandato di cattura per Tasca, Vota e Gramsci. A Roma si spiccò mandato per i latitanti Grieco, Fortichiari, Terracini, Silva, Berti: i primi tre del C. E., il quarto impiegato del partito, il quinto membro del C. E. della Federazione Giovane Comunista.

Tra gli arrestati in provincia noteremo, astraendo da quelli di cui si parlerà nel processo: a Trieste i redattori del LAVORATORE Amoretti, Ravagnan, Polano e l'amministratore Giardina; a Milano Virgilio Bellone e Nicola Cilla, corrispondente della stampa comunista; a Napoli Arcuno e Natangelo, delegati a Mosca, la compagna De Meo Bordiga, il compagno Sanna, il compagno maestro Luigi Buono, alla cui memoria ci sia concesso mandare un saluto, perchè deceduto poco dopo la liberazione anche, indubbiamente, per gli effetti del carcere sulla ragionevole sua salute.

Accenniamo anche ad arresti che si svolsero in seguito. Alla fine di Marzo era arrestato a Milano il compagno Grieco del C. E., in Maggio Berti, insieme a Longo, Cassitta ed altri. In Settembre finalmente, ancora a Milano, erano arrestati in una riunione per la pubblicazione di « Stato Operaio », i compagni Tasca e Vota, già ricercati, e inoltre Gennari, Leonetti, Montagnana Mario, Togliatti. Contro tutti questi, se non coinvolti nei processi già aperti, furono fatte nuove denunce alla autorità giudiziaria. Arresti sporadici non mancarono quà e là nel periodo di cui trattasi.

### ***Le pretese prove delle accuse della polizia***

I rapporti della polizia, letti col presupposto della conoscenza delle successive clamorose assoluzioni, danno una idea della maniera nella quale procede la P. S. nello « scoprire » e « provare » i delitti politici. Nulla vi era di più evidente, di più indiscutibile dell'inesistente complotto contro la sicurezza dello Stato! A leggere tali documenti sembrerebbe che neppure il minimo dubbio fosse più ammissibile. Il lettore voglia seguirci in una rapida scorsa.

1465

Abbiamo già dato un estratto del rapporto « centrale » della questura di Roma. Diamo qualche altro saggio. Un ulteriore rapporto della medesima (Vol. 1 Fol. 28) dipinge il noto socialdemocratico berlinese Kurt Rosenfeld come « evidentemente emissario della Terza Internazionale » e aggiunge: « è la formidabile rete di elementi stranieri intesa al dissolvimento delle nostre istituzioni ». Ecco ora come parla la questura di Trieste in un rapporto a Vol. 1 Fol. 155: « Nello scorso mese di Novembre il Partito comunista italiano, il quale come è noto vive in continua e flagrante congiura contro le istituzioni costituzionali dello Stato, fuggì esterrefatto al cospetto della gloriosa marcia del fascismo contro il bolscevismo, accolse con dolore le notizie della vittoriosa affermazione..... notò con non minore angoscia tutto il frenetico scoppio di plauso con cui fu salutato il nuovo governo, si vide afflitto e desolato..... Riavutosi però dalla sorpresa... pensò subito di ricorrere ai ripari, e riaggruppati e inquadrati i più vivi, estese la trama di una congiura contro il fascismo e il governo fascista..... ».

E più oltre: « Un manifesto .... che per la sua gravissima ed eccezionale gravità, per i termini ignobili e violenti in cui è redatto, per i propositi di feroce aggressione che si propone, per gli incitamenti e le sobillazioni che compie..... io sento la necessità di trascrivere per intero essendo da sè stesso il più eloquente atto di accusa contro le frange, i maneggi e i concerti rivoluzionarii, ai danni della sicurezza dello Stato italiano ».

A Fol. 198 del citato volume vi è invece un Rapporto del Procuratore del Re di Trieste alla Procura Generale, che è interessante confrontare col tono del precedente documento. Il rapporto stabilisce che il terribile manifesto, « vero è che contiene una chiara incitazione alla lotta e alla organizzazione del proletariato contro il fascismo e il suo governo, considerati come potere dello Stato » ma esso non fu pubblicato e neppure ricevuto dai comunisti di Trieste. La questura sequestrò una lettera con cui Bordiga mandava il manifesto a Viglongo per la pubblicazione nel LAVORATORE, prima ancora che la avesse il Viglongo stesso: mancata la pubblicazione, manca ogni forma di reato di cui gli art. 246 e 247. In altri termini, avverte il P. del R., la Questura con il suo intervento ha evitato il reato: non può chiedere che sia punito. E il rapporto prosegue a vagliare le accuse della Questura. Basti questo passo: « Gli imputati Blasevich ed altri accusati dalla Questura di essere pericolosi organizzatori di squadre rosse e di attentati terroristici..... incendi e attentati dinamitardi..... risultano tutti incensurati..... e non è stata indicata dalla Questura, nè è risultata dalla istruttoria, alcuna prova obiettiva che confortasse quella designazione, onde vennero escarcerati....., ».

Ancora qualche spigolatura a proposito di esagerate illazioni: in un rapporto della questura di Roma (Vol. 1 Fol. 270) è detto: « In via di

plausibile ipotesi in considerazione anche della doppia indicazione Roma e Berlino, potrebbe ritenersi che le iniziali C. P. R. siano quelle del **COMITATO DI PROPAGANDA RIVOLUZIONARIA** ». E si tratta invece... del Comitato pro Russia!

A Vol. 7 Fol. 7 vi è un rapporto della Questura di Bergamo (Bergamo: si noti: nessun RINVIATO a giudizio). Rileviamo qualche frase: « Furono sequestrati moltissimi documenti dei quali mi limito a citare ed illustrare (per ora) i più importanti..... » « Allegato 2, Circolare del P. C. I. 22/11/22 n. 26. Rilevo a pag. 2 che sono state date disposizioni segrete per lo scambio della corrispondenza. Si aggiunga anche che, venendo a Roma, occorre servirsi dei recapiti dati per la corrispondenza come fili per giungere a noi. Siamo in pieno complotto, circondati dalle classiche misure segrete per le quali riesce arduo arrivare ai dirigenti perfino agli stessi correligionari ». « Allegato 3. Circolare, etc. Rilevo che stanno studiando il problema della stampa..... della sua distribuzione illegale. Si comincia con istigazione a delinquere »..... « Allegato 5. ... Il bollo porterà la effigie di Trotsky, capo dell'esercito rosso, e quindi capo spirituale di tutti i partiti comunisti ». « Allegato 6, etc..... Si dice — e le parole non sono oscure — esser compito urgente mantenere la ossatura organizzativa perchè si possa allo svolto di una situazione favorevole riprendere la direzione della massa operaia e contadina e mettersi a capo della sua riscossa. Più sotto: dimostrare la preparazione rivoluzionaria e lo spirito di disciplina esistenti nelle nostre file. È una diaria di guerra! » (Nota: può esservi errore nella copia che possediamo: forse sarà DIANA e non DIARIA, se pure... la lingua batte dove il dente duole). « Ora è chiaro che tutto ciò costituisce un continuo attentato alle istituzioni..... e coloro che ricevevano le circolari..... sono correi o almeno complici nel reato del quale devono rispondere Bordiga e C..... ».

Vediamo (Vol. 7 Fol. 25) altro rapporto della Questura di Bergamo: « Il Paiocchi non ha potuto negare di aver diffuso la « Voce comunista » e di avere alla cooperativa e nelle osterie di Caravaggio discusso di argomenti politici..... e pertanto anche egli non può non essere responsabile dei reati di cui agli art., etc. ».

***Gli elementi dell'allarme e del sospetto:  
il lavoro ILLEGALE — il danaro.***

Non è stata mai una novità per chi segue il movimento politico che i partiti estremi, in momenti di reazione, si avvalgono per garantire la propria esistenza ed attività di un insieme di misure precauzio-

nali difensive, che nel linguaggio dei comunisti si chiamano *lavoro illegale*. Il Partito Comunista Italiano non aveva mai fatto mistero della necessità di abituare i compagni in modo sistematico all'uso di queste risorse: e tutta una serie di comunicati pubblici facevano intendere che si usavano indirizzi convenzionali, uffici non pubblici e noti a pochissimi compagni, collegamenti organizzativi preservati con ogni cura dalle sorprese avversarie, e ciò anche allo scopo di assicurare i lati meno allarmanti legalmente della attività di partito: ad esempio la distribuzione della stampa, etc. Per designare i compagni segretarii federali o rivestiti di altre cariche di partito, era invalso in alcune località l'uso del termine *fiduciario*, e in un gergo ancora meno diffuso e riserbato ai compagni che lavorano negli uffici centrali si indicavano i corrieri come FENICOTTERI, gli uffici come CUBICOLI, si usavano altri termini del genere tratti da reminescenze più o meno letterarie o zoologiche. Agli indirizzi convenuti per i singoli organi di partito, e che si scrivevano sulla busta « esterna », si facevano corrispondere sulla busta « interna » nomi convenzionali, *pseudomini*, che però si riferivano all'organo in parola o se si vuole ad uno qualunque dei suo componenti, mentre ben pochi compagni, e quei pochi per solo uso giornalistico, si erano scelti dei pseudonimi. È del resto notissimo che nel nostro movimento internazionale molti militanti operano sotto « nomse de guerre » di cui non occorre soffermarsi a citare esempi illustri ed ignoti.

Per un'altra attività del partito: l'inquadramento militare, esistevano i documenti tante volte pubblicati nei nostri giornali e che ne spiegavano esaurientemente costituzione e finalità. Questi comunicati sono persino riassunti in un volume: « Partito Comunista d'Italia — *Manifesti ed altri documenti politici* (21 Gennaio-31 Dicembre 1921) — Libreria editrice del Partito Comunista Italiano — Roma ».

Era anche notorio come il nostro partito, sezione della Internazionale Comunista, fosse dalla stessa aiutato finanziariamente, come noto è a chi si occupa di politica che di tale sovvenzionamento, naturalissimo in un organismo strettamente costituito su basi internazionali, si è pubblicamente parlato in Francia e in altri paesi in discussioni clamorose; e non alludiamo a quelle causate da arresti di rappresentanti della Internazionale, bensì a polemiche di partito in cui si è parlato senza farne affatto mistero, sotto gli occhi dell'avversario, di un tale argomento, che non solo nulla ha di men che onorevole, ma neppure nulla di misterioso.

Interessa riprodurre un comunicato, apparso sul COMUNISTA, ORDINE NUOVO, LAVORATORE del 17 Ottobre 1923, per non citare che i quotidiani.

## Partito Comunista d'Italia

(Sezione dell'Internazionale Comunista)

### Per il finanziamento del Partito e della sua stampa

#### A TUTTI I COMPAGNI!

Il nostro partito si è foggiato per le esigenze molteplici della sua azione un apparato, che pur non essendo affatto pesante e burocratico, costituisce un rilevantissimo onere economico, in prima linea per quanto riguarda la stampa quotidiana.

Pur riconoscendo la gravità della situazione nella quale si trovano le organizzazioni locali del partito, e la nefasta influenza della crisi economica e della reazione, la Centrale si vede costretta a dichiarare che i compagni in questo campo non hanno fatto tutto il loro dovere, e che se essi non risponderanno meglio agli appelli del partito, soprattutto adoperandosi seriamente per le SOTTOSCRIZIONI ai quotidiani e per il PRESTITO COMUNISTA, il piano generale di attività del partito dovrà essere ridotto, e la nostra stampa quotidiana, subire mutilazioni dolorose.

Prima di arrivare a questi estremi rimedi, non corrispondenti alla necessità di intensificare la nostra propaganda e nemmeno alla situazione effettiva del partito, che dimostra di sapersi tenere contro tutti gli attacchi nella solidità del suo indirizzo e della sua compagine, e vede crescere attorno alla sua bandiera la simpatia delle masse, la Centrale crede di avere il dovere di fare una aperta dichiarazione, per assumere tutte le responsabilità, e perchè tutto il partito possa ben valutare le proprie.

Non solo nella deficienza dell'appoggio finanziario delle organizzazioni locali, ma anche nella deplorabile abitudine di stornare a scopi locali somme spettanti ad organi centrali di partito, si riscontrano i risultati, oltre che delle innegabili cause oggettive già accennate, di uno stato d'animo diffuso tra compagni e simpatizzanti: che cioè la Centrale abbia a sua disposizione illimitate somme di provenienza misteriosa.

Sappiano adunque i compagni e i lavoratori che il nostro partito riceve bensì una sovvenzione dalla Internazionale Comunista, che al pari di ogni altra organizzazione ha un suo finanziamento, e che con i contributi delle sezioni più numerose e che si trovano in una situazione di migliore efficienza essendo alla testa di organismi proletari potenti, aiuta le sezioni che sono in maggiori difficoltà; ma che tutto questo è regolato sulla base di disponibilità che hanno un limite, di bilanci prestabiliti, ed applicati con tutte le doverose garanzie, nei quali non meno che in quelli del partito si impone un criterio di economia rigorosa di quei mezzi che i lavoratori danno per alimentare il loro movimento di classe.

L'intervento, in aiuto della Sezione Italiana, dell'Internazionale Comunista, del quale siamo fieri e grati al tempo stesso, non esime però nessuno dal fare il proprio dovere fino all'ultimo per il finanziamento degli organi di partito, e non autorizza nessuno a procedere con leggerezza quando si tratti dell'impiego dei fondi del partito e dell'opera occorrente per dare agli organi nostri un sufficiente contributo, non meno indispensabile di quello che proviene dalla Internazionale.

Evitare di fare tutto quanto è possibile, sia pure con gran sacrificio, perchè si presta fede a voci di irresponsabili sulle risorse di cui gli organi centrali del partito dispongono, sarebbe più che riprovevole indegno di comunisti, e mostrerebbe che si dimentica come tutto il movimento nostro tragga i suoi mezzi finanziari dai contributi del proletariato, d'Italia o di fuori, che nell'epoca attuale sostiene ovunque lotte e disagi durissimi.

1579

Intendano dunque i comunisti italiani questo severo monito, e desistano dal considerare in modo inadeguato il problema del finanziamento del partito, che, se essi non provvedono, si presenterà come necessità già accennata di ridurre sensibilmente l'ampiezza della nostra attività, malgrado ogni buona volontà, degli organi internazionali e nazionali.

Ai compagni tutti, dunque, fare senza indugio il loro dovere.

17 Ottobre 1922.

IL COMITATO CENTRALE.

Alla polizia politica avrebbe dovuto tutto questo essere ben noto se il suo compito è di vegliare alla difesa delle istituzioni minacciate dalla attività sovversiva. Ma intanto tutto il processo nei suoi voluminosi atti consta di una ridda di pretese scoperte e rilevazioni sugli argomenti accennati: lavoro, indirizzi convenzionali, pseudonimi, cifrari e cifrate, inquadramento militare ed armamento, finanziamento estero. Non ci diffondiamo nei particolari perchè dai resoconti del dibattito risulteranno tutti gli elementi di accusa e di difesa in ordine a queste quistioni. Lasciamo al lettore di sciogliere questo dilemma: ignorava la polizia politica fino al 1923 tutta questa attività del P. C. I. per nulla nascosta (nel senso che non occorre negare, anzi occorre divulgare, che si fa un lavoro « illegale », di inquadramento, di difesa del proletariato, ma basta tenere celati, per evitare sopraffazioni ed abusi anche « illegalisti » degli avversari e della polizia, i dati e gli elementi « tecnici » di tale attività, così come un esercito non nasconde di avere mezzi offensivi e difensivi, e stampa addirittura i suoi manuali di tattica e gli ordini di manovra, salvo a indicare con puntini tutto ciò che dovrà essere indicazione di luogo, tempo, distanze, effettivi, e che, soltanto, il nemico deve ignorare) ignorava la polizia tutto questo; oppure lo sapeva e ha mostrato di scoprirlo solo quando occorreva allegare prove di una denuncia all' autorità giudiziaria voluta dai poteri esecutivi. Forse il primo torto può addebitarsi ai bassi esecutori, il secondo agli uffici supremi dell' organismo di difesa delle istituzioni, cui il colore destro del partito dominante non basta a togliere le deficienze interne « tecniche » e i criterii arretrati e insufficienti sul modo con cui vanno fatte le persecuzioni politiche.

### *Come si raccoglievano i corpi del reato.*

Facciamo piuttosto un scorsa attraverso quel materiale, che le notizie della grande stampa ordinariamente annunziano al pubblico come « documenti gravissimi, carteggi compromettenti » e via di seguito.

Una vera raccolta di libri e opuscoli sovversivi è stata fatta in tutta Italia. Chiunque può tenerne senza incorrere in reati: ma qui noi vogliamo fare cronaca fedele e non polemica. E non ci occu-

piamp dei libri sovversivi, ma... di quelli che non lo erano, e subirona la sorte anzidetta.

Vol. 6, Fol. 13: Ecco alcuni libri sequestrati al compagno Pozzoli di Cremona: *Codice dell'invalido*; *Teatro della Scala — Milano*; *Raccolta di Novelle*; *la Dalmazia e l'Italia*; *Alla conquista del Comune*, etc.

Vol. 13/4, Fol. 1: Blocco di ricevute di Lotteria N. 56 a 5623...

Vol. 13/4, Fol. 20. Una lettera dello .... on. Modigliani diviene documento compromettente e criminoso. Leggiamola: « Caro Luppoli, il favore che mi chiedi è difficile, anzi impossibile a farsi. Non conoscendo lo stato dei fatti non posso dar consigli. Fuori si sta meglio che dentro. Ma a volte (raramente!) può servire a dimostrare più presto che l'accusa è una montatura.... Non so costà quali intenzioni abbiano, ma non credo che le cose andranno diversamente che altrove dopo la burianata torna il sereno. Quando si riflette che hanno arrestato il Frediani (!!!) non si può che concludere che i sobillatori delle persecuzioni sono talmente imbecilli che o prima o poi anche essi esecutori si accorgeranno di essere ingannati. Concludo: rimanere serenamente al proprio posto senza scoraggiarsi, e attendere che torni il sereno. Ma se in passato i poveri pompieri come il sottoscritto fossero stati ascoltati di più molte cose andrebbero meglio ora. Cordialmente tuo: Modigliani ». La trascrizione di cui disponiamo appare un pò scorretta.

Vol. 13/5. Pag. 55. Modigliani, con una dose esorbitante di zelo, può essere forse preso per un sovversivo. Ma dopo il deputato di Livorno, vediamo anche tirato in ballo... l'Ufficio di Dogana della città stessa: IMPOSTA SULLA FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI, PROVINCIA DI LIVORNO, UFFICIO DI DOGANA (Figlia) N. 223. Distilleria Elbana... autorizzata a trasportare le seguenti quantità di spirito ....» etc. etc. Ma allo stesso Vol. Fol. 96 si pongono le mani addosso allo stesso.... Prefetto di Pisa: ecco la lettera del 31 Ottobre 1921 indirizzata: On. Deputato. Si tratta delle paghe ai braccianti di Vignale Riotorto, secondo una offerta padronale.... Ancora questo prezioso volume, a Fol. 112: Uno dei nostri compagni deve aver chiesto il programma delle note *Scuole per corrispondenza*. Ed ecco sequestrata e inserita in atti una circolare di quella Direzione che raccomanda i suoi corsi.... A fol. 114 vi è lo Statuto di un Circolo Ricreativo apolitico. Forse vi è da incriminare queste norme: « 1. È proibita l'ubriachezza. - ... 3. È proibito provocare litigi. - 4. È proibito tenere costumanze offendenti la morale ». Sempre questo Vol.: da Fol. 126 si inizia una serie di lettere familiari da Rosario di Santa Fè. Si parla a lungo di uno scambio di fotografie. Saggio: « Cara Rina: in quanto alla tua domanda perchè ci vedi con abiti pesanti, devi sapere che quando costà è il rigore dell'estate quà è il rigore dell'inverno, come

per esempio voi altri ora siete a ottobre, e quà è primavera. Gennaio e febbraio sono i due mesi più forti dell'estate, così capisci il motivo del nostro vestimento. Altro non ti dico. » E altro non trascriviamo rimandando agli atti del processone comunista chi voglia erudirsi in queste nozioni geografiche e... *de omnibus rebus et de quibusdam aliis*. Stesse ed eterno volume. A Fol. 212 la prescrizione del medico, intestata: OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO — DIREZIONE: « Il modo di prendere i nuovi medicamenti è questo: Jodio-gelatina Scalvo: un cucchiaino prima dei pasti. Olio di fegato di Merluzzo: un cucchiaino dopo dei pasti. Durante i pasti una pillola. Le ricordo poi di nutrirsi molto.... » E dopo tali precauzioni, si può proseguire lo studio del processo. Fol. 207. Scrive un militare. Attenzione: « Oggi ho ricevuto vaglia di lire 20 che mi ha fatto veramente comodo.... il rancio è quotidianamente fatto all'uso austriaco, cioè di zucche e cavoli, cavoli e zucche e zucche, solo al mattino abbiamo il brodo, a giorni di carne, a giorni di baccalà e a giorni di prosciutto. Qualche giorno il brodo è anche puramente di cavoli, e la carne è quella suina in iscatola » Erudimini.

Vol. 14. Fol. 79. Libri: *Cattaneo — Costante — Guida di Gesù Cristo — Dio e me — Storia d' Italia — Libro dei Sogni — Visconte di Bragelonne* (primo volume) — *Visconte di Bragelonne* (secondo volume) — *Quo Vadis* (volume grande), — *Quo vadis* (volume piccolo) — *La casa dei morti — Piccoli eroi — Piccolo mondo — Aritmetica razionale*.

A Teramo (*tanto nomini nullum par elogium...*) si sequestra roba del secolo passato. Ecco a Fol. 150 del Vol. 19 una lettera, non politica, del 28-5-1908. Più oltre due tessere del P. S. I. del 1915. Una cartolina per la Pace Universale del 1911. A Fol. 221 un circolare di Serati ai corrispondenti dell'AVANTI! del 1915.

Ma anche a Teramo non poteva mancare l'oro straniero. Vol. 19, Fol. 292; Busta contenente dodici biglietti esteri: da una corona n. 4; da due corone n. 4; da venti corone n. 1; da cinquanta corone n. 1; da cento corone n. 1; da mille rubli (*horresco referens*) n. 1. Valore totale: lo calcoli il lettore coll'uso delle decime cifre dopo la virgola.

Vol. 195 di questo volume: si arresta un compagno perchè aveva il libro: «*Tesi e Statuto della Internazionale Comunista*» con l'indice dei «*Documenti della rivoluzione*». Vi par poco? Era la nota serie della Editrice AVANTI, annunciata in copertina.....

A Vol. 24 Fol. 46 si apprende che la compagna Ligabue (gli ultimi saranno i primi) conservava queste fotografie pericolose; debitamente sequestrate: due fotografie di... se stessa, una di Lenin, una di Bombacci, una di Malatesta. Che pinacoteca!

### *Intermezzo tra allegro e boccacevole*

Non è il caso di citare i sequestri innumerevoli di opuscoli, manifestini, bandiere e bandierine, festoni rossi, cartoline di propaganda, immagini diverse, quadri, fotografie, etc. etc. Ci occuperemo di scritte ed effigi, come si vedrà, non precisamente sovversive.

La polizia riferisce ciò che si trova nel tenebroso antro dei comunisti, a Via S. Andrea delle Fratte, ossia nel cuore della capitale. Vol. 1 Fol. 58: « A meglio raggiungere l'intento criminoso sulle pareti erano posti ritratti di S. A. il Duca d'Aosta, di S. E. Diaz, nonchè la effigie di S. E. Mussolini con la scritta: Viva il Duce!..... Sulla porta di una scansia si leggevano le seguenti parole (*vid'io scritte al sommo d'una porta.....*) « E' PROIBITO ASPORTARE LA CORRISPONDENZA SENZA IL PERMESSO DEL FENICOTTERO » E tra parentesi il verbalizzante aggiunge: *fiduciario*. Il *fenicottero* nel caso specifico non era che il fattorino dell'Ufficio.....

A Fol. 97 del volume stesso può leggersi che cosa si sequestrasse al compagno d'Onofrio: « 6. Cartolina illustrata con effigie di S. A. R. il Principe Ereditario sotto cui erano scritte le parole: « A' FREGNO' ». Si tratta di una cartolina effigiante il Principe in camicia nera, acquistata dopo la marcia su Roma, da chi voleva, in un negozio del Corso, e dovuta forse a un trucco perchè, avendola noi fatta notare, venne una smentita Stefani alla autenticità di essa.

Veniamo ad un episodio georgico. I carabinieri di Tivoli (Vol. 4, Fol. 2) hanno notato che dopo l'apparizione del Manifesto di Mosca l'attività locale dei comunisti è intensificata. Si vedono costoro partire per la campagna ma non si è mai potuto assodare dove si dirigono. « Scopo di queste riunioni non poteva essere che quello di prendere accordi giusta il comunicato di Mosca, armare gli elementi più fidi e decisi del sovversivismo locale ed agire violentemente contro i poteri dello Stato, per poi (sic) sorgere in armi gli abitanti e mutare la costituzione dello Stato..... » « Non vi era perciò da sbagliare: questa gente conserva certamente nei locali che non si sono potuti scoprire (sic) armi ed esplosivi, e perciò dovendosi temere prossimo il pericolo, noi suddetti militari abbiamo,.. » perquisito, si capisce, arrestato, etc.

Vediamo ora la versione degli accusati, ritenuta giusta dal magistrato che ebbe a proscioglierli. Ci perdoni il lettore se cascheremo dalla tragedia nella farsa, o quanto meno nel dramma pastorale. Dichiara, a Fol. 19, Francia Aurelio: « Facemmo una scampagnata..... arrivammo a Quinti-

1483

liolo ed ivi visitammo la chiesa, trattenendoci assieme a padre Cicillo... ci recammo all'osteria della Colonna,.. Campodonica Michele ci aveva dato un cestino di ulive perchè le mangiassimo all'osteria insieme a dei tordi che avevamo ». Campodonico e padre Cicillo, testi, confermano. Gli imputati danno sempre questa versione: Andammo a « fare la cicoria » (Vol. 4/1, Fol. 1), mangiammo i tordi... le ulive... vedemmo padre Cicillo,....

Quanto segue non è... per signorine. Ma la storia ha i suoi diritti, e al documento ognuno deve inchinarsi. E noi ci asterremo ora da ogni stimolo a far commenti.

Volume 11 Fol. 1. Rapporto della P. S. di Imola, in data 15 Febbraio 1923. « E che qualche cosa si macchinasse di imminente e prossima attuazione e precisamente contro i fascisti ed i loro maggiori esponenti, lo provano, oltre la lettera anonima (All. n. 9) diretta al Sig. Conte Annibale Ginnasi, Sindaco di Imola, nella quale lo si consiglia a proibire il veglione delle camice nere, e lo si lascia responsabile delle conseguenze ove non lo proibisse, anche i tre disegni pornografici sequestrati al F..... Questi disegni (allegato n.10, rotolo), nella loro sconcia ma assai espressiva pornografia, parodiando in « a Voi » il motto fascista « a Noi », esprimono chiaramente come qualche cosa di grave (e di assai più vasto di uno dei soliti agguati) si tramasse a danno dei fascisti e del governo nazionale da essi istaurato. Evidentemente si doveva, di quei disegni, fare affissione in pubblico dopo la riuscita del criminoso proposito, e certo quei tre sono gli unici rimasti, o consegnati al F.... ». Ed ecco il verbale relativo a Fol. 20; « Noi brigadiere..... abbiamo passata una minuta perquisizione nella abitazione del nominato F..... dove abbiamo rinvenuto e sequestrato numero tre disegni raffiguranti il..... con la scrittura « a Voi », disegni fatti dal F. alludendo certamente al fascismo.... ». « Il F... venne accompagnato..... a disposizione dell'ill.mo Sig. Commissario di P. S. di Imola, a cui rassegniamo pure i tre disegni sequestrati unitamente al presente verbale, copia del quale rimettiamo al nostro superiore Comando ». Quanto al F..... egli così si disculpava, sebbene la P. S. si dichiarasse incredula sulle sue asserzioni, per la « freschezza » di carta e inchiostro: « I disegni pornografici rinvenuti nella perquisizione nel mio domicilio sono stati fatti da me quando ero ragazzo — non so se avessi 15 o 16 anni — e a scopo di scherzo. Li tenevo chiusi in un cassetto per timore che qualcuno della mia famiglia entrando nella mia camera vedesse quelle porcherie ».

Non sappiamo se con quanto segue si esce o no dal campo della pornografia. Vedrà il lettore: noi non ci mettiamo niente del nostro. Ecco una lettera di un militare, inserita a Vol. 13/5, Fol. 139: « Carissimo babbo, Sono con questa mia a chiederti di urgenza un gran favore. Mi sono successi dei fatti ai quali devo rimediare subito e mi oc-

corre perciò che al più presto mi giungano cinquanta lire. Non dubitare di niente. Sono le cose che tutti sono sottoposti a farne quando specialmente si trovano militari. Non mi domandar niente e non rimproverarmi ».

Non è ancora il momento di venire « in più spirabil aure ». Turiamoci il naso e vediamo a Vol. 18/4, Fol. 4: « Passato nella latrina (parla il teste Boragine Luigi, agente allora di P. S.) vidi nel buco una carta velina, la presi e constatai che era stata scritta a macchina con parole convenzionali e a firma LORIS. Doveva essere stata gettata nel cesso da poco perchè era tutta bagnata. Sperando di trovare altri documenti, feci aprire la fogna (*quali orizzonti! C'era da scoprire tutto un archivio*)... ma poichè questa era piena, non si riuscì a trovare nulla.

Il Vol. 19 si è oramai familiare (Teramo). A Fol. 245 figura un rapporto della P. S.: « Le frasi riguardanti l'allontamento di un maiale, riflettono un pacco di opuscoli sovversivi... »

Ma non fu l'apertura della fogna la più grande opera idraulica. Ecco cosa si trova a Modena (Vol. 24, Fol. 11, Rapporto della P. S.: « L'involto, stando alle dichiarazioni del Carrarini, sarebbe da lui stato gettato... nel canale di S. Faustino (precisamente nel tratto compreso tra il Ponte di Casa Leone e la Chiesa di S. Faustino. A mezzo di due pontieri il commissario di P. S. d'Andrea fece esplorare colla presenza dello stesso Carrini il detto tratto di canale, senza alcun risultato, e poscia al mattino del giorno 11 andante fece rinnovare le ricerche le quali previo prosciugamento del canale stesso poterono essere eseguite più agevolmente, ma sempre con risultato infruttuoso ».

Il Vol. 11/7 si compone per almeno due terzi (consta di 119 folii) di lettere « a firma Melchiorre », di un militare, che scrive alla famiglia di cose che non sono MAI di natura politica. Un solo saggio: « Debbo dirvi che ho mangiato la settimana passata i tortellini in brodo, le tagliatelle asciutte che un amico mio di Bologna ha avuto da casa..... e vi garentisco che mi sembrava di non essere più soldato.... tanta era la allegria e la pancia piena di si buona roba.... » Certo se la passava meglio del commilitone sopralodato nutrito a base di zucche e cavoli... « Dovete dire al babbo che oramai ho finito i soldi e se mi manda gli altri li ricevo volentieri... » E qui concorda del tutto con l'altro soldato di cui si è parlato anche.... E così per cinquantine di *Folii*, che chi vuole potrà leggere nell'originale debitamente depositato in atti.

1475

### *Episodi di violenza ed « azione diretta » fascista.*

Questa non è una nota fondamentale del procedimento, e noi non abbiamo nessuna tendenza ad esagerarla. Faremo solo la sua parte anche qui alla cronaca. In molti punti risulta che i fascisti prendono parte alle indagini e agli arresti. Ad esempio a Vol. 19, Fol. 170. In parecchie città gli accompagnati in questura sono sottoposti a percosse e minacce: ad esempio a Modena. Ma per restare nei limiti di quanto gli atti contengono, accenniamo solo al caso del compagno Dozza, a Roma, di cui si leggerà nel resoconto del dibattimento. Non ricorriamo ad altre fonti, come ad esempio la stampa bolognese dei primi di febbraio, da cui risulta che gli interrogatorii in questura si svolgono alla presenza del vice-segretario della Fed. Prov. Fascista (*Avvenire d'Italia* del 9 Febbraio) e che a Reggio Emilia addirittura il Fascio annunciava con comunicati che « l'ufficio segreto di polizia » del fascio stesso, aveva indagato, scoperto, arrestato, trasportati alla sede del fascio e interrogati dei sovversivi.

A Vol. 19, Fol. 203, vi sono certificati del Fascio attestanti che un arrestato è fascista, esibiti per farlo rilasciare.

Altri episodi di violenza non si sono svolti con partecipazione di fascisti. Ne citiamo due. A Vol. 7, Fol. 59, la P. S. di Bergamo riferisce: « A me e al Commissario dottor De Franceschi l'Agostini, a cui si prospettava l'avvenire triste al quale sarebbe andato incontro per le sue idee comuniste, sorridendo dichiarava di essere ben contento di affrontare anche la morte per il trionfo delle idee comuniste. È un giovane, l'animo del quale è pervaso dalle nefande idee che gli altri gli hanno ispirato ». Ma ecco la dichiarazione di Agostini, a Vol. 7/1, Fol. 25: « Non nego di aver detto che sarei ben contento di affrontare anche la morte per le idee comuniste. Ciò ho detto perchè il Vice Questore mi domandò se ero sicuro di veder spuntare l'alba del giorno seguente ».

Il compagno Viazzoli, arrestato a Pavia, è sottoposto al digiuno e alle percosse, e le minacce lo forzano, semiincosciente, a sottoscrivere un interrogatorio non fedele (veggasi il dibattimento). Il Viazzoli querelò il Commissario Mariani. Nel rapporto di costui, a Vol. 14, Fol. 6, è detto: « Degno di rilievo è il fatto che allorché il Viazzoli si indusse ad apporre la propria firma al verbale di interrogatorio reso avanti di me ebbe ad esclamare: Poi mi uccideranno ». Ma Viazzoli innanzi al giudice (Vol. 14/1, Fol. 5) dichiara: « La frase che si vuol far risultare a mio danno: Fuori mi uccideranno; non la pronunziai nell'atto di firmare... ma quando il Questore e il Vice-Commissario Mariani

mi incitavano, con promesse di libertà e di compenso, a ritornare libero, per farmi delatore dei miei compagni, e più precisamente per svelare il recapito e i piani (a me ignoti) dei capi dell'Esecutivo... ».

È noto che in molte località si proponeva agli arrestati di firmare, per essere messi in libertà, una dichiarazione di non aver nulla di comune con Amadeo Bordiga.

Al di fuori di questi episodii e di pochi altri non si verificarono casi di maltrattamenti od ingiurie ai compagni deferiti alla Autorità Giudiziaria.

In carcere per molti compagni si ebbero alcune punizioni disciplinari di lieve entità, tra cui noteremo solo un mese di cella a pane ed acqua alla compagna Ligabue... che aveva tentato di evadere sfondando un muro, e facendo una escursione su per i tetti.

### *I comunisti a Regina Coeli* *Un documento interessante*

Poichè abbiamo accennato alla permanenza in carcere dei nostri compagni, diremo qualcosa di un altro episodio interessante del processo.

In una perquisizione fatta in casa del compagno Lemmi di Roma, venne dalla polizia rinvenuto uno scritto, così designato a Vol. 2, Fol. 1: « uno scritto dattilografato in varie pagine, dal titolo: APPUNTI DESCRITTIVI SU REGINA COELI, consistente in un progetto di rivolta dei detenuti rinchiusi nel carcere giudiziario, e contenente le indicazioni sul modo di evadere dal carcere stesso... Il Lemmi... non escluse che lo scritto fosse stato spedito dal noto comunista Silva Arnaldo evaso delle carceri di Regina Coeli la mattina del 13 Giugno scorso, avvalendosi di uno dei mezzi indicati nello scritto per la evasione.... Il Silva trovavasi detenuto per mancato omicidio nella persona del capo dei fasci di combattimento di Verona, reato commesso in Roma in occasione del Congresso Nazionale Fascista.... Grieco e Lemmi.... non sono certamente estranei alla evasione del Silva, evasione che pel modo in cui si effettuò deve essere stata organizzata dai dirigenti il partito... ».

Vediamo ora qualche cosa del pregevole ed interessante studio, che sono stati ben lieti di poter leggere negli atti del processo i nostri compagni detenuti a *Regina Coeli*. Veggasi a Vol. 2, Fol. 9. Vi è prima una minuta descrizione topografica dell'edificio del carcere. Quindi la descrizione del servizio di sorveglianza interna ed esterna, gerarchia del personale, sue funzioni, la classificazione dei detenuti, i turni di servizio, orari delle visite, etc. Poi un capitolo sulla psicologia dell'am-

1697

biente. Leggiamo qualche brano: « Non sono le mura, i cancelli, le inferiate, le guardie e le sentinelle che formano il carcere.

« Le cose materiali la mano dell'uomo le ha costrutte, l'uomo può spezzarle. I carcerieri sono uomini addormentati dall'abitudine, pieni di pigrizia mentale, col pensiero volto altrove, lontano dal servizio. La diffidenza fra i detenuti, il sospetto: ecco i veri carcerieri, le vere mura, i veri cancelli. C'è una cordialità fittizia, un compatimento, una assistenza scambievole tra detenuti. Ma tutto questo non è che una velatura sottile che maschera lo egoismo più brutale. Basta scalfire un poco questa vernice per scorgere il ferro arrugginito che essa ricopre. Gli *scopini*, liberi di circolare, in generale avidi come prostituti, chiamano tutte le clandestine speculazioni: FAR TRAFFICO; i rinchiusi, ignoranti, anche sotto l'apparente vernice di cortesia, maligni e pettegoli per il troppo acido accumulato nella detenzione, nella cattività, gelosi delle altrui fortune, tutti più o meno cadono nella rete sottile delle confidenze, delle bonomie che la muta scaltra sorveglianza direttiva pone in ogni angolo. Per vivacchiare alla giornata, stare *allegri* tutti, amici sempre. Ma parlare di rivolta, significa invitare a far chiassate, altro linguaggio non viene inteso. *L'habitué* ama il carcere, trova che ci si sta bene, e ci si diverte..... ». Segue la discussione sulla possibilità di un moto nel carcere. Quindi si tratta con ricchezza di particolari tecnici dei modi di comunicare clandestinamente tra detenuti e coll'esterno. Quindi qualche indicazione sulle pratiche giudiziarie, e poi si descrivono i sistemi per la evasione. Il lettore certo vuol sapere come fuggì Silva: eccolo accontentato: « FALSO AVVOCATO: Borsa portafogli di tela lucidata a nerofumo e cera..... ». Il nostro compagno aveva una ricca borsa, il bastone, l'orologio con catena. Gli si aperse il portone ossequiosamente ed egli se ne andò. Come si faccia a lasciare la cella ed il *braccio* è minutamente descritto.

Vorremmo che lo spazio ci consentisse di riportare l'intero documento, ma ciò non è possibile per la sua lunghezza. Bastino al lettore i pochi saggi per farsi un'idea della minuziosa esattezza colla quale è stato studiato e redatto.

### *L'istruttoria giudiziaria Ancora l'intervento del Governo.*

I giudici istruttori delle varie città iniziarono gli interrogatorii contestando agli imputati le varie accuse formulate nei rapporti di polizia di cui abbiamo dato ampia notizia. I nostri compagni naturalmente, pur rivendicando di avere idee comuniste e di militare nel partito, quando

ne era il caso, negarono le accuse loro rivolte. La enorme maggioranza comprese subito che si doveva non solo negare di aver partecipato ai pretesi complotti dell'Esecutivo ma altresì escludere che l'Esecutivo stesso o qualunque altro organo di partito avessero organizzate cospirazioni e congiure. Poichè ogni elemento fornito sulle attività del partito, anche più legittime e ordinarie, era occasione di nuovi arresti e incriminazioni, quasi tutti i compagni, come dagli interrogatorii risulta, osservarono il criterio più opportuno: attendere per confutare le pretese prove dei reati, ma non fornire dati, notizie, particolari di sorta, sul lavoro di partito di cui erano a conoscenza. I Magistrati non potevano che contestare le pretese prove di reato date dai rapporti della P. S., nulla apparendo di serio da un esame obiettivo delle singole situazioni, e si accumularono così negli interrogatorii le risposte degli imputati che rettificavano, spiegavano, riducevano alle più semplici interpretazioni le esagerazioni delle questure, sfrondandole e sgonfiandole inesorabilmente. La maggior parte degli elementi di accusa delle autorità di P. S. fu così subito eliminata, altri fornirono materia di discussione per tutto lo sviluppo ulteriore del procedimento così come in un primo momento erano stati formulati. Se ne troverà ampia informazione nel resoconto del dibattimento.

Il Magistrato istruttore di Roma, Giudice Avv. Occhiuto, formulò l'accusa nei mandati di cattura per i principali imputati, in questi termini: « .....del reato di cui all'art. 134 n. 2 in relazione all'art. 118 C. P., per avere..... in dipendenza delle decisioni del C. E. della Terza Internazionale, e d'intesa con detto comitato, col concorso di larghi mezzi finanziari.... concertato e stabilito di mutare violentemente la costituzione dello Stato e l'attuale forma di governo..... e del reato di cui all'art. 134 n. 2 in relazione all'art. 120 C. P. per avere..... concertato e stabilito di far sorgere in armi gli abitanti del regno contro i poteri dello Stato. » Non eravi altra rubrica di reato.

I Magistrati locali, parte svolsero il procedimento nella loro giurisdizione, arrivando quasi sempre al proscioglimento totale, come a Trieste, Napoli e altrove, altri per varii modi procedurali rinviarono gli atti a Roma.

Così avvenne per il processo di Teramo, a cui erano uniti come imputati i compagni delegati a Mosca già nominati.

A questo proposito va notato come anche in corso di istruttoria non mancassero gli interventi del potere esecutivo nello svolgimento del processo. Al Vol. 19, Fol. 235, figura una lettera del Ministero dell'Interno, a firma De Bono, che comunica al giudice istruttore di Teramo i nomi dei firmatari il manifesto per la fusione, e annunzia che sono tutti già denunziati a Milano. Altra lettera dello stesso Ministero è a foglio 252, in cui si dice che non si è in grado di dichiarare se le due denunzie, a Milano per il manifesto, e a Roma per il complotto,

1689

« formeranno un tutto unico ai fini del procedimento ». E si danno altre indicazioni, con tono di suggerimento o suggestione che dir si voglia. Il magistrato di Teramo, senza aver ritenuto di dover incriminare altri delegati a Mosca, dei 19 risultanti, oltre a Presutti, Bordiga, Germanetto, Azzario (questi due compagni furono tradotti al carcere di Teramo), Tasca e Vota (latitanti fino all'indicato arresto di Milano), rinviò il tutto a Roma.

Prima di vedere quale blocco di imputati fu processato in definitiva a Roma, diciamo qualche cosa dell'accusa di cospirazione. Nei loro interrogatorii Bordiga e gli altri mostrarono come nessuno degli elementi invocati potesse valere come prova del reato suddetto: nè il lavoro illegale, nè il finanziamento estero, nè l'inquadramento, nè le disposizioni varie di cui si parlerà ampiamente nel dibattimento.

Poichè in questo i fatti suindicati furono prospettati sotto altra luce, essendo già caduta l'accusa di complotto, crediamo opportuno riportare in parte un memoriale difensivo di Bordiga contro l'accusa medesima.

### ***La difesa dei comunisti in un memoriale di Bordiga.***

*(Il memoriale si inizia colla dichiarazione che non si prefigge di confutare le cosiddette prove dell'accusa, cui Bordiga aveva risposto negli interrogatorii, ma di provare, partendo da considerazioni di ordine generale sulla funzione del Partito Comunista e la situazione politica italiana dell'epoca, che l'accusa stessa è assurda e insostenibile. Indi prosegue come appresso).*

I principii teorici del partito e della internazionale comunista sono quelli del determinismo economico che ha a suo maestro Carlo Marx. Le cause prime dei fatti storici e sociali sono i fattori economici. Rispetto a questi la società è divisa in classi i cui interessi contrastano e che sono tra loro in lotta: la natura e lo svolgimento delle lotte di classe determinano e spiegano i fatti politici. Nell'attuale epoca storica si inquadra la lotta tra la classe capitalista che detiene gli strumenti di produzione, e il proletariato. Malgrado le osservazioni della teorica liberale e democratica lo Stato non è che un organismo di lotta nelle mani della classe capitalistica che ne detiene il potere per garentire i suoi privilegi economici. Lo studio della storia e l'analisi costitutiva della società capitalistica dimostrano la inevitabilità della lotta del proletariato per la sua emancipazione. Come avverrà questa? Tutti i socialisti ammettono che avverrà col passaggio (necessariamente graduale) dalla economia della proprietà privata ad una economia basata sulla proprietà comune dei mezzi produttivi. Il carattere scientifico della dottrina co-

munista è di stabilire che tale evoluzione economica non può iniziarsi se il potere politico non passi dalle mani della borghesia a quelle del proletariato; e di negare che tale passaggio sia possibile per mezzo della rappresentanza democratica, sostenendo che avverrà invece attraverso un urto violento tra la classe proletaria e lo stato borghese. Il proletariato quindi si organizzerebbe, come dice il *Manifesto dei Comunisti* del 1847, e come è attuato in Russia dal novembre 1917, in classe dominante, aprendosi l'era più o meno complessa in cui il capitalismo andrà cedendo il posto all'amministrazione collettiva, e la divisione della società in classi e la necessità dello Stato come organismo coercitivo della classe sconfitta andranno anche scomparendo.

A questa costruzione teorica di una serie di previsioni, si accompagna un programma positivo di azione e di lotta della classe operaia mondiale.

Tesi sostanziale del comunismo è che l'organo di questa lotta, il cervello e il centro animatore di essa, dev'essere il partito politico di classe, il partito comunista internazionale.

La rivoluzione sociale avviene spontaneamente o è il partito comunista che la scatena di sua iniziativa? Ecco, posto in termini pedestri, il grave problema dell'azione, della tattica comunista. Tralasciando ogni più esteso esame della questione, possiamo dire che la rivoluzione non trionferebbe stabilmente senza un partito di classe possedente una chiara conoscenza dottrinale ed una forte organizzazione; e che dall'altra parte, il partito non può scegliere il momento della lotta rivoluzionaria, nè scavalcare la necessità delle condizioni generali da cui la crisi sociale deve scaturire.

Per chiarire questo concetto, materia di continuo studio ed esame nel senso stesso del movimento comunista, si suol fare una distinzione tra le condizioni *oggettive* e quelle *soggettive* della rivoluzione proletaria.

Le condizioni oggettive si ravvisano nei dati della situazione generale economica e politica, nel grado di maturità del capitalismo, nel grado di stabilità dello stato borghese; quelle soggettive nella coscienza di classe, nella buona organizzazione sindacale e politica del proletariato. Quali condizioni soggettive occorrono per far ritenere prossima la vittoria della rivoluzione? Il pensarlo può essere controverso, ma tutti i comunisti, respingendo ogni interpretazione ed utopia volontaristica, ritengono necessario il largo e progrediente possesso da parte del partito comunista di una sicura influenza sulla massa del proletariato agguanto al divenire, determinantesi al di sopra della volontà nostra, delle condizioni oggettive favorevoli.

Per quanto si voglia essere, dal punto di vista rivoluzionario, ottimisti nell'esaminare un simile doppio ordine di condizioni, è evidente che realizzatesi queste, il precipitare degli eventi storici assumerebbe

1491

tali forme che, pure inserendosi in esso il compito importantissimo del grandeggiante partito comunista, i concetti e gli spediendi di congiure e concerti « en petit comité » sarebbero eliminati dalla scena degli avvenimenti.

L'ipotesi formulata dunque negli art. del codice penale che c'interessano, non corrisponde con esattezza alla possibilità del compito rivoluzionario che il partito comunista si prefigge, pur non motivando una nostra attitudine difensiva che neghi *in toto* e in principio la nostra disposizione e capacità a compiere gli atti, che oggi ci si attribuiscono contrariamente alla verità completa dei fatti.

Come partito abbiamo la prospettiva di partecipare alla lotta rivoluzionaria, senza di che mancherebbe al partito nostro la ragione di essere; ma erano da farsi le riserve che precedono nella formula del « concerto » e sulle comuni dizioni di complotto, *et similia*.

D'altra parte quando matura una situazione storica che comporti l'attacco aperto ed extralegale ai poteri dello Stato; già i fatti in cui il movimento si concreta si mettono fuori dalla portata a azioni e sanzioni giudiziarie. In tale periodo, per la debolezza del regime, tace il diritto scritto nelle sue applicazioni politiche, e cede il passo ai coefficienti brutali della forza e del successo. Ed infatti prima dell'ottobre 1922 nessun procedimento giudiziario è stato intentato al partito fascista, il che notoriamente concertava e stabiliva di prendere con le armi il potere, ricevuto poi per un compromesso, attraverso il quale e dopo il quale la dottrina e la lettera della vigente legislazione sono state reiteratamente e impunemente lacerate. Il che è una constatazione, da parte di chi scrive, e non una difesa teoretica del sistema legislativo in vigore. Questo argomento significa che se il partito comunista prepara un movimento contro i poteri dello Stato, ciò avviene sotto certe ipotesi, da cui discende anche la conseguenza che non si aprirà in tale periodo nessun processo contro i suoi dirigenti.

La storia insegna ed ammonisce che la prevenzione contro i moti rivoluzionari si realizza non coi codici applicabili ai reati comuni, ma con misure e leggi di eccezione, che perseguono quanto la legge comune tollera e consente in materia di attività politica dei cittadini. Se, per scongiurare un movimento rivoluzionario, si attendesse di raccogliere prima gli estremi della prova del complotto, obbiettivamente parlando, si agirebbe in modo troppo lento per il disarmo di un avversario alla vigilia dell'azione. Non è un paradosso concludere che se c'è il processo, il *complotto* non c'è.

\*  
\* \*

Veniamo alla sostanza cioè alla considerazione precisa e convincente dell'accusa: siamo in Italia, dal principio del 1922 al febbraio 1923, a termini del mandato di cattura. Poniamo anche dalla costituzione del Partito Comunista (gennaio 1921) alla data suddetta.

La Internazionale Comunista ha considerato e considera, come dai suoi testi fondamentali, il presente periodo storico susseguente alla guerra mondiale come un *periodo rivoluzionario* in generale. La ipertrofia e quindi il dissesto del sistema capitalistico, su scala internazionale, sono evidenti nelle conseguenze della guerra e nella impossibilità di un assetto di *pace*.

Questa crisi è da noi ritenuta la « crisi finale » del capitalismo, pur non potendo prevedere la sua durata e le sue complicazioni. La crisi ha preso però negli ultimi tempi un aspetto particolare. Mentre i dati economici, non indicano affatto che si delinei un superamento di essa, nei rapporti delle forze politiche sono avvenuti spostamenti.

Negli anni 1919 e 1920 vi fu un'ondata di attività proletaria; ma solo in Russia questa conseguì uno stabile successo. Negli altri paesi a partire dalla fine del 1920 si delineò quel fatto generale che viene da noi definito « offensiva capitalistica ». La valutazione di questo fatto è divenuta fondamentale agli effetti del tracciamento della tattica comunista. La ricorderò nelle linee generali così come essa è contenuta in molti testi: i manifesti della Terza Internazionale, specie a partire dalla fine del 1921; i manifesti del nostro partito che, dall'agosto del 1921 in poi, furono lanciati per proporre un'azione proletaria generale contro l'offensiva borghese, e similmente gli articoli della nostra stampa, i discorsi ed ordini del giorno comunisti nei congressi sindacali. Materiale tutto contenuto nella collezione di uno dei giornali comunisti italiani del periodo suddetto. (A chi non fosse delle mie condizioni sarebbe agevole corredare questo esposto dei più interessanti estratti dei pubblici documenti citati).

\*  
\* \*

Dinanzi all'agitarsi del proletariato, mancante però di sufficiente coscienza e coordinazione, la classe dominante, dopo aver traversato un certo periodo di sbigottimento, ma prima che il proletariato ne abbia approfittato in modo irreparabile, constata di avere a propria disposizione forze politiche e quindi militari che possono essere adoperate con probabilità di successo per la difesa del regime.

In seno alla borghesia si fanno strada le correnti che preconizzano la «maniera forte». Economicamente il capitalismo vede così la situazione: forse si può tentare di salvare dalla rovina l'apparecchio economico borghese, purchè a colmare i vuoti immensi aperti nella ricchezza dalla guerra e dalla crisi, si possa disporre del lavoro proletario ad un prezzo rinvilito. Di qui un piano sistematico di azione coordinata di tutte le forze borghesi: reazione politica con gli organi dello stato e milizie extra-statali, offensiva sindacale dei padroni contro i favorevoli patti di lavoro conquistati dagli operai nel dopo guerra immediato.

L'obbiettivo è di disperdere non solo i partiti sovversivi, ma altresì le organizzazioni economiche della classe lavoratrice.

Una offensiva generale adunque, che non tende solo a paralizzare l'attacco rivoluzionario, ma si propone di respingere il proletariato dalle posizioni conquistate e ritogliergli quelle conquiste che già gli si erano riconosciute.

\* \* \*

Questo ritorno offensivo della classe dominante specie dove il partito comunista non ha influenze su tutto il proletariato e le organizzazioni di questo sono in parte dirette da socialisti di varie tendenze, pone ai comunisti il problema tattico che è stato risolto nel senso di rinunciare per il momento alla tattica offensiva, alla offensiva rivoluzionaria che la situazione rende problematica; tracciandosi un'altra via per fronteggiare l'azione della classe padronale. Questa via consiste nel cercare di ottenere un'azione comune di tutte le organizzazioni operaie per la difesa di quelle conquiste e di quei diritti che il padronato attacca. Le organizzazioni non comuniste non potranno opporsi a questa difesa degli interessi immediati e quotidiani dei lavoratori, e se il facessero, cesserebbe la influenza degli elementi moderati accrescendosi quella del partito comunista. Ottenendosi da questo l'azione generale del proletariato, il mantenimento delle posizioni di questo comporterebbe, malgrado la modestia dell'obbiettivo e del risultato, il fallimento dei piani offensivi della borghesia, solo mezzo che, come si è detto, rimane a questa per scongiurare la catastrofe del suo regime economico. Questi, schematicamente, il senso e lo spirito di tutta l'azione ed i propositi di azione dei partiti comunisti negli ultimi tempi. È evidente, tra parentesi, che non si pretende qui di dare una dimostrazione della verità di tutte le suddette tesi, ma solo di stabilire che tali erano e sono le idee direttrici della tattica comunista, come è verificabile da tutta la nostra letteratura politica già invocata.

\*  
\* \*

Ciò premesso veniamo all'azione svolta dal Partito Comunista d'Italia e a ciò che erano i suoi piani per l'azione da svolgere negli ultimi mesi.

In Italia l'offensiva borghese si è esplicata in modo classico. L'apice della influenza politica del proletariato è stato raggiunto verso la fine del 1920: quindi la situazione ha cominciato a capovolgersi. Il partito proletario (P. S. I.) non aveva saputo profittare delle buone condizioni obiettive per la confusione ideologica e la poca saldezza di organizzazione. I governi di Nitti e Giolitti salvarono la situazione speculando abilmente nell'attitudine dei cosiddetti riformisti che costituivano nel P. S. I. la destra e dirigevano la Confederazione del Lavoro. Gli insuccessi e le delusioni demoralizzarono il proletariato, mentre la borghesia imbalanzava e sorgeva il movimento fascista. I comunisti avevano fino allora costituito la sinistra del P. S. I. denunciando la sua incapacità rivoluzionaria dovuta all'opera dei riformisti, e all'attitudine insufficiente del centro *massimalista*, facile al verbalismo estremista ma al disotto di ogni coscienza delle vere condizioni di uno sviluppo rivoluzionario e delle delicate esigenze di azione che esso comporta.

Il 21 Gennaio 1921 al Congresso di Livorno i comunisti si staccarono dal Partito costituendo il P. C. I. sezione italiana della Internazionale Comunista. Alla nuova organizzazione proletaria, appena sistemati i suoi quadri, si presentò la situazione caratterizzata dal dilagare dell'offensiva borghese e fascista, dinanzi ai successi della quale riformisti e massimalisti esitavano e nicchiavano.

I dirigenti del Partito Comunista Italiano appartenenti nel seno stesso del comunismo ad una tendenza che può dirsi di *sinistra*, ove di vera e propria tendenza voglia parlarsi, fin dal primo momento pur essendo allora la efficienza degli organismi proletari assai migliore, di quella che è stata in seguito, e specie dopo l'andata al governo dei fascisti, giudicarono e dichiararono in cento occasioni che la situazione escludeva un'azione autonoma e offensiva del partito comunista, fino a che questo non avesse avuto un'influenza maggiore degli altri partiti proletari, e non avesse avuto rafforzata la sua posizione negli organismi sindacali dominati dai riformisti.

Pur lanciando la parola della resistenza con tutti i mezzi alle manifestazioni della offensiva borghese sia come vertenze sindacali che come spedizioni e incursioni fasciste, il partito comunista imperniò la sua propaganda sul criterio che la resistenza locale e « caso per caso » era insufficiente ad arrestare lo slancio avversario e salvaguardare i più elementari diritti del proletariato. Nell'agosto 1921 il partito proponeva,

con un pubblico appello, a tutte le organizzazioni sindacali rosse un'azione comune, con l'attuazione dello sciopero generale nazionale di cui si ponevano come obiettivo una serie di precise rivendicazioni pratiche, dalle otto ore alla difesa dei patti di lavoro e del diritto di libera attività delle organizzazioni.

In tutto il periodo susseguente il lavoro e l'agitazione svolti dal P. C. I. mirano a questo scopo.

\* \* \*

In tutta questa campagna noi abbiamo sempre dichiarato non solo che non avremmo svolta un'azione autonoma con le nostre forze al di fuori della disciplina dell'azione associata da noi proposta, ma che questa stessa azione generale aveva quei precisi obiettivi, e non quello del rovesciamento dei poteri statali. Anzi da quelli che si opponevano all'azione fu adoperato contro di noi il vano argomento che « lo sciopero generale si fa solo per fare la rivoluzione ». Vedasi tutta la polemica relativa specie in occasione dei consigli nazionali della C. G. L. (Verona - Novembre 1921 - Genova Luglio 1922). Va da sé che la nostra attitudine suddetta derivava da attente valutazioni tattiche e non dal nostro augurio che gli attuali poteri statali restassero in piedi un giorno più dell'inevitabile.

La campagna comunista determinò il formarsi dell'Alleanza del Lavoro, benchè diretta, com'è noto, da non comunisti. Di fronte a questa la nostra attitudine fu costante: la invitammo più volte e in occasioni concrete pubblicamente all'azione, ne criticammo gli indugi, ma sempre rinnovammo ed osservammo l'impegno a non agire da soli al di fuori ed oltre le sue deliberazioni.

Lo sciopero generale fu dall'A. del L. proclamato troppo tardi: nell'agosto 1922. Noi avevamo sempre detto che quest'azione doveva farsi prima che la massa delle forze proletarie fosse scompagnata dalle lotte e dagli urti isolati, ma pur dissentendo da tutta l'attitudine dei dirigenti demmo la parola di obbedire agli ordini dell'A. del L. Troncato da questa lo sciopero, protestammo, ma ripetemmo di eseguire la disposizione. Può consultarsi al proposito tutta una serie di comunicati ed articoli del *Comunista* della fine di luglio e principio agosto. Lo sciopero segnò, com'è noto, un peggioramento delle posizioni proletarie, malgrado il coraggioso contegno dei lavoratori; la reazione s'intensificò e pervase le ultime provincie del paese finchè si insediava alla fine di Ottobre nel potere dello Stato.

\* \* \*

Dai fatti incontrovertibili che precedono è ben facile dedurre una conclusione: il P. C. I. che non ha mai fatto mistero in una situazione in cui la efficienza proletaria e i suoi effettivi erano ben più forti, di non potersi proporre come scopo immediato e prossimo l'abbattimento del potere dello Stato, sempre meno poteva preordinare, allestire e progettare una qualunque azione nei tempi successivi, e meno ancora dopo l'avvento del fascismo al potere. Non è affatto poco rivoluzionario dichiarare, come abbiamo fatto in situazioni che non erano quelle dell'imputato che si difende, e infischiandoci delle pose demagogiche, che la direzione del P. C. I. dalla costituzione di esso non ha mai considerata come una eventualità possibile l'avvento di un potere proletario rivoluzionario in Italia.

Scopo immediato dell'attività del partito doveva essere e fu la conservazione del massimo grado possibile di efficienza del proletariato.

Spiegando gli obbiettivi della nostra proposta di sciopero generale la rappresentavano agli operai anche non comunisti come « il porre piede su di una piattaforma più salda per l'azione avvenire » (Veggansi i manifesti del Luglio 22). Altre importanti circostanze vengono a suffragare l'assurdità della ipotesi che il nostro partito preparasse un moto contro i poteri dello Stato.

\* \* \*

Dopo lo sciopero di agosto si ebbe la scissione tra i riformisti e massimalisti nel P. S. I., e si pose il problema della unione dei secondi coi comunisti in un partito più numeroso e forte. La sistemazione di una così importante questione costitutiva del partito diveniva pregiudiziale ad ogni progetto di azione, sia pure la più modesta. Decisa la questione nel senso della fusione dall'ultimo congresso dell'I. C. (Mosca, dicembre 1922), per il nostro partito la decisione aveva valore esecutivo, mentre dava luogo nel partito socialista ad ulteriori dibattiti.

È chiaro che nell'attesa del risolversi di così gravi questioni, il nostro partito non poteva da solo, (e non erano in atto organi di collaborazione diretta con l'altro partito), predisporre una grande azione politica, già dimostrata inverosimile da quanto precede.

1597

\*  
\*\*

Di più: tutta la nostra valutazione della situazione politica dall'avvento dei fascisti al potere, stabilita negli articoli di quanto restava della nostra stampa, convergeva ad ammettere manifestamente una non breve durata del regime fascista, e la necessità che una lenta crisi di questo ridasse al proletariato la possibilità di ritessere la sua tela organizzativa per sviluppare di nuovo un'azione classista. Compito del partito nostro era ed è di salvaguardare il più possibile la sua organizzazione, i mezzi di propaganda, la coscienza della convinzione della parte del proletariato che lo segue.

Nei miei interrogatori ho già chiarito come anche a tali scopi limitati, dinanzi alla persecuzione che colpisce il partito, occorre l'insieme di risorse detto « lavoro illegale », e come alle esigenze di quella azione di partito che sono qui andato prospettando, occorresse l'inquadramento militare, l'aiuto finanziario della nostra organizzazione comunista internazionale, e gli altri mezzi e forme di azione di cui non abbiamo mai fatto mistero, parlandone in ripetuti comunicati pubblici.

\*  
\*\*

Ma una obiezione potrebbe essermi mossa: pur rispondendo tutta l'attività pubblica del partito a quanto è stato sopra esposto sulle direttive della direzione di esso, poteva esservi un'azione collaterale clandestina avente scopi diversi da quelli tratteggiati negli atti pubblici e ufficiali.

Tale obiezione vale anche per due ragioni: chi sappia anche poco della funzione del partito comunista, scorge subito che il fattore di prim'ordine è la formazione della coscienza politica della vasta massa, e come tutta la nostra dottrina e pratica è in diretta antitesi con la fiducia nell'opera delle ristrette aristocrazie di iniziati. Noi teniamo segreto la tecnica e la meccanica del lavoro di partito per le note ragioni, ma sappiamo che ci esporremo alle più grandi catastrofi se tenessimo segrete le finalità politiche della lotta.

È primordiale per i comunisti l'importanza delle parole lanciate pubblicamente alle masse e si cercano ansiosamente le occasioni di farlo nei congressi, comizi, ecc. in modo da sorpassare la cerchia di diffusione della nostra stampa. (Come è accaduto con la nota divulgazione da parte del governo e della sua agenzia di stampa del manifesto della Terza Internazionale contro il fascismo). Nel 1917 in Russia

il Partito Comunista faceva apertamente la sua agitazione rivoluzionaria sulla parola « il potere ai Soviet », obiettivo della sua politica. In secondo luogo, nei nostri atti interni, se vi resterà sempre molto di incomprendibile come accadrebbe a noi se pigliassimo possesso dell'Archivio del Ministero dell'Interno, non si troverà mai una parola che dica di agire diversamente e al di fuori di quella linea politica che qui è stata tratteggiata.

Il supporre che al disotto di un così limpido riconoscimento quotidiano della realtà della situazione, e dei rapporti della forza nostra a quella avversaria, noi avessimo concertato, o solo immaginato, un « colpo » contro i poteri dello Stato, equivale a supporre che il nostro Partito fosse diretto da pazzi, e mi lusingo che vi siano molte risultanze contro tale ipotesi disgraziata.

\*  
\*  
\*

Riassumo: il Partito Comunista non perde mai di vista il suo programma finalistico, ma sulla base della realtà della situazione si foggia di continuo non il cosiddetto *programma minimo* dei riformisti, ma un piano pratico di azione concreta per l'avvenire « visibile ».

Durante il periodo di attività del P. C. I. in questo secondo quadro « attuazionistico » non ha mai figurato l'attacco ai poteri dello Stato. All'epoca del nostro arresto il suddetto piano contemplava il rinsaldamento organizzativo interno, la propaganda comunista coi mezzi disponibili e specie cercando di rendere più efficiente la stampa; vedendoci poi notevolmente ridotti gli stessi orizzonti del lavoro tradizionale tra gli operai dei sindacati e delle cooperative, del lavoro elettorale e così via.

Se i supremi organi della polizia politica dello Stato, a cui tutta questa materia, visibile ad un osservatore politico (qualunque ne sia il partito) ad occhio nudo, è certamente nota, hanno elevato l'accusa di complotto, essi sono convinti evidentemente non solo di errore, ma di malafede.

Nei bassi ranghi della polizia si vede il complotto in tutto quello che si ignora e non s'intende, confondendo così la colpa altrui con la propria insufficienza professionale, o almeno col non possesso del dono dell'onniscienza. Se in questa ignoranza poliziesca consiste il resto di complotto allora è certo che i comunisti italiani hanno complottato, complottano e complotteranno sempre, finchè non si saranno trovati i raggi X per leggere il pensiero nei cervelli umani. Ma negli alti strati della polizia si persegue invece la politica partigiana del governo attuale, ben sapendo che si elevano accuse insussistenti. Al presente

governo, preme presentare alla pubblica opinione l'*exploit* della eliminazione di ogni attività politica rivoluzionaria. A questa si oppone la resistenza del Partito Comunista, che può essere malmenato e mal ridotto ma non prenderà mai le vie dell'adattamento e della prudente dissimulazione, necessarie a farsi tollerare dai prepotenti. E per schiacciare questo Partito indebolito ma per nulla disposto a sbigottirsi delle gesta brutali della parte politica trionfante, la polizia dello Stato ha fabbricato « *sur commande* » l'accusa che ci si muove. Ora noi siamo pronti a trovare storicamente logico che il governo fascista ci tenga in carcere perchè comunisti, e ci tratti anche peggio; ma se ci si contesta di aver commesso un fatto che non abbiamo commesso, così come rivendichiamo tutte le responsabilità della nostra opera, respingiamo l'accusa falsa e inverosimile fino alla più evidente assurdità.

### *Altre imputazioni secondarie*

#### *La pequisitoria del Procuratore Genepale.*

Vi era un'altra accusa, di caratte secondario, contro: Bordiga, Terracini, Grieco, Fortichiari, Berti, d'Onofrio, Monti, d'Amato, Lemmi, per la stampa e diffusione di un manifesto politico del partito ai lavoratori italiani, posteriore alla Marcia su Roma, per i reati di cui gli art. 246 e 247, e 1 Legge 19 Luglio 1894 (incitamento all'odio, etc. etc.). Il manifesto fu scoperto a Tivoli e quindi in altre località. I compagni dell'Esecutivo ne assunsero la paternità. Gli altri erano accusati di aver partecipato al lavoro di diffusione.

Berti e d'Onofrio erano anche imputati del reato di cui all'art. 247, per un opuscolo « Ai coscritti » sequestrato a Roma. Berti e di Marcantonio dello stesso reato per altro opuscolo « Cosa vogliamo ». Il tipografo Castelli, non comunista, di alcune contravvenzioni.

Tutto questo si rileva dalla Relazione del Procuratore del Rè al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, a firma del Cav. Colamonico, unita come di regola al processo. NON SI È FINO AL MOMENTO ATTUALE PARLATO O ACCENNATO IN ATTI DELLA MAGISTRATURA AD UNA IMPUTAZIONE PER LO ARTICOLO 251 C. P.

La cosa cambia alla lettura della Requisitoria estesa dal Procuratore Generale Comm. Nicodemo Del Vasto. Nell'elenco delle imputazioni appare anche l'art. 251: « del reato di cui allo art. 251 del C. P. per avere..... preso parte ad una associazione diretta a fare pubblicamente l'apologia di fatti che la legge considera come delitti, e ad incitare pubblicamente, anche a mezzo della stampa, alla disobbedienza della

legge e all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità ».

Vediamo ora quali imputati e di quali province siano contemplati nella requisitoria in parola, e quindi nella decisione successiva della Sezione di Accusa.

Del centro, per così dire, ossia non delle organizzazioni locali del partito, 8 compagni: Bordiga, Grieco, Terracini, Fortichiari, Berti, d'Onofrio, Silva, Dozza. Del centro anche, ma per il manifesto soltanto, 3 compagni: Lemmi, Monti e d'Amato. Delle varie province: Novara (Biella), 1 - Pavia, 1 - Bergamo, 9 - Cremona, 11 - Belluno, 2 - Bologna, 16 (di Imola 8), - Modena, 9 - Livorno (Portoferraio), 4 - Roma (Tivoli), 2 - Teramo, 53 (tra i quali i delegati a Mosca: Azzario, Germanetto, Arcuno, Vota, Tasca, Gramsci) - Caserta (Isola Liri), 1 - Bari, 4 - Cosenza, 2 - Reggio Calabria, 4 - Messina, 1 - Palermo, 1.

Il Procuratore Generale chiese: il proscioglimento dall'accusa di complotto, per insufficienza di prove, per 32 imputati, e per inesistenza di reato per gli altri; il proscioglimento per le anzidette accuse minori meno per quella riguardante il manifesto, per cui chiedeva si rinviassero alla Corte di Assise di Roma Bordiga, Fortichiari, Terracini, Grieco, Lemmi, Monti e d'Amato; il rinvio al tribunale di Roma degli stessi 32 imputati di cui sopra per l'art. 251. Chiedeva poi che nessuno dei detenuti venisse escarcerato o beneficiasse della libertà provvisoria.

La requisitoria è in data 18 Luglio: per il 30 fu convocata la Sezione di Accusa. La difesa ebbe appena il tempo di esibire un breve memoriale esteso dall'avv. Cassinelli col quale, oltre a chiedere il proscioglimento generale, senza poter tuttavia diffondersi sulle motivazioni, dimostrava, per i motivi che vedremo trattati nella discussione svoltasi all'inizio del dibattimento nell'incidente relativo, che gli imputati avevano incontestabile diritto ad essere messi in libertà.

Per illuminare il lettore profano di cose giuridiche, aggiungiamo qui le seguenti indicazioni: l'art. 134 N. 2, comporta da 4 a 12 anni di detenzione. Gli art. 246 e 247, pene dell'ordine di un anno in media; il 251 da 6 a 18 mesi. Questo ultimo articolo è di competenza del Tribunale, i precedenti della Corte di Assise. Il 246 e 247 non comportano mandato di cattura: questo invece è ammissibile pel 134 per la entità della pena, e pel 251 per speciale norma del codice di procedura, in quanto trattasi di reato di « associazione a delinquere ».

1501

### *Come crolla la principale imputazione nella sentenza della Sezione di Accusa.*

La Sezione di Accusa ritenne in massima le conclusioni e le motivazioni del P. G. Ne seguiamo brevemente la esposizione.

Previa la narrativa dei fatti già noti al lettore, la sentenza dice in merito all'accusa di cui l'art. 134: «La cospirazione non si deve confondere col semplice desiderio o col fatto puro e semplice della costituzione di una associazione, e neppure con un progetto che abbia lasciata la volontà ancora indecisa, ma occorre per la esistenza del reato, oltre al concerto tra più persone, la risoluzione ferma e positiva di agire e l'accordo nel fine e nei mezzi, i quali devono essere determinati non soltanto in genere ma nella specie, sicchè, preparato il disegno dei varii atti da compiersi, altro non resti che la rispettiva esecuzione materiale dei medesimi. E valutando alla stregua di questi criterii che sono concordemente accettati da tutti i trattatisti di diritto penale bisogna riconoscere, uniformemente alle richieste del procuratore generale, che le prove raccolte in rapporto agli elementi costitutivi del reato si appalesano insufficienti ».

Si passa poi ad esaminare alcuni elementi che tuttavia farebbero presumere il reato, e si elencano: il programma del partito comunista, inserito nello Statuto — la fitta rete organizzativa del Partito e della Federazione Giovanile — il lavoro illegale, con cifrarii, indirizzi, pseudonimi, e l'inquadramento — la istituzione di centri di cultura — la propaganda sediziosa fatta in assemblee e comizii, e colla stampa pubblica o clandestina — la fonte straniera di finanziamento — le direttive rivoluzionarie delle tesi di tattica votate al Congresso di Roma — la propaganda antimilitarista — alcune circolari, tra cui quella con cui si chiedevano notizie militari — un rinvenimento di esplosivi a Milano — le istruzioni per sostenere le forze dello Stato contro i fascisti al momento della marcia su Roma — le istruzioni per l'appoggio a un eventuale movimento dannunziano — l'interesse mostrato al partito sardo di azione — i noti manifesti per la fusione e contro il fascismo.

La sentenza però continua così: « Ma alcuni degli elementi accertati perdono valore quando si consideri: che il programma rivoluzionario del partito era di ragion pubblica fin dalla sua istituzione: che l'inquadramento a tipo militare, annunciato anche pubblicamente fin dal luglio 1921, era in relazione a simili inquadramenti verificatisi ad opera di altri partiti durante il 1921 e 1922; che non risulta che le notizie circa gli stabilimenti statali di produzioni di armi e munizioni ed i ri-

lievi topografici di forti e batterie siano stati raccolti; i due rinvenimenti di esplosivi e gli acquisti di armi, stante la relativa loro poca entità, mal si conciliano con un piano insurrezionale. — Tutti gli elementi poi nel loro insieme, se valgono a mettere in essere la pericolosa e deleteria attività che il partito comunista andava svolgendo con l'organizzazione, colla propaganda e con i diversi atteggiamenti che assumeva a seconda degli avvenimenti politici a danno dello Stato e delle istituzioni che ci reggono, ed a dimostrare che il partito comunista era disposto ad approfittare di tutte le occasioni favorevoli per l'attuazione del programma rivoluzionario bandito dallo Statuto del partito, non bastano a fornire la prova sicura che la mutazione violenta della costituzione ed il movimento insurrezionale furono concertati e stabiliti con determinati mezzi come vuole l'art. 134 del C. P.,. E ciò specialmente se si tien conto della situazione generale politica del tempo, e di quella specifica del partito comunista, il quale, come si è superiormente dimostrato, di fronte al fascismo trionfante si trova diminuiti di aderenti, scarso di mezzi e disorganizzato. Nè può argomentarsi il contrario dal cosiddetto *programma di azione* del P. C. I. proposto al IV Congresso della I. C. e sequestrato dalla autorità di P. S. di Teramo, per quanto esso sia di contenuto prettamente rivoluzionario, essendo risultato trattarsi di un semplice progetto redatto prima dall'avvento del fascismo al potere e che a Mosca forse neppure fu discusso, e certo non fu approvato ».

Per tali considerazioni la Sezione di Accusa pronunciava la assolutoria come era stata chiesta dal P. G.

Diciamo a questo punto qualche cosa su alcuni degli elementi di accusa accennati più sopra, e dei quali non si dirà sufficientemente nel dibattimento innanzi al Tribunale.

Le accennate circolari constano per lo più di cifrate di cui la P. S. fece fare dall'ispettore Ellero la decifrazione. Nè le decifrazioni nè gli originali, che non erano nè intestati nè firmati, nè rinvenuti negli uffici del partito, furono riconosciuti dagli imputati, i quali si limitarono a dire se il contenuto poteva o meno corrispondere a quelle che erano le direttive e le istruzioni del partito comunista. A differenza da queste, le circolari con timbro del C. E. e firma di uno dei membri di esso, furono tutte riconosciute come emanate dal partito, e gli imputati ne assunsero la totale responsabilità. Risultava infatti al partito che erano state in circolazione lettere e circolari a firma LORIS non autentiche.

Circa la circolare sull'attitudine da tenere in caso di conflitto tra le forze dello Stato e i fascisti avanzanti su Roma, gli imputati dissero che le direttive del partito erano, non già di solidarizzare con le forze del governo di allora, ma di attendere se si verificava la poco probabile eventualità di un conflitto aperto, per colpire i fascisti dopo che fossero respinti.

# DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE FORZE DEL P. C. I.



Per i rapporti col movimento dannunziano, una circolare completamente riconosciuta definisce assai bene l'attitudine critica dei comunisti verso tale movimento e denuncia i pericoli di una simpatia dei compagni verso di esso. La circolare cifrata invece corrisponde all'ingrosso alle direttive del partito solo in quanto esamina un altro aspetto della quistione: quello di una eventuale azione armata dei dannunziani, dicendo che questa dovrebbe essere, se si iniziasse, sostenuta e appoggiata. Le due circolari, la vera e la dubbia, possono vedersi a Vol. 12/2, tra gli altri, a Fol. 81 e 83 rispettivamente.

Circa il Partito Sardo di Azione, la decifrazione di una lettera di Bordiga, anche se fosse autentica, nulla stabilirebbe di concreto. Mai tra i due partiti vi furono rapporti o contatti: solo il nostro partito si prefiggeva di studiare con attenzione il movimento separatista sardo e i suoi possibili sviluppi antifascisti: nulla si era fatto di più che porre tale quistione, come tante altre, all'ordine del giorno.

Infine completamente respinta dai nostri compagni fu la circolare con cui si chiedevano romanzesche notizie su forze militari, come si vedrà dal dibattimento.

La Sezione di Accusa inoltre si pronunziava secondo le richieste del P. G. sui reati degli art. 246 e 247, prosciogliendo i responsabili degli opuscoli antimilitaristi per la non avvenuta divulgazione degli stessi, il tipografo per amnistia. Rinvia alla Corte di Assise per il ripetuto manifesto solo Bordiga, Grieco, Terracini, Fortichiari, Monti e d'Amato, cambiando la imputazione: art. 947 e 135 in relazione a 118.

### ***L'accusa di associazione per delinquere: art. 251 C. P.***

Lasciamo parlare la Sezione di Accusa: « Sul reato di associazione sediziosa di cui all'art. 251 del C. P. indicato alla lettera c) della rubrica, osserva che tale reato si commette quando più persone si associano con cosciente e comune volontà a fine di commettere i delitti di cui all'art. 247 del C. P. e cioè l'apologia di fatti che la legge prevede come delitti e il reato di istigazione alla disobbedienza alla legge e quello di incitamento all'odio tra le varie classi sociali. La base di una tale associazione, diretta al fine immediato di cui innanzi come predisposizione al raggiungimento dello scopo finale di mutare violentemente la costituzione dello stato e la forma di governo, si ritrova nello statuto del Partito Comunista, laddove dice che per infrangere o modificare il sistema di sfruttamento borghese esso si costituisce come organo di lotta rivoluzionaria col compito di diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di organizzare e dirigere il proletariato nello svolgimento della lotta, da risolversi in conflitto armato; disponendo all'uopo presso

1505

il C. E. del partito la istituzione di un apposito ufficio stampa; nonchè nello analogo statuto della Federazione Giovanile Comunista che come si è già accennato aveva il compito di agire tra i giovani e di intensificare tra essi una propaganda antimilitarista per indurli a disubbidire alle leggi che regolano l'esercito. Le carte processuali dimostrano ad esuberanza come il Partito Comunista non si sia limitato a quella propaganda lecita delle idee che è consentita con ogni maggiore larghezza dalle leggi liberali che ci reggono; ma abbia invece colto ogni occasione per incitare con manifesti, discorsi, riunioni, alla disubbidienza della legge, all'odio fra le classi sociali e fare l'apologia della rivoluzione. Basta ricordare a riguardo: a) i vari comunicati del C. E. pubblicati nel quotidiano IL COMUNISTA tra cui uno dell'8/3/22 per la giornata internazionale delle donne dove si incitano i lavoratori alla lotta perchè l'urto della reazione tenta di condurre i lavoratori ai piedi del capitalismo colle catene al collo ». E seguivano le citazioni di: un manifesto per la commemorazione della Comune di Parigi — altro per istruzioni agli oratori pel 1 Maggio — un comunicato del 1 Maggio 1922 — la circolare ai sindaci per non esporre la bandiera — un manifesto per la giornata antimilitarista — un manifesto per lo sciopero generale — una circolare per la trasformazione della organizzazione nelle forme illegali.

Poi la sentenza continua: « Dimostrata così la esistenza di una associazione diretta a commettere i delitti di cui all'art. 247 del C. P., devesi stabilire quali degli imputati vi abbiano preso parte; ed all'uopo si deve procedere alla disamina dei singoli processi istruiti dalle diverse autorità giudiziarie del Regno e trasmessi all'Ufficio di istruzione di Roma, tenendo presente il giusto criterio formulato dal P. G. secondo il quale la partecipazione in cui si sostanzia il reato non può essere dedotta dal semplice fatto di essere iscritti o aderenti al Partito Comunista, ma da elementi che inducano a ritenere che si siano consciamente accettate le direttive programmatiche impresse alla attività del partito in quella parte *specifica* che si riferisce alle modalità delittuose della pubblica propaganda ».

Non facciamo alcuna osservazione a quanto sopra, perchè di tutto si è ampiamente discusso al dibattimento, come si vedrà. E neppure riportiamo le motivazioni della incriminazione di ciascuno dei 31 rinvii al giudizio del Tribunale di Roma, conclusione di questi considerando della Sezione di Accusa, la quale inoltre negava la scarcerazione dei detenuti. Di questi erano stati liberati per decorrenza di termini: Presutti, Azzario, Leone, Germanetto, D'Onofrio, Corazzoli.

Ci limiteremo a dare l'elenco dei compagni che furono rinvii, in numero di 30, per l'art. 251, a cui va aggiunto il compagno Corazzoli di Modena, rinvii pure al giudizio del tribunale per connessione, ma

1506

# DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI IMPUTATI

RINVIATI A GIUDIZIO  
DEL TRIBUNALE



1507

solo per rispondere di mancata denuncia di una rivoltella. Indichiamo per ogni compagno la provincia.

*Centro*: Amadeo Bordiga, Bruno Fortichiari, Umberto Terracini, Ruggero Grieco, Giuseppe Berti, Edoardo D'Onofrio, Teodoro Silva, Giuseppe Dozza, Giovanni Germanetto, Isidoro Azzario, Angelo Tasca, Giuseppe Vota, Antonio Gramsci. PAVIA: Mario Viazzoli. BELLUNO: Giusto Della Lucia. BOLOGNA: Ennio Gnudi, Paolo Setti, Arturo Vignocchi, Amleto Tibaldi. Modena: Guido Giberti, Beatrice Ligabue. TERAMO: Smeraldo Presutti. Lino Leone. BARI: Giovanni Di Tullio, Giuseppe Basile, Francesco Introna. COSENZA: Fortuna La Camera. REGGIO CALABRIA: Francesco Morabito. MESSINA: Pietro Pizzuto. PALERMO: Gaspare Di Gaetano.

A pagina 56 riportiamo un prospetto statistico, che dà una idea chiara della distribuzione regionale dei componenti della pretesa associazione a delinquere, messa in rapporto alla distribuzione delle forze del partito. Da esso si rileva la arbitrarietà della *scelta* a cui si giunse attraverso la travagliata storia procedurale che abbiamo tracciata. Esso conduce alle seguenti conclusioni: l'Italia settentrionale e quella meridionale danno ciascuna il 50 % dei rinvii al giudizio del Tribunale, mentre la prima raccoglie il 70 % dei membri del partito comunista la seconda appena il 7 %!!! Faccia il lettore il confronto regionale: paragoni ad esempio Piemonte con Calabria, Toscana con Abruzzi, etc. etc. L'argomento della *scelta* è ampiamente illustrato nella arringa dell'Avv. Cassinelli, che seguì tutto il lavoro difensivo nella istruttoria e collaborò cogli imputati al ponderoso lavoro di studio delle risultanze processuali.

### ***Dopo la sentenza assolutoria del tribunale.***

#### ***Verso i nuovi processi.***

Questa esposizione ha voluto servire di premessa al resoconto del dibattimento e al testo della sentenza del Tribunale di Roma, che assolveva per insufficienza di prove tutti gli imputati.

L'inattesa soluzione del processo sorprese soprattutto gli imputati, essi non ritenevano che si avesse il coraggio di liquidare con un simile gesto la colossale e barocca architettura che avevano visto rizzarsi faticosa e traballante.

Molti dei soliti bene informati lasciavano invece prevedere, anche in caso di una condanna che superasse la pena già scontata, la liberazione imminente di tutti per l'amnistia.

**PROSPETTO della distribuzione dei rinvii a Roma, e dei rinvii a giudizio per il reato di associazione a delinquere.**

REGIONI	Iscritti al P. Comun. al 31-12-921		Rinvii a Roma		Rinvii a giudizio del Tribunale	
	Numero	% del Totale	Numero	% del Totale	Numero	% del Totale
Piemonte . . . . .	10600	23.5	1	0.9	—	—
Lombardia . . . . .	6544	15.3	21	18.7	1	5.5
Veneto . . . . .	1616	3.8	2	1.8	1	5.5
Liguria . . . . .	1733	4.1	—	—	—	—
Emilia . . . . .	7850	18.3	25	22.3	7	38.8
Nuove Province . . . . .	1801	4.2	—	—	—	—
<b>Italia Settentrionale . . . . .</b>	<b>30144</b>	<b>70.0</b>	<b>49</b>	<b>43.4</b>	<b>9</b>	<b>50.0</b>
Toscana . . . . .	6829	16.0	4	3.6	—	—
Marche . . . . .	1629	3.8	—	—	—	—
Umbria . . . . .	334	0.8	—	—	—	—
Lazio . . . . .	843	2.0	2	1.8	—	—
<b>Italia Centrale . . . . .</b>	<b>9635</b>	<b>22.6</b>	<b>6</b>	<b>5.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Abruzzo . . . . .	459	1.1	45	40.2	2	11.1
Campania . . . . .	728	1.7	1	0.9	—	—
Puglie . . . . .	655	1.5	4	3.6	3	16.7
Calabria . . . . .	214	0.5	6	5.5	2	11.1
Sicilia . . . . .	773	1.8	2	1.8	2	11.1
Sardegna . . . . .	210	0.5	—	—	—	—
<b>Italia Merid. e Insulare</b>	<b>3039</b>	<b>7.1</b>	<b>58</b>	<b>52.0</b>	<b>9</b>	<b>50.0</b>
<b><i>Totali</i> . . . . .</b>	<b>42818</b>		<b>113</b>		<b>18</b>	

*Nota: Nel prospetto non sono computati i compagni del centro rinvii a giudizio.*

1509

All'indomani del processo, e a causa dei vivissimi commenti da cui fu accolta in tutti gli ambienti la clamorosa assoluzione, il governo faceva diramare questo comunicato.

Roma, 27 Ottobre

L'Agenzia ufficiosa *Volta* comunica:

« In quegli ambienti polici, nei quali non si trascura occasione per dimostre, a un tempo, il proprio risentimento contro il Governo fascista e la propria incompiensione di quello che è lo spirito di quest'ora, anche la sentenza di assoluzione dei comunisti emessa dal Tribunale di Roma, ha potuto fornire un pretesto per inscenare il trucco di una specie di conflitto tra il potere esecutivo e il potere giudiziario e per fabbricare la finzione di un tal qual dissenso tra le direttive politiche degli organi responsabili e l'atteggiamento legale del Corpo magistraturale. Giova rilevare come siffatta interpretazione costituisce un volgare artificio!

« La sentenza di cui si tratta è semplicemente intonata a quell'indirizzo di clemenza e a quegli atti di pacificazione che il Governo fascista si è proposto di compiere nella ricorrenza del primo anniversario della marcia su Roma, così che la sentenza in discorso, lungi dal contraddire, asseconda e fa propria l'ispirazione che anima l'autorità politica ».

Questo comunicato, quanto mai *pacchiano* per giudizio unanime di quanti lo lessero, considera come un presupposto indiscusso il fatto che i Magistrati emettano le loro sentenze secondo un indirizzo segnato dal potere politico. La tesi offende soprattutto gli uomini d'ordine, e noi non la discutiamo qui. Citiamo solo due fatti che stanno a smentire e a smontare le considerazioni tendenziose del comunicato. Il decreto di amnistia, come tutti sanno, in una forma più o meno involuta escluse i reati più specificatamente politici, e tra essi il 251, dimostrando quali intenzioni effettivamente il governo avesse. In secondo luogo, all'indomani della sentenza, il Pubblico Ministero Cav. Colamonico annunciava di aver frapposto appello contro la sentenza del Tribunale.

Dal canto loro gli imputati appellavano chiedendo la assoluzione per non esistenza del reato. Ma il significato di una assoluzione per mancanza di prove, in un processo politico in cui si è allestita una montagna di materiale documentario, se può colpire qualcuno, non colpisce certo gli imputati, capi e militanti di un partito rivoluzionario che ha mostrato di sapersi battere e difendere su tutti i terreni della contesa.

Nel corso del dibattimento che abbiamo seguito, sopravvenivano le assoluzioni in pressochè tutti i processi che si svolsero localmente. Abbiamo accennato a quelle importantissime di Napoli e Trieste: di cui la prima fu invocata dalla Sezione di Accusa di Roma per prosciogliere

1520

Arcuno da ogni ulteriore perseguimento penale). Anche i redattori dell'ORDINE NUOVO furono assolti e liberati, e con assoluzione è finito il processo per il manifesto della fusione iniziato come si è detto a Milano.

I comunisti italiani si preparano ora ai processi in Appello ed in Assise il cui esito non può destare a nessun titolo preoccupazioni, e il cui svolgimento non potrà, come non ha potuto quello in tribunale, sminuire anche di poco la dignità del partito e dei suoi uomini, contribuendo anzi a metterne in valore le idee e l'azione.

La reazione italiana non ha voluto rivestire forme di rinnovazione della legge penale e politica, ma si è sbagliata credendo di poter ciò malgrado fare uso redditizio dall'apparato giuridico ereditato dal cosiddetto passato regime. Riparano a questo l'illegalismo e l'arbitrio: e mentre questo volume si allestisce con tali mezzi si è ancora una volta stroncata tutta la stampa del partito.

Checchè avvenga, questo seguirà nella sua linea inflessibile, che è di fredda e serena padronanza di se stesso, di senso della misura, di decisione incrollabile a non soccombere, a risalire malgrado tutto l'avversa corrente.

1518

## PARTE SECONDA.

### Resoconto del pubblico dibattimento dinanzi alla 11<sup>a</sup> Sezione del Tribunale Penale di Roma.

---

Il testo in carattere sterlineato è stenografico, raccolto dal dott. Vittore Bonfigli \*

---

---

*\* A titolo di semplice curiosità storica notiamo che il primo processo di cui fu raccolto da stenografi il resoconto fu anche il primo processo ai comunisti, ossia quello contro gli EGUALI, per la congiura comunista di Babeuf, svoltosi innanzi alla Corte di Vendôme, dal 2 Ventoso al 7 Pratile dell'anno V (20 Febbraio-25 Maggio 1797) e finito colla condanna alla pena capitale di Gracco Babeuf e Darthé; e di altri sei, tra cui Buonarroti, alla deportazione. Babeuf e Darthé, che alla lettura del verdetto avevano tentato invano di uccidersi, morivano eroicamente sul patibolo l'8 Pratile (28 Maggio). La disfatta del primo tentativo comunista sanciva il carattere borghese della Grande Rivoluzione.*

---

## **PRIMA UDIENZA**

(18 Ottobre 1923)

*Il Tribunale è così costituito: Presidente avv. Carlizzi; Giudici avv. Violante e avv. Mazzucchelli; Pubblico Ministero avv. Colamonico.*

· Il Presidente fa l'appello degli imputati.

Sono latitanti: Fortichiari, Terracini, Silva, Azario, Gramsci. Assistono a piede libero: D'Onofrio, Germanetto, Leone, Presutti, Corazzoli. Tutti gli altri sono nella gabbia.

Gli avvocati difensori dichiarano di costituirsi in collegio e di assumere anche la difesa dei latitanti. Siedono al banco della difesa gli On.: Trozzi, Buffoni, Riboldi, Modigliani, Mucci, Nicolai e gli avvocati Bruno Cassinelli, Ferrara, Martorelli, D'Angelo, Ciccotti, Gessa.

### ***L'incidente per la scarcerazione***

Prima che si proceda all'interrogatorio degli imputati l'avv. Cassinelli presenta per iscritto, a nome di tutti i colleghi della difesa, le conclusioni sopra l'incidente che intende proporre per la scarcerazione degli imputati. E così svolge l'incidente.

**Cassinelli** — Noi chiediamo la scarcerazione degli imputati e, in subordinata ipotesi, la libertà provvisoria, per precise ragioni dedotte che esporrò molto rapidamente al Tribunale.

Signori del Tribunale, d'accordo che la questione è proponibile alle Eccellenze Vostre, senza alcuna diversità di opinione anche da parte del rappresentante della pubblica accusa. La questione, loro mi insegnano, sorge ed è sorta quando dall'imputazione di attentato alla sicurezza dello stato, di cui all'art. 134 codice penale, la sentenza della Sezione di Accusa rinviò gli imputati a giudizio per rispondere di una imputazione minore, di quella, cioè di cui all'art. 251. Allorchè la Sezione di Accusa decise, e anzi prima di quella decisione, erano sca-

duti i termini massimi della detenzione preventiva relativi all'imputazione di cui all'art. 251.

La questione ha un primo aspetto, e poi il secondo aspetto che investe direttamente l'art. 329.

Il primo aspetto è questo. La Sezione d'Accusa alla nostra istanza di scarcerazione ha opposto che, poichè il momento in cui veniva ritenuto il meno grave titolo di associazione sediziosa coincideva col rinvio a giudizio per un reato passibile di mandato di cattura, la scarcerazione automatica non poteva trovare applicazione per il divieto contenuto nell'art. 329 C. P. P.

Per un momento, Signori del Tribunale, noi accettiamo questa (che dimostreremo erronea) interpretazione dell'art. 329. Ammettiamo per un momento la tesi della non scarcerabilità quando coincidono i due momenti di cui parla la Sezione di Accusa: e cioè quello dell'affermazione del nuovo minore titolo di reato e quello in cui si realizzerebbe il diritto alla carcerazione per questo nuovo titolo.

Noi sosteniamo che questa premessa, e cioè la asserita coincidenza di momenti processuali, manchi nel caso attuale.

Invano in questa materia facciamo capo alla dottrina e alla giurisprudenza, giacchè in esse troviamo la pura ripetizione in termini di una sentenza della Corte di Cassazione che è pure trasfusa nel commento del Longhi e che costituisce lo schema mentale su cui si adagiano i giudici di qualunque grado.

Il Longhi - nel suo autorevole commento - parla « di sentenza di rinvio a giudizio che ritenga un titolo di reato diverso e minore » di quello originario; e quindi sostiene che il giudice non possa ordinare la scarcerazione dell'imputato per la considerazione che, avuto riguardo al mutato titolo di reato, il termine per la perenzione dell'arresto sarebbe già decorso. Cioè: l'art. 329 è applicabile quando dall'imputazione maggiore si degradi ad una imputazione minore: e poichè ciò avviene nel momento della decisione e in quel momento soltanto si realizzerebbe la condizione per la scarcerazione, alla scarcerazione osterebbe l'art. 329 citato.

Ora, il caso nostro è differente, Signori del Tribunale.

Qui la Sezione di Accusa - come è pacifico - non ha degradato, cioè diminuito, il titolo della imputazione originaria. Qui avevamo due imputazioni originarie concorrenti e la sentenza della Sezione di accusa non ha quindi proceduto ad alcuna degradazione, ma, ferma lasciando imputazione minore, ha annullato l'imputazione maggiore.

E allora, Signori del Tribunale, manca la coincidenza di momenti processuali sulla quale si fonderebbe, secondo la comune opinione, il divieto di scarcerazione che sarebbe contenuto nell'art. 329. Manca proprio la premessa per l'applicazione dell'art. 329, e cioè la condizione che la sentenza di rinvio ritenga un *nuovo titolo* per il quale sia ammesso il mandato di cattura.

Non indugiamo su questa tesi. Ove il Tribunale ne desiderasse un maggiore sviluppo, non ha che a richiamare la istanza motivata da noi presentata alla Sezione di Accusa. Noi allora dicemmo - ed oggi ripetiamo - che l'imputazione di cui all'art. 251 non sorge come surrogato di altra imputazione originaria.

Ci duole che la Sezione di Accusa non abbia risposto a questo nostro preciso argomento e confidiamo che lo Ecc.mo Tribunale vorrà darci una risposta a tono.

Ma io intendo, o Signori del Tribunale, intrattènnervi specialmente sul secondo aspetto della questione, che è per noi fondamentale e decisivo.

Secondo la Sezione di Accusa l'art. 329 renderebbe inapplicabile la scarcerazione quando il reato è passibile di mandato di cattura.

Purtroppo, per la tendenza ad adagiarsi supinamente nel comodo solco dell'opinione altrui, dottrina e giurisprudenza danno per indiscutibile questa grave affermazione

Se, per un omaggio formale ai candidi ermellini della Cassazione, si deve rinunciare alla discussione, allora l'accordo è forzatamente raggiunto. Ma se, uscendo dalla falsariga nella quale si è volutamente posta la questione, si voglia questa esaminare con profonda comprensione della legge, io credo che è doveroso rispondere a tre precise interrogativi.

Come si legge, quale è la retta interpretazione dell'art. 329?

Come si supera la contraddizione stridente fra gli articoli 325 - 327 e l'art. 329 quando si segua l'interpretazione della Sezione di Accusa? Come si spiega cioè che mentre gli articoli 325 - 327 prescrivono un termine proprio per la scarcerazione per i reati che consentono il mandato di cattura, per questi stessi reati l'art. 329 interdirebbe la scarcerazione?

E come si spiega poi la disposizione del successivo art. 330? Questo invero statuisce che deve essere emesso ordine di cattura se la sentenza di rinvio ritiene trattarsi dei reati di cui al n. 8 dello art. 313, e cioè punibili con più di tre anni di reclusione nel minimo; cioè vieta la scarcerazione *solo per una parte* dei reati passibili di mandato di cattura, contrariamente a quanto avrebbe disposto il precedente art. 329, che vieterebbe la scarcerazione per ogni specie di reato passibile di mandato di cattura.

Secondo noi l'art. 329, nella sua retta intelligenza, non fa che codificare un principio sparso in diverse disposizioni del codice di rito: e cioè che in ogni momento in cui il giudice riconosca che lo imputato è indiziato per un reato non passibile di mandato di cattura, deve sempre ordinare la scarcerazione.

Trattasi quindi di una norma avente valore esclusivamente negativo: e cioè che non può essere tenuto in carcere l'imputato in confronto del quale, del momento della pronuncia del rinvio a giudizio, si accerti trattarsi di reato non passibile di mandato di cattura.

Il nostro pensiero riceve autorevole conferma dal Mortara, il quale scrive: «La mentovata disposizione (e cioè l'art. 329) suppone che solo al compimento della istruttoria il giudice accerti trattarsi di reato per cui la legge non autorizza mandato di cattura. Se si tratti di reati per cui è ammesso il mandato di cattura, provvede l'art. 330», cioè provvede una norma del tutto diversa da quella che si vorrebbe invocare e che risponde a proprie particolari condizioni.

E allora, se questo è il senso trasparente e non sofisticato dell'art. 329 tanto bistrattato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, c'è da domandarsi come sorge la questione.

Essa sorge per un equivoco artificioso, e per effetto di un illogico rovesciamento dell'art. 329. Si dice, interpretando a rovescio tale articolo, che se esso statuisce la scarcerazione per un reato che non consente il mandato di cattura, esso regola pure, ed implicitamente, il caso opposto con la norma opposta e cioè disporrebbe che l'imputato non può essere scarcerato se il reato consente il mandato di cattura.

A questo rovesciamento noi rispondiamo che non è consentito invertire i termini dell'art. 329, perchè il caso opposto a quello che detto articolo prevede è contemplato e disciplinato a parte, e cioè dell'art. 330.

Ma è ancora da domandarsi: come si spiega che il giudice, se riconosce in tempo il minor titolo di reato, deve subito disporre la scarcerazione dell'imputato, mentre non deve disporla se accerti il reato minore solo al momento della sentenza di rinvio a giudizio? In altri termini, come si può danneggiare l'imputato per la sola circostanza che la degradazione dell'imputazione viene fatta in ritardo, per un fatto a lui non imputabile? Ma la interpretazione che combattiamo circa l'art. 329, non solo stabilisce una contraddizione flagrante ed insuperabile fra gli articoli 325-327 e l'art. 329, ma urta altresì contro una altra norma, che è fondamentale nel sistema del codice, e cioè il citato articolo 330.

Noi diciamo che l'art. 330 si concilia perfettamente con l'art. 329, quando questo si intenda nel suo senso letterale, vale a dire nella sua accezione negativa, dianzi lusinggiata.

In altri termini, mentre l'art. 329 impone al giudice la scarcerazione per i reati non passibili di cattura ritenuti nella sentenza di rinvio a giudizio, e quindi lascerebbe sempre in vigore l'istituto della scarcerazione automatica quando la imputazione sia degradata, l'art. 330 invece impone la emissione dell'ordine di cattura, e cioè implicitamente vieta la scarcerazione dell'imputato, quando si tratti di una *particolare frazione* di reati passibili di mandato di cattura, e cioè i reati punibili nel minimo con più di tre anni.

E solo in tale caso che la legge, preoccupandosi della gravità del delitto, prescrive che l'imputato compaia sempre in giudizio in istato di custodia preventiva.

La contraria interpretazione - ora è chiaro - fa dell'art. 330 un duplicato dell'art. 329. Infatti, con l'art. 330 si stabilirebbe l'obbligo della detenzione quando con la sentenza di rinvio si accerti trattarsi di quei reati passibili di mandato di cattura che sono menzionati nel n. 8 dell'art. 313 (e cioè di reati punibili nel minimo con più di tre anni); con l'art. 329 si stabilirebbe l'obbligo della carcerazione per tutti i reati passibili di mandato di cattura e non solamente per quelle speciale categoria di tali reati che è richiamata nel n. 8 del citato art. 313.

Perchè questo *bis in idem*?

La tesi che combattiamo non riesce a superare questa grave antinomia.

Invece, la nostra interpretazione è altrettanto semplice quanto logica.

In qualunque momento processuale (e quindi anche in quello del rinvio a giudizio) si accerti che il reato imputato non è passibile di mandato di cattura, l'indiziato deve essere scarcerato (art. 329).

Se il reato è passibile di mandato di cattura, si applicano le norme comuni che regolano la carcerazione preventiva (e quindi gli art. 325-327 che di essa fanno parte inscindibilmente), salvo particolari disposizioni di eccezione.

Una disposizione di eccezione è appunto l'art. 330, che sancisce l'obbligo della carcerazione ad ogni costo - e quindi il divieto della scarcerazione - per reati che presentino speciale carattere di gravità e cioè quelli di cui al n. 8 dell'art. 313.

Solo così il sistema si profila logico e coerente. Signori del Tri-

15/16

bunale, noi vi chiediamo per precise disposizioni di legge, la scarcerazione degli imputati.

Vogliate non disapplicare norme importantissime del nostro codice di rito penale.

Perchè è certo che ogni codice di procedura penale assume il suo concreto valore politico, giuridico e umano dalle norme che regolano la libertà personale degli imputati.

E parallelamente, ogni sentenza tanto più risponde alle finalità di giustizia ed alla coscienza comune, quanto più presta ossequio a quelle norme che sono tutrici del più alto diritto processuale della umana personalità.

**Pubblico Ministero.** — Circa la libertà provvisoria persistono le condizioni per cui recentemente venne negata.

Contro la scarcerazione per decorrenza dei termini vi sono due considerazioni di rito, oltre ad una di merito.

Una recente domanda di scarcerazione è stata respinta dal Tribunale pel motivo che era stata presentata dopo la chiusura del periodo istruttorio; a più forte ragione la domanda resta inammissibile in sede di dibattimento. In secondo luogo vi è il fatto che come l'avv. Cassinelli stesso ha ricordato, con giurisprudenza costante la Cassazione ha ritenuto che intervenuta la sentenza di rinvio sia inammissibile il riprodurre istituti, che come la scarcerazione, sono propri del periodo istruttorio e ciò perfino in caso di annullamento della sentenza di rinvio.

Nel merito osservo che non è applicabile l'interpettazione che la difesa vuol dare agli articoli 329 e 330, in quanto la Sezione di Accusa non ha ritenuto una ipotesi subordinata o degradante, ma un'altra ipotesi giuridica riferita ai medesimi fatti. Del resto non è nella legge la differenziazione che la difesa vuole stabilire tra i due criteri suddetti. Insisto dopo ciò perchè il Tribunale, fermandosi sulle due prime considerazioni, respinga la domanda di scarcerazione.

**Avv. Cassinelli.** — E per la libertà provvisoria si rimette al Tribunale?

**Pubblico Ministero.** — Mi rimetto a ciò che ho detto.

**Avv. D'Angelo.** — Prevedevamo che il Pubblico Ministero avrebbe obiettato essere la scarcerazione istituto esclusivo dell'istruttoria, ma non che avrebbe invocato il fatto che una precedente istanza è stata respinta prima del dibattimento senza impugnazione da parte nostra.

Questa obiezione non sussiste poichè noi non siamo in Corte di Assise ma in Tribunale, sede nella quale abbiamo diritto a termini dell'art. 387 di sollevare in *limine litis* qualsiasi questione. Non solo non si può ammettere in Tribunale nessuna sanatoria di nullità commesse nell'istruttoria, ma, in ogni caso, questa sanatoria non potrebbe riferirsi che ai soli imputati per cui fu avanzata domanda di scarcerazione.

Più seria è l'obiezione che si richiama alle sentenze della Cassa-

zione interpretative degli art. 325-330. È vero che questi articoli figurano nel secondo libro del codice di procedura che tratta dell'istruttoria. Ma il testo del 325 in quanto si riferisce ai reati di competenza del Tribunale dispone la liberazione dell'imputato cui non venga in tempo utile notificato il *decreto di citazione*. Orbene il decreto di citazione è istituto del dibattimento come si desume dal fatto che l'art. 355 che ne parla è nel libro 3° del codice, relativo al giudizio. Questo dimostra la competenza a giudicare dell'applicazione della norma in parola del giudice del giudizio, in quanto all'atto della notifica del decreto di citazione è cessata la competenza del giudice dell'istruttoria.

Questa ragione è così importante da valere contro le stesse deviazioni della giurisprudenza, come dimostra l'avviso espresso da valorosi magistrati contro la tesi della Cassazione.

È perfino indifferente per noi l'una o l'altra delle due tesi, se nel caso specifico in cui dalla prima imputazione di competenza della Corte di Assise si discese a quella di competenza del Tribunale, debbano essere applicati i termini relativi ai reati di competenza dell'una o dell'altra giurisdizione. Infatti al 30 luglio, data della sentenza di rinvio, erano trascorsi i termini di giorni cento ma non quelli di giorni cento ottanta; erano invece trascorsi anche i secondi alla data della notifica del decreto di citazione che è quello che c'interessa.

Chi è competente a giudicare della richiesta di liberazione se il termine si matura nell'intervallo tra la sentenza di rinvio e il decreto di citazione: non certo il magistrato istruttore ma il Tribunale stesso.

Superata così la pregiudiziale del P. M., vediamo la quistioni di merito. Secondo la tesi della Cassazione quando l'imputato è rinviato a giudizio, significa che vi è una presunzione di reità che consiglia di far comparire l'individuo in istato di arresto al dibattimento.

Che questa tesi sia assurda lo si vede dal fatto che la carcerazione non è in rapporto ad una presunzione di reità, tanto è vero che a seconda della gravità dei reati il mandato di cattura — secondo i noti articoli — o non è ammissibile, o è una facoltà del giudice, o è obbligatorio, sempre vigendo le note limitazioni alla custodia preventiva.

Ci si dice che mantenendo la detenzione per un reato che come quello del 251 consente il mandato di cattura, la Sezione si è avvalsa di una facoltà che le competeva.

Ma in fatto di decorrenza di termini gli art. 325 e 328 non parlano più di facoltà dei magistrati, bensì di obbligo di scarcerare gl'imputati per cui si verificano quelle date condizioni. La legge dunque non consentiva alla sezione di accusa di deliberare in minorazione di un diritto tassativamente riconosciuto all'imputato. Questo se il termine si ritiene maturato prima della sentenza stessa, chè se il termine si ritiene maturato dopo, non poteva la sentenza compromettere un diritto degl'imputati che sarebbe venuto a nascere per un evento posteriore.

Infine se badiamo alle conseguenze pratiche della giurisprudenza che è stata ricordata, noi potremmo anche avere che ove per errore o negligenza del giudice i termini fossero trascorsi, convalidando malgrado questo una sentenza di rinvio la detenzione degl'imputati verrebbero questi ad essere danneggiati per fatto non loro.

Per tutte queste ragioni ho fiducia che il Tribunale vorrà riconoscere il diritto dell'imputato all'escarcerazione e quanto meno a valersi di quello che è una sua facoltà illimitata, vorrà concedere agl'imputati la libertà provvisoria.

Il Tribunale si ritira per deliberare e dopo circa mezz'ora rientra. Il Presidente legge la seguente ordinanza:

### **Il Tribunale**

*Sull'incidente sollevato dalla difesa, pregiudizialmente, perchè sia ordinata la scarcerazione degli imputati, in quanto sono decorsi i termini della custodia preventiva in rapporto al titolo del reato di cui debbono rispondere, e, in merito, perchè in ogni caso sia concessa la libertà provvisoria.*

### **Osserva**

*Che l'istituto della scarcerazione per decorrenza di termini di custodia preventiva, è proprio della sede istruttoria, e non può invocarsi in sede di giudizio quando il titolo del reato per cui si procede consente il mandato di cattura. In questo caso dall'imputato può invocarsi la libertà provvisoria, ma nella fattispecie il Tribunale, ricordando la precedente e recente ordinanza, con la quale rigettava la fatta istanza, non trova mutate le condizioni di fatto per concedere il chiesto provvedimento, tanto più che si è in corso di dibattimento ed il processo si avvia alla fine.*

### **P. Q. M.**

*Dichiara inammissibile l'istanza di scarcerazione e rigetta allo stato la domanda di libertà provvisoria.*

L'Avv. CASSINELLI fa inserire a verbale una riserva contro la pronuncia del Tribunale.

## *Interrogatorio Bordiga*

**Presidente.** — Contesta all'Ing. Amadeo Bordiga le sue imputazioni e lo invita a rendere il suo interrogatorio, avvertendolo che deve mantenersi nei limiti di una difesa, perchè egli reprimerà qualsiasi manifestazione che esorbiti da una pura difesa.

**Bordiga.** — Io e i miei coimputati neghiamo l'accusa perchè neghiamo l'esistenza di questa presunta associazione a delinquere, la quale non esisteva e non aveva la possibilità di esistere.

Quando noi comunisti neghiamo una imputazione che ci venga fatta in via giudiziaria, come nel caso attuale, possiamo trovarci in situazioni alquanto differenti. Mi sia consentito spiegarle per poter meglio definire la portata — che è la più categorica possibile — della nostra negazione dell'accusa presente.

Noi non disconosciamo che nell'esplicazione dell'attività politica del nostro partito si possa venire colla nostra azione in contrasto con le disposizioni di questa o quella legislazione di un determinato Stato. La origine della nostra dottrina e della nostra tattica, la natura storica, internazionale del nostro partito che si estende al di là dei confini di questo o quello Stato, al di là dei limiti storici di questo o quel regime, deve far prevedere che in molte circostanze, come conseguenza del nostro programma, la nostra azione possa venire in contrasto con le sanzioni di determinate legislazioni. Ad esempio, non per l'accusa attuale, ma di fronte all'accusa di cospirazione da cui già siamo stati prosciolti noi non escludiamo che il nostro partito possa in determinate situazioni, concertare forme di azione che potrebbero, sia pure non esattamente, dirsi di complotto; ma nella effettiva contingenza, nello Stato italiano in cui siamo, nel periodo storico che attraversiamo, noi neghiamo che questo si sia verificato e quindi neghiamo il fatto che ci veniva addebitato. E questo diciamo senza perciò venire a negare il carattere rivoluzionario del nostro programma, carattere in cui è anzi la ragion d'essere del nostro partito, il quale si differenzia dagli altri partiti in quanto ammonisce la classe lavoratrice che per giungere alla sua emancipazione è necessario attraversare una situazione di conflitto armato, che deve assumere forma violenta, fra l'organizzazione della classe operaia e la classe dominante. Noi ammettiamo dunque che in un dato momento, consumeremo questo reato dell'urto contro le forze dello Stato; abbiamo però dimostrato che in modo assoluto questo non era il caso del partito comunista italiano nel periodo di cui parla l'atto di accusa. Perchè quella fase culminante dell'attività del nostro partito si renda possibile, occorre il realizzarsi di condizioni storiche che mancavano assolutamente nel caso nostro. Trattasi di condizioni obiettive e subiettive circa la situazione sociale e il grado di preparazione della classe operaia. Nel 1921 e nel 1922 eravamo in condizioni tali che al proletariato italiano non era possibile l'offensiva: esso doveva anzi tenersi sulla difensiva. Le forze avversarie si organizzavano sempre meglio e incalzavano contro il proletariato, e il nostro partito che rappresenta nel movimento proletario l'avanguardia estremista era in condizioni da non poter pen-

sare di essere alla vigilia della realizzazione del nostro programma finale rivoluzionario.

Ho potuto così specificare che cosa significhi la negazione di un primo tipo di accuse con l'esempio di quella di cosiddetta cospirazione. Noi non neghiamo l'intenzione, l'opinione teorica, la disposizione generale, ma neghiamo il fatto specifico di avere concertato, predisposto un movimento insurrezionale diretto a travolgere i poteri dello stato. Lo abbiamo potuto dimostrare in modo assolutamente certo: la assoluzione ci è stata data per insufficienza di prove anziché per la constatazione che il fatto non era avvenuto, ma noi abbiamo esaurientemente dimostrato che l'assunto dell'accusa era affatto assurdo. Non mancava la nostra volontà, anzi noi avremmo augurato di poter compiere il movimento, ma effettivamente mancavano le condizioni, perchè l'insurrezione fosse possibile e, direi quasi, pensabile.

Veniamo ad un secondo tipo di accusa e di atteggiamento difensivo dei militanti comunisti di fronte ad esso.

In date circostanze è ammissibile che per necessità del nostro partito noi veniamo a commettere un dato fatto che possa poi esserci contestato come una figura di reato, e che quindi neghiamo questo fatto per scopi di carattere difensivo, pur sapendo che il fatto in realtà è vero. Noi nella nostra azione di partito, abbiamo dovuto tenerci in una difensiva perchè contro il nostro partito le forze politiche avversarie e specialmente quelle che ora si sono insediate al potere in Italia, si sono valse, non solo dei mezzi ammessi dalla nostra legislazione, di cui constatato l'esistenza, ma anche di mezzi arbitrari, di abusi di potere, di lesioni della legge stessa, contro di che non è mai intervenuta l'autorità statale che ha dimostrato di non essere tutelatrice imparziale di tutte le parti politiche; come assumono i nostri avversari, mentre noi neghiamo nettamente questa assunzione. Durante il procedimento giudiziario in cui ci si contestavano quei fatti, noi sapevamo di aver di fronte sempre la parte avversaria, personificata oggi dal Governo e dalla Polizia che non si preoccupava di applicare il codice alle nostre responsabilità, ma cercava certi nomi e certi elementi per consumare a nostro danno altri atti di sopraffazione e per compiere altri arresti. Di qui il nostro dovere di negare tutto quanto si prestasse a tale gioco.

*Presidente.* — Ma tutto questo è indipendente dall'accusa la quale si riporta allo statuto del Partito Comunista. Il Partito Comunista aveva redatto uno statuto sovversivo, antistatale, antimilitarista. L'Accusa segna i passi più caratteristici di questo statuto.

*Bordiga.* — Se lei crede che io debba trattenermi con maggiore ampiezza.....

*Presidente.* — No, è sufficiente questo che lei dice: ma questo non ha a che fare con lo statuto del Partito Comunista. In esso sono segnate le linee del programma che doveva espletare questo partito, che era antistatale per eccellenza, e non combatteva solo una data parte politica governante.

*Bordiga.* — Lei vuole condurmi ad affermazioni che io posso fare senza riserve. Qualunque altro partito borghese che fosse stato al potere in Italia e che non fosse stato il Partito Fascista, avrebbe egualmente determinata la nostra opposizione: noi avremmo egualmente avversato le forze politiche, qualunque esse fossero, che detenevano il

potere dello stato, perchè questo, per definizione è secondo noi avversario della classe operaia; sia esso democratico, liberale, popolare o fascista. Noi abbiamo negato sempre la tesi del governo migliore, ma in certo senso possiamo accettare invece la tesi del governo peggiore. E pensiamo che il governo peggiore possa essere proprio questo che è ora al potere in Italia.

**Presidente.** — Questo non forma oggetto della causa.

**Bordiga.** — Infatti io per seguirla ho in certo modo deviato.

**Presidente.** — Ed io ho voluto rimmetterlo sulla via ricordandole lo statuto del Partito Comunista Italiano quale fu redatto dopo che si scisse il Partito Socialista al Congresso di Livorno.

**Bordiga.** — E su questa via ho voluto seguirla. Non dipende dalla permanenza del Partito Fascista al potere la nostra azione, che si sarebbe svolta egualmente con qualsiasi governo.

**Presidente.** — La loro attitudine è sempre antistatale.

**Bordiga.** — Ma indipendentemente dalla critica alla politica del partito che detiene attualmente il potere in Italia, noi possiamo dimostrare che nell'intraprendere il procedimento contro di noi non si intendeva compiere una obiettiva constatazione di responsabilità penale, ma solo un'azione politica.

**Presidente.** — Lasci andare, lei parla con magistrati italiani.

**Bordiga.** — Nè io ho alluso alla magistratura.

**Presidente.** — Per noi questa causa è eguale a qualsiasi altra. Lo sappia: non ci fa nessuna impressione. Se merita di essere assoluto, sarà assoluto; se merita di essere condannato, sarà condannato indipendentemente da qualsiasi governo.

**Bordiga.** — Non ho inteso alludere ad atteggiamenti della magistratura. In questa causa non entro a parlare di questo argomento e mi propongo di non entrarvi mai. Ho detto che questa accusa per cui debbo essere giudicato, e che presumo sarà giudicata come qualunque altra, è stata preparata con l'intervento del governo. E questa non è più una presunzione, questo è un fatto perchè il punto di partenza dell'attuale procedimento è un atto che non appartiene alla magistratura ma un comunicato pubblico con cui il governo fascista ci ha oltre che denunciato al magistrato attaccati dinanzi all'opinione pubblica. Io non posso difendermi dinanzi ai magistrati se non sono autorizzato a confutare l'assunto del governo.

**Presidente.** — Lei si deve difendere dall'imputazione che le è fatta.

**Bordiga.** — Conto di farlo e riprendo senz'altro il filo della mia esposizione. Dicevo che in certe situazioni, per necessità tecnica di ordine difensivo, noi siamo costretti a negare anche fatti veri per impedire che altri nostri compagni possano essere arrestati o anche soltanto conosciuti dalla parte avversa e fatti comunque segno ad atti offensivi da parte del governo. Per conseguenza noi ed alcuni nostri compagni di fronte a determinate contestazioni abbiamo dovuto rispondere mantenendoci sulla negativa. E' per considerazioni di questo genere che non appena sono stato interrogato dopo il mio arresto io ho detto di aver ricevuto un mandato dal Congresso del Partito Comunista di cui avrei

risposto soltanto al Congresso medesimo e che non era disposto a fornire ad altri elementi sull'organizzazione del Partito Comunista, mentre mi riservavo man mano che mi si fossero contestate le prove e le presunzioni di accuse specifiche di rispondere nel modo che avrei creduto migliore; cosa che effettivamente ho fatto fornendo schiarimenti sulle imputazioni che mi venivano fatte. Può darsi adunque che i comunisti neghino le accuse che vengono loro mosse, in questo senso, che essi sono costretti a negare fatti veri non per sottrarsi a responsabilità, non per sottrarsi a sanzioni, ma per non fornire altri mezzi ai nostri avversari che tendono ad impedire la vita del nostro Partito.

Non è però questa l'attitudine che si conviene al caso presente, che rientra in un terzo tipo. Se nel caso dell'accusa di cospirazione (prendiamo questa parola senza discutere se essa renda o no l'idea dell'azione rivoluzionaria a cui pensiamo noi) dicevamo: Noi neghiamo l'accusa perchè questo fatto oggi noi non l'abbiamo commesso, non escludiamo che domani lo commetteremo, ma ora non lo abbiamo commesso; se in altri casi noi possiamo dire all'Accusa: Io mi limito a negare e vi sfido a provare, dimostrate che io ho fatto quello che voi dite; nel caso attuale invece la nostra attitudine è un'altra. Noi diciamo che l'associazione a delinquere di cui parla l'Accusa non solo non esiste ma non esisterà mai perchè in nessun caso sarà necessaria questa forma di azione che non sono riusciti a configurare nemmeno, attraverso gli atti processuali, i nostri accusatori. Noi la neghiamo, non solo come fatto presente ma anche come fatto possibile in tutta la sfera dell'attività del Partito Comunista. La mia è la negativa di chi assume di poter dimostrare a chi deve giudicare che la accusa non sussiste, che questa associazione non ha fondamento di esistenza e di realtà e per di più che non si presenta affatto necessaria per l'ulteriore sviluppo delle funzioni specifiche del nostro Partito.

Cercherò ora di addentrarmi nel caso particolare.

Se bene ho compreso, l'accusa che mi è contestata si tratterebbe di manifestazioni del partito che si svolgono in pubblico, in quanto che gli elementi di cui parla l'art. 247 consistono nella eccitazione pubblica alla rivolta.

**Presidente.** — Nella disobbedienza alla legge e nella apologia di fatti che la legge considera reati.

**Bordiga.** — Pubblica apologia, fatta in modo pericoloso alla pubblica tranquillità. Quindi siamo sempre nel campo dell'attività pubblica, ostensiva del partito, non di una attività segreta, clandestina di cui si è parlato per altre imputazioni, ma di cui si parla ampiamente anche nel presente atto di accusa. Ora io debbo dire qualche cosa su questo.

Noi siamo stati messi dalla situazione attuale, nella necessità di dare una attrezzatura segreta al nostro lavoro per non esporci ad essere facilmente dispersi dall'offensiva dei nostri molteplici avversari. Siamo stati costretti ad adoperare degli pseudomini, ad usare degli indirizzi convenzionali. Voi sapete perchè: manomissioni di corrispondenza, giornali lanciati giù dalle scarpate ferroviarie invece di essere distribuiti, offese alle persone: tutto questo ci ha obbligato a rendere non evidente agli occhi del pubblico il nostro lavoro. Quindi l'illegalità — perchè il termine è questo — la illegalità non stava nel fine — perchè i nostri fini contingenti non erano illegali — l'illegalità era il mezzo per necessità meccanica del lavoro. Vi è qualche cosa di segreto nel partito comu-

nista; vi è qualche cosa che solo una parte dei nostri compagni conosce, ma ciò solo per quanto riguarda la meccanica del lavoro; ma per quanto riguarda le finalità politiche generali e soprattutto per quanto riguarda la propaganda pubblica non può invocarsi elemento alcuno acquisito dal processo o tratto da altre fonti da cui possa risultare che vi sia una parte di principi e di norme che non siano pubblici, che non siano noti a tutti.

L'Accusa dice: Noi non assumiamo che tutto il vostro partito sia un'associazione a delinquere; non assumiamo che non possa esistere un Partito Comunista; ma diciamo che nel seno di questo partito voi imputati avete fatto qualche cosa di più di quello che facevano gli altri gregari; voi avete costituita una associazione a scopo di propaganda criminosa. Noi rispondiamo: tutto il partito è un organo che fa della propaganda. La propaganda noi dobbiamo ritenerla come il minimo del lecito per un partito. Se vogliamo fare una scala di leciti, certo la cosa più lecita per un partito è la propaganda, perchè se non si ammette la propaganda, si distrugge l'affermazione che un partito possa esistere. Il minimo dell'attività per un partito è la partecipazione alle elezioni, che noi, pur non attendendo da questo mezzo risultati fondamentali per la realizzazione del nostro programma, ammettiamo come attività del partito. Ed è evidente che se noi possiamo partecipare alle elezioni, questo possiamo fare solo facendo della propaganda, e se una propaganda dobbiamo fare certo questa è quella dei nostri principi, del nostro statuto e del nostro programma; se si vuole andare al di fuori di questo bisogna uscire dalla presente legislazione, ciò che fin'ora non è. Bisogna promulgare leggi eccezionali in base a cui il principio fondamentale fin'ora vigente che possa esistere qualunque partito, debba essere modificato per quanto riguarda il Partito Comunista ritenendosi che il suo programma contenga elementi che equivalgono a una attività criminosa.

Questo è stato fatto in molti Stati in quanto si è dichiarato che il Partito Comunista si pone fuori legge perchè si prefigge di giungere al potere non costituzionalmente ma con mezzi violenti. Dato questo si può mettere il Partito Comunista fuori legge e non ammettere che esso possa presentare una lista propria alle elezioni, non ammettere che esso possa fare conferenze di propaganda, non ammettere che si possano pubblicare giornali comunisti in quanto si pensa che il Partito Comunista vuole compiere, sia pure in un avvenire non immediato, un'azione sovvertitrice. Senonchè questo non è stato fatto in Italia: non esiste qui una disposizione di questo genere; non si contende l'esistenza del Partito e nemmeno la possibilità della propaganda lecita. Ora io non so scorgere dove sia il limite fra la propaganda lecita e quella illecita: dove finisce la propaganda lecita e dove comincia la propaganda illecita. La propaganda che noi facciamo deve essere quella contenuta nei termini del nostro statuto, del nostro programma. Questo statuto e questo programma dicono chiaramente quello che dicono. Noi non abbiamo fatto alcun mistero che intendiamo preparare la classe operaia ad un avvenire storicamente necessario, inevitabile, in cui dovrà assumere il potere attraverso una lotta diretta contro le classi che lo detengono ora. E' soltanto su questa base che noi possiamo esercitare un'azione di propaganda. Dirci che noi possiamo fare della propaganda, ma che la propaganda nostra non può essere questa sarebbe eliminare il nostro partito. E sarebbe forse meglio: sarebbe una lotta leale, invece di quella

che ci si fa ora dicendoci che abbiamo il diritto di esistere, ma mettendoci in pratica con misure di polizia in condizioni di quasi impossibilità di funzionare. E dico di quasi impossibilità, perchè la impossibilità assoluta non si verificherà mai, in quanto il nostro Partito ha in Italia tradizioni di pensiero politico che non possono essere cancellate e in quanto se è possibile colpire localmente la nostra organizzazione vi sono sempre i nostri compagni dell'estero, disposti ad aiutarci in tutti i modi, a darci tutta la loro solidarietà morale e materiale. per tener fronte alle forze che ora conculcano il nostro Partito.

**Presidente.** — Ma questo partito deve osservare le leggi dello Stato; altrimenti si mette fuori della legge.

**Bordiga.** — Vediamo se abbiamo effettivamente oltrepassata di fatto questa barriera del Codice. Io dico che attendo di conoscere la distinzione fra la propaganda che è permessa e la propaganda che sarebbe illecita. Se ci si dice che la propaganda dei principi del nostro statuto e del nostro programma è una propaganda illecita, noi rispondiamo che questa dichiarazione equivale alla soppressione del Partito, soppressione che non è scritta nella legge.

Per quanto riguarda l'esistenza dell'associazione sediziosa, io osservo: come facciamo la propaganda? In un modo semplicissimo. Per il lavoro organizzativo, come ho accennato, abbiamo dovuto ricorrere ad un insieme di espedienti diretti a renderlo clandestino. Ad esempio per convocare una riunione non si poteva darne pubblico avviso o mandare una circolare postale, se si voleva evitare che la riunione fosse sciolta dalla polizia e dalle forze avversarie. Per ciò noi adoperiamo il segreto e per questo scegliamo dei compagni che sono come i vari nodi della rete organizzativa e trasmettiamo gli ordini in modo clandestino. Ma per la propaganda sarebbe inutile creare una specializzazione di cariche e una rete nascosta, ed informare di questo meccanismo solamente alcuni compagni, quando la materia che si deve comunicare è destinata al gran pubblico; non solo ai nostri gregari, ma a tutta la massa proletaria; non solo alla massa proletaria, ma anche a tutti gli avversari, perchè in principio noi non rinunziamo a fare la propaganda a nessuno e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, anche non proletari. Quindi, a quale scopo questa distinzione, questa associazione dissimulata nell'interno del Partito? A quale scopo questo meccanismo segreto che si vorrebbe colpire? Sarebbe un assurdo perchè si tratta di esplicitare un'attività pubblica. Qualunque nostro gregario sa come deve fare la nostra propaganda: non ha che leggere il programma, leggere lo statuto, leggere i giornali del Partito che recano i manifesti, i comunicati, gli articoli e inquadrano il pensiero di ciascun gregario del Partito senza bisogno di ricorrere ad una particolare attrezzatura interna e segreta. Il singolo gregario comunista non deve che andare a diffondere ovunque, sia nelle grandi riunioni pubbliche, che nelle piccole assemblee dei compagni, o nella vita quotidiana, attraverso una propaganda spicciola, i nostri principi fissati nello statuto e nel programma. Quindi il nostro meccanismo di propaganda è ostensivo: noi non abbiamo distinzioni fra le attività degli iscritti al Partito in ordine alla propaganda. Mentre ad esempio la preparazione del complotto quando vi si fosse addivenuto avrebbe dovuto farsi avvertendo solo i compagni che coprivano certe cariche e nel più grande segreto; nulla di simile avviene per l'indirizzo della propaganda e la esplicazione di essa. Il contenuto della nostra propaganda

è palese e notorio ed è per questo che noi siamo un partito rivoluzionario ma non siamo una setta: se è segreta la tecnica del nostro lavoro per la necessità di sottrarci alle offensive avversarie, non può essere segreto il contenuto e il lavoro della nostra propaganda. Questo segreto contrasterebbe con lo spirito dei nostri principi, con la dottrina marxista, con la storia del Partito Comunista in tutti i paesi.

La propaganda è il mezzo con cui noi diffondiamo in seno al proletariato non solo la nostra ideologia ma anche le speciali parole d'ordine che rispondono alla situazione politica che si attraversa e alle quali si cerca di ottenere il massimo della pubblicità. Noi cerchiamo sempre ansiosamente di passare anche i limiti di diffusione della nostra stampa. Così quando con un comunicato, il Ministero dell'Interno ha diffuso il manifesto antifascista venuto da Mosca, esso ci ha reso un servizio perchè ha permesso la maggiore diffusione al nostro pensiero portandolo a cognizione di un immenso numero di persone: alcuni lo avranno considerato come qualche cosa di abominevole così come il comunicato stesso lo presentava, ma molti altri avranno potuto constatare che si trattava di verità che molti pensano e che pochi si attentano a pronunciare.

Quindi la propaganda si fa alla luce del sole: noi cerchiamo di nascondere l'organizzazione del partito per garantirne l'esistenza, ma in quanto si tratta di propaganda noi cerchiamo al contrario la massima notorietà. Tutte quante le comunicazioni che potete aver trovato nel nostro ufficio che si riferiscono alla propaganda non differiscono di una virgola da analoghe dichiarazioni fatte in forma di manifesti o articoli pubblicati e in forma di discorsi pronunciati da noi nelle piazze, nel Parlamento, e in ogni altra occasione di pubblicità. La propaganda è la stessa: il meccanismo della propaganda non è un nucleo ristretto del partito, ma è tutto il partito. Noi, elementi direttivi che non siamo qui per eludere responsabilità ma che anzi domanderemo se si vogliono fissare queste responsabilità, che si fissino in un organismo effettivamente esistente come il Comitato Esecutivo, e non in una associazione fittizia in cui a caso sono stati posti alcuni nostri compagni, con un criterio che non è quello di scegliere gli uomini più responsabili; noi, come organo direttivo del Partito, non possiamo dire cose nuove in merito alla propaganda generale, perchè le sue direttive sono date dal Congresso e quindi dalla volontà di tutti i gregari. La propaganda pubblica che fa il partito, sia o no capace di eccitare alla rivolta e alla rivoluzione, è la estrinsecazione di una volontà che promana da tutti gli elementi aderenti al partito, i quali in questo senso hanno dato mandato ai dirigenti che hanno eletti: questi cercano i mezzi migliori per raggiungere il successo ma non si sognano di inventare nuovi indirizzi segreti di propaganda e di iniziavi alcuni compagni — iniziazione che sarebbe assurda perchè questi compagni, istigati da noi a fare una propaganda nuova e diversa, constaterebbero che si va contro i deliberati dei Congressi, e non avrebbero alcun dovere di seguirci.

**Presidente.** — Ma questa propaganda aveva per fine di eccitare all'odio le classi sociali, di eccitare alla disobbedienza alla legge — specialmente con l'opuscolo *Ai Coscritti* — aveva lo scopo di sovvertire i poteri statali. Su questo lei deve rispondere.

**Bordiga.** — lo credo che in questo modo mi metterei in una posizione di vantaggio, perchè noi siamo imputati, non dei reati di cui

all'art. 247, ma del reato di cui all'art. 251. Cioè anche se avessimo soltanto costituita una associazione diretta a commettere quei fatti che il 247 colpisce pur senza avere conseguito il nostro intento dovremmo essere condannati. Io non solo assumo che non abbiamo commesso questi singoli reati che non si sono stati contestati, e pei quali al caso dovremmo essere chiamati in Corte di Assise, ma assumo in questo momento qualche cosa di più: che non ci siamo messi nelle condizioni dell'art. 251 cioè di creare questa ipotetica associazione.

**Presidente.** — Lei nega l'associazione.

**Bordiga.** — Nego l'associazione; nego la sua esistenza ed anche la possibilità della sua esistenza; nego la logica intrinseca di questa ipotesi. Lei mi domanda se la nostra propaganda aveva per iscopo di commettere quei dati reati, di cui l'articolo 247: io rispondo che violare quello o altri articoli non può essere uno scopo ma solo un accidente della nostra attività, e noi potremmo vedere in concreto se e quando in questo accidente siamo capitati: quanto ai nostri scopi, senza escludere che essi contrastino in date situazioni con le leggi, li formuliamo noi e non accettiamo formulazioni tratte dalla lettera di un codice dettato da ideologie che non sono le nostre.

Ci si chiede: voi volevate eccitare all'odio di classe? No: noi, nella realtà del conflitto di classe vogliamo assicurare la vittoria del proletariato con tutti mezzi, anche se questi mezzi portino ad infrangere la legge. Non è però nostro scopo l'infrangere la legge in sè e per sè solo per prenderci il lusso d'infrangerla o realizzare una *performance* sportiva. Volevamo disturbare la pubblica tranquillità? No: noi vogliamo assicurare che dal regime attuale di disordine e di ingiustizia, esca un regime migliore. Se per arrivare a questo è necessario un conflitto, noi lo accettiamo senza riserve, come i nostri avversari hanno accettato un anno fa la possibilità di sovvertire tutte le istituzioni pur di raggiungere il potere.

Quando lei mi domanda se noi facciamo l'apologia di fatti che legge prevede come reati, nego che proprio questo sia intrinsecamente uno scopo nostro. Sarebbe infantile. Noi facciamo l'apologia di quei fatti che condurranno il proletariato a liberarsi dall'ingiustizia e dallo sfruttamento.

**Presidente.** — E l'istigazione dei soldati alla disobbedienza ai superiori? Il vilipendio dell'esercito?

**Bordiga.** — Noi non possiamo vilipendere l'esercito perchè vilipenderemmo le persone che lo compongono, che sono proletari.

**Presidente.** — Ma contro i superiori?

**Bordiga.** — L'esercito consisterebbe allora solo nei superiori?

**Presidente.** — Intendo parlare dell'incitamento a non obbedire ai superiori.

**Bordiga.** — Questo incitamento non si è per ora verificato. Le conseguenze della disobbedienza militare sono talmente gravi che può darsi che in certe circostanze noi daremo ordini in tal senso, ma solo quando si sia determinata una situazione in cui il conflitto debba diventare generale. Noi non siamo così ingenui da dare oggi al povero soldato l'ordine di ribellarsi individualmente ai superiori. Abbiamo detto

anzi ai compagni militari di rimanere al proprio posto e di fare i buoni soldati per accumulare quella esperienza tecnica che potrà servire domani alla classe proletaria. Non è vero in linea di fatto che noi abbiamo eccitato alla disobbedienza: è possibile che in certo momento noi potremo arrivare a questo, quando sarà giunta l'ora dell'insurrezione generale.

**Presidente.** — Questo sarà in tempo futuro. Speriamo di non arrivarci nè io nè lei.

**Bordiga.** — Essendo più giovane non so per dovere di cortesia che cosa devo augurare a lei! Ritornando sul terreno dell'accusa di associazione a delinquere, ripeto che noi non abbiamo commesso questo atto. Associazioni segrete in seno al partito non esistono e domando una prova qualunque che possa far presumere l'esistenza di una associazione segreta. E poi dimostro che non esiste col fatto stesso che noi non possiamo avere costituito un meccanismo del tutto inutile solo per darci il lusso di offrire elementi che ci mettessero in contrasto con la legge. Noi abbiamo interesse a profittare di tutte le possibilità che la legge ci offre e di sfruttarle per fare il nostro lavoro senza incorrere in sanzioni che siamo pronti ad affrontare, ove sia necessario, ma che non vogliamo provocare per principio, perchè se ci facciamo mettere tutti in galera il partito se ne va.

**Presidente.** — Cerchi di concludere.

**Bordiga.** — Allora cerchiamo di concludere. Io ho asserito, per dimostrare che la associazione non può esistere, che non vi sono due specie di propaganda, una pubblica, notoria, che ognuno può rilevare, anche se estraneo al partito, ed una segreta che può essere nota solamente a chi abbia speciali legami con l'Esecutivo. La prova di questo sta in tutto lo spirito del nostro partito. Noi non siamo una setta che prepara congiure o si illude che il regime possa essere cambiato un bel giorno senza che i cittadini ne siano avvertiti, noi diciamo che il nostro partito devè raggiungere una determinata efficienza per poter lanciare in modo pubblico l'ultima offensiva. Posso dare l'esempio classico del partito bolscevico russo. Quando esso era alla vigilia di conquistare il potere non ha nascosto il suo pensiero ma ha dato apertamente la parola d'ordine: « Tutto il potere ai Soviets » chiamando pubblicamente il proletariato a insorgere.

**Presidente.** — E ora sarebbe permessa in Russia una cosa simile? Sarebbero fucilati tutti.

**Bordiga.** — In Russia si è avuta quella sincerità che io ho rimpianto non si sia avuta dal governo fascista in Italia! In Russia si è detto altamente che il regime proletario non permette la coesistenza di un partito che si prefigga di rovesciare il potere rivoluzionario e non permette alcuna propaganda ed agitazione in tal senso.

Quando ho parlato dei diritti che dà la legislazione vigente, l'ho fatto non per dire che sia questa la legislazione che desidero, ma solo per dire che questo è lo stato di fatto; ed io non posso essere così ingenuo da rinunciare ai vantaggi che esso mi offre. Sta all'avversario di mettermi in condizioni più difficili se ad esso accomoda.

La nostra propaganda è tale che deve essere nota a tutte le masse. Questa è la condizione prima del nostro successo.

Qual'è dunque lo scopo della pretesa associazione a delinquere? A quale obiettivo essa si riattaccherebbe? Quali gli atti che ne farebbero presumere l'esistenza?

Io non sono un giurista e mi addentro esitante in questo campo: è la difesa nostra che discuterà, siete voi che dovete giudicare se si verificano i criteri che hanno dettato la sanzione del codice penale che ci riguarda.

Per quanto io possa intendere il reato di associazione a delinquere è un reato di carattere speciale perchè, mentre per gli altri reati la legge esige che sia avvenuta una lesione degli interessi altrui e non si tratti semplicemente di preparazione o di intenzione di compiere un reato, per l'associazione a delinquere si tratta semplicemente di un fatto intenzionale. Basta avere predisposta una preparazione a dati fatti, che ciò stesso si considera reato. Ma, per essere messi dalla legge penale in una situazione così sfavorevole, è evidente che si deve esigere almeno una condizione di altro genere che non sia il verificatosi danno altrui, una condizione di coscienza, di consapevolezza, di cognizione del partecipare ad una tale associazione. Non posso essermi associato senza saperlo. E allora mi si deve convincere che io lo sapevo, mostrarmi le circostanze e i momenti della mia adesione e partecipazione alla associazione.

**Presidente.** — Lei faceva parte dell'Esecutivo.

**Bordiga.** — Sì, facevo parte dell'Esecutivo.

**Presidente.** — E quindi del Comitato Centrale.

**Bordiga.** — E quindi del Comitato Centrale, ed anche dell'Esecutivo della Internazionale comunista: e se responsabilità devono discendere da queste cariche, noi le rivendichiamo: ma se si è creduto con un criterio di scelta, di selezionamento, di mettere intorno all'Esecutivo una specie di stato maggiore del partito dirò che questo non si è riusciti a fare. Non esiste nessun legame fra gli individui attualmente imputati che li distingua dagli altri soci del partito. Si potrebbe dire ad esempio che i membri del comitato centrale formassero un'associazione speciale: ma essi non sono tutti qui: ve ne sono alcuni per caso: altri sono stati prosciolti in altri procedimenti, perchè alcuni magistrati hanno ritenuto che si dovessero fare localmente processi, altri hanno ritenuto che il processo dovesse essere unico rinviando i loro imputati a Roma. Per puro caso quindi alcuni compagni che io apprezzo e rispetto, ma che non sono niente altro se non dei semplici gregari si trovano oggi qui. E qui siamo in un gruppo di 30 persone che non costituisce in nessun modo il complesso dei membri di una reale, particolare associazione. Su 74 provincie di cui si compone oggi l'Italia, se non sbaglio — perchè mentre io ero in carcere mi pare che se ne siano create delle nuove — non sono rappresentate qui dagli imputati se non 11. E se mi si dice che queste erano quelle in cui aveva maggior forza il nostro partito posso fare osservare che le regioni in cui il nostro partito era meno forte, sono quelle meridionali, dove fra Mezzogiorno ed Isole, non abbiamo più del 10 per cento dei nostri iscritti. Invece tra queste 11 provincie che noi imputati rappresentiamo il 75 per cento è costituito proprio da provincie meridionali. Quindi non si ha la prova nè da fatti, nè da documenti o da altro, che questi individui si fossero associati con speciali obiettivi e che rappresentassero

una speciale organizzazione nel seno di un partito di cui si riconosce l'esistenza legale. Ma anche se si è voluto determinare la presunta associazione con una specie di scelta, di graduatoria, prendendo una specie di stato maggiore di 30 persone, neppure questo si è riusciti a fare, risultando del tutto arbitrari, i criteri con cui sono stati designati gli attuali imputati, lasciando da parte centinaia e migliaia di compagni che sono in condizione perfettamente identiche a quelle di molti tra essi di fronte al partito. Io capisco perfettamente che per reato di associazione a delinquere non si possono condannare tre o quattro persone, ma non sta a me indicare i mezzi di cui si deve valere la legge se vuole realmente stabilire la responsabilità giuridica, specifica di ciascuno di noi. Ma è ingiusto e non perequato il sistema con cui si è costruito il presente processo circa il quale le masse ricorderanno che oggi Bordiga ed altri capi sono stati processati per un reato politico, mentre per alcuni semplici operai, che per puro caso si trovano al loro fianco, non serbandosi memoria e notorietà della partecipazione a questo processo, resterà su di essi la macchia di una accusa infamante per definizione! Noi domandiamo dunque che non si proceda attraverso questi espedienti; che se ne trovi un altro per cui si possano effettivamente ricercare i maggiori responsabili, se proprio si vuole cercare e colpire una attività criminosa. Non si può trovare il motivo per processare nella propaganda perchè alla propaganda partecipano tutti gli iscritti al partito comunista e non solamente quelli che oggi sono processati.

Si potrebbe forse ritenere che questa mia affermazione sia antipatica quasi tendesse a farci sfuggire alle nostre responsabilità; ma io non posso non osservare che noi, facendo la nostra propaganda, non eravamo che dei mandatari del Congresso, che non potevamo modificare le tavole fondamentali statutarie che ci erano state affidate; mentre ad esempio nell'altro caso, del complotto e della cospirazione, avremmo potuto di nostra iniziativa scegliere noi il momento in cui dovesse iniziarsi l'azione.

Si può dire: voi siete i principali elementi del partito e siete chiamati a rispondere per questo della vostra azione: ma non si può dire questo a tutti gli imputati attuali, perchè i compagni che sono qui nel gabbione non rappresentano affatto gli esponenti più responsabili del partito. E questo, ripeto ancora, non lo dico per sfuggire responsabilità, ma perchè in fatto devo contestare che l'associazione esistesse e che fosse soltanto possibile anche in condizioni diverse delle attuali.

**Presidente.** — Pur non negando che la violazione della legge la abbiate commessa.

**Bordiga.** — Mi riservo di dichiarare questo quando mi si contesteranno fatti specifici. Quello che non nego è che violazioni di legge noi dovremo eventualmente commetterne in un tempo successivo per le necessità della nostra azione e allora la commetteremo senza rimorsi.

**Presidente.** — E così non ha altro da aggiungere?

**Bordiga.** — Devo trattenermi poichè lei non me le contesta, su molte altre circostanze del processo. Si è voluto dipingermi come agente dello straniero ed ho il diritto di difendermi.

**Presidente.** — Questo non c'entra con l'accusa di cui lei deve rispondere.

**Bordiga.** — Siccome si è sostenuto che la presente accusa non rappresenta che una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti che costituivano la vecchia accusa, ritengo di poter parlare su tutto il materiale che si trova nel processo e da cui si desumeva anche la prima imputazione.

**Presidente.** — A misura che si parlerà di fatti specifici ella potrà dare spiegazioni.

**Bordiga.** — La prego tuttavia di permettermi di trattenermi ora su alcuni punti speciali. Io non voglio sottrarmi alla discussione circa certi rapporti internazionali.

**Presidente.** — In che senso vuole parlarne?

**Bordiga.** — Voglio specificare in quali rapporti si trovava il nostro partito col movimento estero.

**Presidente.** — Questo entra fino ad un certo punto col processo attuale in quanto solo è detto che il Partito Comunista Italiano, non è che una lunga mano dell'Internazionale di Mosca. Ma non è questo che costituisce il materiale di accusa, perchè il materiale di accusa è costituito da tutti quei fatti che insieme rappresentano l'apologia di atti costituenti reato, eccitamento all'odio di classe, eccitamento alla disobbedienza alla legge in modo pericoloso. Non posso permetterle di parlare dell'Internazionale.

**Bordiga.** — Ma vi è un elemento di fatto.

**Presidente.** — L'elemento di fatto che lei è stato sorpreso con tre mila sterline che le sarebbero state rimesse dal rappresentante russo Krassin.

**Bordiga.** — Ella opportunamente ricorda una affermazione che io debbo smentire. Siccome l'atto di accusa all'inizio dei singoli procedimenti contro ciascuno imputato, cita il rapporto della Questura di Roma il quale parte dal fatto di aver trovato me con questo denaro, voglio spiegare come stavano i fatti e fare poi alcune considerazioni.

Io ero materialmente in possesso di questo denaro perchè mentre noi ci trovavamo nel nostro ufficio in Via Frattina n. 35 (avendo già saputo in forma generica che la polizia cercava di raggiungerci e di arrestarci) avemmo sentore che alla porta si trovavano alcuni agenti che ci attendevano. Allora noi ci siamo preoccupati di mettere in salvo le cose più interessanti, e la cosa più interessante di tutte era la cassa del Partito: si trattava di banconote inglesi per 2500 sterline e della somma di 39 mila lire italiane. E' sembrato a me opportuno tentare di mettere in salvo la somma più importante, cioè le sterline: ed ho messo questo denaro in una busta, mi sono messo la busta in tasca e sono sceso dal locale di Via Frattina. Qui ho constatato di essere seguito da un agente; l'agente ha constatato che io constatavo ciò e così sono stato arrestato.

**Presidente.** — Anzi, si dice che ella abbia lodato l'abilità con cui fu fatto il colpo.

**Bordiga.** — Non l'abilità, ma la fortuna. Ecco perchè: io non avevo l'abitudine di tenere in tasca il denaro. Di solito non portavo valori e nemmeno un centimetro quadrato di carta scritta, perchè le precauzioni

non sono mai troppe; quella volta invece per la necessità che ho detto avevo preso quel denaro ed anche una busta con documenti che volevo portare in luogo sicuro. Quando sono stato alla presenza dei..... come si dice per non dire poliziotti?, di quei signori che hanno avuto la cortesia di trarmi in arresto, io ho detto: Siete stati fortunati. Un'operazione come questa la potevate fare già da tempo, bastava mandare un agente a casa di Grieco, il quale usciva ogni mattina per venire al nostro ufficio a via Frattina. Si sarebbe potuto da mesi compiere l'arresto, allora mi avrebbero trovato senza nulla: proprio quel giorno che dopo tanto tempo se ne sono accorti mi hanno trovato col denaro in tasca. Solo in quel giorno infatti essi sono riusciti a pensare quale poteva essere il filo: hanno seguito Grieco, hanno constatato che Grieco era entrato in quella casa di Via Frattina e poco dopo hanno veduto che ero entrato io, allora hanno telefonato alla questura per avere rinforzi. La questura ha avuto l'ingenuità di mandare una sola persona, avrebbero potuto arrestare anche Grieco, se dalla questura avessero mandato una squadra; invece hanno arrestato solamente me. Ecco perchè io dico che l'operazione è stata semplicemente fortunata: avrebbero potuto farla meglio altre volte, l'hanno fatto tardi e poco abilmente quindi è stato solo il caso che li ha aiutati.

**Presidente.** — Insomma lei non li promuoverebbe.

**Bordiga.** — No, noi sceglieremo della gente più adatta.

Se lei vuol domandare come va che nella cassa del partito comunista si trovavano quei determinati biglietti di banca io posso risponderle che non sono obbligato a renderle conto alcuno di ogni singolo biglietto di banca. In nessun caso si rende un conto di questo genere. Ogni cassiere non rende conto se non dell'esistenza di un determinato totale di numerario; in cassa non può rifare per ogni biglietto la storia del modo in cui ha circolato. I biglietti girano: potrebbe darsi che qualcuna di quelle banconote, per esempio, fosse passata anche per le tasche sue, signor Presidente. La circolazione che fa il danaro è complicatissima e sarebbe ingenuo voler ricostruire il cammino di quei biglietti solamente perchè se ne è veduto uno così importante: mille sterline! Se mi si domanda invece quali erano le fonti del finanziamento del partito, questa è una domanda a cui sono disposto a rispondere in modo esauriente e definitivo.

E dirò, come noi abbiamo pubblicamente dichiarato in epoca non sospetta, con comunicati sulla stampa, che le risorse finanziarie per la vita del nostro partito erano insufficienti per quel che veniva dalle organizzazioni italiane. Questo soprattutto in considerazione del fatto che noi avevamo tre giornali quotidiani in centri che non davano possibilità, per la rispettiva posizione, di eliminare e anche solo ridurre il passivo, uno a Torino, uno a Trieste e uno a Roma; ed in considerazione anche che, data la situazione creata in Italia, la diminuzione degli iscritti al partito aveva portato una forte diminuzione delle entrate e difficoltà di ogni genere. Per tutte queste ragioni noi avevamo un forte deficit, ma siccome la nostra organizzazione non è un'organizzazione nazionale ma è internazionale, così essa agisce nello stesso modo in cui le singole sezioni agiscono per esempio, in Italia. Come noi in Italia adoperiamo il danaro che viene dalla forte federazione di Torino per dare sussidi alle federazioni deboli di Taranto o di Avellino così le sezioni della Internazionale che sono in migliori condizion

1532

danno alle sezioni più deboli, attraverso un centro organizzativo che è il Comitato Esecutivo di Mosca, sovvenzioni in denaro.

**Presidente.** — Il Comitato esecutivo di Mosca non ha rapporti col Governo russo?

**Bordiga.** — No: non è da confondersi con quel Governo e, le dirò ora quale è la differenza fra questi due enti.

Il Comitato Esecutivo Internazionale Comunista potrebbe risiedere anche in altre nazioni. Per esempio a Roma, se non vi fosse una polizia così abile che sa scoprire persino la nostra sede di Via Frattina, il che sconsiglia di trasportare qui la sede dell'Esecutivo. Le vecchie Internazionali hanno avuto sede a Bruxelles, a Ginevra e altrove: così la Terza Internazionale ha la sua sede a Mosca. Della Internazionale fa parte il Partito Comunista Russo che è uno dei partiti più importanti, quello che ha avuto il maggior successo e per cui noi abbiamo la massima considerazione e anche la massima invidia soprattutto data la situazione in cui ci troviamo ora.

Il Governo russo, il Partito Comunista Russo e la Terza Internazionale sono enti del tutto distinti. La rimessa di fondi proveniva dalla Commissione del Bilancio della Terza Internazionale, la quale è composta di alcuni compagni di vari paesi e per l'appunto questa Commissione, per caso, aveva proprio un Presidente italiano. Quindi chi aveva deliberato l'invio a noi di quella somma era proprio un italiano. Poteva essere russo, greco o altro ma questo per noi faceva lo stesso.

La diversità fra l'Internazionale e il Governo russo è evidente. Noi siamo un partito comunista affiliato alla Terza Internazionale alla quale sono affiliati i partiti comunisti di tutto il mondo. In Russia l'Internazionale Comunista si trova in una situazione diversa che non negli altri paesi; in questo senso: non che sia un organo del Governo, ma nel senso che il Governo è un organo della Internazionale, o per lo meno, che esiste un rapporto di subordinazione non dell'Internazionale al Governo ma dello Stato russo alla Internazionale Comunista. Così, in Italia vi è un partito organizzato, il partito fascista, da cui sono usciti gli uomini che attualmente stanno al governo, e questo partito ispira l'opera del governo stesso che segue le linee direttive del partito. Non altrimenti avviene in Russia, con questa differenza: che in Italia il partito è esclusivamente nazionale, e quindi abbiamo tanto un Governo italiano quanto un Partito Fascista Italiano; mentre in Russia abbiamo lo Stato Russo e un Partito Comunista che è russo, ma che è anche sezione dell'Internazionale. Non solo il governo russo e i suoi vari organi non possono disporre in materia di movimento comunista internazionale in quanto solo la Internazionale può fare questo; ma la politica del Governo russo che è dettata dal Congresso e dagli organi direttivi del Partito Comunista Russo, può essere discussa e modificata dalla Internazionale

Quindi io non potevo avere nessuna relazione con Krassin il quale non è che un rappresentante diplomatico del governo russo: è un mio compagno che io apprezzo e che stimo, ma che non aveva alcun rapporto organizzativo con noi, così come non può esistere nessun rapporto fra noi e qualsiasi altro rappresentante diplomatico dello Stato russo. Anzi potevamo essere noi come partito, per fare una ipotesi affatto improbabile, se eventualmente Krassin fosse venuto in Italia e avesse vo-

luto seguire una linea di condotta diversa da quella dettata dal comunismo, potevamo essere noi a ricorrere all'Internazionale Comunista perchè si constatasse che il rappresentante del governo russo non seguiva i principi comunisti.

Dicendo questo non intendo dare nessun senso di ripugnanza all'idea di avere dei rapporti col governo russo; intendo solo ristabilire la verità dei fatti. Noi siamo contro tutti i governi attuali che sono in mano alla borghesia, ve ne è uno solo con cui siamo solidali ed è il governo russo che ha raggiunto la prima realizzazione dei nostri ideali.

**Presidente.** — E allora perchè non se ne vanno tutti in Russia?

**Bordiga.** — Per poterlo fare in questo momento sarebbe stato necessario che ella emettesse l'ordinanza di scarcerazione. (Viva ilarità).

**Presidente.** — Andranno dopo.

**Bordiga.** — Dopo andremo, se del caso, in Russia, torneremo in Italia, saremo ovunque ci chiamerà il nostro dovere di lottare per il comunismo, sig. Presidente!

**Presidente.** — Bene, bene, per ora ritorni al suo posto!

### **Inteppogatorio Grieco**

**Grieco.** — In massima riaffermo quanto ha detto il compagno Bordiga; ma io vorrei dire una cosa che mi sembra d'importanza speciale; ed è questa: io appresi l'imputazione che mi si muove solo dalla requisitoria del Procuratore Generale. Non ero mai stato imputato del reato di cui all'art. 251. Il Pubblico Ministero che ha presenziato l'istruzione del processo può confermare che negl'interrogatorii non mi si contestò questo reato. La relativa imputazione sorge dal momento in cui il Procuratore Generale fa la sua requisitoria. Ma io non voglio sfuggire a responsabilità; e accetto la contestazione anche se fattami troppo tardi.

**Avv. Cassinelli.** — Con la riserva di diritto e di procedura che facciamo noi, signor Presidente.

**Grieco.** — Nego l'affermazione che io mi sia associato per commettere reati. L'accusa di violazione dell'art. 251 non è che un episodio dell'attività politica della polizia contro il nostro partito. Di tutto il materiale raccolto in istruttoria, di quel materiale che era servito al Giudice per prospettare gli elementi del reato di cospirazione, il Procuratore Generale si è servito — non avendo trovato altri elementi — per imputarci del reato di cui all'art. 251. Non vi sono materiali nuovi che vengano a portare contributi nuovi all'accusa. Si è fatto qui come quel sarto che avendo un pezzo di stoffa e non potendo farne un vestito si contenta di farne un berretto. Non potendo stabilire il grande reato si cerca di stabilire il reato piccolo. Noi respingiamo l'accusa non solo perchè non abbiamo commesso questo reato ma perchè non siamo capaci di commetterlo. Il nostro partito non ha bisogno di formare associazioni particolari nel suo seno, lasciandole ignorate alla massa dei

1534

suoi iscritti: non può aver bisogno di creare un'associazione distinta che faccia apologia di reati o che inciti a commettere fatti che la legge consideri reati.

L'imputazione che ci si muove è quella di esserci associati con l'intenzione di commettere certi determinati delitti. Nella sentenza della Sezione d'Accusa è detto che la base del nostro reato è nello statuto del partito. In tal caso è tutto il partito che costituisce una associazione criminosa.

**Presidente.** — No, è stata fatta la distinzione.

**Grieco.** — Quando si leggerà l'accusa si vedrà che non si è distinto nulla.

**Presidente.** — (Legge un passo della sentenza della Sezione di Accusa).

**Grieco.** — Ciò che lei legge contiene gli elementi che dovevano servire per stabilire il delitto di cospirazione. E vi si dice proprio che la base della associazione a delinquere si ritrova nello statuto del Partito.

**Pubblico Ministero.** — Nello statuto si trovano le linee direttive programmatiche e lo statuto è considerato appunto per stabilire quali fossero queste direttive programmatiche.

**Presidente.** — E queste linee direttive programmatiche sono antistatali. La iscrizione al partito significa adesione alle idee ma non costituisce per sè l'atto criminoso che vi si imputa.

**Grieco.** — A ciò risponderà la Difesa. Comunque mi rimetto a quello che ha detto magnificamente il compagno Bordiga. Circa i fatti specifici che mi si addebitano, credo che mi saranno fatte delle contestazioni.

**Presidente.** — Lei deve prima difendersi.

**Grieco.** — È possibile che nella mia attività di membro del Comitato Esecutivo io abbia dovuto redigere ed anche diffondere qualche volta dei manifesti. La Pubblica Sicurezza mi ha accusato della redazione di un manifesto per cui io sono stato imputato di un reato di competenza della Corte d'Assise. Non so come la Pubblica Sicurezza possa conoscere così bene il mio stile da potermi muovere quell'accusa. Comunque non rinnego il contenuto del manifesto: posso risponderne e ne risponderò dinanzi ai giurati.

Nel Comitato Esecutivo ho fatto modestamente il mio dovere. La Sezione d'Accusa dice che noi abbiamo cercato di mantenerci fedeli allo statuto. Questa è per noi una delle migliori prove della nostra buona attività.

Per quanto riguarda una serie di fatti che mi sono stati contestati e che ho potuto leggere negli atti processuali, credo che il Pubblico Ministero me li contesterà e io risponderò volta a volta.

**Presidente.** — Lei era uno dei capi dell'organizzazione, membro del Comitato Esecutivo comunista, firmava manifesti. Insomma lei era una specie di maestro d'orchestra. Lei è indicato anche come distributore di manifesti.

**Grieco.** — Veramente questo mestiere non l'ho fatto mai. Comunque di tale accusa debbo rispondere dinanzi alle Assise.

**Avv. Modigliani.** — Non le pare signor Presidente, che essen-

dovi delle imputazioni specifiche, bisogna contestare all'imputato dei fatti specifici?

**Presidente.** — I fatti specifici sono quelli di cui parla la Sezione d'Accusa.

**Avv. Modigliani.** — Perdoni, gli imputati sono accusati del reato di cui all'art. 251 per avere eccitato all'odio fra le classi sociali. Almeno si domandi se il tale o il tal'altro atto, documento, foglio in cui si trovi l'eccitazione all'odio fra le classi, sia roba loro. Le contestazioni fatte così in generale non possono approdare a nulla. Il fatto di aver firmato delle circolari sta a stabilire semplicemente che costoro hanno formato il Partito Comunista; e allora ha ragione Bordiga, quando dice che, finchè il Partito Comunista non è dichiarato illegale, non si può imputare questo fatto come reato. Bisogna approfondire l'indagine, affrontare l'esame di determinati atti specifici che Tizio o Caio abbiano commessi.

**Presidente.** — Prima di tutto lo statuto.

**Avv. Modigliani.** — Ebbene: io domando si dia atto che si contesti questo elemento all'imputato Grieco e domanderò che si faccia altrettanto per tutti gli altri imputati in modo da far risultare, per ciascuno di essi, se lo statuto del Partito Comunista costituisce un elemento di prova dell'esistenza del reato.

**Presidente.** — Non solo questo, ma anche l'aver compiuto atti di esecuzione.

**Avv. Modigliani.** — Cioè avere accettato e obbedito allo statuto. Domando che di tutto questo si dia atto a verbale.

**Avv. Buffoni.** — Insomma bisogna contestare a ciascuno gli atti di esecuzione che stabiliscono il fine; la prova del fine deve risultare da atti determinati che l'imputato ha compiuto.

**Avv. Modigliani.** — Chiedo che si mettano a verbale queste parole: « Si contesta l'accettazione dello statuto e l'esplicazione dei doveri che dallo statuto deriva, come elemento di prova dell'esistenza del reato ». Bisogna orientarci anche noi difensori.

Gli elementi che, secondo lei, dimostrano l'esistenza del reato di cui all'art. 251, li metteremo a verbale ad uno ad uno, e poi discuteremo. Altrimenti dobbiamo riportarci all'elenco che ne fa la sentenza della Sezione d'Accusa.

**Presidente.** — Lei ha firmato un manifesto del Partito Comunista?

**Grieco.** — Quel manifesto è firmato « Il Partito Comunista ».

**Presidente.** — Ma vi è la firma sua.

**Grieco.** — Non c'è la firma mia. Ce la metterò, se lei crede; ma il manifesto è firmato: « Partito Comunista d'Italia », cioè è firmato dai membri del Comitato Esecutivo che sono quelli che ne rispondono.

**Pubblico Ministero.** — Questi documenti costituiscono la materia probatoria. Gli imputati principali hanno nel periodo istruttorio ricevuto la contestazione della accusa. Se essi dichiarano di assumere la paternità di questi elementi che sono nel processo, allora non vale al pena di indugiarsi sopra, perchè se mai formeranno oggetto della

discussione. Se gli imputati desiderano dare dei chiarimenti ai fini dell'accusa che si contenta loro...

**Avv. Modigliani.** — Gli imputati hanno dei doveri, diciamo la parola, di eroismo, a cui i difensori non sono tenuti. Gli imputati se si rivolge loro la contestazione in quella forma: Lei ha firmato il manifesto? — si capisce, rispondono in coro di sì. Se si chiede loro se accettano la responsabilità di atti elencati nella sentenza della Sezione di Accusa, è chiaro che in questo momento rispondono affermativamente. Non possono dire: per questo sì e per quest'altro no. Ma l'indagine qui è giudiziaria. L'egregio sostenitore dell'accusa o il Presidente debbono contestare gli atti specificatamente: « Ha fatto lei, o non ha fatto, questo o quest'altro? » Che Grieco accetti di mettere la firma su tutti gli atti esecutivi di tutte le Internazionali Comuniste, siamo d'accordo: ma oggi si deve sapere se il tale atto è uscito dall'Esecutivo o se è venuto da Mosca o se è stato compiuto da un eterminato fiduciario. Questa è l'indagine specifica da fare.

**Presidente.** — Io ho detto quali sono gli elementi che la Sezione d'Accusa pone a carico di questo imputato: dice che è un capo organizzatore, membro del Comitato Esecutivo, che ha firmato atti...

**Avv. Modigliani.** — Non ho avuto la fortuna di essere capito. La colpa è mia. Ella ha ripetuto qui quello che si dice che Grieco abbia fatto. Io dico che bisogna fare un passo di più. Quando ella ha contestato che come capo Grieco ha emesso delle circolari, io chiedo che si domandi se la tale o tal altra circolare che sono state indicate nella sentenza di accusa sono state emesse dall'Esecutivo o da lui.

**Bordiga.** — Signor Presidente, mi permette una parola per chiarire.

**Pubblico Ministero.** — Io voglio prevenire il Bordiga. Noi siamo rimasti d'intesa di fare un interrogatorio in cui ciascuno dichiarasse quello che credeva, anche largamente, a propria difesa. Se invece si desidera, - e credo che sia perfettamente legale, ed anzi domando che sia fatto - se si desidera di contestare tutti i documenti e gli elementi probatori che sono stati annunciati dalla sentenza della Sezione d'Accusa e che possono essere contestati dall'autorità presidenziale e da me, credo che sarebbe opportuno cominciare da Bordiga. E allora sarebbe forse meglio continuare tutti gli interrogatori, come è stato fatto anche in altri processi abbastanza laboriosi, e poi destinare una seduta alle contestazioni: esaurire tutti gli interrogatori in cui ciascuno può dire quello che crede a propria difesa e poi fare le contestazioni con ordine.

**Avv. Cassinelli.** — Signor Presidente, se Lei crede di fare come ha proposto l'egregio rappresentante della Pubblica Accusa, potrebbe intanto dare però la parola a Bordiga che credo su questo punto potrà in linea di fatti dare dei chiarimenti assai utili per la rapidità del processo.

**Bordiga.** — Faccio rilevare che sopra tutte le firme, « Grieco » c'è un timbro il quale dice: « Per il Comitato Esecutivo ». Questo materiale era emesso dal Comitato Esecutivo come ufficio centrale del Partito. Poteva essere firmato da Grieco, poteva essere firmato da Bordiga o da altro membro del Comitato Esecutivo. Tutto il Comitato Esecutivo

1537

era impegnato da quella firma. Non si tratta di manifesti emanati da una persona, ma di manifesti emanati da un organo da cui una persona era autorizzata a firmare. Per il Comitato Esecutivo tutti i 5 membri avevano facoltà di firma e quindi tutti i documenti che recano la firma di uno dei membri dell'esecutivo valgono per tutti gli altri.

**Avv. Modigliani e Buffoni.** — Per tutti gli altri membri del Comitato Esecutivo, non per gli altri che non fanno parte del Comitato Esecutivo.

**Avv. Riboldi.** — Il Comitato Esecutivo da chi era composto?

**Grieco.** — L'ho dichiarato in istruttoria giacchè era notorio. Erano Grieco, Bordiga, Terracini, Reossi e Fortichiari.

**Pubblico Ministero.** — Non vorrei che rimanesse di quello che abbiamo traccia in verbale nel senso che si sia contestato agli imputati solamente lo statuto.

**Presidente.** — No. Tutti gli altri documenti. E mettiamo a verbale che il Presidente fa riserva di contestare tutti i documenti allegati al processo e che hanno attinenza specifica con ciascuno degli imputati.

Il Pubblico Ministero e la difesa propongono che questi documenti allegati ai vari volumi e che la Sezione di Accusa ha specificamente richiamato come materia del reato di cui debbono rispondere gli imputati, ed ogni altro che debba formare oggetto di contestazione, vengano contestati in una speciale seduta ai fini della celerità del giudizio. Convengono tutti gli avvocati difensori in questa proposta?

**Avvocati difensori.** — Sì.

**Presidente.** — E allora stabiliamo per le contestazioni, il giorno successivo a quello in cui avrà fine l'interrogatorio degli imputati.

### *Interrogatorio Berti*

**Berti.** — Io facevo parte, e farò parte quando uscirò, del Comitato Esecutivo della Federazione Giovanile Comunista. Come tale assumo tutte le responsabilità che possano derivare da questa carica.

**Presidente.** — Lei agiva per preparare l'anima proletaria dei giovani?

**Berti.** — Io accetto in linea generale tutto quanto ha detto così bene il compagno Bordiga e dichiaro inoltre, e credo con ciò di interpretare il pensiero degli altri compagni, che anche i più umili gregari del Partito Comunista vogliono prendere su di sé quella parte di responsabilità che loro spetta e non vogliono che questa responsabilità cada soltanto sui compagni del Comitato Esecutivo del Partito.

**Presidente.** — Lei diffuse documenti in cui erano insulti all'esercito?

**Berti.** — L'organizzazione della gioventù si differenzia da quella del partito. Il Partito si occupa di una attività prettamente politica;

1530

l'attività della gioventù è prevalentemente educativa; e mentre il partito raccoglie gli operai di qualsiasi età la gioventù raccoglie militi più giovani, fino a venti anni, e solo in casi particolari — se rivestono cariche — fino a 25. Compito principale suo è quello di diffondere i principi del comunismo, di proteggere la gioventù operaia specialmente nei primi anni in cui è particolarmente sfruttata dal capitalismo. Compito della gioventù è di non abbandonare il proletario quando lascia l'abito borghese per indossare la divisa militare. A proposito di ciò che lei mi contesta, e che ha contestato al compagno Bordiga — l'opuscolo « Ai coscritti » — debbo dire che dalla accusa relativa a questo opuscolo noi già siamo stati prosciolti in istruttoria. Devo dichiarare anche che la attività antimilitarista in genere della gioventù si esplica ormai da 16 anni, dal 1907, quando fu fondata la gioventù socialista. Devo ricordare che altri processi sono stati intentati a nostro carico per manifesti indirizzati alla gioventù operaia che si recava sotto le armi, manifesti in cui noi dicevamo ai giovani operai che essi non dovevano dimenticare, anche nell'esercito, la loro appartenenza alla classe operaia: ma tutti questi processi si sono risolti in assoluzioni. Debbo aggiungere qualche cosa: nei primi anni dell'attività della gioventù si applicavano nei riguardi dell'antimilitarismo delle teorie che poi sono state sorpassate. Non voglio fare la storia della teoria antimilitarista, che farebbe perdere tempo al tribunale; ma è certo che fino al 1911 e 1912 i giovani socialisti facevano una propaganda di diserzione, di abbandono delle armi, di pacifismo in genere.

**Presidente.** — E il Governo lo tollerava!

**Berti.** — Noi abbiamo mutato questo pensiero; noi non accettiamo queste teorie; noi diciamo che i giovani debbono andare sotto le armi, non dimenticando la loro qualità di comunisti, ma rimanendo militi del comunismo. In una situazione che ha benissimo chiarito il compagno Bordiga, in una situazione in cui sia possibile muovere all'attacco del governo borghese noi potremo incitare i giovani militari a dirigere le loro armi non contro i loro fratelli, ma contro i loro oppressori. Ma nel 1922 la situazione di depressione del movimento proletario era tale che noi non abbiamo potuto dare una parola d'ordine di questo genere. Noi abbiamo detto solo ai giovani militari che essi non dovevano dimenticare di appartenere alla nostra milizia.

In merito alle particolari contestazioni, dichiaro che non vi è nessun documento atto a farci muovere una accusa particolare in questo campo. Quel documento che fu rinvenuto durante la perquisizione presso il compagno d'Onofrio contiene le tesi antimilitariste votate nel Congresso Internazionale, tesi che il compagno d'Onofrio aveva portato in Italia, che dovevano essere prima discusse, poi approvate, e poi divulgate. E non può costituire materia di imputazione l'opuscolo « Ai coscritti » e l'altro, « Cosa vogliamo » perchè, sia nella requisitoria del Pubblico Ministero, sia nella sentenza, ne siamo stati assolti.

**Presidente.** — Ma la Sezione d'Accusa richiama questo come elemento di imputazione per il 251.

**Avv. Niccolai.** — E la Sezione d'Accusa ha torto.

**Avv. Cassinelli.** — E' pacifico, che l'imputato, per questo, è stato assolto insieme al compagno d'Onofrio.

**Presidente.** — La Sezione d'Accusa richiama questo elemento.

**Avv. Cassinelli.** — Non quelli per cui è venuta l'assoluzione.

**Presidente.** — Siamo d'accordo.

**Avv. Cassinelli.** — Ma proprio di questi si parlava ora.

**Avv. Trozzi.** — Per questi l'imputato è stato assolto, quindi reati a questo proposito non ne esistono più.

**Berti.** — Io dico che non soltanto questi due accennati opuscoli ma a centinaia opuscoli simili, sono stati scritti da giovani socialisti ora divenuti vecchi, centinaia di opuscoli in cui meglio o peggio, si dicevano le stesse cose e per cui nessuno è stato in precedenza imputato.

In quanto alla posizione che la gioventù ha dinanzi al partito debbo dire che essa è autonoma amministrativamente ma dipende politicamente del Partito Comunista ed ha un suo rappresentante nel Comitato Centrale. Posso aggiungere che esplica delle altre attività su cui la sentenza non si ferma.

**Presidente.** — E quindi non ne vogliamo sapere.

**Berti.** — Confermo la mia incrollabile fede nei principi del comunismo e la piena adesione al programma, alla tattica, alle deliberazioni del Partito Comunista e dell'Internazionale Comunista; ma nel medesimo tempo mi dichiaro innocente del reato di cui all'art. 251 perchè non credo che l'adesione sia al pensiero che all'azione comunista possa identificarsi con l'affiliazione ad una associazione delittuosa.

### **Interrogatorio D'Onofrio.**

**D'Onofrio.** — Io non dovrei che ripetere quanto hanno già detto il compagno Bordiga e gli altri compagni interrogati.

**Presidente.** — Anche lei apparteneva alla Federazione giovanile ed aveva fatto parte del Comitato Centrale nell'ottobre; poi fu delegato della Federazione al Congresso di Mosca. Lei andò a Mosca. Lei era chiamato « il fenicottero », è vero? Perchè si spostava velocemente da un punto all'altro per portare ordini.

**D'Onofrio.** — Di questo soprannome veramente non mi risulta nulla. Ripeto che mi associo alle parole del compagno Bordiga e, per quanto riguarda la Federazione Giovanile, a quello che ha detto il compagno Berti.

**Presidente.** — Lei era in relazione con certa Edda Erschine. Ha preso parte attiva alla propaganda comunista; lei ha spiegato opera specialmente antimilitarista: andava proprio nelle caserme a spiegare una propaganda antimilitarista.

**Avv. Cassinelli.** — Da quali atti risulta questo?

**Presidente.** — Dal sequestro fatto presso di lui dell'opuscolo « Ai coscritti ».

**Avv. Cassinelli.** — Per il quale è intervenuta assoluzione.

1560

**Presidente.** — Sì, ma la sentenza della Sezione di Accusa se ne serve.

**D'Onofrio.** — Devo dichiarare a proposito dell'opuscolo « Ai coscritti, » che questo mi fu sequestrato insieme con 400 volumi della mia biblioteca che trattavano molti argomenti. Che cosa si può dedurre allora da questo sequestro? In secondo luogo l'opuscolo stesso portava tanto di iscrizione a tergo da cui risulta che era un opuscolo edito dalla *Società Editrice « Avanti! »* da cui io lo aveva acquistato. Non capisco quindi come si possa dedurre tanto dal fatto di avermi trovato l'opuscolo.

**Presidente.** — Si dice che lei lo avesse diffuso, quell'opuscolo.

**Avv. Trozzi.** — Ma da questo è stato assolto.

**Presidente.** — La sentenza della Sezione di Accusa ne fa oggetto delle sue motivazioni.

**Avv. Buffoni.** — Gli furono sequestrate sole due copie dell'opuscolo che risulta edito dalla *Società Editrice « Avanti! »* e l'imputato è stato assolto proprio per non avere diffuso quell'opuscolo.

**Presidente.** — Io faccio all'imputato le contestazioni secondo gli elementi che ha raccolto la sentenza della Sezione di Accusa.

**Avv. Niccolai.** — Il Presidente dice che l'imputato è stato assolto da un reato, ma che gli elementi restano come elementi per un altro reato.

**Avv. Trozzi.** — Ma non si può contestare all'imputato un fatto per cui è già stato assoluto.

**Presidente.** — Questo non lo contesto.

**Avv. Trozzi.** — Allora lei fa queste domande a semplice titolo di cronaca.

**Presidente.** — Lo vedremo.

**Avv. Cassinelli.** — Non è che lo vedremo; è che di questo l'imputato è già stato giudicato.

**Presidente.** — Ma la sentenza della Sezione di Accusa dice questo.

**Avv. Cassinelli.** — Lo dice per escluderlo.

**Presidente.** — Comunque se loro credono che nella sentenza della Sezione d'Accusa vi sia incongruenza, faranno vedere questa incongruenza.

### **Inteprogatorio Vota**

**Vota.** — Io sono andato a Mosca in veste di delegato della Federazione Italiana dei Lavoranti in legno, federazione sindacale, al Congresso internazionale dei Sindacati e al Congresso internazionale dei Lavoranti in legno. Non ho rappresentato il Partito Comunista nè al

Congresso politico della Terza Internazionale, nè al Congresso dell'Internazionale sindacale rossa. Se fosse necessario presentarli, avrei testimoni per dimostrare che non ho partecipato ad altro. Mi protesto innocente delle imputazioni che mi sono ascritte. Faccio parte, è vero, del Partito Comunista Italiano, ma non ho mai fatto propaganda sediziosa. Nè mi è stato mai contestato questo reato.

**Presidente.** — Questo glielo contesto io.

**Vota.** — Lei non mi ha contestato nulla.

**Avv. Buffoni.** — Bisogna ben chiarire fin da questo momento che i Congressi internazionali furono diversi di cui un Congresso politico della Internazionale ed un Congresso della Internazionale sindacale, ai quali il Vota non ha partecipato.

**Vota.** — Mi riservo di rispondere, se sarà il caso, ad altre contestazioni.

**Avv. Martorelli.** — Il Vota afferma di non aver partecipato al Congresso di Mosca con la Delegazione italiana. La prova di questa affermazione è versata in causa. Vi è un atto della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza da cui risultano tutti i nomi dei componenti questa Delegazione italiana e fra questi nomi non si trova quello del Vota. Per cui la sentenza della Sezione d'Accusa ha fatto una deplorabile confusione. Ora io domando al Presidente se crede che questa prova versata in atti sia sufficiente o se dobbiamo noi difensori farci carico di questa prova e portarla al processo.

**Presidente.** — Se hanno prove da poter aggiungere, tanto meglio.

**Avv. Martorelli.** — E' un accordo da prendere anche col Pubblico Ministero. Se si riconosce e si dà completo affidamento a questo rapporto della Pubblica Sicurezza, la mancata presenza del Vota a quel Congresso diventa incontestabile.

**Presidente.** — Questo si vedrà quando verrà il funzionario che deve confermare quel verbale.

**Avv. Martorelli.** — Vuol dire che se noi dedurremo i testimoni in forza dell'art. 400 ella avrà la bontà di sentirli.

**Presidente.** — Sta bene.

**Pubblico Ministero.** — Di quale federazione fa parte?

**Vota.** — Faccio parte della Federazione Italiana dei Lavoranti in legno che è una organizzazione nazionale.

**Pubblico Ministero.** — Sta bene: ma questo è il sindacato di classe. Io domando di quale federazione provinciale comunista fa parte.

**Vota.** — Di quella di Torino.

**Pubblico Ministero.** — E vi ha cariche direttive?

**Vota.** — Veramente io non ho mai avuto tempo libero. Se il partito mi avesse affidato delle cariche sarei stato a sua disposizione: era mio dovere accettarle e le avrei accettate. Ma dato che ero occupato dalle cariche che avevo nel movimento sindacale non ho avuto la possibilità, con mio rincrescimento, di dare quest'altra attività al partito.

13/2

**Pubblico Ministero.** — E in Russia andò per il Congresso dei lavoranti in legno?

**Vota.** — Come prova di questo fatto esiste il verbale del Congresso italiano dei lavoranti in legno del 25 aprile 1921 da cui risulta che io sono stato delegato a partecipare al Congresso internazionale.

**Avv. Martorelli.** — E questo lo produrremo.

### **Interrogatorio Tasca.**

**Tasca.** — Io dichiaro di essere membro del Partito Comunista e di accettare tutte le responsabilità che da questo fatto derivano.

**Presidente.** — Lei non ha reso interrogatorio?

**Tasca.** — No. Sono membro del Partito Comunista fin dalla sua costituzione. Per quanto si riferisce all'accusa specifica io la contesto e nego nel modo più assoluto. Posso negarla anche se nessuna contestazione di fatto mi è stata rivolta, poichè non ho ancora subito interrogatori: posso negarla per la sola ragione generica che la mia adesione al Partito è adesione consapevole ed io sono in grado di affermare che non posso avere partecipato ad una azione che, come il compagno Bordiga ha dimostrato, non rientra nelle attività del Partito di cui faccio parte. Se, all'infuori di questa ragione di logica, vi sono delle contestazioni di fatto che tendano a provare l'imputazione ascritami, sono pronto a rispondere.

**Presidente.** — Lei è andato in Russia.

**Tasca.** — Sì; ed ho fatto parte della Delegazione italiana, della Delegazione politica: io sono uno dei 21 delegati italiani al Congresso.

**Pubblico Ministero.** — Ammette di essere firmatario di un manifesto pubblicato sull'«Avanti» che fu firmato da tutti i delegati!

**Tasca.** — Senza dubbio.

**Avv. Buffoni.** — Si tratta di quel famoso manifesto per cui la Sezione d'Accusa ha dichiarato che non costituisce reato. Speriamo che sia una giurisprudenza che faccia stato.

**Pubblico Ministero.** — Fa parte del Comitato per la fusione dei socialisti coi comunisti?

**Avv. Martorelli.** — Mi pare che questa domanda sia completamente estranea al processo. Se non altro si tratta di fatti successivi a quelli che formano oggetto dell'imputazione.

**Pubblico Ministero.** — Non è affatto estranea al processo questa domanda.

**Tasca.** — Del resto non ho nessuna difficoltà a rispondere. Dichiaro che in seguito al Congresso di Mosca è stata costituita una Commissione paritetica la quale doveva preparare la fusione fra i due partiti ed io ne sono stato uno dei tre delegati comunisti. Questa Com-

missione, lo devo pur dichiarare, non ha funzionato che per due settimane o forse tre.

**Presidente.** — Senza concludere nulla.

**Tasca.** — Appunto. Il Congresso socialista di Milano ha respinto la fusione e sconfessata l'adesione che la delegazione del Partito Socialista aveva data alla proposta di fusione. Con questo è venuto a cadere il mio mandato; nè ho più avuto occasione di eseguirlo.

**Avv. Buffoni.** — Vedremo se questo costituisce elemento di eccitazione all'odio fra le classi sociali.

**Avv. Martorelli.** — Un addebito che si fa al Tasca è di avere partecipato con la Delegazione italiana al Quarto Congresso dell'Internazionale a Mosca. Ma si può sapere che cosa hanno combinato laggiù a quel Congresso? Perché bisogna pur saperlo per sostenere che il parteciparvi costituisce reato.

**Presidente.** La Sezione d'Accusa non lo dice.

**Avv. Martorelli.** — Ma il Tasca deve dire che cosa hanno fatto in questo Congresso.

**Tasca.** Si tratta di un congresso politico che si tiene annualmente, che esamina la situazione internazionale, che elabora programmi politici.

**Presidente.** — È un congresso politico.

**Avv. Martorelli.** — Ma se ne fa un capo di accusa!

**Presidente.** — Avvocato, non anticipi la discussione.

**Avv. Buffoni.** — Mi pare che la miglior cosa sia che quelli che ci sono stati dicano che cosa era questo congresso. Vogliamo farlo dire alla polizia italiana che non c'è stata?

**Tasca.** Per quanto si riferisce alla situazione politica italiana il congresso discusse il problema che era all'ordine del giorno e cioè i rapporti fra il Partito socialista e quello comunista.

Se il Pubblico Ministero crede posso parlare della mia attività, della mia partecipazione al lavoro partito.

**Pubblico Ministero.** — Sì; anche dal punto di vista della stampa.

**Tasca.** — Non capisco che cosa vuol dire « dal punto di vista della stampa ».

**Pubblico Ministero.** — Se pubblicava articoli.

**Tasca.** — Se ho pubblicato degli articoli li ho anche firmati.

**Presidente.** — Sempre?

**Tasca.** — Sempre. Faccio parte della Sezione di Torino e della Federazione di Torino. Per ragioni mie personali, per ragioni di impiego non ho mai potuto assumere delle cariche direttive nè nella sezione locale, nè nella federazione. Se avessi potuto usufruire di maggiore disponibilità della mia persona, molto volentieri avrei dato al Partito la mia attività in cariche di maggiore responsabilità. L'attività che ho dato al Partito era in margine alla mia attività professionale, e di essa sono pronto a rispondere.

1544

**Avv. Buffoni.** — Vorrei fare una domanda al Tasca di cui chiedo risulti la risposta a verbale: Quando è partito dall'Italia per la Russia e quando è ritornato in Italia?

**Tasca.** — Sono partito il 17 di ottobre 1922 con passaporto regolare e sono tornato ai primi di marzo del 1923.

### **Intèrogatorio Dozza**

**Dozza.** — Come membro del Partito Comunista accetto le direttive del partito stesso e ne accetto tutte le responsabilità.

**Presidente.** — E' stato già interrogato?

**Dozza.** — Sì. Accetto queste responsabilità, ma nego di avere commesso il reato che mi si ascrive. Riguardo alle linee generali dell'accusa non avrei molto da aggiungere a quello che ha detto il compagno Bordiga.

**Presidente.** — Lei era depositario dell'archivio segreto?

**Dozza.** — Depositario? Bisogna intendersi. Io avevo la chiave dell'ufficio, ma l'archivio non era affidato a me.

**Presidente.** — Lei frequentava la sede clandestina di via Fratina?

**Dozza.** — Sì.

**Presidente.** — Ed era impiegato del Partito Comunista?

**Dozza.** — Sì.

### **Interrogatorio Di Tullio**

**Di Tullio.** — Non sono mai stato sentito in merito all'imputazione odierna che nemmeno mi è stata mai partecipata. Ad ogni modo posso dire che ho fatto parte del Partito socialista prima e comunista poi. Verso la fine del novembre 1922 doveti provvisoriamente assumere le funzioni di segretario, ma la mia scarsa attività è stata spesa unicamente nel campo amministrativo.

**Presidente.** — Non è mai uscita al di là dell'amministrazione? Perchè secondo la sentenza della Sezione d'Accusa parrebbe che a lei siano stati sequestrati dei documenti da cui lei risulta come uno dei maggiori esponenti del Partito Comunista Italiano e per le cariche coperte e per l'attività e perchè era a piena conoscenza dei metodi dell'Esecutivo. E' vero?

**Di Tullio.** — Io ero segretario.

**Avv. Mucci.** — Sapeva il cifrario, e questo è tutto.

## *Interrogatorio Basile*

**Basile.** — Non mi è stata contestata assolutamente mai l'imputazione di cui all'art. 251 quando sono stato interrogato dal giudice del Tribunale di Bari. Si è anzi proceduto allora, quasi direi, ad un interrogatorio *sui generis*. Mi si è fatto questo solo addebito: Lei è comunista? Ebbene sì, e vengo a dire ancora una volta che sono comunista e rispondo di tutte le conseguenze che da questo potranno derivare. In quanto alla presunta apologia di reato che si dice sia fatta dal Partito Comunista, neppur questa mi è stata addebitata. L'odio fra le classi sociali non è che una conseguenza della grande disparità di condizioni che vi sono tra le varie classi: che cosa è quest'odio se non l'espressione delle sofferenze delle classi oppresse?

Io ero a Taranto e da Taranto fui bandito perchè comunista. A questo debbo aggiungere un'altra circostanza di fatto che non è priva di interesse. Io denunziai nel settembre scorso al Ministero delle Poste lo scempio che si commetteva della corrispondenza del Partito Comunista all'ufficio di Taranto e provocai così una inchiesta la quale assodò responsabilità a carico di un Ufficiale Postale, certo Gualtieri, reo confesso di asportazione di corrispondenza per cui la corrispondenza del Partito Comunista andava a finire al Fascio. Ebbene, io fui allontanato da Taranto, mentre il Gualtieri, reo confesso, rimase nel suo ufficio. Mi pare che ciò possa dimostrare a sufficienza che i ritrovati del Partito Comunista, la famosa illegalità che si riduce a una trasmissione indiretta della corrispondenza, non tendevano ad altro che legittimamente garantirci dalle continue violazioni del segreto epistolare che si perpetravano ai danni nostri col benessere delle autorità. Bandito da Taranto raggiunsi Bari; quindi da Bari passai a Padova, dove nell'ottobre dello scorso anno ad opera dei partecipanti alla..... carnevalata di Roma fui malmenato e costretto per salvarmi a cercare un rifugio. Dal novembre, cioè da quando fui nella nuova sede, io rimasi estraneo al movimento comunista; dal novembre 1922 al febbraio 1923, quando sono stato arrestato, non sono stato assolutamente in contatto con nessun organo al Partito Comunista. Malgrado queste ragioni fui arrestato nel febbraio; arrestato, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni procedurali, in un modo di cui non ho bisogno di parlare. Il Ministero delle Poste, poi, procedendo per suo conto prima ancora dell'autorità giudiziaria, mi ha senz'altro destituito. Debbo anche far rilevare che la detenzione preventiva a cui noi siamo sottoposti è così fatta che noi siamo tenuti nel più assoluto isolamento, e questo per una fantastica accusa, mentre a Bari gli autori del truce assassinio dell'on. Di Vagno non hanno subito che pochi mesi di carcere.

**Pubblico Ministero.** — A Bari era segretario della Federazione? Vi sono certi documenti.....

**Presidente.** — Abbiamo detto che i documenti li contesteremo in una seduta speciale.

**Pubblico Ministero.** — Ma vorrei rilevare una cosa semplicissima. L'imputato fu segnalato come ottimo organizzatore che aveva organizzato le sezioni della Venezia Giulia. Domando se questo è esatto.

1546

**Basile.** — Siccome la mia posizione è facilmente controllabile perchè io ero impiegato dello Stato, si può vedere che non sono mai stato nella Venezia Giulia.

**Pubblico Ministero.** — Ma lei si accusa appunto di essere stato organizzatore del movimento della Venezia Giulia.

**Avv. Mucci.** — Per quanto tempo è stato segretario a Bari e perchè?

**Basile.** — Per un periodo fugacissimo, da quando andò via il D'Agostino, in epoca che posso precisare dall'agosto all'ottobre, quando andai a Padova.

### **Interrogatorio Introna**

**Presidente.** — Eravate in stretta relazione col Berti?

**Introna.** — No, perchè io non facevo parte del Comitato federale.

**Presidente.** — Siete stato incaricato di distribuire opuscoli fra i militari?

**Introna.** — No, mai.

**Pubblico Ministero.** — Ammette di avere avuto una lettera dal Berti?

**Introna.** — Non ho ricevuto nessuna lettera dal Berti.

**Pubblico Ministero.** — Nemmeno a mezzo della madre?

**Introna.** — Dovevo riceverla, ma non l'ho ricevuta. Avevo dato l'indirizzo di mia madre per fare arrivare la corrispondenza, ma la lettera giunse dopo il mio arresto.

### **Interrogatorio Tibaldi**

**Tibaldi.** — Sono iscritto al Partito Comunista Italiano fin dalla sua costituzione. Appartenevo alla Commissione Esecutiva della sezione di Bologna, ma dopo alcuni mesi, per divergenze, non ho più fatto parte di nessun comitato.

**Presidente.** — Lei era conosciuto con uno pseudonimo di cui si serviva per ricevere la corrispondenza.

**Tibaldi.** — La ricevevo io, ma non per me, bensì per la Federazione provinciale bolognese.

**Presidente.** — Ricevevate lettere anche a mezzo della fidanzata?

**Tibaldi.** — Sì.

**Pubblico Ministero.** — Siccome la faccenda degli pseudonimi

si riconnette con l'organizzazione dei fiduciari, ammette l'imputato di essere un fiduciario provinciale?

**Tibaldi.** — No, non lo ammetto perchè non ne esistono. Io ero un semplice *postino*.

**Pubblico Ministero.** — Su questo non siano d'accordo, e cercheremo di chiarire.

**Avv. Cassinelli.** — Bisogna tener presente che fiduciari non ce ne sono e che gli pseudonimi sono per federazioni, non per individui.

### **Interrogatorio Gnudi**

**Gnudi.** — Mi si consentano alcune brevissime dichiarazioni. Prima di tutto desidero, circa la questione generale dell'accusa che ci viene mossa, di associarmi al discorso denso di fede comunista che il compagno Bordiga ha fatto oggi. E mi si lasci dire, perchè è una cosa, signor Presidente, signori del Tribunale, che io sento: io penso che questo processo che si fa al Partito Comunista per le pressioni che in un primo tempo sono venute dal Governo alle diverse Questure e per il gonfiamento della stampa, logicamente sempre in prima fila quando vi è da gettare fango e disprezzo contro i comunisti, questo processo passerà fra non molto alla storia nelle stesse condizioni in cui sono passati gli antichi processi che si facevano alle streghe.

Mi si contesta di costituire insieme ai miei compagni una associazione sediziosa. Io penso che se vi fosse meno ciurmeria parolai, se vi fosse meno ipnotismo in quest'ora in cui l'ipnotismo ha invaso anche i cervelli colti, non si stenterebbe ad ammettere che la più grande associazione sediziosa che vi sia oggi è il sistema capitalistico borghese.

**Presidente.** — Lasci stare. L'attuale ordinamento non interessa.

**Avv. Buffoni.** — Ma l'imputato ha diritto di difendersi. E' un processo politico questo.

**Gnudi.** — Io non voglio dire di più sopra questo, perchè guasterei il magnifico discorso che ha fatto il compagno Bordiga; ma vorrei dire che il sistema capitalistico borghese, giacchè si accusa noi di essere eccitatori all'odio di classe, è quello che veramente eccita all'odio perchè non è capace di dominare lo sviluppo delle grandi forze produttive e non fa che creare eserciti sempre più numerosi di disoccupati e di affamati.

E mi si consenta di dire anche questo; che io non so comprendere perchè ci si imputa di associazione sediziosa. Io ricordo di avere assistito un giorno ad una seduta parlamentare in cui uno dei nostri più colti e più autorevoli compagni, l'on. Graziadei, in polemica mi pare coll'on. Mussolini, parlando in nome di tutto il Partito Comunista Italiano, diceva: « Noi sappiamo che vi è nell'attuale ordinamento un contrasto fra le forze di produzione, e il sistema di produzione, contrasto, che non si eliminerà che attraverso un conflitto violento. Noi non diremo mai alle classi operaie che rappresentiamo, noi non diremo

1548

mai alle masse di disarmare; diremo sempre che esse debbono crearsi una coscienza ed una forza per prendere possesso del potere politico».

La nostra azione non è stata che uno specchio di quello che era il pensiero del Partito espresso nel suo programma, come diceva il compagno Bordiga, e come era detto nel discorso dell'on. Graziadel alla Camera.

Ora mi si consenta di chiedere all'Accusa perchè se il nostro Partito non è stato sciolto, ci si accusa di associazione sediziosa quando noi con le nostre modeste forze affermiamo e cerchiamo di sviluppare quei concetti.

Mi si fa l'accusa di essere stato in comunicazione con l'Esecutivo. Io non lo ho negato e affermo anzi a titoli di onore il fatto di avere ubbidito all'Esecutivo del Partito ogni volta che mi ha dato degli ordini. Perchè, mi si permetta di dire, che cosa ne sarebbe di un Partito, se i suoi membri non ubbidissero con fede agli ordini impartiti dalla Direzione?

Ma io voglio dire qualche cosa di più, voglio allargare l'accusa che mi è stata fatta dalla sentenza di rinvio. Si dice nella sentenza che io negai di far parte del Comitato della Federazione provinciale bolognese. Dichiaro subito che quando fui arrestato io avevo il dovere di dare meno elementi che fosse possibile nelle mani della Questura, perchè la Questura vedeva e fiutava il comunista dovunque. Per questo io dissi allora che non appartenevo alla Federazione: perchè non volevo che mi fosse eventualmente posta la domanda: Chi erano gli altri componenti? Ora affermo di avere appartenuto, allorchè ero deputato, al Comitato della Federazione provinciale comunista, e ciò fino all'epoca in cui la mia elezione venne contestata.

Ma voglio dire di più, non per spavalderia, ma per assumere le responsabilità che mi competono: sono stato in ogni epoca solidale con tutto il lavoro svolto dalla Federazione provinciale comunista bolognese.

E veniamo alla famosa lettera a firma Radeck. Mi dispiace che non sia stata prodotta tutta la lettera, perchè si sarebbe visto come gli uomini che dirigono l'Internazionale a cui noi ci onoriamo di appartenere nonostante l'odio e il disprezzo cui essi sono fatti oggetto, sono uomini di cultura profondissima, che non discutono la situazione dei diversi paesi senza conoscerla profondamente; e si sarebbe visto che quella circolare trattava la posizione del Partito Comunista nei riguardi del partito o della frazione che nel Partito Socialista Italiano faceva capo al Serrati; e che quella circolare si richiamava al pensiero di altri autorevoli membri del Comitato Direttivo dell'Internazionale. Se si osserverà, nelle ultime righe di quella lettera si cita Clara Zetkin come favorevole alla fusione dei due partiti. E vi è una ultima frase che ha dato oggetto ad una gonfiatura enorme da parte della Questura, laddove si parla dell'invio di due rivoluzionari. Io non lo dissi nel mio interrogatorio alla Questura perchè non era utile, non era doveroso dirlo. Ma affermo ora qui che sono membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano e quella circolare io la ricevetti, non nella mia qualità di deputato, ma nella mia qualità di membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano. Questi due *noti rivoluzionari* dovevano venire in Italia, per mettersi d'accordo col Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano per il lavoro che doveva esser fatto e che doveva condurre alla famosa fusione in prossimità del Congresso socialista fissato in quell'epoca. Quindi la circolare.....

**Presidente.** — Non aveva altro scopo che questo: mettere d'accordo i due partiti, comunista e socialista per il prossimo Congresso?

**Gnudi.** — Appunto.

**Pubblico Ministero.** — E questa è una modifica di quanto ha detto nel suo interrogatorio.

**Presidente.** — E vennero in effetto i due?

**Gnudi.** — Credo che siano venuti, ma non ne ho la certezza. Credo che venissero e partecipassero al Congresso del Partito Socialista Italiano.

**Avv. Modigliani.** — Non è un paio d'anni che se ne parla nei giornali italiani, di questa roba? Signor Presidente, lei domanda all'imputato delle cose che deve sapere anche lei.

**Presidente.** — Quello che so come uomo posso non saperlo come presidente. Fuori di qui posso sapere tante cose che qui ignoro.

**Avv. Cassinelli.** — Potrebbe dare un chiarimento l'imputato Bordiga.

**Bordiga.** — Possiamo chiarire facilmente. Questa lettera è venuta da Mosca a noi ed era diretta al Partito Comunista Italiano. Siccome era diretta al Comitato Centrale del partito, perchè era un documento di speciale importanza, noi abbiamo dovuto informare del suo contenuto, oltre i membri del Comitato Esecutivo che costituiscono l'ufficio di Roma, anche gli altri componenti il Comitato Centrale. Allora, abbiamo ricopiata la lettera scrivendoci sotto: « Firmato: Radek », e l'abbiamo mandata a tutti, e fra gli altri allo Gnudi nella sua qualità di membro del Comitato Centrale.

**Avv. Modigliani.** — Sicchè, ne sono state spedite varie copie.

**Pubblico Ministero.** — Si fa addebito all'imputato di un manifesto.

**Presidente.** — Questo non c'è, ma si vedrà in ogni modo quando saremo ai documenti.

**Gnudi.** — Giacchè ci sono potrei dire qualche cosa.

**Pubblico Ministero.** — Sul manifesto affisso?

**Gnudi.** — Sebbene di questo non abbia fatto un capo d'accusa la sentenza di rinvio affermo che il manifesto affisso a Monghidoro fu da me stillato e ne assumo piena responsabilità. Fu stillato in un'occasione dolorosissima per noi, nell'occasione dell'assassinio di uno dei nostri più cari compagni. In quell'occasione io fui inviato dal Partito a Monghidoro e rilevai che il partito fascista, come al solito, cercava di cambiar le carte in tavola e gettare la responsabilità dell'omicidio sui soliti sconosciuti, mentre gli autori dell'assassinio erano più che noti. Io feci fare quel manifesto e lo fece affiggere alle cantonate del paese. In esso si diceva il nostro pensiero, si diceva che gli assassini erano partiti dalle file del fascismo. Assumo di tutto ciò responsabilità completa.

Vi è poi un apprezzamento che la sentenza di rinvio fa a mio carico; che io a Bologna, in diverse occasioni, abbia ricevuto fondi per la propaganda. Vedrò in base a quali documenti si sostiene questa accusa.

1550

Intanto affermo che non protesterei se avessi ricevuto fondi per fare la propaganda per il mio partito perchè questo dimostrerebbe che qualche cosa anche io nel Partito posso fare. Ma escludo nel modo più assoluto e più preciso che fondi a Bologna o in altro posto mi siano stati inviati per propaganda dall'Esecutivo del mio partito.

E finisco con un'ultima considerazione. Quando fui interrogato davanti alla Questura ed al Giudice istruttore dissi che io credevo che la sezione del Partito comunista bolognese non funzionasse. Non avevo il dovere di dire che funzionava; non avevo il dovere, dico, perchè si arrestava a casaccio e si cercava di trarre in arresto quanti più si poteva. Ora affermo per la verità che la sezione del Partito comunista bolognese ha sempre funzionato e funziona tutt'ora.

### *Interrogatorio Vignocchi*

**Vignocchi.** — Io non ho mai inteso di appartenere ad una associazione sediziosa. Appartengo al Partito Comunista Italiano fin dalla sua fondazione e faccio parte della sezione di Bologna. Se appartenere al Partito comunista significa appartenere ad una associazione sediziosa, io sono orgoglioso di appartenere a questa associazione sediziosa.

**Presidente.** — Lei voleva impiantare una scuola di idee comuniste?

**Vignocchi.** — Io avevo rapporti con la Federazione e, per il tramite della Federazione, con il Comitato Centrale. Assumo la responsabilità di aver cercato di far sorgere una scuola di cultura e credo che questo non costituisca reato. Comunque, di questa iniziativa assumo completamente la responsabilità.

**Presidente.** — Fu sequestrato in casa sua un manifesto a stampa in cui si impreca contro la voracità borghese?

**Modigliani.** — Sì; per le tasse!

**Avv. Niccolai.** — E chi non ha protestato per le tasse?

**Vignocchi.** — L'imputazione che mi si fa mi è stata nota solo quando ho potuto leggere la parte della sentenza di rinvio che mi riguarda. Ho saputo così che mi si imputava il reato di aver protestato contro la tassa di famiglia istituita a Bologna.

**Presidente.** — Erano gravose assai?

**Vignocchi.** — Piuttosto. Dichiaro che il manifesto che è stato sequestrato non è mai stato divulgato. Ne è stato divulgato invece un altro che era della Federazione comunista.

**Presidente.** — Che diceva di non pagare.

**Vignocchi.** — Che diceva di non pagare. Ma prima di tutto bisogna notare che quell'applicazione della tassa di famiglia fu del tutto arbitraria.

**Presidente.** — Sono tante le tasse arbitrarie! Lasciamo andare!

Ma è vero che il manifesto che diceva di non pagare le tasse lo ha fatto lei?

**Vignocchi.** — Io ne ho fatto uno; ma quello non fu divulgato.

**Presidente.** — Il suo non fu divulgato?

**Vignocchi.** — No, la Federazione provinciale comunista avocò a sè la missione di compilare un manifesto incitante a non pagare la tassa di famiglia ed il mio non ebbe seguito, come risulta dalla corrispondenza in atti.

### *Interrogatorio Betti*

**Betti.** — Nego di appartenere ad una associazione sediziosa. Approvo completamente e sono solidale con quanto ha detto il compagno Bordiga. Sono membro della Federazione provinciale bolognese e faccio parte del Partito Comunista fin dalla sua formazione. Sono altero di aver dato per esso disinteressatamente tutte le mie energie.

**Presidente.** — Lei si è occupato dell'organizzazione dei ferrovieri comunisti in special modo.

**Betti.** — Mi sono occupato anche di questo. Era un'opera sindacale che il nostro partito compie largamente, in seno a tutte le categorie di lavoratori.

**Pubblico Ministero.** — Gli vogliamo contestare la lettera di Grieco?

**Presidente.** — Lo faremo domani per non interrompere l'ordine del nostro lavoro.

**Betti.** — È stato domandato al compagno Tibaldi se fa parte del comitato federale provinciale. Dichiaro che effettivamente non ne fa parte.

**Presidente.** — Quello lo lasci dire a lui.

**Pubblico Ministero.** — Lei aveva veste di fiduciario?

**Betti.** — Il Partito Comunista non ha fiduciari in nessuna provincia, ma ha solo in ogni provincia un Comitato Esecutivo.

### *Interrogatorio La Camera*

**La Camera.** — Confermo di essere fervente comunista e devoto milite del comunismo. Per quanto riguarda l'accusa specifica confermo, accetto e faccio mio quanto ha detto il compagno Bordiga. Per quanto riguarda la somma che ho riscosso rispondo: Furono trovate in casa mia fra i documenti due ricevute per duecento lire che io ho avuto dalla direzione del partito per le spese dell'anno 1922. Duecento lire

per tutto un anno! La P. S. avrebbe potuto anche trovare un documento da cui risulta che la federazione provinciale ha avuto un deficit di novecentocinquanta lire.

**Presidente.** — Presso di lei si trovarono lettere di Fortichiari.

**La Camera.** — Non ho mai conosciuto Fortichiari. Non accetto responsabilità per lettere a firma « Loris » perchè non ho mai avuto comunicazioni di simili invii per posta. Quando mi sono giunte quelle lettere, ho pensato in principio che si trattasse di qualche d'annunziano che mi aveva fatto questo scherzo: poi ho immaginato che si trattasse di un tranello della Polizia che ne andava organizzando di simili. Ho lasciato quelle lettere in un cassetto in attesa vedere dove si andava a finire.

**Avv. Cassinelli.** — Si andava a finire in galera! Quanti comunisti ci sono a Cosenza?

**La Camera.** — Dieci.

**Presidente.** — Questo può essere. Io sono calabrese e lo so.

**La Camera.** — E allora sappia, signor Presidente, che la Calabria di oggi non è più quella di alcuni anni fa.

### *Interrogatorio Viazzoli*

**Viazzoli.** — Appartengo al Partito Comunista e sono pieno di fede nelle idee di questo partito. Io ho sempre eseguito gli ordini che mi venivano dal mio partito per potere sviluppare la diffusione della grande idea.

**Presidente.** — Lei era in corrispondenza con Loris o Fortichiari?

**Viazzoli.** — Non so nemmeno chi siano.

Senza aspettare le contestazioni che mi faranno, credo di poter fare subito una dichiarazione in merito al verbale che mi si è fatto firmare in questura. Questo verbale porta la mia firma; ma non per mia volontà. Sono stato sottoposto alle busse, alla tortura, alla fame e per troncane questi patimenti che la Questura di Pavia mi faceva subire ho dovuto per forza sottoscrivere un verbale che non corrispondeva a quello che ho detto.

**Presidente.** — Che cosa le fecero firmare?

**Viazzoli.** — Mi fecero scrivere che questo Loris sia Fortichiari, mentre io non so chi sia. Per lo meno ho sempre creduto che Fortichiari fosse.....

**Presidente.** — Un Carneade!

**Viazzoli.** — Un nostro compagno del C. E.

**Presidente.** — Ma al giudice istruttore lei non disse nulla di questo. Non credo che il giudice istruttore lo minacciasse anche lui!

**Viazzoli.** — No, no!

**Avv. Cassinelli.** — È in atti a volumi 14 la sua protesta al giudice istruttore.

**Viazzoli.** — Fra gli atti si trovano lettere le quali dimostrano che questo sistema di battere gli imputati era abituale alla nostra Questura.

**Avv. Cassinelli.** — Ed ha dato querela, signor Presidente. Ve ne è traccia negli atti.

**Avv. Buffoni.** — Vi è anche una denuncia fatta da un avvocato.

**Bordiga.** — A proposito di quanto ha dichiarato il compagno Viazzoli, dichiaro che risulta dagli atti, perchè è stata sequestrata, una pratica che il Comitato Esecutivo del partito ha fatto a mezzo dell'avvocato Benco non comunista. Questi fu incaricato di compiere le indagini opportune a proposito delle sevizie che avevano subito altri arrestati a Pavia. Le indagini furono fatte in epoca assai anteriore all'arresto del Viazzoli, per certi Bignami a Passalacqua; e sono questi, appunto, elementi atti a dimostrare che a Pavia si sottomettevano abitualmente a sevizie gli arrestati. La pratica si trova a volume 14.

### *Interrogatorio Morabito*

**Morabito.** — Mi rimetto all'interrogatorio già reso; nel medesimo tempo mi rendo solidale con quanto ha detto prima il compagno Bordiga. Io ero segretario della Federazione provinciale di Reggio Calabria.

**Presidente.** — Si valeva di un pseudonimo.

**Morabito.** — Non avevo nessuno pseudonimo.

**Presidente.** — Si dice che pervenivano a lei circolari ed istruzioni con quello pseudonimo.

**Morabito.** — Non vi era nulla che potesse essere illegale nella nostra azione.

**Presidente.** — Lei ha fondato la « Calabria Comunista ».

**Morabito.** — Non vi è nessun giornale comunista a Reggio.

**Presidente.** — Ma la voleva fondare: ne aveva intenzione,

**Morabito.** — Chi?! Che cosa?! È una invenzione di chi l'ha detto!

**Presidente.** — Si dice che per la sua attività ebbe gli elogi di Bordiga e di Grieco.

**Morabito.** — Di Grieco, di Sottogrieco, di tutti quelli che vuole lei, in quanto che la mia fede di comunista era scevra da ogni pusillanimità perchè non ci può essere comunista che non abbia fede nel suo ideale ed un grandissimo orgoglio per questa sua fede.

1554

### *Interrogatorio Pizzuto*

**Pizzuto.** — Durante l'istruttoria non mi è stata mai contestata la specifica imputazione che mi si muove oggi. Comunque mi associo alle direttive ed ai concetti informativi del discorso del compagno Bordiga. Debbo dire che nella corrispondenza da me avuta, nei rapporti che ho avuto col partito ho sempre ritenuto non vi fosse nulla di non pienamente legale.

**Presidente.** — Lei ha ricevuto scritti criptografici a firma Loris.

**Pizzuto.** — Sì; e non ho mai potuto decifrarli, perchè non ne capivo nulla.

**Presidente.** — Lei faceva parte di una organizzazione sovversiva del milanese.

**Pizzuto.** — No, no; messinese.

**Presidente.** — In un stabilimento industriale.

**Pizzuto.** — Io ho sempre negato di avere spiegato opera illecita presso la ditta « Industrie messinesi », sia perchè avevo la massima stima della ditta che mi occupava, sia perchè non avevo nessun rapporto con gli operai. Ho sempre detto che mi sentivo pronto a smentire chiunque, sia con un confronto, sia con testimonii. Debbo far notare che l'accusa che mi è fatta non è che il frutto di una vendetta personale di un uomo che mi odiava.

**Presidente.** — Da che cosa era originato questo odio verso di lei?

**Pizzuto.** — Si trattava di un altro impiegato della ditta, di cui io non potevo approvare i criteri amministrativi. Questa mia attitudine ha provocata una inchiesta da parte del consiglio di amministrazione; e il soggetto dell'inchiesta, invece di difendersi con cifre e fatti, mi ha accusato di fare propaganda comunista fra gli operai. La ditta avrebbe potuto facilmente, poichè aveva capireparti fidati, vedere se effettivamente io facevo questa propaganda. L'affermazione che costituisce il capo di accusa, insomma, è falsa.

### *Interrogatorio Della Lucia*

**Della Lucia.** — Ero comunista e segretario della federazione provinciale. Per quanto riguarda l'imputazione di associazione a delinquere, mi rimetto a quanto ha detto il compagno Bordiga.

**Presidente.** — Lei ammette di essere stato nominato fiduciario del Partito Comunista per Belluno?

**Della Lucia.** — I miei compagni le hanno già spiegato che non esistono fiduciarî: questa parola « fiduciario » sta ad indicare impropriamente il segretario.

**Presidente.** — Ha avuto rapporti con l'Esecutivo di Roma?

**Della Lucia.** — Naturalmente.

**Presidente.** — E le venivano lettere e circolari?

**Della Lucia.** — Sì; mi venivano lettere e circolari.

**Presidente.** — Quindi conosceva le direttive del partito?

**Della Lucia.** — Se ero iscritto e segretario provinciale bisognava pur che le conoscessi!

**Presidente.** — Nella perquisizione in casa sua si rinvenne un biglietto con la firma convenzionale Loris.

**Della Lucia.** — Premetto che io abitavo in un albergo e il biglietto famoso che fu trovato, fu trovato in una latrina. Ora non credo che dei documenti si vadano a mettere proprio alla latrina! Sentiremo la deposizione del testimone che ha trovato il biglietto nella latrina e poi vedremo chi è quest'individuo che ha fatta tale dichiarazione.

**Presidente.** — Lei si firmava « Attimis »?

**Della Lucia.** — No, io, quando scrivevo, firmavo Della Lucia Giusto e mettevo un timbro, perchè scrivevo come rappresentante della federazione e non come persona.

### *Interrogatorio Presutti*

**Presutti.** — Mi rimetto completamente al mio interrogatorio e mi associo alle dichiarazioni fatte dal compagno Bordiga a nome suo ed a nome di tutti. Attendo che l'Accusa provi che io ed i miei compagni facciamo parte di un'associazione sediziosa.

**Presidente.** — Lei è di Chieti. Era tenuto in grande considerazione fra gli aderenti al suo partito.

**Presutti.** — Questi sono apprezzamenti personali.

**Avv. Martorelli.** — È questo che ha fatto il nome dei componenti la delegazione?

**Presutti.** — Sono io. Sì, perchè il tenente dei carabinieri me li suggeriva e si vede che ne era a conoscenza. Io dissi: sì; questi sono stati con me in Russia. Io feci allora anche il nome del Vota. Ora, il Vota lo avevo incontrato a Berlino e quindi avevo supposto che facesse parte anche lui della Delegazione italiana, mentre questo è un dato di fatto errato: egli non era delegato, ma viaggiava per conto della federazione dei lavoratori in legno.

**Pubblico Ministero.** — In che mese lo ha incontrato a Berlino?

**Presutti.** — In ottobre.

1556

### *Interrogatorio Germanetto*

**Germanetto.** — Appartengo al Partito Comunista fin dalla sua fondazione. Ho appartenuto per vent'anni al Partito Socialista, e quindi assumo con piena consapevolezza la responsabilità che mi compete. Dirigevo il piccolo giornale provinciale « La Riscossa »; ero segretario della Camera del Lavoro e della Federazione provinciale di Cuneo, ed ho fatto parte della Delegazione italiana al IV Congresso della Terza Internazionale e al Congresso dei sindacati rossi.

**Presidente.** — Era insignito di moltissime cariche!

**Germanetto.** — Facevo il mio dovere e quindi, nell'associarmi a quanto ha detto il compagno Bordiga lo faccio con piena consapevolezza.

### *Interrogatorio Leone*

**Leone.** — Non ho mai saputo che il partito fosse una associazione segreta perchè tutto il lavoro compiuto dal partito è un lavoro legale.

**Presidente.** — Lei si serviva di un indirizzo fittizio.

**Leone.** — Sono stato costretto a servirmi di un indirizzo fittizio perchè l'Ufficio postale mi apriva la corrispondenza. L'ultima prova l'ho avuta quanto ho spedito una lettera con dentro un vaglia. E' sparita la busta ed anche il vaglia. Sono stato quindi costretto a ricorrere a questo mezzo per non perdere il contatto con la mia famiglia,

Tempo addietro volevo andare in Francia; ma unicamente per ragioni di lavoro.

**Pubblico Ministero.** — Non contesta la faccenda degli stampati?

**Leone.** — Ho ricevuto degli stampati. Ho cercato sempre di dare la mia opera al partito.

### *Interrogatorio Di Gaetano*

**Di Gaetano.** — Affermo di appartenere al Partito Comunista e di essere segretario della sezione comunista di Palermo. In materia di programma e di azione del partito mi rendo anche io responsabile in quanto consapevole perfettamente di essi. Accetto tutto quanto ha detto il compagno Bordiga.

**Presidente.** — Lei firmava « Domeli »?

**Di Gaetano.** — No. Mi riservo di rispondere quando mi verranno fatte le particolari contestazioni.

**Presidente.** — Lei era stato richiesto di rilievi topografici.

**Di Gaetano.** — Anche a questo proposito risponderò quando mi si faranno le contestazioni.

**Presidente.** — Ha ricevuto istruzioni anche sul contegno da tenersi in caso di conflitto coi fascisti?

**Di Gaetano.** — No; mai.

**Presidente.** — Voleva fondare un giornale. Lo fondò?

**Di Gaetano.** — No, perchè non potei raccogliere i mezzi necessari.

### **Inteppogatorio Ligabue**

**Ligabue.** — Mi rimetto a quanto ha detto benissimo il compagno Bordiga. Non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** — Lei ha avuto rapporti con l'Esecutivo di Roma?

**Ligabue.** — Io avevo rapporti con Roma, ma agivo a Modena.

**Presidente.** — Ha fatto propaganda antimilitarista?

**Ligabue.** — Ho fatto della propaganda...

**Presidente.** — Anche antimilitarista?

**Ligabue.** — Quella no; non potevo andare fra i soldati!

**Presidente.** — Come? Anzi, una donna.....

**Ligabue.** — No, no: via, lasciamo andare!

**Pubblico Ministero.** — La signorina sarebbe...

**Ligabue.** — Segretaria della Federazione provinciale di Modena.

**Pubblico Ministero.** — E Giberti?

**Ligabue.** — Mi ha sostituito in qualche intervallo.

### **Inteppogatorio Giberti**

**Giberti.** — Sono stato iscritto al Partito Comunista fin dal suo inizio ed ho anche funzionato come segretario della Federazione provinciale di Modena. Però dal settembre, per ragioni personali ed ambientali di Modena — a Modena anche i verbali della Questura dicono

1557

che il fascismo è molto forte — ho dovuto astenermi da qualsiasi attività.

**Pubblico Ministero.** — La Ligabue ammette di essere stata segretaria.

**Ligabue.** — Sempre. Sono stata sostituita qualche volta dal Giberti.

**Pubblico Ministero.** — Anche lei agiva di concerto con l'Esecutivo di Roma?

**Giberti.** — Seguivo le direttive del partito.

**Pubblico Ministero.** — Faceva propaganda fra i militari?

**Giberti.** — Mai. Nella sentenza della Sezione d'Accusa si dice che risulta che io facevo questa propaganda. Ma non è vero. Nel 1922 io fui arrestato perchè si trovarono in casa mia dei manifesti « pro Russia ». Dopo la Questura volle appiccicarmi anche dei manifesti antimilitaristi. Ma io fui prosciolto da questa imputazione.

### *Interrogatorio Copazzoli*

**Avv. Cassinelli.** — Io spero che il Tribunale vorrà provvedere per questo imputato che deve beneficiare dell'amnistia.

**Presidente.** — E' amnistiato?

**Avv. Cassinelli.** — Sì.

**Pubblico Ministero.** — L'imputato non può godere dell'amnistia e deve rimanere nel processo.

**Presidente.** — Lei ha omesso di denunciare due rivoltelle?

**Corazzoli.** — Sì.

L'interrogatorio degl'imputati è finito.

L'avv. Buffoni fa istanza perchè sia richiamata la sentenza della Sezione di Accusa di Napoli che assolveva Ugo Acuno.

---

---

## SECONDA UDIENZA

(20 Ottobre 1923)

### *Contestazioni a Bordiga.*

Si comincia l'esame dei documenti che riguardano la generica e la specifica, salvo, per quanto riguarda le responsabilità specifiche di ciascun imputato, ad esaminare i documenti a misura che verranno i testimoni che si rimetteranno ai documenti stessi.

**Pubblico Ministero.** — I documenti che sono allegati alla sentenza della Sezione d'Accusa si intendono letti?

**Avv. Modigliani.** — Quelli si possono dare per letti, vale a dire tutti gli atti che sono stati regolarmente acquisiti. Prima di tutto bisognerà verificare se sono stati bene acquisiti al processo. Il Presidente che conosce il processo molto meglio di noi ha visto in quale strano modo si sia proceduto alle perquisizioni ed ai sequestri di documenti. Per citare un caso ci sono documenti mandati di ordine del Ministero delle Poste e Telegrafi con parere del Direttore provinciale. Mi pare che questi non siano regolarmente acquisiti.

**Presidente.** — D'accordo.

**Avv. Modigliani.** — Quelli mandati dal Ministero dell'Interno non mi sembrano regolarmente acquisiti. Facciamo insomma le nostre riserve. Quando saremo di fronte ai documenti ci renderemo conto se sono regolarmente acquisiti.

Bordiga è fatto uscire dalla gabbia.

Si legge il documento a vol. 1-14 che è costituito da un estratto di giornale.

**Avv. Modigliani.** — Quando si tratta di giornali, si può indicare il contenuto generico e darli per letti.

**Bordiga.** — Tutto quanto risulta dalla nostra stampa lo riconosciamo senz'altro: riconosciamo tutti gli estratti della stampa ufficiale del Partito Comunista.

**Avv. Cassinelli.** — Non basta che li riconosca: deve dare spiegazioni circa l'oggetto della contestazione.

1560

**Bordiga.** — Potrei farlo, ma mi occorrerebbe un tempo enorme.

**Presidente.** — Riassuma in poche parole.

**Bordiga.** — Quello che è, si rileva dallo stesso contesto.

**Pubblico Ministero.** — Poichè si tratta di un fascicolo in cui sono riuniti degli stralci di giornali.....

**Presidente.** — Ed egli li accetta.

**Pubblico Ministero.** — ...sarebbe opportuno richiamare l'attenzione dell'imputato su certi comunicati; per esempio, il comunicato 8 marzo 1922, poi quello del 18 marzo per l'anniversario della Comune di Parigi; poi quello del 25 aprile, quello del 7 maggio e quello del 1° maggio 1922. Vi è poi la circolare ai sindaci comunisti in cui si danno pure degli incitamenti.

**Bordiga.** — Se dovessi illustrare tutti questi documenti, occuperei moltissimo tempo.

**Pubblico Ministero.** — Siccome saranno oggetto di disamina nella discussione, se crede, potrebbe dirne qualche cosa.

**Bordiga.** — Sulla interpretazione di ciascuno di questi documenti ci riserviamo di parlare volta per volta.

**Avv. Cassinelli.** — Si tratta di roba che è stata pubblicata sui giornali.

**Pubblico Ministero.** — Vi è poi a vol. 6-16, foglio 39 un manifesto a stampa in data 1° agosto 1922 per lo sciopero generale.

**Bordiga.** — Che è stato pubblicato in tutti i giornali comunisti. Osservo che questi fogli sono stati tratti da una cartella in cui noi tenevamo tutto quello che era stato pubblicato; quindi tutto quello che è stato preso, è stato pubblicato anche se il nostro impiegato, per mancato arrivo di giornali, non ha potuto di tutti i documenti prendere gli estratti.

**Avv. Cassinelli.** — Ad ogni modo esibirò al Tribunale i giornali che riportano questi documenti.

**Bordiga.** — Mi pare però che vi siano stati riuniti dei documenti contenuti in due nostri fascicoli: uno conteneva la minuta di ciò che era stato pubblicato sotto forma di comunicato nei giornali, come ora dicevo, e l'altro che conteneva le minute di circolari che sarebbero state diramate per posta.

**Avv. Modigliani.** — In linea di fatto: molte volte i comunicati prima di essere inviati ai giornali comunisti erano riprodotti anche da altri giornali italiani.

**Bordiga.** — Ciò è avvenuto più volte.

**Avv. Modigliani.** — Anche i giornali borghesi.

**Presidente.** — Chiamiamoli borghesi.

**Avv. Modigliani.** — Sono borghesi, signor Presidente.

**Bordiga.** — Rettifico quello che ho detto. Questo fascicolo con-

tiene tutte circolari, tranne il manifesto a stampa che è stato pubblicato in tutti i giornali comunisti.

**Avv. Modigliani.** — Dove sono state trovate quelle circolari?

**Presidente.** — In Via Frattina.

**Pubblico Ministero.** — Non si può fare un'affermazione così sicura: bisogna vedere i rapporti, perchè vi sono stati due sequestri, un sequestro sommario della pubblica sicurezza in Via Frattina, dove furono lasciati molti documenti, poi un accesso dell'Autorità giudiziaria con sequestro di tutto quello che era rimasto. Nella selezione di questi documenti non si può stabilire con precisione se quelli del vol. 1-12 siano stati presi nel 1° o nel secondo accesso.

**Presidente.** — Ma l'avvocato aveva domandato dove erano stati

**Avv. Modigliani.** — Dove e come. In Via Frattina certo; ma trovati.

sono documenti sequestrati dall'Autorità giudiziaria o sequestrati dalla Polizia?

**Pubblico Ministero.** — Si può verificare col verbale del giudice istruttore.

**Avv. Modigliani.** — Vedremo poi.

**Avv. Cassinelli.** — Si potrebbe procedere per esclusione. Al vol. 1. c'è il verbale della Questura che può servire per questo. Comunque sono riserve che facciamo ora per un controllo successivo.

**Pubblico Ministero.** — Nei vol. 1-4 a fogli 72 e 73 c'è una circolare Grieco su cui vorrei delle spiegazioni.

**Avv. Modigliani.** — È la circolare 1 novembre 1922 sequestrata in 10 o 12 posti.

**Bordiga.** — Riconosco questo documento che è stato emanato dal Comitato Esecutivo. Esso risponde con esattezza alle nostre direttive all'indomani dell'avvento del governo fascista. Abbiamo più volte spiegate le frasi che vi sono e questo documento dimostra in modo perspicuo l'esattezza delle spiegazioni date da noi. È indicato l'intensificarsi della reazione come la causa che ci costringe ad adottare un'attitudine difensiva di protezione del nostro lavoro con una serie di meccanismi clandestini, occulti, convenzionali.

**Presidente.** — L'altro manifesto è a foglio 72. Grieco, è carattere suo questo?

**Grieco.** — Non so perchè da qui non lo vedo: ma sarà mio.

**Presidente.** — Che cosa significa: inquadramento militare?

**Bordiga.** — Fino dal luglio 1921 per necessità di difesa della nostra organizzazione di partito e del proletariato in generale, noi abbiamo data la parola della formazione di un organismo difensivo a tipo di inquadramento militare perfettamente analogo a quello formato da quasi tutti i partiti o che si è formato da altri partiti prima o dopo di noi in Italia. Lo scopo di questa organizzazione era precisamente quello di rintuzzare, nonostante le gravi condizioni di sfavore in cui noi eravamo di fronte ad organizzazioni più ricche, meglio attrezzate e pro-

1562

tette dalla connivenza delle autorità, di rintuzzare i colpi a cui il proletariato poteva essere esposto.

**Pubblico Ministero.** — A questo proposito giacchè si è intercalato questo episodio, si può vedere la circolare che esiste a vol. 1, fogli 277 e 278.

**Avv. Cassinelli.** — E vorrei anche che si vedesse un libro che io ho esibito in istruttoria e che è allegato; un libro con la copertina giallo-oro in cui sono pubblicate le norme per l'inquadramento militare; libro stampato e venduto nelle librerie di Roma.

**Avv. Modigliani.** — Ora mi pare che la logica imponga di leggere la circolare 17 ottobre 1922 relativa al processo di Cosenza; è la circolare in cui si danno ordini tassativi, non generici, sul modo di condursi con questo inquadramento militare alla vigilia della marcia su Roma; e questo serve magnificamente per far constatare l'esattezza delle spiegazioni date da Bordiga.

**Bordiga.** — Questa circolare non è fra quelle di cui ho riconosciuto il testo e quindi mi riservo di vederla.

**Avv. Modigliani.** — Perfettamente. Si può leggere e poi Bordiga ci dirà se è esatto o no.

(Il Presidente legge la circolare).

**Bordiga.** — Comincio col rilevare che non posso riconoscere questa firma Loris. Andavano in giro molte circolari a firma Loris di cui alcune autentiche ed altre apocrife. Le nostre circolari a firma Loris erano da noi perfettamente riconosciute con un mezzo che naturalmente qui non voglio indicare. Senza riconoscere il testo materiale posso dire se il contenuto della circolare collimasse o meno con le direttive del Partito. Ora vi è tutta una parte tecnica della quale non posso dire che collimasse. La parte più importante però è la parte politica la quale dice quale atteggiamento si sarebbe dovuto tenere: non intervenire spontaneamente, ma attendere le eventua'i aggressioni. Questo collima colle nostre direttive. Ripeto che non posso però riconoscere l'autenticità di questo documento di cui la parte tecnica non risponde alle nostre disposizioni.

**Avv. Modigliani.** — Sempre nello stesso ordine di idee gradirei che fosse sottoposta all'imputato la circolare 22 novembre 1922 che è nello stesso vol. 12 a foglio 68.

(Il Presidente legge il documento).

**Pubblico Ministero.** — Siccome abbiamo letto le norme relative all'inquadramento si può vedere se l'imputato riconosce il comunicato che è a vol. 1-9, N. 43 in data 14 luglio 1921 e la riservatissima sull'inquadramento che è a vol. 12-2 foglio 89.

**Avv. Cassinelli.** — Quella del 14 luglio 1921 è stata pubblicata nel libro che io ho esibito

**Bordiga.** — Ed io la riconosco.

**Avv. Modigliani.** — E anche la riservatissima è pubblicata in volume tanto era riservata.

**Bordiga.** — Questa circolare reca la firma di uno dei membri dell'Esecutivo: Fortichiari, ma non posso essere sicurissimo che la firma

sia autentica perchè il testo esatto non lo ricordo. Ma rilevo che è la parafrasi delle norme date pubblicamente.

**Avv. Modigliani.** — Si noti: la parafrasi delle norme pubbliche !

**Bordiga.** — Desidero osservare questo: nei documenti che il rappresentante dell'Accusa ha richiamato per farli leggere posso trovare un'ottima prova contro l'assurdo dell'Accusa. Io rivendico la legittimità della propaganda: affermo che ne abbiamo fatta quanta abbiamo potuto farne e quando ci siamo incontrati con gravi ostacoli abbiamo cercato con ansia e con ogni mezzo di poterla fare. Ma sta di fatto che nei documenti letti si trova in uno l'affermazione che l'organizzazione è divenuta il compito più importante del partito, sicchè il riordinamento di essa si presenta come una condizione pregiudiziale della propaganda e nell'altro si dice addirittura che in questo periodo compito del partito è quello di restringersi al lavoro di organizzazione interna. Quindi prego che mi sia dato atto che proprio nei documenti prescelti dall'Accusa per far risultare gli estremi della reità, si trovino le dichiarazioni da cui risulta l'opposto.

**Pubblico Ministero.** — Sulla missiva Loris vi è una riserva che è stata fatta relativa alla sua autenticità. Noi abbiamo letto una delle missive Loris e cioè quella che riguarda l'azione contingente delle forze proletarie nell'eventualità di un conflitto coi fascisti. Ma ve ne sono altre che si riferiscono agli stabilimenti di armi. Dobbiamo leggerle ora; o le vogliamo leggere quando verranno i testimoni a parlarne?

**Avv. Modigliani.** — Bordiga ha detto che vi è un criterio per distinguere le autentiche dalle apocrife ma ha aggiunto che non intende di indicarlo. Quindi sarà inutile domandarglielo.

**Pubblico Ministero.** — Posso prevenire la risposta di Bordiga. Bordiga disse nell'interrogatorio che non vuole indicare se sono autentici o non autentici i documenti, ma ha aggiunto che su per giù tutte queste missive rispondevano alle direttive del partito.

**Bordiga.** — Io detti tale giudizio missiva per missiva; ma il criterio per riconoscerle è di tale natura che non si può adoperare in quest'aula.

**Avv. Modigliani.** — Giacchè siamo in tema di inquadramento militare, e poichè una di quelle missive Loris si riferisce proprio a questa famosa richiesta di piani di fortezze, ecc. facciamola vedere all'imputato per sapere se la riconosce. Si trova al foglio 48 del vol. 12-2 ed ha la data 26 ottobre 1922, n. 763.

(Il Presidente legge il documento).

**Bordiga.** — Questo testo è uno di quelli che mi fu mostrato durante l'istruttoria ed io dissi subito che non si trattava soltanto di riconoscere se la firma Loris fosse autentica ma che, esaminato il contesto della circolare, dovevo escludere nel modo più assoluto che questa potesse essere stata emanata da organi del Partito Comunista. Confermo con la maggiore energia questa dichiarazione. Noi non abbiamo mai fatto roba di questo genere, non abbiamo nè cercato nè raccolto informazioni di questa natura, e questo risponde a ciò che abbiamo detto per spiegare la tattica del nostro partito in quel momento. Io ho fatto ipotesi diverse sull'origine di questo documento. Una di queste ipotesi

ora che ho avuto agio di vedere il documento più attentamente si precisa sempre di più. La circolare è talmente inverosimile nel suo contenuto, nella sua forma, nel suo stile abbastanza barocco, che debbo dichiararla senz'altro apocrifia e debbo ritenerla manipolata da agenti provocatori, non so in quali condizioni.

**Avv. Modigliani.** — Io vorrei che il Tribunale rilevasse a questo punto alcuni dati di fatto. Questa circolare è del 26 ottobre vale a dire di nove giorni dopo quella del 17 ottobre che abbiamo letta pochi minuti fa e nella quale evidentemente non sono concetti che si richiamino a rilievi di fortezze e simili; ed è venuta fuori alla vigilia dell'altra circolare in data 1 novembre, che pure abbiamo letta, in cui si parla di comizi e di contraddittori coi fascisti. A suo tempo vedremo come si concilino queste tre date. Ma ora vorrei che il Tribunale vedesse che questa circolare è stata rinvenuta a Cosenza e vorrei che il Tribunale verificasse l'opinione che l'Esecutivo aveva dalla sezione di Cosenza. Non che ritenesse che quelli non fossero buoni compagni, ma evidentemente riteneva che non fossero molto attivi e molto precisi. Ci sono due circolari di rimprovero alla sezione di Cosenza in quel torno di tempo. In una si dice che non hanno lavorato; in un'altra si dice che essi sono di quelli che hanno fatto uso balordo delle istruzioni ricevute. Vedremo a suo tempo come si fa a trovare proprio in questa sola sezione una circolare non criptografica colla quale proprio a questa sezione che è una di quelle che funzionano peggio, si dava un incarico di tanta portata.

**Bordiga.** — Rispondo subito all'avv. Modigliani che se in quello che egli ha detto vi sia una presunzione di poca buona fede dei compagni di Cosenza, protesto.....

**Avv. Modigliani.** — No, no.

**Bordiga.** — Dichiaro che non vi è nessun buon rivoluzionario che non possa essere sorpreso dalle manovre della polizia.

**Avv. Modigliani.** — Ma non si tratta di questo.

**Avv. Cassinelli.** — No, Bordiga; è un'altra cosa. E' che una circolare di agenti provocatori si manda a Cosenza e non altrove.

**Avv. Modigliani.** — E' strano che l'Esecutivo pensasse a mandare a quella sezione, che, buona in sé — altrimenti la avreste radiata — ma era di scarsa energia, di scarsa puntualità nella corrispondenza e che quindi non era fra le migliori, pensasse a mandare ad una azione come questa istruzioni di tal genere. Questo rilievo mi permette di desumere che è molto probabile quello che assume Bordiga e cioè che questa missiva sia stata inserita da agenti provocatori e non mai scritta alla sezione di Cosenza.

**Bordiga.** — Tutte le sezioni del Partito Comunista facevano egualmente il loro dovere: e poi se lo facevano o no è cosa da discutere solamente in sede opportuna. Quello che posso dire è che la sezione di Cosenza era poco numerosa e condivido pienamente l'opinione che questa considerazione aumenta l'inverosimiglianza del documento. Del resto sono sicuro che il compagno di Cosenza che è qui non deve mai avere veduto questo comunicato.

**Avv. Modigliani.** — Desidero che non vi sieno equivoci. Qui si

trova una circolare che sarebbe stata mandata alla sezione di Cosenza e che noi abbiamo letta. Questa circolare era diretta proprio a coloro che non avevano sentito il dovere di tenersi in stretta comunicazione con l'Esecutivo. Non lo avranno potuto fare, saranno stati giustificati. Ma intanto l'Esecutivo aveva constatato che mancava il collegamento con quella sezione: risulta che quella sezione non funzionava ed è stranissimo che proprio a quella sezione si mandasse una simile circolare. Come si vede, in quello che io dico non è alcuna censura per nessuno.

(A questo punto si concorda che la difesa darà atto e consentirà che si diano per letti gruppi di documenti di cui sia indicata la data e sui quali essa non abbia da fare riserve, ma che non si possono dare a priori per letti tutti i documenti. Si inizia l'esame dei testimoni).

## ESAME DEI TESTI

### TESTE AUDINO

**Audino.** — La mattina del 3 febbraio sono stato comandato dal comandante la squadra di raggiungere sulla porta di Via Frattina, 35 il mio collega Galantino col quale dovevo mettermi d'accordo per un servizio da compiere. Ho trovato il mio collega ed ho avuto incarico di attendere lì perchè egli aveva veduto entrare nel portone un comunista, certo Grieco. Siamo rimasti in attesa che questi uscisse: nel frattempo abbiamo veduto entrare Amadeo Bordiga. L'ho atteso all'uscita perchè noi avevamo l'incarico, se fosse venuto Grieco o Terracini o qualche altro comunista da noi conosciuto, di pedinarlo e, quando il pedinamento si rendesse difficile, di fermarlo e accompagnarlo in Questura. Così abbiamo fatto. Quando è uscito Bordiga l'ho seguito. Egli si è avviato verso Piazza di Spagna guardandosi intorno per vedere se era seguito. Dopo Via Due Macelli l'ho fermato e gli ho chiesto le generalità. Egli mi ha detto essere il ragioniere Berti, gli ho domandato se aveva documenti da esibire ed egli mi ha risposto che non aveva nulla mostrandomi un portacarte vuoto. Allora l'ho invitato a seguirmi in Questura. Mi ha detto: Non mi oppongo. Come andiamo? — « Come crede » — « Pigliamo una vettura ». Abbiamo preso una vettura. Mentre eravamo in cammino mi ha detto: Non sono il Rag. Berti ma il comunista Amadeo Bordiga ». Accompagnatolo in ufficio, sono tornato fuori per servizio. Non so altro.

(È licenziato).

### TESTE GALANTINO

**Galantino.** — Io fui comandato saltuariamente di servizio per diversi giorni a pedinare il Grieco. Il giorno 3 febbraio questi usciva di casa sua ed accompagnava a scuola il figlio, come faceva tutte le mattine. Poi è andato a Piazza in Lucina ove ha fatto un bagno e quindi si è recato in Via Frattina N. 35. Io intuì che qualche cosa doveva essere in questa casa. Mentre stavo di piantone fermo vicino a questa porta, passò un mio compagno ed io lo mandai ad avvertire il Cav. Quagliotti perchè mandasse un altro o venisse lui. Dopo un pò venne l'Audino. Nel frattempo veniva il Bordiga che entrava nella stessa casa di Via Frattina. Dato che il Cav. Quagliotti ci aveva detto che se incontravamo il Bordiga o il Terracini dovevamo accompagnarli in ufficio, così facemmo. Mi misi d'accordo con l'Audino, il quale doveva accompagnare il Bordiga all'ufficio e l'Audino accompagnò infatti il Bordiga, mentre io rimasi di piantone ancora in Via Frattina. Dopo un pò mi allontanai per un bisogno corporale e lasciai un mio compagno. Non so se il Grieco uscì nel frattempo. Non so altro.

(È licenziato).

### TESTE QUAGLIOTTI

**Quagliotti.** — Io fui incaricato di occuparmi dei comunisti. Siccome a Roma si vedeva frequentemente il Bordiga, ma non si sapeva dove andasse ad alloggiare e non si sapeva dove era la sede del Comitato centrale, io avevo avuto incarico di compiere le indagini. Il Grieco abitava in Via Ripetta N. 12-A e naturalmente vedeva in Roma il Bordiga. Io venni a sapere che il Comitato centrale del Partito Comunista Italiano teneva delle riunioni in Via Sant'Andrea delle Fratte N. 12; ma non era questa la sede del Partito Comunista; era un'altra e non so per quale ragione la tenevano nascosta. Allora io ordinai che si facesse il pedinamento a varie riprese del Grieco e anche del Bordiga, quando si riusciva a rintracciarlo. Al mattino del 3 febbraio, dopo vario tempo di pedinamento, sono stato informato dall'agente Galantino che il Grieco, dopo parecchi giri, era entrato in Via Frattina, 35. Inviai sul posto il vice brigadiere Audino con l'ordine che se uscivano il Grieco, il Fortichiari o qualche altro membro del Comitato centrale del Partito Comunista, lo seguissero per vedere dove andava a finire. Se il pedinamento non era facile dovevano senz'altro fermarlo e accompagnarlo in ufficio. L'Audino dopo poco tempo è tornato accompagnando Amadeo Bordiga.

Il Bordiga portava con sé una borsa con molti documenti riguardanti il Partito Comunista Italiano e vi erano anche dei cifrari. Documenti che ho consegnato al Cav. Bellone. Perquisito il Bordiga sulla persona, nel portafoglio ho rinvenuto 3 mila 335 lire e in una tasca

interna del gilè, dentro una busta, 2500 sterline in banconote. Il Bordiga disse: Mi hanno preso in un momento in cui potevo interessare alla Pubblica Sicurezza. Non volle parlare. Io gli domandai: Lei è uscito da Via Frattina N. 35: in quale piano è il suo ufficio? Egli negò di essere uscito da Via Frattina N. 35.

Ho tenuto tutto il giorno un servizio in Via Frattina, ma purtroppo, il Grieco è uscito senza essere veduto dagli agenti. Verso sera, visto che si faceva notte inutilmente mi sono recato sul posto, e cercate informazioni ho saputo che al terzo piano presso un sarto, certo Morelli, era stato messo un Ufficio di rappresentanti di commercio da poco tempo. Chiesti i connotati di questi signori rappresentanti di commercio constatai che corrispondevano a quelli di Grieco, Bordiga, Terracini ecc. Senz'altro andai in quest'ufficio. Bussai e mi venne ad aprire l'imputato Dozza. Entrai dentro e trovai che era quella la sede del Partito Comunista.

Ho fatto una perquisizione. Quella sera mi sentivo male. Cercai tutti i documenti che riguardavano il periodo successivo alla marcia fascista su Roma, lasciando gli altri che furono poi presi dal giudice istruttore quando si recò sul posto.

Dentro un cassetto, ricordo di aver rinvenuto entro delle buste 26.700 lire indirizzate a diverse persone. Non ricordo gli indirizzi. Ho trovato vari cifrari, della corrispondenza con la Russia, diverse lettere da impostare che vennero aperte e dentro le quali si vide che erano altre buste da cui risultava che quella corrispondenza veniva inviata con doppio indirizzo. Tutto fu consegnato al Cav. Bellone e qui è finita la mia missione.

**Avv. Cassinelli.** — Vorrei sapere quante e quali perquisizioni il teste ha fatto relativamente all'odierno dibattimento.

**Quagliotti.** — Precedentemente ho fatto una perquisizione al D'Onofrio.

**Avv. Cassinelli.** — Ed una al Lemmi

**Quagliotti.** — Precisamente.

**Avv. Cassinelli.** — E dopo quante altre?

**Quagliotti.** — Ho già detto.

**Avv. Modigliani.** — Come è stato verbalizzato il referto delle cose che aveva Bordiga?

**Quagliotti.** — Ho consegnato tutto al Cav. Bellone; poi sono stato ammalato una diecina di giorni. Mi sono messo a letto subito.

**Avv. Modigliani.** — Non è stato fatto il verbale di quello che Bordiga aveva nella busta?

**Quagliotti.** — So che lo ha fatto il Cav. Bellone.

**Modigliani.** — Come e quando?

**Presidente.** — Quando glielo ha portato!

**Avv. Modigliani.** — Se non ho sbaglio, questi verbali si debbono fare allo atto dell'arresto. La malattia del Quagliotti è venuta dopo.

**Presidente.** — Il teste dice che ha portato il Bordiga dal Bellone.

1768

**Avv. Modigliani.** — Rintracciamo il verbale e vediamo come è fatto. Perchè a me risulterebbe, se la memoria non mi inganna, che c'è un verbale fatto subito, ma è sommario: dopo ne è stato fatto uno specificato.

**Quagliotti.** — Sì. Io ho firmato il verbale.

**Avv. Modigliani.** — Ma vi è la lista dei documenti?

**Presidente.** — Il verbale è firmato solo dal Consolo.

**Avv. Modigliani.** — Quello non è un verbale, è un rapporto.

**Presidente.** — A foglio 18 c'è un verbale nel quale sono scritti i valori sequestrati a Bordiga e a Dozza e poi è firmato.

**Avv. Modigliani.** — Questo riguarda il Dozza.

**Dozza.** — Vorrebbe dare, per favore, lettura dei valori che sono stati sequestrati a me ed a Bordiga?

(Il Presidente legge).

**Avv. Modigliani.** — Allora ho ragione io. Non vi è traccia di rinvenimento addosso al Bordiga della busta che egli aveva piena di documenti. E desidero che questo risulti. In nessuno dei due verbali di rinvenimento di cose vi è traccia di elencazione, nemmeno sommarissima dei documenti della busta.

**Presidente.** — I documenti della busta non li hanno messi a verbale?

**Quagliotti.** — Non lo ricordo.

**Pubblico Ministero.** — Vi è un verbale successivo.

**Avv. Modigliani.** — Ma intanto bisogna chiarire questo punto.

**Bordiga.** — Vi è una circostanza che è bene ricordare al teste. Egli senza dubbio ricorda altrettanto bene quanto me che quando io fui introdotto alla sua presenza nel suo ufficio prese dalle mie mani la busta e ne verificò il contenuto. A un certo punto, senza nulla dirmi, si alzò e uscì colla busta per recarsi, come ha dichiarato, presso il Cav. Bellone. Domando se egli conferma che non sono andato con lui nel momento in cui egli si è allontanato per andare dal Cav. Bellone.

**Quagliotti.** — Effettivamente io sono andato via con la busta ed egli è rimasto nel mio ufficio. Io ho portato i documenti al Cav. Bellone. Quando sono tornato ho trovato che un'agente accompagnava il Bordiga al cesso. Allora ho domandato: è stato perquisito bene? Lo ho fatto tornare indietro e lo ho perquisito io nella persona perchè nel portafoglio gli avevano trovato soltanto 3300 lire. Io nella tasca interna del gilè ho trovato la famosa busta con le 2500 sterline.

**Avv. Cassinelli.** — Il teste divaga. Risponda alla domanda precisa.

**Bordiga.** — Quello che egli dice non lo contesto. Non mi sogno di contestare che questi valori in numerario li avevo in tasca. Fui io stesso, che, prima che mi mettessero le mani in tasca, dissi: «Guardino: ho dei valori che chiedo si riconoscano, perchè si tratta di somma forte.»

Mà ora non parliamo di questo. Ora si parla della busta. Fra il momento in cui il teste ha preso la busta per portarla in un altro uf-

ficio e il momento in cui io sono stato chiamato in presenza del funzionario che aveva avuto la busta, sono trascorse diverse ore e non è stato fatto nessun elenco in mia presenza.

Non è per fare delle insinuazioni, o per cercare dei diversivi che dico questo. Siccome quella busta non l'avevo preparata io — lo dico con tutta lealtà — io non ero a cognizione del suo contenuto.

**Presidente.** — E perchè la portava?

**Bordiga.** — Perchè, come ho detto nel mio interrogatorio nel momento in cui abbiamo avuto la segnalazione che il nostro ufficio era circondato dalla Pubblica Sicurezza, noi abbiamo preso alcune cose per portarle via. Io ho preso la busta che era stata preparata da un impiegato e che conteneva materiale che io non ho pensato a guardare. E se anche lo avessi guardato, sarebbe stato mio diritto che in mia presenza si fosse redatto l'elenco preciso e dettagliato dei documenti che erano nella busta.

**Quagliotti.** — Io, alla presenza del Bordiga, ho tirato fuori i documenti che erano nella busta ed egli mi ha detto: Di quello che è nella busta rispondo io personalmente.

**Bordiga.** — Andiamo adagio. Io dissi: Tutto ciò che la busta contiene è di pertinenza del Partito Comunista, e sono disposto a risponderne. Ma questo, finchè la busta non uscisse dalle mie mani! Invece la busta è stata portata altrove. Qualcuno dei documenti me lo hanno mostrato scegliendolo a caso. Hanno messo le mani dentro e me li hanno fatti vedere così. E questo solo qualche ora dopo.

**Quagliotti.** — Io ripeto che, siccome mi sono dato ammalato, davanti a lui non ho fatto elenchi. Ma quando mi fu accompagnato il Bordiga io feci vedere a lui le carte che la busta conteneva. Che cosa fossero non lo posso sapere.

**Avv. Modigliani.** — Prima ha depresso diversamente: ha detto che aveva portato subito la busta al Cav. Bellone.

**Quagliotti.** — Ma prima di portare al Cav. Bellone i documenti, li estrassi dalla busta e li feci vedere all'imputato. Anzi ricordo che a un certo punto gli dissi: Questo è un cifrario. E lui, parola per parola, alle contestazioni che facevo diceva: Io rispondo di tutto, ma non rispondo a lei. Quanto al verbale, devo dichiarare di non averlo fatto.

**Avv. Modigliani.** — Domando che si metta a verbale la prima dichiarazione che egli ha portato subito la busta al Cav. Bellone. Quello che dice ora è venuto fuori in un secondo momento.

**Presidente.** — Ha detto di aver portata la busta al Cav. Bellone: solo ora ha aggiunto che ha fatto prima vedere i documenti ad uno ad uno all'imputato.

**Quagliotti.** — E gliene domandavo spiegazione: ma lui mi diceva che era inutile perchè non parlava.

**Pubblico Ministero.** — E si spiega benissimo tutto, perchè l'esame minuzioso non era affatto necessario.

**Avv. Modigliani.** — Ma l'elenco?

**Pubblico Ministero.** — Su questo siamo d'accordo: che la busta fu portata al Commissario Bellone senza che si facesse l'elenco.

**Bordiga.** — Effettivamente il teste procedette ad un certo esame dei documenti. Se ho modeste altre qualità, ho però ottima la memoria: Il teste prese la busta e disse: Che cosa è questa roba? Io gli risposi subito: Sono documenti del Partito Comunista di cui risponderò. E il teste mi disse: Ebbene, si accomodi. E mi fece accomodare su un divanetto che era a un metro e cinquanta dalla scrivania, e senza che io lo seguissi comincio a guardare quei documenti. A un certo punto fece un gesto come di chi avesse trovato qualche cosa di sensazionale e si alzò per portare la busta a qualche pezzo più grosso di lui. Se ne andò senza dir nulla. La frase relativa al cifrario me la ha rivolta più tardi nell'altra stanza quando, parlando del contenuto della busta, io dissi casualmente la parola « cifra ». « Già — fece lui — ci sono delle cifre ». In quel momento ho capito che nella busta erano stati collocati dei cifrari.

Del resto queste sono quisquillie. A me interessa constatare che non è stato fatto in contraddittorio con me l'elenco dei documenti.

**Dozza** — Se ho ben capito, il teste ha dichiarato di aver sequestrato nell'ufficio di Via Frattina delle lettere pronte per la partenza in doppia busta. Debbo precisare che non si trattava di lettere, ma di una e sola lettera, e vorrei che il Sig. Presidente si compiacesse di chiedere al teste se ricorda che dentro questa lettera fossero contenuti due vaglia bancari.

**Quagliotti.** — Non lo ricordo.

**Dozza.** — Ah! non lo ricorda! Prego di mettere a verbale questa risposta. Ed ora voglia constatare se fra i valori che furono sequestrati, si trovano questi due vaglia: uno di L. 168,50 e l'altro di L. 500.

**Presidente.** — Faremo a suo tempo questa indagine.

**Grieco.** — Vorrei sapere se fra le mie carte deposte sopra una macchina da scrivere o in una giacca si trovarono 1300 lire, in una carta da mille e tre da cento.

**Quagliotti.** — Ho rinvenuto in tutto 36 mila e tante lire. Del resto non ricordo altro.

## TESTE ANDRIANI

**Andriani.** — Non posso che confermare nelle varie circostanze specifiche il mio verbale a carico degli imputati Di Tullio, Basile, Introna e dello Spinelli che mi pare sia stato prosciolto. Questo verbale fu fatto in seguito ad una richiesta specifica della Questura di Roma che ci comunicava i nomi dell'Esecutivo comunista della provincia di Bari. Aderendo alle richieste della Questura di Roma, procedemmo alle perquisizioni sia domiciliari sia nell'ufficio. Nell'abitazione del Di Tullio

dietro ad un quadro che non so che cosa rappresentasse, furono trovate due lettere una indirizzata ad una donna di Castellano, l'altra ad una donna di Putigliano. Si trattava di un doppio indirizzo perchè in queste lettere, si leggeva che erano da consegnarsi ad altri. Poi nell'ufficio, e precisamente in uno scaffale che non apparteneva al Di Tullio — perchè in quella stanza dell'ufficio vi erano due impiegati — fu trovata qualche altra cosa. Vi era, dinanzi alla scrivania, uno di quegli scaffali da ufficio con tanti sportelli che si aprono. Io perquisii la scrivania del Di Tullio, dove trovai le solite lettere e le solite circolari, ma non documenti compromettenti. Domandai se lo scaffale appartenesse a lui, egli mi disse che apparteneva al suo collega e che non vi erano le chiavi per aprirlo. Per un riguardo all'ufficio io non aprii lo scaffale. Chiamai il Capo Ufficio e gli dissi: Quando viene l'altro impiegato di questa stanza, farà aprire quello scaffale e se vi troverà dei documenti che non siano di Ufficio nè appartenenti a quell'altro impiegato, me li manderà. Poco tempo dopo infatti, mi arrivò una busta da parte del Capo Ufficio entre la quale erano i documenti, trovati in quello scaffale elencati nel mio rapporto.

Vi è una coincidenza di fatto che mi fece venire in possesso del cifrario e della relativa chiave, perchè in quella busta io trovai l'elenco di tutti i membri dell'Esecutivo di Bari. Poichè io per la comunicazione che me n'è era stata fatta, conoscevo il nome dei componenti l'Esecutivo, mettendo in corrispondenza i due elementi che avevo a disposizione, trovai la chiave del cifrario. Più tardi il Di Tullio mi indicò lui stesso la chiave del cifrario ed io potei controllarla e la trovai esatta.

**Avv. Martorelli.** — Insomma, lei sarebbe riuscito a decifrare i documenti cifrati anche senza che le dessero la chiave.

**Andriani** — La chiave me la diede il Di Tullio ed io con gli elementi che aveva potei fare il controllo.

**Avv. Modigliani.** — Sta di fatto che il Di Tullio le diede la chiave del cifrario.

**Andriani.** — Il teste Maiorano è ammalato, ma io potrei parlare di tutte le indagini su cui sarebbe venuto a deporre il Maiorano, perchè egli era il mio vice Commissario e faceva le indagini per conto mio. Egli eseguiva i miei ordini e redigeva i relativi verbali.

**Pubblico Ministero.** — Vorrei domandare qualche cosa di specifico nei riguardi dell'Introna e del Basile.

**Andriani.** — Nei documenti del Di Tullio trovai parecchie volte nominato il Basile. Risultava da questi documenti che il Basile aveva una parte preminente nello svolgimento dell'attività comunista in provincia di Bari. Io, ossequiente agli ordini, telegrafai a Padova dove il Basile era stato trasferito — e forse al trasferimento non era estranea la sua attività politica — e richiesi alla Questura di Padova che procedesse a perquisizione personale. Fù così che si rinvennero i documenti che sono stati esaminati; e se ne trovarono alcuni abbastanza importanti.

**Presidente.** — Alcuni furono sequestrati ed altri restituiti.

**Andriani.** — Per ciò che riguarda l'Introna, posso dire che egli figurava attraverso la decifrazione degli elenchi di cui ho detto prima, come membro dell'Esecutivo del partito.

**Avv. Mucci.** — Figurava? Ne è sicuro?

**Andriani.** — Fa una questione di verbo? Lo cambiamo subito. Era fiduciario del partito giovanile comunista italiano a Bari. Io andai immediatamente a perquisire il domicilio dell'Introna e dai risultati della perquisizione ebbi la conferma che egli apparteneva all'esecutivo: la sua attività si svolgeva, per quello che riguardava l'attività giovanile, nella propaganda presso l'esercito ed io potei trasmettere all'autorità parecchi documenti e lettere e frasi di soldati che scrivevano a lui, fra sì enigmatiche che non si potevano capire. Questo signore si diede alla latitanza. Siccome le sue lettere venivano indirizzate alla madre, così io richiesi all'Ufficio di Bari che tali lettere fossero intercettate. Mi fu in tal modo recapitata una lettera che perveniva dal Comitato Centrale in cui si assicuravano i compagni d'Italia che la Polizia non era riuscita a scovare il nascondiglio del Partito giovanile e che potevano quindi stare tranquilli; e si davano disposizioni ed ordini secondari di carattere interno. La lettera chiudeva con questa frase: si ordina all'Esecutivo di lacerare questa lettera non appena sarà stata letta.

**Avv. Modigliani.** — Vorrei che risultasse verbalizzato che l'ordine all'Ufficio Postale di trattenere la corrispondenza lo ha dato il teste e che il signor Andriani ha aperto lui la lettera. La difesa si riserva di far valere il diritto che di queste lettere non si tenga conto a termini dell'art. 170 del Codice di procedura penale.

**Presidente.** — Lei solleva un incidente perchè il Tribunale lo risolva o si limita a fare un apprezzamento?

**Avv. Modigliani.** — La difesa dichiara di fare istanza fin d'ora perchè del documento così acquisito non sia tenuto alcun conto perchè l'acquisizione è in aperto contrasto con le disposizioni dell'art. 170 del Codice di procedura penale.

**Pubblico Ministero.** — L'art. 170 non commina nessuna nullità.

**Avv. Modigliani.** — Non è questione di nullità.

**Pubblico Ministero.** — E allora, nel caso che si tenga conto del documento?

**Presidente.** — Il Tribunale si riserva di giudicare di questo insieme con altri incidenti che potranno sorgere.

**Avv. Mucci.** — Desidero che il teste specifichi se gli consta che il Di Tullio, il Basile e l'Introna abbiano svolto azione di propaganda comunista in quel di Bari.

**Andriani.** — Sì, mi consta.

**Avv. Mucci.** — Che cosa le risulta di specifico?

**Andriani.** — In che senso? Fatti specifici no, perchè in quel tempo la propaganda non era permessa. Il De Tullio fu nominato esecutivo.

**Avv. Mucci.** — No. Noi desideriamo sapere che cosa hanno fatto costoro di concreto a Bari.

**Andriani.** — Propaganda in piazza? Questa non era permessa.

**Avv. Mucci.** — Insomma lei non ha fatti specifici a carico di co-

storo. E durante lo sciopero generale a Bari furono arrestati diversi appartenenti a vari partiti sovversivi. Questi tre furono arrestati?

**Andriani.** — No. Furono arrestati esclusivamente i componenti della « Alleanza del lavoro ». In quell'epoca il partito comunista nell'« Alleanza del Lavoro » non era rappresentato. Del resto è qui l'on. Di Vittorio che potrebbe dire qualche cosa?

**Avv. Mucci.** — E roba che so anche io, signor Commissario. E risulta al teste che è così bene informato, che il Basile prima e il Di Tullio poi avessero sostituito il D'Agostino che venne via da Bari e che quindi tennero per pochissimo tempo la carica.

**Andriani.** — Come esecutivi, sì. E' possibile.

**Presidente.** — Per quanto tempo?

**Andriani.** — Non lo potrei precisare.

**Pubblico Ministero.** — La posizione è questa: il D'Agostino era segretario: fu sostituito dal Basile: il Basile andò a Padova. Ora io vorrei sapere questo: il Basile per quanto tempo ha sostituito il D'Agostino?

**Andriani.** — Per qualche mese.

**Pubblico Ministero.** — Perchè a novembre andò via.

**Andriani.** — Quando vi era il D'Agostino, il Basile era sottocapo — non so come si chiamano nella loro gerarchia questi uffici. Il Basile e il D'Agostino costituivano un binomio e agivano insieme. Partito il D'Agostino rimase solo il Basile.

**Avv. Mucci.** — E dopo il Di Tullio sostituì a sua volta il Basile.

**Andriani.** — Sissignore. Il suo nome era nella lista che ci venne da Roma. Noi non lo conoscevamo. Il Basile fu sostituito dal Di Tullio e noi lo sapemmo dall'Ufficio di Roma.

**Avv. Mucci.** — Risulta al teste che il Basile aveva delle occupazioni di famiglia e delle ragioni di malattia per cui si occupava solo in piccolissima parte degli affari del partito?

**Andriani.** — Non mi consta.

**Avv. Mucci.** — Prego che si consacri a verbale la sua risposta negativa. Vedremo quello che sa e quello che non sa.

**Andriani.** — A giudicare dalla corrispondenza credo tutto il contrario.

**Avv. Mucci.** — A giudicare dalla corrispondenza. È molto voluminosa?

**Andriani.** — Molto voluminosa.

**Avv. Mucci.** — Sono quattro lettere in tutto.

**Andriani.** — Quelle incriminate, ma di altre ne abbiamo avute a iosa.

**Avv. Mucci.** — Ha detto che l'Introna sarebbe stato *esecutivo* — come dice lei — del Partito Giovanile. Da che cosa lo ha desunto?

**Andriani.** — Dall'elenco decifrato.

1876

**Avv. Mucci.** — Lei ha trovato un elenco?

**Andriani.**— L'ho già detto. Era un elenco con tutti gli esecutivi della provincia.

**Avv. Mucci.** — Ha detto il Commissario che l'Introna sarebbe stato segretario provinciale della Federazione Giovanile.

**Andriani.**— Fiduciario del Partito Giovanile Comunista.

**Avv. Mucci.** — Fiduciario, o segretario, o come vuole lei. Da che cosa lo ha desunto?

**Andriani.**— Dall'elenco cifrato e da me decifrato.

**Avv. Mucci.** — A verbale. Le consta che l'Introna è un giovane semianalfabeta, un operaio di pochissima istruzione?

**Presidente.** — Non credo che se fosse stato così poco intelligente lo avrebbero preso per una carica di fiducia.

**Avv. Mucci.** — Vorrei sapere se consta al teste che l'Introna abbia scritto una sola lettera.

**Andriani.**— Una sola? Chi glielo ha detto! Io ho trovato parecchi documenti di corrispondenza con militari.

**Avv. Mucci.** — Dirette alla madre dell'Introna.

**Andriani.**— Precisamente.

**Avv. Mucci.** — Ora io domando se in tutte le perquisizioni fatte tanto all'Introna quanto agli altri abbia trovato una sola lettera scritta dall'Introna.

**Andriani.**— Ho trovato lettere indirizzate a lui.

**Avv. Mucci.** — Io ho domandato se ha trovato lettere scritte di pugno dell'imputato.

**Andriani.**— No.

**Avv. Mucci.** — Prego che si consacrì al verbale. L'attività di un segretario deve pur consistere nello scrivere lettere!

**Avv. Ciccotti.** — Se ho ben capito il Commissario ha detto di avere sequestrato nell'ufficio del Di Tullio semplicemente gli indirizzi cifrati, ma non ha sequestrata nessuna lettera.

**Andriani.**— Non mi sono spiegato bene. Nel domicilio ho trovato due lettere nascoste dietro un quadro, con doppia busta.

**Avv. Ciccotti.** — Non mi interessa delle lettere con doppia busta. Domando se ha sequestrato degli indirizzi cifrati o anche altra roba scritta criptograficamente.

**Andriani.**— Ho trovato documenti cifrati ed elenchi di tutti gli esecutivi della provincia.

**Avv. Ciccotti.** — Cifrato proprio? In che senso?

**Andriani.**— Cifrati!

**Introna.** — Desidero chiarire la domanda dell'avvocato. Si tratta di sapere se il teste abbia rinvenuto fra i diversi documenti sequestrati della corrispondenza epistolare cifrata.

1575

**Andriani.** — No. Non vi era corrispondenza criptografica.

**Avv. Ciccotti.** — Ha trovato opuscoli antimilitaristi in casa dell'Introna?

**Adriani.** — Furono trovati parecchi opuscoli che sono stati sequestrati.

**Introna** — È falso! Fuori, fuori gli opuscoli!

## TESTE BELLONE

**Bellone.** — Nel dicembre del 1922, essendo venuto a conoscenza che erano stati distribuiti dei manifesti stampati clandestinamente e che di questi manifesti alcuni erano stati distribuiti alla classe dei tranvieri, ed altri erano stati trovati in Trastevere, si procedette ad una perquisizione in casa del Grieco come componente dell'Esecutivo Comunista. Il Grieco abitava alla stessa casa del Lemmi. La perquisizione fatta in quell'epoca in casa del Grieco dette risultati negativi. Solo in un cassetto del tavolo del Lemmi furono rinvenuti degli appunti descrittivi che erano uno studio psicologico di Regina Coeli, in cui si parlava del modo come si può evadere da quel carcere.

**Presidente.** — Allora era uno studio topografico.

**Bellone.** — Vi si parlava anche di rivolte a Regina Coeli, vi si diceva della diversità fra gli imputati politici e quelli della malavita, ecc. ecc. Questo documento indicava anche il modo in cui era evaso dal carcere il comunista Silva imputato di mancato omicidio di un fascista venuto da Vicenza o da Verona durante il congresso fascista. Infatti col famoso sistema della borsa da avvocato, il Silva riuscì ad evadere.

Il Grieco non era presente perchè assente da Roma. Fu interrogato il Lemmi il quale dichiarò che quel documento probabilmente era venuto da fuori e che egli riteneva fosse venuto da Bologna nè escludeva fosse stato visto dal Silva.

Fu fatta una denuncia per il contenuto di quel manifesto che si seppe poi che era stato distribuito in tutta Italia e infatti se ne ebbero notizie alle questure di Milano, Bologna, Cuneo e Bari. Era un manifesto clandestino, perchè mancava l'indicazione della tipografia, ma vi era l'indicazione del Partito Comunista. Noi denunziammo per questo fatto l'Esecutivo e specialmente il Grieco, che fra i componenti dell'Esecutivo era quello che risiedeva abitualmente a Roma, mentre gli altri vivevano in altre città.

Questo è stato il primo fatto. In seguito al sequestro di quel manifesto, per cui furono denunziati all'autorità giudiziaria i componenti dell'Esecutivo, nonchè il Lemmi, per il delitto di cui all'art. 237 del Codice Penale, si fecero altre indagini per stabilire che cosa faceva l'Esecutivo, tanto più che il Grieco si era allontanato da Roma, e credo che quel tempo stesse a Milano. Bisogna notare che il principale esponente dell'Esecutivo e cioè l'Ing. Bordiga era solito venire a Roma come ci veniva segnalato anche da Napoli, ma non si riusciva mai a stabilire

dove prendesse alloggio, perchè sfuggiva sempre ogni nostra vigilanza. Detti perciò disposizioni perchè fosse pedinato il Grieco. Siccome si sapeva che il Bordiga in quell'epoca doveva essere a Roma volevo per questa via conoscere dove egli stesse. Infatti il pedinamento del Grieco portò alla scoperta del Bordiga che fu visto entrare in una casa di Via Frattina. Vi fu visto entrare il Grieco che però non ne fu visto uscire. Uscì il Bordiga e l'agente che aveva l'incarico di pedinarlo e fermarlo, lo fermò presso Piazza di Spagna e lo portò direttamente dal Maresciallo.

Il Bordiga aveva una busta. In questa busta, che fu prima esaminata dal Quagliotti, erano i documenti elencati nel verbale che è in atti. Io ero assente momentaneamente. Dopo, il Quagliotti mi fece avvertire e mi portò la borsa in cui erano i documenti. Il Quagliotti tornò subito nel suo ufficio e siccome il Bordiga chiese di essere accompagnato al camerino, prima di lasciarlo andare egli fu perquisito e allora in una tasca del gilè gli furono trovate le 2 mila e 500 lire sterline in banconote.

Il Bordiga fu poi presentato a me. Interrogato, disse che non aveva nulla da dire in quanto che si assumeva la responsabilità che poteva incontrare, ma non intendeva dare spiegazioni nè sui documenti nè sull'opera sua. In seguito a ciò egli fu inviato al carcere. Poi fu fatto l'elenco di tutti i documenti.

**Presidente.** — Senza la presenza del Bordiga.

**Bellone.** — Sì, fu fatto senza la presenza di Bordiga.

**Pubblico Ministero.** — Per completare la narrazione storica, siccome ha parlato prima del procedimento relativo alla diffusione del manifesto del Partito Comunista, vorrei sapere se il teste ha compiuto indagini relativamente al D'Onofrio.

**Avv. Modigliani.** — Desidero che sia prima verbalizzato che i documenti furono elencati senza la presenza del Bordiga.

**Pubblico Ministero.** — Se non vado errato mi pare che ci siano due verbali: uno in cui sono indicati sommariamente i documenti, e l'altro in cui si indica particolarmente quello che fu trovato.

**Bellone.** — Il secondo non è firmato da me.

**Avv. Modigliani.** — Nel verbale che si trova a carta 31 ogni traccia di identificazione manca: vi si dice semplicemente: fascicolo contenente lettere e appunti diversi ecc. ecc.

**Pubblico Ministero.** — Poi vi è un secondo verbale dettagliato.

**Avv. Modigliani.** — Che non è firmato dal Bellone. Nel primo non c'è l'elenco: questo porta la firma del Bellone; nel secondo, che porta l'elenco, non c'è la firma del Bellone.

**Bellone.** — Le indagini sul D'Onofrio furono fatte dal Cav. Bernardini; io posso dire solo che il D'Onofrio era fiduciario del Partito Comunista. Egli era conosciuto da noi da due anni. Nel 1920 fu dalla autorità militare implicato in un processo di rivolta relativo ad un episodio che avvenne alla Caserma Umberto I, ove si ebbe una specie di rivolta dei soldati della brigata Sassari. In quell'epoca il D'Onofrio fu pedinato e risultò che egli aveva parlato con soldati implicati nel pro-

1577

cesso. Risultò che uno dei soldati, certo Bragaglia, aveva detto che il D'Onofrio era stato l'eccitatore della rivolta.

**Avv. Cassinelli.** — Signor Presidente, se lei crede possiamo richiamare quel processo penale contro il D'Onofrio per vedere come è finito.

**Presidente.** — C'è stato il processo?

**Avv. Cassinelli.** — Io chiedo che lei richiami il processo contro il D'Onofrio ed altri e da quello potrà trarre una convinzione più obiettiva.

**Pubblico Ministero.** — Si danno per lette le deposizioni che sono al vol. 2°?

**Avv. Cassinelli.** — Sì. Vorrei sapere se è stato il Cav. Bellone a dare ordine di fare l'operazione di cambio delle lire sterline in lire italiane.

**Bellone.** — No.

**Avv. Cassinelli.** — A verbale.

**Bellone.** — È stato il Comm. Console, che era quello che dirigeva le indagini.

**Dozza.** — Vorrei sapere se fra le carte consegnate dal Quagliotti ha trovato i due famosi vaglia cambiari.

**Bellone.** — Quello che si è trovato è tutto scritto nel verbale.

**Dozza.** — Vorrei spiegare come è andato il sequestro e chiedere perchè quei vaglia sono scomparsi. Al momento della perquisizione nell'ufficio di Via Frattina, il signor Quagliotti trovò su un tavolo una busta già pronta per partire e l'aprì. Vi era una doppia busta e vi erano due vaglia bancari come ho già detto: uno di L. 168,50 e l'altro di L. 500: due vaglia della Banca Commerciale Italiana, sede di Roma, probabilmente succursale di Via Due Macelli, spiccati il giorno 1 o 2 febbraio, intestati a Vincenzo Baccalà. Il Quagliotti mi chiese a che cosa dovessero servire e dove dovessero andare.

**Presidente.** — Lei faccia delle indagini.

**Dozza.** — No, le indagini, nel caso, le farà l'Autorità giudiziaria, se crederò opportuno fare denuncia. Io affermo che sono stati sequestrati questi due vaglia. E siccome sono scomparsi, affermo che vi è stata una sottrazione di valori. Ora mi permetto di spiegare perchè questi vaglia non figurano nella dichiarazione fatto da me alla Questura sui valori sequestrati. Questi vaglia furono sequestrati. Il Quagliotti mi interrogò. Quando giunse alla questura l'agente a cui il Quagliotti aveva consegnato i biglietti e la busta entro cui erano i denari, questi disse testualmente una frase poco corretta: la ripeto per fare un riferimento esatto: « Bisogna far fare al Dozza una dichiarazione per proteggere il c..., » e disse una parte del corpo che io non ripeto per rispetto al signor Presidente. E allora un agente provvide affinché io facessi questa dichiarazione. È opportuno dire che quando si cominciò il mio interrogatorio, si cominciò con minacce e si proseguì con percosse. Questo dico, non per protestare contro il trattamento di favore usati dalla questura — non è stata la prima e non sarà l'ultima volta — ma per una

constatazione di fatto. Mi si domandò l'indirizzo della mia abitazione e quello dei miei compagni, e siccome mi rifiutai di darlo, mi percossero. Mi rifiutai ancora quando entrò un fascista, che io conosco ma di cui mi riservo di fare il nome più tardi a tempo opportuno, e il Quagliotti gli disse testualmente queste parole: Questo è un comunista che è stato arrestato a Via Frattina e non vuol parlare. Lo consegno a lei perchè ne faccia quello che vuole. L'agente che doveva fare la dichiarazione mi chiamò. Siccome il fascista mi aveva dato dieci minuti di tempo per parlare dicendo che altrimenti mi avrebbe fatto saltare le cervella, poichè erano scaduti i dieci minuti, io non ebbi tempo di vedere se nella dichiarazione fatta dall'agente erano compresi quei due vaglia che mi erano stati sequestrati. Il fascista, intimandomi di parlare, mi afferrò per il petto, mi pose contro il muro, puntandomi contro la rivoltella, poi mi colpì col calcio dell'arma, ma finì per andarsene con la coda fra le gambe perchè non aveva ottenuto nulla di quello che voleva.

Questo spiega perchè nella dichiarazione anzidetta non figurano i due vaglia. Dati gli estremi che ho fornito, sarà però possibile trovare chi ha esatto quei due vaglia.

**Presidente.** — Faccia un esposto.

**Avv. Modigliani.** — Noi domandiamo che sia verbalizzato quanto ha detto il Dozza circa questi vaglia. Del resto, signor Presidente potrebbe chiedere lei stesso alla Banca Commerciale notizie dell'esito dei due vaglia.

**Pubblico Ministero.** — Sono il primo io a fare tutte le mie riserve per la persecuzione del reato, se vi è stato reato.

**Avv. Modigliani.** — Il reato lo perseguirà chi lo dovrà perseguire. Intanto il Presidente potrebbe scrivere alla Banca Commerciale per sapere che cosa sia successo dei due vaglia.

(Il Presidente dispone che sia scritto alla Banca Commerciale).

## TESTE ELLERO

**Avv. Modigliani.** — Come giura e può giurare queste testimone? Noi crediamo che egli sia un perito, perchè tutta la sua attività è di perito. Egli è un esperto di cui a termini di legge, legalissimamente, l'Autorità di Pubblica Sicurezza si è valsa per decifrare alcuni documenti. E allora, poichè la sua opera è di perito, egli dovrebbe giurare come perito, ma se è perito resta a sapere se poteva essere citato come è stato citato.

**Pubblico Ministero.** — Dichiaro che io lo ho citato come teste in quanto chè egli non è se non un Ispettore generale di Pubblica Sicurezza chè ha compiuto delle indagini di polizia giudiziaria e deve fornire solamente quegli elementi che ha potuto raccogliere sia per effetto della sua qualità di funzionario, sia per effetto di speciali attività che

egli ha potuto compiere come particolarmente esperto in materia criptografica. Non fu assunto come perito, e quindi non poteva essere citato come perito. Rilevo che il Commendator Ellero fu assunto nel periodo istruttorio per riferire sui risultati delle indagini da lui compiute come esperto in materia criptografica in collaborazione con le altre indagini della polizia. In tale qualità, e quindi nella veste di testimone, essendo stato assunto nel periodo istruttorio, fu incluso nella lista di testi, e come tale deve ritenersi nel pubblico dibattimento. Se le parti ritenessero la necessità di una indagine peritale, che io ritenni superflua nel periodo istruttorio, il Tribunale dovrebbe provvedervi a norma dell'art. 399. In ogni caso il Comm. Ellero non potrebbe essere assunto come perito.

**Avv. Modigliani.** — Rinunziamo subito all'incidente perchè a noi bastava la dichiarazione fatta dal Pubblico Ministero!

**Avv. Cassinelli.** — Il Pubblico Ministero ha citato l'art. 399 perchè sia nominato un perito, il quale riferisca durante il dibattimento.

**Pubblico Ministero.** — No: io ho detto che, ove la difesa lo volesse, si potrebbe chiamare un perito.

**Avv. Modigliani.** — Non ho il tempo di sentire il parere dei colleghi e dico una mia personale opinione. Noi prevedevamo la risposta e la risposta è una minaccia di rinvio della causa nel caso che il Tribunale ritenesse di dover nominare un perito.

**Pubblico Ministero.** — No: io lo ritengo superfluo, come ho ritenuto superfluo il perito in periodo istruttorio.

**Avv. Modigliani.** — Lo ritiene superfluo anche oggi? Desidero conoscere bene l'opinione del mio contraddittore e farla verbalizzare.

**Pubblico Ministero.** — Lo ritengo superfluo in questo senso, in quanto ritengo che gli elementi dati dal comm. Ellero consentano ad ogni persona di buona volontà di decifrare i documenti. Non desidero affatto che si faccia una perizia, nè desidero il rinvio della causa. Dico semplicemente che se si fa questione di perizia, cioè se si vuole trasformare il teste Ellero in un perito, questo non si può fare che attraverso l'indagine che è consentita al Tribunale dall'art. 399: ma, in questo caso, il perito non potrebbe essere il Comm. Ellero essendo stato il Comm. Ellero ritenuto testimone nell'istruttoria. Le mie determinazioni non sono per prolungare la causa.

**Avv. Modigliani.** — Faccio una dichiarazione molto semplice, perchè più si parla chiaro e più presto ci si intende. Secondo noi il Comm. Ellero ha funzionato come esperto: secondo noi dovrebbe giurare come perito, se potesse essere citato in questa qualità. Sarebbe quindi nostro diritto far valere tutte queste ragioni per escludere il Comm. Ellero, e noi vorremmo andare anche un passo più oltre e domandare al Tribunale di fare astrazione da tutta questa selva di documenti sia per la sua superfluità assoluta di fronte all'accusa di cui si deve giudicare, sia perchè tutto il resto del materiale è più che sufficiente. Noi vorremmo domandare che tutto questo materiale fosse scartato per questa ragione e per un'altra secondo noi altrettanto valida: per il modo in cui questo materiale è stato acquisito agli atti, secondo noi perfettamente illegale, perchè le perquisizioni e i sequestri sono avvenuti in isfregio a tutte le

disposizioni di legge. Ma poichè il far valere tutte queste ragioni ci espone al pericolo, che non ci è nemmeno stato taciuto, che la perizia, a cui esplicitamente il contraddittore non rinuncia, ci conduca ad un rinvio, poichè noi non ci sentiamo di sottoporre gli imputati alla protrazione di questa, secondo noi, illegittima detenzione preventiva, per queste ragioni noi non insistiamo nell'incidente.

**Pubblico Ministero.** — Per sincerità io ho dovuto prospettare l'ipotesi; ma tengo a dichiarare che se fosse proposta (ciò che non mi pare possibile) se fosse proposta una perizia io mi opporrei perchè la ritengo superflua.

**Avv. Modigliani.** — Desidero che sia scritto a verbale il motivo per cui la difesa rinuncia all'incidente.

**Ellero.** — Mi rimetto alle decifrazioni fatte e singolarmente sul conto di ciascun imputato non ho nulla da dire.

**Bordiga.** — In merito alla questione della decifrazione sorge un interessante problema che io posso seguire soltanto per una certa parte e su cui chiedo sia sentita l'opinione del teste che anche io considero, perchè mi pare logicamente che tale sia, come un esperto.

Una prima parte di considerazioni sulle decifrazioni è di carattere tecnico, e se vogliamo, di carattere matematico, mentre vi è una seconda parte di carattere giuridico che potrà meglio essere vagliata dalla difesa e dal Tribunale.

Io assumo che non può avere nessun valore, da un punto di vista giuridico, la decifrazione di un testo criptografato, in quanto che di ogni testo criptografato si possono dare più versioni, che tutte acquistino un senso nella lingua adoperata. Dimostro che se ne possono dare più di una: per il mio assunto basta dimostrare che di un testo criptografato si possono dare due diverse traduzioni, sicchè il fatto che un testo sia stato decifrato in un modo non è minimamente decisivo perchè rimane la possibilità di decifrarlo in un altro: e quindi non è provato nulla. Questo mi porterebbe ad una lunghissima discussione, ma io mi limito a poche parole.

Il sistema che noi riconosciamo di avere adoperato quasi sempre consiste in una certa regola (nei particolari della quale mi guardo dall'entrare per non tediare il Tribunale) seguendo la quale occorre prendere le lettere che costituiscono la missiva e disporle in un certo ordine determinato. Chi fa questa operazione si serve di una serie di lettere o di una serie di numeri che costituiscono la cosiddetta chiave. Quegli che riceve il testo cifrato applicando il meccanismo all'inverso, ricostituisce il testo precedente. Ora, supponiamo di avere operato su una missiva di 100 lettere. Queste 100 lettere prendono nel dispaccio criptografato, un ordine che non ha più senso. Ora, si dice che attraverso un lavoro più o meno lungo si può riuscire a ristabilire l'ordine originale delle lettere. Non voglio ripetere qui dei divertenti paradossi matematici, ma ognuno sa che 100 lettere si possono combinare in un numero di modi indicato dall'unità seguita da un numero iperbolico di zeri che danno una cifra non valutabile nemmeno dalla nostra fantasia. Ora è vero che di tutte queste possibili combinazioni solo una piccolissima parte, una infinitesima parte acquista un senso nella lingua italiana, ma io posso dimostrare anche sul terreno matematico che questa frazione minima di un numero pressochè infinito costituisce per una

cifrata che supponiamo di 100 letterere, non due sole ma parecchie decine, parecchie centinaia di spiegazioni.

Citerò un fatto notorio. Una rivista illustrata ha fatto ultimamente un concorso per un anagramma di una frase di 22 lettere. Ebbene, il risultato non ci dice ancora in quanti modi queste 22 lettere possono significare qualche cosa in italiano, ma ci dice che 70 mila soluzioni sono state mandate a quella rivista, 70 mila frasi che quelle 22 lettere possono costituire significando qualche cosa di sempre diverso. Si può dimostrare matematicamente che mano a mano che il numero delle lettere aumenta, aumenta all'infinito il numero delle possibili combinazioni. Io assumo quindi che da un criptogramma si possono trarre numerose spiegazioni.

Citerò un altro esempio di carattere letterario. In uno dei celebri scritti dell'umorista inglese Swift, nei «Viaggi di Gulliver», si cita una frase che, interpretata con una certa chiave, aveva questo significato « Mio fratello Tom ha le emorroidi »; e che con una chiave diversa fu tradotta in un modo completamente diverso e questa seconda traduzione venne assunta come prova di accusa contro un imputato politico: l'anagramma era: «Ma farò morto il re io, Tom Hellied!» Sembra una anticipazione storica dell'ironista che si potrebbe applicare al caso nostro.

Resta stabilito anche da questi esempi che la decifrazione di una cifrata si può fare parecchi modi, soprattutto quando ci si dia del tempo per lavorarci intorno.

E la dimostrazione di questo assunto è finita. Aggiungerò una considerazione sulla necessità dell'uso dei cifrari. Noi sappiamo benissimo che di una lettera cifrata è possibile dare una interpretazione, ma sappiamo pure che per darla occorre un certo tempo, occorrono diversi mesi di lavoro, e allora noi adoperiamo le cifrate non per nascondere in esse un'azione criminale, ma solo per avere la sicurezza che quelle lettere durante il loro viaggio non finiranno nelle mani altrui: per avere la sicurezza che solo i compagni i quali posseggono la chiave, che sono autorizzati a servirsene, potranno conoscere il significato vero di quei documenti. Sappiamo che qualcuno può, attraverso un lungo lavoro, giungere a decifrare i nostri documenti, ma fidiamo sulla necessità di un lunghissimo tempo che richiederebbe questo lavoro per avere la sicurezza che le nostre missive non siano lette altro che da coloro a cui le indirizziamo.

Passati alcuni mesi è quasi sempre scomparsa la necessità del segreto, e d'altra parte indirizzi e chiavi sono stati regolarmente conosciuti.

Poichè io contesto la validità delle decifrazioni che sono state fatte e poichè su questo io ho fatto dei rilievi di ordine tecnico, pregherei il teste, colla sua competenza, di rispondere ai miei rilievi affinchè poi i giuristi possano trarne le conclusioni che credono circa la validità di prova delle decifrazioni.

**Presidente.** — E il vostro cifrario si cambiava ogni mese?

**Bordiga.** — Lo cambiavamo periodicamente, per esempio ogni mese.

**Ellero.** — Affermo che data la chiave, dato il numero delle lettere contenute in ciascuna missiva, non era possibile ottenere altra spiegazione che quella che abbiamo ottenuta con la decifrazione fatta.

**Bordiga.** — Data la chiave. Ma la chiave era quella che si doveva trovare e io dico che le cifrate si potevano decifrare con diverse chiavi, e quindi con diverso risultato.

**Avv. Modigliani.** — E date due chiavi?

**Ellero.** — Noi abbiamo trovata la chiave e l'abbiamo applicata ad una missiva, ottenendo un risultato. Questa stessa chiave, ci ha permesso poi di ottenere la traduzione di altre 10, 15, 20 missive: essa corrispondeva sempre esattamente. Mi pare che si possa logicamente ritenere che la chiave fosse quella e non ne fosse possibile un'altra.

**Avv. Modigliani.** — Insomma, la risposta non è venuta. Il Bordiga domanda questo: se è possibile spiegare una cifrata con due chiavi.

**Ellero.** — No.

**Bordiga.** — Io metto il problema in questi termini: Noi abbiamo una missiva da decifrare: non conosciamo la chiave. Abbiamo cioè due incognite: il significato vero della missiva e la chiave. Se io riesco a mettere quelle lettere in un certo ordine attraverso una manovra su cui non è il caso di discutere, di modo che esse acquistino un senso, io deduco che ho trovato la chiave. Tanto è vero che il perito lo ha fatto e ha data la serie dei numeri che secondo lui costituiscono la chiave. Ma io sostengo che, oltre quel significato possibile, ve ne sono altri. Se riesco a trovare una seconda maniera di ricostruzione di quelle lettere vuol dire che ho trovato una seconda chiave.

Giustamente osserva il perito che egli con una stessa chiave ha potuto decifrare diverse missive. Ma io mi sono richiamato a un numero assai grande di combinazioni delle ipotetiche 100 lettere di fronte alle due sole che mi bastano per il mio assunto. Ora se si tratta di spiegare non una ma più missive è evidente che il numero considerevolissimo di soluzioni possibili viene ad essere ristretto e ristretto di molto: ma è possibile dimostrare che anche per 3, 4, 5 missive sono possibili per lo meno due chiavi diverse. Se per 22 lettere abbiamo 70 mila possibili risultati potremo da 70 mila salire a dei bilioni quando si tratta di 100 lettere, e se invece che di una missiva avremo un certo numero di missive, il numero delle combinazioni significative possibili, usando una stessa chiave si restringerà anche di molto, ma a me basta e sostengo di poterlo dimostrare coi teoremi del calcolo delle probabilità, che ne siano possibili due sole per poter dire che quando se ne è trovata l'una io ho la possibilità di contestare che sia l'unica ammissibile e di inficiare, quindi, la prova giudiziaria.

**Ellero.** — Si sa: con 24 lettere si fa una biblioteca.

Io non ho trovato nessuna difficoltà per spiegare tutte le missive con la chiave trovata.

**Avv. Modigliani.** — Quanto è il numero massimo di missive che lei ricorda di avere spiegato con un'unica chiave?

**Ellero.** — Non lo potrei dire, ma sono negli atti.

**Pubblico Ministero.** — Il Comm. Ellero per ogni missiva ha indicato la chiave e basta vedere gli atti.

**Avv. Modigliani.** — Le missive cifrate da chi e quando le sono state consegnate?

**Ellero.** — Ne ho avute alcune dalla Questura ed altre dall'Autorità giudiziaria.

**Avv. Modigliani.** — E dal Ministero dell'Interno?

**Ellero.** — Erano quelle, credo, che venivano dalla Questura.

**Avv. Modigliani.** — E la traduzione a chi la consegnava?

**Ellero.** — Secondo i casi alla Questura e all'Autorità giudiziaria.

### INTERROGATORIO CONSOLO

**Consolo.** — Fino dagli ultimi tempi dell'anno scorso, e precisamente dopo l'avvento del Governo nazionale, si era notata una ripresa di attività del Partito Comunista in ogni parte di Italia e della Federazione Giovanile Comunista. Noto che sulla fine del dicembre fu pubblicato sul giornale *Avanti!*, precisamente il 29 dicembre, un violento appello della Terza Internazionale, al proletariato italiano: quest'appello era firmato dai componenti la presidenza del Quarto Congresso Internazionale Comunista, dai delegati del Partito Comunista Italiano e dai rappresentanti della Direzione del Partito Socialista. Si prendevano le mosse dal tradimento — si diceva — dei riformisti italiani: si affermava che l'avvento del proletariato alla direzione della cosa pubblica era maturo nel marzo 1920 e sarebbe avvenuto se questo tradimento non fosse intervenuto. Si citava innanzi a tutti, a titolo di onore, appunto l'onorevole Modigliani.

**Avv. Modigliani.** — Vede che il documento è russo; non è italiano. Tutta questa roba è roba di Russia e gli imputati non centrano.

**Consolo.** — Si proseguiva affermando la necessità che tutte le forze del proletariato si riunissero in un fronte unico contro il fascismo maledetto che era la forma più violenta e più terribile della reazione borghese. In sostanza era un appello alle forze unite del proletariato per preparare l'avvento alla dittatura del proletariato. E si diceva che a questo intento di sovvertimento dell'ordinamento sociale attuale si doveva addivenire finchè fosse possibile per le vie legali e, ove fosse necessario, coi mezzi violenti.

Non poteva sfuggire all'Autorità di P. S. l'importanza eccezionale di quel documento e furono quindi intensificate da allora le indagini per accertare la sede dell'Esecutivo comunista. Si sapeva in linea generale che doveva essere a Roma; ma non si era mai riusciti a scoprirla. Agenti appositamente incaricati di questo servizio, il giorno tre febbraio videro un individuo che con una borsa di cuoio sotto il braccio, usciva in atteggiamento che forse al loro fiuto sperimentato parve non troppo naturale. Questi fu accompagnato in Questura ed in Questura fu esaminato il contenuto della busta. Si vide subito la somma importanza dei documenti che vi erano dentro. Erano documenti che si riferivano innanzi tutto alle fonti del finanziamento dell'Esecutivo comunista e della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Fra gli altri furono

1584

rinvenuti dei valori in banconote inglesi e precisamente due banconote da mille sterline l'una, ed una da cinquecento sterline che apparivano emesse dalla Banca d'Inghilterra. Vi era anche nella cartella del Bordiga e fra i documenti più interessanti, una relazione che il Berti, segretario politico della Federazione Giovanile Comunista, faceva all'Esecutivo della Terza Internazionale: era una specie di rendiconto dell'impiego di somme e sussidi ricevuti per l'anno 1922 da cui si desumeva un movimento di capitali molto cospicuo: qualche cosa come un milione e mezzo.

**Avv. Modigliani.** — Vi è un piccolo errore di virgola: si tratta di 140 mila lire.

**Pubblico Ministero.** — Si tratta di un equivoco. Il movimento si aggirava intorno al milione, ma questo non vuol dire che il sussidio fosse di un milione e mezzo.

**Consolo.** — Vi erano dei documenti circa il finanziamento da parte della Terza Internaz. del Partito Comunista Italiano con sede di Roma. In ordine alla provenienza del banconote la cui valuta al corso del cambio di quel giorno rappresentava una somma di 240 mila lire, furono fatte indagini a Londra, dapprima in via ufficiosa e poi in via ufficiale per mezzo della Direzione della Polizia londinese. Abbiamo in fatti un rapporto originale della Polizia inglese circa il risultato di queste indagini. Risultò che le due prime banconote da mille sterline ciascuna erano state messe a richiesta della Banca Barklay di Londra e che qualche giorno dopo l'emissione queste due banconote erano state ritirate presso quella banca dal signor Krassin o da qualche suo impiegato. Nessun dubbio quindi che dal signor Krassin le due banconote fossero passate poi all'Esecutivo comunista, il quale non ne aveva ancora curata la riscossione. Quindi un doppio ordine di considerazioni. Innanzi tutto il finanziamento da parte della Russia, cioè degli organi dirigenti russi, dell'Esecutivo comunista italiano e più particolarmente non per mezzo del rappresentante della Terza Internazionale ma per mezzo del rappresentante del Governo dei Soviet a Londra; ciò che costituisce una prova, se anche fosse necessario, della perfetta identità di intenti e di organizzazione fra il Governo dei Soviet e la Terza Internazionale. Infatti, in seno alla Terza Internazionale si trovano i principali dirigenti dei Soviet e in occasione del Quarto Congresso dell'Internazionale Comunista a Mosca fra i vari Presidenti vi erano appunto Lenin, Trotzki, Zinowieff ed altri.

**Avv. Cassinelli.** — Noi stiamo a sentire tutto questo perchè tutto questo ci diverte. Ma il teste non lo potrebbe dire.

**Consolo.** — Queste sono le considerazioni che l'Autorità di P. S. fece in seguito al sequestro delle banconote di cui parlavo. Quindi non sono fuori tema.

In seguito all'arresto del Bordiga e nello stesso giorno, fu segnata una perquisizione nei locali di Via Frattina N. 35 donde il Bordiga era stato veduto uscire; e si venne così finalmente ad accertare che la sede clandestina dell'Esecutivo comunista era appunto quella. Fu trovato in quel locale l'archivio dell'Esecutivo comunista con documenti importantissimi. Fra l'altro furono trovati valori per 36 mila lire, se non erro,

rappresentate da assegni che il Partito dava ai fiduciari in Italia e all'estero.

**Presidente.** — Erano assegni o danaro liquido?

**Avv. Modigliani.** — Il teste dice « assegni » in senso di assegnazioni, di contributi.

**Consolo.** — Queste buste nelle quali era ripartito il denaro a ciascuno assegnato, e si trattava di sette buste se non erro, non portavano tutte una indicazione nominativa: ve ne erano alcune con delle iniziali: C. P. R. (forse sarà stato Comitato Pro Russia); alcune buste erano intestate ad « Umberto » e così via. Queste buste erano accompagnate da una nota in cui se ne faceva una elencazione.

Dimenticavo di aggiungere che sulla persona del Bordiga furono poi trovati altri denari: 3.300 lire circa. Interrogato sulla provenienza di questa somma, egli disse che in parte era di sua personale pertinenza e in parte rappresentava una specie di conto corrente che egli aveva con l'Esecutivo del partito.

Nei locali di Via Frattina fu trovato, come ho detto, l'archivio dell'Esecutivo comunista pressochè al completo. L'esame sommario dei documenti che si potette fare dette la certezza che questi dimostravano l'attività illegale del Partito Comunista. Corrispondenza con fiduciari provinciali e di zona; istruzioni circa l'inquadramento militare delle forze proletarie; incitamenti, consigli, norme per l'organizzazione; insomma vi era tutto il complesso della attività illegale del Partito. Fu rinvenuto fra l'altro in Via Frattina, un documento intestato così: Partito Comunista Italiano, Federazione Giovanile Comunista Italiana: inquadramento militare. Era un preciso e circostanziato piano di quello che doveva essere l'ordinamento militare di tutte le forze proletarie giovanili: norme per l'armamento: norme per l'impiego di queste forze in caso di sommovimento: preparazione militare ecc.

E' notevole che questo documento trova riscontro in un altro perfettamente identico che è stato sequestrato a Milano nel 1921 e che ha formato oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria a suo tempo. Si trattava dunque di un documento non recente e neanche tenuto, diciamo così, nel segreto sacro dell'archivio del Partito Comunista; ma un documento già messo in circolazione.

Proseguendo nelle indagini, l'Autorità di Pubblica Sicurezza potette venire a conoscenza anche di altre due sedi segrete dell'Esecutivo comunista: una in Via Sant'Andrea delle Fratte, e l'altra in Via Mecenate. Il primo locale serviva particolarmente come centro di riunione segreta per gli esponenti maggiori dell'Esecutivo comunista, mentre il secondo era un vero deposito di atti, tanto che vi furono rinvenuti numerosissimi altri documenti: una specie di secondo archivio dell'Esecutivo comunista.

Si potè venire anche a conoscenza del domicilio privato che aveva preso in fitto, sempre clandestinamente, il signor Amadeo Bordiga in Via Belsiana, N. 56 dove era stato presentato da un avvocato Oscar di cui non ricordo il cognome, di Castellammare di Stabia: era stato presentato come viaggiatore di commercio ad uno studente che sta in arte con lo pseudonimo di Svampa. Insieme col Bordiga abitava in Via Belsiana anche il Silva.

1586

Le indagini svolte a Roma furono coordinate con altre indagini che si svolsero in tutta Italia e furono messe in relazione con gli accertamenti compiuti a Milano ove, in seguito ad una perquisizione, furono rinvenute armi ed esplosivi in un locale di convegno; locale in cui venivano promosse delle riunioni dal Fortichiari che era uno dei componenti dell'Esecutivo comunista. Scoperte di armi furono fatte anche a Bologna: ad Udine furono rinvenuti documenti provenienti sempre dall'Esecutivo che riguardavano l'organizzazione del proletariato a tipo militare.

Nel proseguire le indagini vennero a risultare le istruzioni che erano state date a Messina ed a Palermo e che riguardavano, sia l'inquadramento militare del proletariato, sia la raccolta di notizie di carattere militare sui depositi di armi ed esplosivi dello Stato, sulle batterie ecc. ecc.

In relazione a quanto era venuto a risultare nelle indagini compiute anche in altre parti d'Italia si comprendeva che istruzioni conformi sull'inquadramento a tipo militare delle forze del proletariato erano state dall'Esecutivo comunista e dalla Federazione Giovanile Comunista diffuse a tutti i fiduciari, sia di provincia che di zona. Furono rinvenuti poi nei locali di Via Frattina, oltre che nella busta del Bordiga, molti documenti criptografici che hanno potuto dare al rappresentante della P. S. la chiave dei vari sistemi criptografici che si usavano per diffondere le istruzioni di carattere più riservato relativo all'azione illegale del partito.

La propaganda che veniva fatta sia dall'Esecutivo che dalla Federazione giovanile si svolgeva per mezzo di fogli volanti o comunicati che in un certo numero sono apparsi sul giornale « Il Comunista ».

Varie denunce sono state fatte circa questa forma di attività criminosa da parte dell'Esecutivo Giovanile Comunista e dell'Esecutivo del Partito. Ricordo, fra l'altro, la denuncia a carico del D'Onofrio fatta appunto per la diffusione di un manifesto che incitava i militari alla disobbedienza ed alla rivolta. Non bisogna infatti dimenticare, ed è risaputo, che compito particolare della Federazione Giovanile Comunista era quello di lavorare per la propaganda fra i giovani militari.

Dalle circolari criptografiche che sono state rinvenute a firma Loris o a firma Erik si è compreso che dei due pseudonimi con cui erano firmate queste istruzioni di carattere più segreto ed illegale quello di Erik indicava il Berti. Lo abbiamo desunto in modo positivo dalla decifrazione di un elenco di indirizzi segreti; da cui è risultato che il Berti aveva un doppio pseudonimo: quello di Erik e quello di Caracalla. Loris dovrebbe essere il Fortichiari e si può desumerlo da ciò che molta corrispondenza a firma Loris proveniva da Milano, appunto nell'epoca in cui il Fortichiari richiedeva a Milano. Particolarmente in occasione del procedimento a carico di tale Rossinelli Ilario fu sequestrata della corrispondenza a firma Loris diretta ad Erik qui a Roma: appunto in quell'epoca il Fortichiari era a Milano e il Berti a Roma.

Per questa forma di propaganda a mezzo della diffusione fra le truppe di manifesti incitanti alla rivolta ed alla disobbedienza moltissime denunce furono fatte all'Autorità giudiziaria: di principale importanza quelle fatte a carico del D'Onofrio e del Berti in relazione ad un violento manifesto insurrezionale di propaganda antimilitarista che era già stato diffuso e di cui la Questura di Roma aveva sequestrato

varie copie in circolazione. Quindi non reato di pensiero o semplicemente alla legge sulla stampa, ma vero proprio reato di eccitamento all'odio.

Tutto questo fece oggetto di un rapporto che io confermo pienamente.

Ho letto alcuni accenni difensivi fatti dal Bordiga che debbo ora ribattere dinanzi al Tribunale. Si è detto: siamo di fronte ad un processo politico.

**Presidente.** — Lei deve parlare solamente dei fatti che sono a sua conoscenza.

**Pubblico Ministero.** — A meno che non abbia qualche cosa di personale.

**Presidente.** — Certo, se si tratta di fatti che riguardano lei e per cui ella debba difendersi, ne ha diritto.

**Consolo.** — Desideravo fare questa dichiarazione di carattere personale: le direttive delle indagini o, per essere più precisi, la coordinazione di quelli che erano i risultati delle indagini che si andavano svolgendo per opera dell'Autorità di P. S. a Roma e in tutto il resto d'Italia fu a me affidata personalmente dal Questore per l'importanza del processo; ma sotto la mia fede di gentiluomo e sotto la santità del giuramento tengo a dichiarare che nessuna pressione, nessuna coercizione, e neanche nessun consiglio mi fu dato per le direttive.

**Presidente.** — La direttiva è stata sempre sua?

**Avv. Cassinelli.** — Come sempre, quando agisce la Questura.

**Presidente.** — Avvocato, io non le permetto di insultare nessuno. Lei faccia benissimo, come fa sempre, il suo dovere, ma non muova insinuazioni contro un funzionario che è degno della più alta lode.

**Avv. Cassinelli.** — Questo funzionario viene a presentarci delle scuse che non gli sono state chieste.

**Presidente.** — Egli è venuto a dire che le indagini furono svolte nel modo più obiettivo.

**Avv. Cassinelli.** — Il Bordiga ha detto che la Questura ha promosso questo processo. Il teste conferma che la Questura lo ha promosso. Le altre scuse non gli sono state domandate.

**Consolo.** — Io mi sono occupato personalmente del coordinamento di queste indagini. Intendo solamente dire di fronte alla mia coscienza che ho redatto tutti i verbali nel modo più sereno ed obiettivo.

**Avv. Modigliani.** — Si figuri se io dubito che ci siano state pressioni! Mai più! Veniamo invece subito a qualche fatto preciso. Signor testimone: è stato lei che ha dato l'ordine di barattare le banconote inglesi?

**Consolo.** — No.

**Avv. Modigliani.** — Io trovo scritto: « Il sottoscritto rende noto che d'ordine del Questore.....

**Consolo.** — Io ero Vice Questore.

**Avv. Modigliani.** — E chi era Questore in quel momento?

**Consolo.** — Il Comm. Bertini.

**Avv. Modigliani.** — Ora io vorrei sapere se è esatto quello che abbiamo sentito poco fa dal teste Quagliotti e cioè che l'ordine di barrare le banconote ha dato lei.

**Consolo.** — No.

**Avv. Modigliani.** — E da chi è stato dato?

**Consolo.** — Ho ragione di ritenere che sia stato dato dal Questore. Vi è un rapporto di un altro funzionario, il cav. Pennetta...

**Avv. Modigliani.** — Ma lei, ha visto le banconote?

**Consolo.** — Sì.

**Avv. Modigliani.** — E ci ha visto sopra scritto il nome di Krassin?

**Consolo.** — No.

**Avv. Modigliani.** — Cominciamo col prendere atto di questo. E allora scusi, tanto per mia istruzione, perchè io mi debbo supporre molto ignorante: come si può spiegare che di banconote inglesi su cui non esisteva il nome di Krassin si sia potuto asserire con tanta precisione che erano state emesse all'ordine o attraverso qualsiasi intervento del sig. Krassin? Premetto che io non ci troverei niente di male se così fosse stato; non ci troverei niente di male nemmeno io, nonostante sia riformista, scomunicato ecc. Ma io vorrei proprio sapere come ha fatto a entrarci Krassin.

**Pubblico Ministero.** — Lo stesso desiderio ho avuto anche io e forse ne so già qualche cosa più di lei.

**Consolo.** — La Banca d'Inghilterra per garantirsi dalla possibilità di falsificazione, poichè si era notato che molte banconote erano falsificate da qualche tempo a questa parte, anzi da parecchi anni, usa per le banconote di maggior rilievo, cioè da alcune centinaia di sterline in su, di seguirle finchè le è possibile, attraverso tutti i passaggi. Per questo la Banca d'Inghilterra ha fatto alle altre Banche del Regno Unito, che fanno scambio di valute in banconote, accordi speciali. Ecco come è stato possibile che ci risultasse che le banconote di cui parliamo erano state emesse dalla Banca d'Inghilterra su richiesta della Banca Barklay. Gli accertamenti riuscirono per le due banconote da mille sterline; non riuscirono invece per la terza da cinquecento, perchè questa era stata emessa nel 1914 quando il sistema che ho accennato non era stato ancora adottato.

**Avv. Modigliani.** — Io desidererei sapere quando la Polizia è stata informata per la prima volta delle indagini della Polizia inglese. Naturalmente mi basta una data approssimativa.

**Consolo.** — Non sono in grado di dirlo. Passò qualche tempo perchè i primi accertamenti furono fatti in via ufficiosa a mezzo del Consolato inglese a Roma. Avuta notizia che era possibile riuscire a risalire alle origini delle due banconote, si interessò il Ministro dell'Interno italiano perchè si rivolgesse attraverso il nostro ambasciatore al Governo inglese.

**Pubblico Ministero.** — La cosa si può desumere dai rapporti esistenti in atti; e sono due: uno con cui si annunziano le indagini fatte in via diplomatica e l'altro con cui si danno indicazioni ulteriori sull'esito delle indagini della Polizia inglese.

**Avv. Modigliani.** — Li ho sott'occhio; ma io volevo sapere se il teste ricorda quanto tempo passò. Non se lo ricorda, e va bene.

**Pubblico Ministero.** — Si può fare questa domanda, se quando la Questura è stata informata dell'esito di queste ricerche, ne informò subito l'Autorità giudiziaria?

**Consolo.** — Sì.

**Pubblico Ministero.** — E allora si può capire quale è questa data.

**Avv. Modigliani.** — Vorrei che si facesse vedere al teste il rapporto in inglese perchè ci dica se è quello che è pervenuto.

**Avv. Cassinelli.** — Il giudice istruttore nell'aprile scrisse di fare indagini: ma il rapporto non è in atti: vi è il provvedimento del giudice. (Il teste riconosce il documento).

**Avv. Modigliani.** — La traduzione è stata opera dell'Autorità giudiziaria o della Polizia?

**Consolo.** — La traduzione, se non erro, ci fu fatta: ma poi fu controllata da noi, perchè noi abbiamo funzionari che conoscono perfettamente l'inglese.

**Avv. Modigliani.** — E la traduzione fu trasmessa da loro al giudice istruttore?

**Consolo.** — Sì; la traduzione fu trasmessa dalla Polizia al Giudice istruttore.

**Avv. Modigliani.** — Ed ora io prego il Tribunale di verificare se la mia copia è sbagliata o se è esatta. Nella mia copia la traduzione ad un certo punto suona così: « il giorno seguente l'ufficio estero della Banca Barklay girò le banconote al rappresentante del Signor Krassin ed altri due nominati russi » dal che apparirebbe che vi è stata una girata e siccome si continua dicendo che le banconote sono state pagate all'ordine di un rappresentante di questi signori, è evidente che si è voluto rappresentare alla autorità giudiziaria che un vero e proprio trapasso di gira vi era sulle banconote. Vorrà il tribunale verificare che il testo inglese si esprime in un modo che non vi è bisogno di essere laureati in lingua inglese per capire che indica tutta un'altra cosa. Non si tratta di gira, ma di pagamento. Il Tribunale trarrà le conclusioni che crede. Io ho questa sensazione che dalla lettura degli atti si ricava l'impressione che si trattasse di una gira, mentre dalla lettura del documento originale risulta che non vi è traccia di gira, ma che vi fu un pagamento.

**Presidente.** — Non erano titoli all'ordine.

**Avv. Modigliani.** — Scusi, signor Presidente, lei che è maestro: tradurrebbe una parola che significa *pagato* con la parola italiana *girato*? Evidentemente no. E se la banconota è stata *pagata* al signor Tali dei Tali, come è che è arrivata fin qui?

**Presidente.** — La traduzione l'ha fatta il teste?

**Consolo.** — No.

**Avv. Modigliani.** — Lasciamo stare chi l'ha fatta. Il documento dice che la banconota è stata pagata a Londra. Come si fa allora a fare arrivare la banconota a Roma?

**Consolo.** — E' una cosa semplicissima. Il Signor Krassin, cliente della Banca Barklay, si rivolge alla Banca Barklay dicendole che ha bisogno di *tot* banconote. La Banca Barklay si rivolge alla Banca d'Inghilterra e riceve le banconote. La Banca d'Inghilterra secondo il suo sistema prende appunto. La Banca Barklay passa le banconote al suo cliente che gliele aveva richieste, e giusto la preghiera fatta dalla Banca d'Inghilterra a tutte le altre Banche, prende appunto anche essa del passaggio della banconota.

**Avv. Modigliani.** — Ma lei deve spiegare perchè si parla di gira?

**Presidente.** — E che cosa importa?

**Avv. Modigliani.** — Come che cosa importa? Mi permetto di farle osservare che resterà dimostratissimo che erano banconote inglesi: che resterà dimostratissimo che sono passate per le mani di un qualunque Krassin di questo mondo, ma non resterà affatto dimostrato che le banconote siano state date da Krassin a Bordiga. Questo trapasso non esiste più. Non facciamo la gente che non sa e che non capisce. La dimostrazione da dare era che il danaro era passato da Krassin a Bordiga. Il trapasso sarebbe risultato da una girata di cui si parla in atti: dopo ricostituita la verità, che non si trova nella traduzione non veritiera della Questura, questo trapasso non esiste più.

**Bordiga.** — Il teste ha parlato della Internazionale comunista come di una specie di organizzazione di paravento creata per proteggere le manovre all'estero del Governo Russo. Ora io, anche nella mia qualità di componente il Comitato Esecutivo dell'Internazionale Comunista, tengo a smentire questa asserzione e non adopero aggettivi per qualificarla per rispetto al Tribunale.

L'Internazionale Comunista è un organismo che esisterebbe anche se per dannata ipotesi non esistesse in Russia il Governo del proletariato. L'Internazionale Comunista trae le sue origini come dottrina dal marxismo e dal Manifesto dei Comunisti del 1847, e come organizzazione dalle conferenze di Kienthal e di Zimmerwald che iniziarono, l'organizzazione su base internazionale del movimento socialista di sinistra, fin dall'inizio della guerra mondiale. Noi siamo affiliati a questa organizzazione e ci onoriamo di appartenervi, come vi appartengono Lenin e Trotzki, che, oggi Capi di Stato, all'epoca di quei convegni erano poveri emigrati e perseguitati. Come allora, oggi essi restano dei comunisti che esplicano con la stessa fede e con gli stessi obiettivi la loro azione rivoluzionaria. Ho inteso di chiarire questi rapporti fra l'Internazionale e il governo proletario russo, rapporto che ho del resto già precisato nelle mie precedenti dichiarazioni. Come sarebbe assurdo meravigliarsi che in Italia gli stessi uomini dirigano lo Stato e il Partito fascista e voler dedurre da ciò che il partito fascista sia una creazione del governo italiano, mentre la verità è completamente il rovescio, così non vi è da meravigliarsi che Lenin, e Zinowieff e Trotzki siano

capi nello stesso tempo dello Stato e del Partito, pur senza dare spettacolo di disgregazione ridicola, ma anzi imponendosi al rispetto del mondo intero.

**Avv. Modigliani.** — Questa è la ricostruzione di una verità che tutti sanno, anche gli avversari come me.

**Avv. Martorelli.** — Prendo atto delle dichiarazioni del teste il quale ha diretto le indagini compiute nelle varie parti d'Italia.

**Consolo.** — No. Le ho semplicemente coordinate.

**Avv. Martorelli.** — Coordinate. E allora desidero qualche spiegazione sul coordinamento di queste indagini.

Il teste si è rifatto a quell'appello della Terza Internazionale del 29 dicembre firmato dai delegati italiani. Orbene risulta a lei che a Teramo sono stati denunciati all'autorità giudiziaria i firmatari di questo manifesto, oppure gli risulta che è stata denunciata solo una parte dei membri della Delegazione? Risulta anche che i firmatari di quest'appello sono stati denunciati a Milano e che perciò vi è stato un procedimento finito con l'assoluzione? E allora perchè alcuni membri di questa delegazione sono stati denunciati, e perchè altri non lo sono stati? È lui che ha coordinato queste denunce?

**Consolo.** — Il risultato della coordinazione delle varie indagini risulta dal rapporto che io ho fatto. Se nei miei rapporti non vi è cenno delle indagini di Teramo, questo significa che io non posso risponderne.

**Berti.** — Il teste ha detto che noi avevamo ricevuto un milione e mezzo....

**Presidente.** — Quella cifra indicava solo il movimento dei capitali.

**Berti.** — Tengo a precisare che la somma di cui disponevamo era rappresentata da contribuzioni della Gioventù italiana per i nove decimi, e per un decimo solo dal sussidio avuto sul fondo internazionale Liebknect.

### TESTE DE BERNARDINI.

**De Bernardini.** — Io mi occupai dell'arresto del D'Onofrio. Il 12 gennaio fu rintracciato a Roma il D'Onofrio da parte degli agenti della squadra politica. Premetto che si sapeva che vi doveva essere un fiduciario della Federazione giovanile comunista che aveva preso parte alle riunioni della Terza Internazionale a Mosca e che non era stato prima indicato. Il D'Onofrio fu arrestato e gli furono trovate le lettere a firma Berti che questi inviava alla Terza Internazionale di Mosca. In queste lettere il Berti dava conto di tutto ciò che la Federazione giovanile comunista aveva deciso e decideva in merito al Congresso di Milano per la fusione dei Partiti Socialista e Comunista. Egli disse che quelle erano carte che aveva trovato in una stamperia dove era solito andare in Via degli Scipioni. La realtà era che egli era fiduciario

1892

della Federazione Giovanile Comunista e tutte le corrispondenze che intercedevano fra l'Internazionale comunista e la Federazione giovanile, passavano per le sue mani. Risultò che il D'Onofrio era stato a Mosca e aveva preso parte come fiduciario a quel Congresso, poi era rientrato in Italia il 28 dicembre. Vi fu trovato anche un piano organizzato, un piano sedizioso in cui si accennava alla necessità di armare i comunisti.

### TESTE LAUDADIO.

**Laudadio.** — In seguito a richiesta del Questore di Roma si sono fatte fare a Bologna delle perquisizioni e vennero fermati parecchi sovversivi in casa di molti dei quali si sono trovati dei documenti che poi hanno portato alla determinazione delle responsabilità di ognuno di essi. Dall'esame dei documenti sequestrati apparve la responsabilità del Tarozzi, del Tibaldi e di altri.

**Presidente.** — Di tutto lei fece oggetto di un rapporto che inviò a Roma?

**Laudadio.** — Sì.

**Avv. Ciccotti.** — Siccome nel rapporto si accentua una frase secondo cui il Betti era stato denunziato per delitto contro la proprietà, cosicchè la figura di questo imputato ne viene descritta con tinte fosche, mi prego esibire una sentenza da cui risulta che successivamente a quella denuncia il Betti è stato assolto per non aver preso parte al fatto e si osserva che egli è un funzionario delle Ferrovie intelligente e correttissimo.

(Si rinunzia d'accordo fra le parti al teste Bellai).

### TESTE FUSCO.

**Fusco.** — Io ho compiuto le perquisizioni i cui risulti sono stati consacrati in verbale; ho sequestrato i documenti e non ho più fatto altro.

**Pubblico Ministero.** — Ha proceduto ad interrogatori di imputati?

**Fusco.** — Sì, col Vice Questore, ed ho firmato insieme con questo il relativo verbale.

**Avv. Modigliani.** — Le perquisizioni di ordine di chi sono state fatte?

**Fusco.** — Sono state fatte come si fanno tutte le perquisizioni alla Questura di Bologna.

**Presidente.** — Saranno state fatte di ufficio.

**Avv. Modigliani.** — Eh! Lo so che si fanno di ufficio. Ma io voglio sapere questo: il teste le ha fatte di sua iniziativa, per ordine superiore, o per ordine dell'Autorità giudiziaria?

**Fusco.** — Dell'Autorità giudiziaria? E che c'entra l'Autorità giudiziaria?

**Avv. Modigliani.** — A verbale.

**Fusco.** — Io ho ricevuto ordini dai miei superiori. Ma anzitutto, io sono un funzionario e faccio le perquisizioni sempre quando io ritengo che sia necessario.

**Avv. Modigliani.** — Scusi sa; io sono un ignorante, e lo sanno tutti; ma io ho letto in un certo libro che si chiama Codice di Procedura Penale che « salvo casi di urgenza.... ».

**Fusco.** — No: chiedo scusa. C'è un'altra legge, la legge, mi pare sul disarmo dei cittadini, che consente ai funzionari, a dà ordine anzi ai funzionari di vigilare con relative perquisizioni, ovunque si ritiene che siano armi. E, se invece di armi si trovano documenti, tanto meglio.

**Avv. Modigliani.** — Vorrei sapere sotto il vincolo del giuramento se queste perquisizioni ella le ha promosse sotto l'egida di questa legge.

**Fusco.** — Io sono capo dell'Ufficio politico della questura di Bologna e quindi a me incombe di vigilare.

**Avv. Modigliani.** — Il processo si fa perchè i testimoni parlino, anche se sono capi della polizia.

**Fusco.** — Io mi sono deciso per autorità mia; e mi spetta.

**Avv. Modigliani.** — Ma io voglio sapere se si è deciso perchè ebbe il sospetto che vi fossero delle armi e perchè la legge lo autorizzava perciò a fare perquisizioni o se per altre ragioni.

**Fusco.** — Per queste e per altre ragioni.

**Avv. Modigliani.** — A verbale.

### TESTE MARIANI.

**Mariani.** — In seguito ad una perquisizione fu sequestrato a Pavia in casa del Viazzoli un pezzo di carta in cifre. Al mattino successivo il Viazzoli venne arrestato. In un primo momento disse che non sapeva nulla del contenuto di quello che era scritto in cifre; poi, visto che io mi accingevo a cercare, se era possibile, la chiave, come già avevo potuto fare precedentemente in altri casi, mi disse che mi avrebbe fornito lui la chiave.

**Presidente.** — E la fornì?

**Mariani.** — Sì. Io sono andato a mangiare. Nel pomeriggio egli mi ha fatto trovare decifrato lo scritto e mi ha indicato il sistema che aveva tenuto per decifrarlo; sistema che è riprodotto nel verbale.

1596

Questo pezzo di carta egli mi disse di averlo ricevuto da certo Loris che a suo dire sembra fosse il Fortichiari. In un primo momento me lo diede per certo; poi mi disse che gli sembrava che fosse il Fortichiari. Quanto alla chiave questa era costituita dal numero che era stato attribuito a lui più il numero del giorno in cui era stata scritta la lettera. Per esempio per quel manoscritto in cifre la chiave era costituita da 6 più 1: sei era il numero di pertinenza del Viazzoli ed 1 il giorno in cui era scritto la lettera.

**Avv. Cassinelli.** — Questo è quel Commissario contro cui è stata sporta denuncia dall'imputato Viazzoli.

### TESTE PRESTI.

**Presti.** — In seguito a richiesta della Questura di Roma con cui mi veniva segnalato come fiduciario del Partito Comunista in Reggio il Capotreno Morabito feci fare una perquisizione durante la quale furono sequestrati parecchi documenti che sono tutti elencati. Fra l'altro una circolare in cui si accennava a movimento per cui il Partito Comunista sarebbe stato pronto a dare uomini ed armi. Questa circolare, scritta a lapis non era originale: essa aveva riscontro in un protocollo in cui figurava registrata. Si tratta di corrispondenza con Bordiga che rivelava i rapporti con lui. Il Bordiga scriveva al Morabito dicendogli che contava sull'opera sua e che lo riteneva persona su cui poter fare completo assegnamento.

**Avv. D'Angelo.** — Vorrei sapere se il Commissario Cimorelli che lo coadiuvò nelle indagini ebbe ad affermare che da ricerche successive non risultava che i comunisti locali avessero predisposto un inquadramento militare degli aderenti al Partito, che non risultava avessero chiesto informazioni sugli effettivi delle caserme sulla potenzialità degli stabilimenti militari, che non risultava avessero fatto rilievi topografici di forti e batterie, che non risultava avessero fatto propaganda esteriore circa i moti rivoluzionari.

**Presti.** — Le risposte del Vice Commissario Cimorelli si ebbero in seguito a domande ricevute.

**Presidente.** — E rispondono a verità?

**Presti.** — Certamente.

**Avv. Cassinelli.** — Ella fece la perquisizione in seguito ad un biglietto postale pervenutole?

**Presti.** — Ho detto che venne un ordine della Questura di Roma. Questo era il biglietto postale e l'ordine fu eseguito.

(Il teste è congedato).

## TERZA UDIENZA

(22 Ottobre 1923)

### ESAME DEI TESTI

#### TESTE POPOLATO

**Popolato.** — Fin dal 16 gennaio con diversi funzionari mi sono recato nel domicilio del Pizzuto a Messina. Abbiamo quivi rinvenuto delle circolari che furono sequestrate e portate nell'Ufficio.

**Presidente.** — Fu arrestato il Pizzuto?

**Popolato.** — No.

**Bordiga.** — Desidererei sapere se risulta al teste che le Autorità di P. S. di Messina abbiano avuto comunicazioni di una circolare che risulta in atti a firma del Direttore generale della P. S. De Bono in cui non solo si prescrive di denunciare all'Autorità giudiziaria tutti i comunisti arrestati, ma si prescrive altresì di non rilasciare coloro per cui possano risultare indizi di reato: di mandare al Ministero dell'Interno gli elenchi nominativi e di specificare in questi elenchi nominativi chi siano gli impiegati dello Stato e i ferrovieri. Questa domanda ha rapporto con la circostanza dell'ingerenza diretta del Governo in questo processo.

**Presidente.** — Lasci stare il Governo.

**Popolato.** — Non so di questa circolare.

**Avv. Martorelli.** — È in atti.

**Pizzuto.** — Vorrei sapere quando Umberto Fiore si è allontanato da Messina.

**Popolato.** — Dopo il 1921 non lo ho più veduto a Messina.

**Pizzuto.** — Siccome la P. S. asserisce che Umberto Fiore partecipò allo sciopero generale ultimo, mentre ciò è falso, ho voluto che si rilevasse la circostanza perchè il Tribunale si persuada della infondatezza delle affermazioni della P. S.

**Popolato.** — Esisteva a Messina però un altro Fiore, il quale par-

tecipò allo sciopero ferroviario dell'agosto 1922 e che faceva parte del Partito Socialista.

**Avv. Modigliani.** — Per essere più precisi: quest'altro Fiore era un fautore dell'on. Toscano.

**Popolato.** — Sì.

**Avv. Modigliani.** — Non credo che l'on. Toscano sia un comunista.

**Pizzuto.** — Sa il teste se a Messina gli operai della Confederale erano abitualmente armati di mazze ferrate?

**Popolato.** — Di grossi bastoni sì: mazze ferrate no.

**Avv. Modigliani.** — Tutto questo si dice perchè vi è una lunga serie di testimoni che hanno dovuto deporre se si fabbricavano mazze ferrate.

**Pizzuto.** — E vorrei sapere se risulta al teste che a Messina siano stati dati ordini di fabbricare mazze ferrate.

**Popolato.** — Non lo so.

**Avv. Modigliani.** — Risulta di no.

### TESTE STRINO

**Strino.** — Dopo la salita al potere del Partito Fascista si notò un certo risveglio a Messina del Partito Comunista. I primi a muoversi erano gli esponenti di questo partito che noi conoscevamo abbastanza bene. Vi era il Rag. Pizzuto che era anzi uno dei capi. Noi abbiamo avuto ordine di eseguire delle perquisizioni e ci siamo recati in casa del Pizzuto ove sono stati sequestrati dei documenti criptografici ed opuscoli di propaganda sovversiva.

**Presidente.** — E circa l'attività speciale di questo imputato che cosa sa?

**Strino.** — Gli esponenti del Partito erano pochi perchè la maggior parte degli iscritti erano operai, incapaci di tenere delle conferenze nei comizi della Casa del Popolo. Perciò nei comizi veniva spesso a parlare il Pizzuto che era uomo di una certa cultura. Vi era anche un certo avv. Rosati, un tale Lo Sardo; ed altri pochi, perchè il Partito Comunista era ridotto ai minimi termini.

**Avv. Modigliani.** — È sicuro che Lo Sardo fosse comunista?

**Strino.** — Era mascherato con un altro partito, ma era comunista.

**Presidente.** — Del resto il Lo Sardo non è parte in causa, e si può non farne a nome. E facevano incitamenti costoro?

**Strino.** — Sì: facevano incitamenti contro il Partito Fascista.

**Avv. Modigliani.** — Desidero che risulti il nome del Lo Sardo e l'affermazione del teste che era un comunista per quanto mascherato. Questo perchè anche i boccali di Montelupo sanno che egli non è stato mai comunista.

### TESTE MENTARO

**Mentaro.** — A Belluno abbiamo avuto notizia delle operazioni che si stavano compiendo a Roma. Ho proceduto anche io riguardo alla organizzazione comunista ed ho fatto perquisizioni alla sede dell'Ufficio Regionale Comunista che era tenuto dal maestro Della Lucia; però quella perquisizione non è riuscita di sorpresa come mi attendevo. Quando io sono arrivato ho visto che nel locale era un certo disordine ed ho trovato ben poco: non quello che mi attendevo. Durante la perquisizione un'agente si è recato nel cesso e lì ha trovato un biglietto di carta velina assai mal ridotto perchè aveva aderito alle pareti umide. Me lo presentò ed io vidi che si trattava di un biglietto a firma Loris scritto in gran parte in linguaggio convenzionale. Lo ho reperato e so che poi è stato decifrato. La circostanza mi ha fatto credere che quando ci ha visto arrivare, il Della Lucia abbia gettato il biglietto nel cesso.

**Presidente.** — Non ha altri elementi specifici?

**Mentaro.** — No. Il biglietto diceva di tenere a memoria gli indirizzi.

**Avv. Modigliani.** — Quello che si trattava di distruggere dunque, erano gli indirizzi.

**Della Lucia.** — Vorrei sapere se il teste può ripetere quanto ha dichiarato in verbale e cioè che la mia stanza in cui fu fatta la perquisizione si trova in un albergo e che nel momento in cui gli agenti entrati sono nella stanza io ero intento a scrivere. Non so come si possa dichiarare che in tali condizioni io abbia avuto il tempo di gettar via della roba.

**Mentaro.** — Il tempo lo ha avuto benissimo perchè noi siamo arrivati in paese con un camion, ci siamo fermati sulla piazza e tutti hanno visto scendere i carabinieri.

**Della Lucia.** — Intanto può il teste affermare che io abitavo in un albergo?

**Mentaro.** — Sì.

**Della Lucia.** — E che la latrina dove è stato trovato il documento non era mia particolare, ma era una latrina comune?

**Mentaro.** — Ma non vi era nessuno in quell'albergo che è un albergo di paese ove non alloggia nessuno. Escludo che nella mia coscienza vi sia il minimo dubbio che a gettare quel foglio nella latrina sia stato il Della Lucia.

**Della Lucia.** — Come può dire il teste che in quell'albergo nessuno poteva frequentare la latrina, quando — sottostante, all'albergo stesso — si trova un'osteria frequentatissima dalla quale venivano continuamente persone appunto in quella latrina?

**Avv. Modigliani.** — La convinzione del teste è rispettabilissima, ma i dati di fatto sono almeno altrettanto rispettabili. Io desidero sapere se la latrina dell'albergo serviva anche all'osteria di sotto.

**Mentaro.** — Nella camera del Della Lucia non saliva nessuno. Era una camera al secondo piano. Quanto alla latrina in paese ve ne erano anche altre di cui la gente si serviva.

### TESTE AMOROSO

**Amoroso.** — Nei primi di gennaio 1923 tornò dalla Russia il comunista Presutti. Dopo alcuni giorni, mi pare il 16 gennaio, fu fatta una perquisizione in casa sua e gli si trovò un piano di azione. Questo piano che era lunghissimo io non lo potrei riassumere che rapidamente.

**Avv. Martorelli.** — Ma su questo si è già pronunciata la Sezione di Accusa dicendo che non era se non un progetto.

**Amoroso.** — Diceva che l'organizzazione comunista doveva cessare di essere pubblica; il Partito Comunista doveva cessare di esplicare azione pubblica e doveva organizzarsi segretamente. Difatti diceva che era stato organizzato segretamente in diverse provincie d'Italia come in Romagna, nelle Marche e altrove; diceva che doveva continuare su questa linea per sfuggire alle indagini della Polizia.

Dopo il sequestro di questo documento, ne venne sequestrato un altro per cui fu fatta denuncia dalla Questura di Roma: si trattava di un manifesto che fu pubblicato anche nei giornali.

In seguito a questi due fatti noi disponemmo anche nella provincia di Teramo, visto che lì vi era una diramazione del Partito Comunista che svolgeva attività subdola e segreta, delle indagini; demmo disposizioni perchè i principali capi del Partito Comunista fossero vigilati e sorvegliati nella loro attività. Ai primi di febbraio fu ordinato simultaneamente di procedere all'arresto dei capi comunisti ed alle perquisizioni personali e parecchi ne furono arrestati, fra cui il Presutti che era stato arrestato anche precedentemente e il Leone. Al Presutti fu sequestrato un documento. Il Leone risultò fiduciario del partito e non solo per questa sua qualità, ma anche per sfuggire alla vigilanza della Pubblica Sicurezza, si faceva indirizzare la corrispondenza al nome di una donna e se la faceva intestare ad uno pseudonimo: Aczan. Fatte indagini per sapere chi era la donna, risultò che era Fani Armanda.

**Avv. Cassinelli.** — Aczan non era uno pseudonimo, era un vero e proprio nome. Ma non importa.

**Amoroso.** — Riceveva dunque corrispondenza, carte, stampati, questa donna e poi trasmetteva tutto all'imputato. Se il Leone era in

1599

residenza, glieli mandava *brevi manu*; diversamente, siccome questa corrispondenza era contenuta in una seconda busta che si trovava dentro quella indirizzata alla Fani Armanda, sulla seconda busta la Fani metteva il nome del Leoni e l'indirizzo e la trasmetteva là dove egli si trovava. Questo è il risultato delle mie indagini.

So che il Leoni si è continuamente occupato di propaganda comunista; tanto è vero che, avendo egli ereditata da un altro segretario di cui non ricordo il nome l'amministrazione della sezione comunista, fra le carte che gli si poterono sequestrare si trovò un *notes* che comprendeva molti pseudonimi e nomi indicati solamente con le iniziali. Io domandai a che cosa si riferissero questi nomi ed egli mi disse che si trattava di quote offerte in pro delle vittime politiche, ma il fatto che in questo *notes* non fossero segnati nomi per esteso ci fece sospettare invece che vi si trovassero menzionate le fila del partito comunista che non potendo tenersi in modo palese, si tenevano in forma occulta.

**Avv. Modigliani.** — Si tratta di un Comitato pro vittime politiche, di sottoscrittori che non vogliono dare il loro nome: cose che tutti sanno.

Vorrei piuttosto sapere qualche altra cosa: a Teramo le indagi da parte della polizia locale cominciarono prima che si procedesse agli arresti di Roma. Il Presutti è stato arrestato il 16 gennaio, poi sono stati estesi gli arresti a seguito delle comunicazioni venute da Roma. In secondo luogo: quando arrivavano alla Fani queste lettere che essa si incaricava di far pervenire al Leoni, potevano accadere due cose: una, che il Leoni fosse a Teramo — e allora ha detto il teste che le lettere gli venivano consegnate *brevi manu*; l'altra, che il Leone fosse fuori di Teramo — e allora nella busta si scriveva il nome del Leoni e il suo indirizzo. Non pare che sia un curioso modo di tenere il segreto quello di scrivere a Teramo sopra una busta il nome del Leone col suo indirizzo?

**Amoroso.** — La Fani mandava però questa lettera in un posto in cui il Leone non era conosciuto per quello che era.

**Avv. Modigliani.** — Ma a Teramo era conosciuto.

**Amoroso.** — Tutto questo non avveniva a Teramo, ma a Tortoreto.

**Avv. Modigliani.** — Paese di quanti abitanti?

**Amoroso.** — Di alcune migliaia.

**Avv. Cassinelli.** — Il teste è commissario a Teramo. Ella sa, onorevole Presidente, che a Teramo si iniziarono le indagini, Vuol confermare il teste quanto leggo e cioè che gli arresti avvennero in seguito a disposizioni che si trovano a foglio 195 del Vol. 19?

**Amoroso.** — Questo non è che un rapporto.

**Avv. Cassinelli.** — Ma esistono questi ordini del Governo.

**Amoroso.** — Io ho avuto ordini dal Prefetto.

**Avv. Cassinelli.** — Ah! Dal Prefetto!

**Amoroso.** — No: dal Questore, perchè io dipendo dal Questore.

1600

**Avv. Modigliani.** — Bisogna registrare che il teste ha detto prima Prefetto e poi Questore.

**Presidente.** — E' stato un errore materiale.

**Avv. Modigliani.** — Signor Presidente, noi non abbiamo testimoni a difesa, ci lasci fare il nostro dovere almeno con quelli di accusa! Vedrà poi che è proprio il Prefetto.

**Bordiga.** — Vi è un punto molto importante che non mi pare abbastanza chiarito: se ho ben sentito, il teste avrebbe detto che la motivazione dell'arresto e della denuncia del Presutti fu il programma di azione che egli aveva portato, secondo l'assunto della polizia, da Mosca e la convinzione che quel programma dovesse senz'altro essere posto in atto. Chiedo che si domandi al teste se gli risulti esattamente che la denuncia contro il Presutti fu fatta prima del nostro arresto e della scoperta di tutti gli altri nostri documenti.

**Presidente.** — Ha già detto che fu fatto il 16 gennaio.

**Bordiga.** — Domando che sia acquisito questo elemento: che il Presutti fu arrestato e denunciato prima dell'arresto mio in base a quello che si trovò ad esso Presutti.

**Amoroso.** — Posteriormente mi risultò che il Presutti è fiduciario.

**Bordiga.** — Posteriormente a che cosa?

**Amoroso.** — Posteriormente alla denuncia e al relativo rapporto.

**Bordiga.** — Siccome nel rapporto in questione da cui è partito tutto il procedimento contro il Presutti che si sarebbe esteso poi a noi dell'Esecutivo, indipendentemente dalla denuncia di Roma, si parla esclusivamente di questo programma di azione e sull'assunto che questo programma di azione non sia semplicemente un progetto non discusso nè approvato a Mosca, ma che sia un deliberato in piena validità, si è fatta la denuncia, io domando se il teste abbia ancora questa opinione.

**Presidente.** — Il teste non deve dire delle opinioni ma dei fatti.

**Bordiga.** — Domando che cosa gli consti.

**Amoroso.** — Io mi sono occupato di riflesso di questa roba di cui *ex professo* si è occupato il Vice Commissario e il Tenente dei carabinieri.

**Bordiga.** — Considera l'Accusa come un fatto pacifico che il programma di azione come si legge nella sentenza di rinvio, è un semplice progetto?

**Avv. Cassinelli.** — Questo lo ha già detto ed è ormai un fatto storico.

**Pubblico Ministero.** — Ce ne siamo avveduti noi prima di tutti.

## TESTE LISI

**Lisi.** — Il giorno 5 gennaio tornò dalla Russia il Presutti che a me era stato indicato come un individuo pericoloso. Venne pedinato e tenuto d'occhio. Seppi così che dopo le sette o le otto teneva delle riunioni. Presi allora accordi col tenente dei carabinieri perchè non fosse mai perduto di vista, e poichè vi erano sette od otto individui che non mancavano mai a queste riunioni e vi era anche uno che si incaricava di andarli a chiamare, fu concertata una sorpresa in casa Presutti anche perchè supponevamo che vi potessero essere delle armi. Dato che si complottasse, nessuna meraviglia che vi fossero armi per mettere in effetto il complotto. Fatta la perquisizione, armi non ne furono trovate, ma fu viceversa trovato il programma del Partito Comunista Italiano con tanto di bollo e con delle leggere correzioni; ed oltre a questi altri scritti del Presutti che illustravano e portavano leggere modificazioni al programma manifestando così le proprie idee, stampati, libri di propaganda ed altro che non ricordo ma che fu tutto elencato. Questo avvenne il 16 gennaio. Avuto questo, tanto io che il tenente, disponemmo di scrivere alle altre Questure per avere i nomi precisi e sapere le generalità di coloro che avevano preso parte al quarto Congresso, perchè il Presutti confessò di essere stato in una Commissione di venti, incaricata di portarsi a Mosca per discutere il programma. Fu il Presutti che ci fece il nome di Bordiga e di altri; e così noi diramammo le circolari per avere informazioni su costoro.

Specialmente fermammo la nostra attenzione sul Bordiga, perchè a dire del Presutti era membro del Comitato Esecutivo con sede a Roma. Nessuna Questura ci potè dare notizie del Bordiga, non perchè fosse sconosciuto, ma perchè non si riusciva a trovarlo: si sapevano indicare le generalità ma non il luogo in cui si trovava.

Mentre il Presutti era arrestato, arrivò una lettera proprio del Comitato Esecutivo, a firma di Bordiga. Ne demmo notizia a Roma e si seppe che il Bordiga si trovava precisamente a Roma.

**Pubblico Ministero.** — Del Leoni lei non sa nulla?

**Lisi.** — Non mi ricordo di essermi occupato di lui. Ci siamo occupati di tanti! Ma non mi posso ricordare di lui.

**Avv. Modigliani.** — Lei che ufficio aveva in Questura?

**Lisi.** — Io ero a città Sant'Angelo in qualità di Regio Commissario ma non cessavo per questo di essere un Vice Commissario di P. S. Fra le carte del Presutti noi sequestrammo un elenco di nomi di persone a cui era stata mandata la tessera del Partito Comunista per tutti gli Abruzzi. Ora il nome del Leoni non mi è nuovo. Lo avremo segnalato.

**Presutti.** — Come può affermare il teste che in casa mia si tenevano riunioni che poi dovevano essere complotti contro lo Stato? E perchè l'Autorità di P. S. a città Sant'Angelo si è decisa a fare la perquisizione a casa mia quando non vi era nessuno mentre avrebbe po-

tuto fermarci tutti, se l'avesse fatta quando eravamo riuniti? E risulta al teste che la mia era una casa di un commerciante frequentata da moltissima gente che veniva a prendere e a portare lavoro, poichè io faccio il fotografo?

**Lisi.** — Il padre del Presutti è negoziante di oreficeria, ma gli individui che frequentavano la casa del Presutti non avevano niente a che fare nè con macchine fotografiche nè con altro. In verbale debbono esistere le dichiarazioni di quelli stessi che frequentavano la casa del Presutti. Vi è anche il nome di quello che andava a chiamare le persone. Il Presutti spiegava le condizioni attuali della Russia perchè in quel tempo si diceva in Italia che in Russia si stesse molto male ed il Presutti invece diceva che si stava molto bene, che era un paradiso terrestre. Questo risulta a verbale: e non solo questo: Il Presutti spiegava quali erano le finalità del Partito Comunista a gente ignorantissima come erano quelle sette od otto persone che andavano in casa sua; spiegava la questione della riunione delle forze socialiste e comuniste e diceva quello che si doveva fare, affermando che solo il Governo del popolo poteva abbattere la Monarchia, abbattere il Fascismo, abbattere il Potere statale.

**Presutti.** — Tutte circostanze false.

**Pubblico Ministero.** — Comunque sono irrilevanti.

**Avv. Modigliani.** — Insomma diceva che la Russia era un paradiso terrestre e poi spiegava la fusione coi massimalisti per abbattere la Monarchia, il Fascismo e i Poteri dello Stato! La fusione si doveva fare per questo!

**Avv. Cassinelli.** — Appartiene ancora alla Pubblica Sicurezza il teste?

**Lisi.** — Sì.

**Avv. Martorelli.** — È stato effettivamente il teste a porgere la denuncia contro quegli otto partecipanti al Congresso della Terza Internazionale. Quando lei ha sporto questa denuncia lo ha fatto perchè quei tali risultavano partecipanti al Congresso?

**Lisi.** — Non solo perchè avevano preso parte al Congresso, ma in quanto avevano organizzato il programma che doveva essere poi attuato; quel programma che dai venti rappresentanti regionali fu portato alla discussione del Quarto Congresso.

**Avv. Martorelli.** — Questi atti fanno parte quindi di un gruppo di venti. Si può sapere quali criteri hanno guidato il teste a denunziarne otto scartandone dodici?

**Lisi.** — Gli altri non li conoscevo. Non ricordo bene ma credo che contro gli altri sia stata fatta denuncia; ma denuncia contro ignoti.

**Avv. Modigliani.** — Se li avesse conosciuti, li avrebbe denunziati?

**Lisi.** — Sì.

**Pubblico Ministero.** — Noi stiamo scivolando sopra un terreno su cui non credevo si portasse la discussione; allora bisogna vedere gli atti perchè mi pare di ricordare che non vi è una denuncia nel pro-

cesso, a carico di coloro che non erano rappresentanti del Partito Comunista presso la Terza Internazionale. E' un fatto storico che bisogna accertare. Mi pare che non vi sia una denuncia formale a carico di questi: credo anzi che fu estesa l'azione penale in seguito alle rivelazioni del Presutti.

**Lisi.** — In seguito alle rivelazioni del Presutti. Non vi è dubbio.

**Pubblico Ministero.** — Perchè bisogna mettersi dal punto di vista delle autorità in quel tempo.

**Avv. Martorelli.** — Se è stata la chiamata del Presutti a determinare la denuncia di questi altri, vuol dire che il criterio di scelta è la memoria del Presutti.

**Pubblico Ministero.** — Può darsi.

**Avv. Martorelli.** — Magnifico criterio!

**Avv. Cassinelli.** — Risultano al teste le disposizioni del Governo che hanno dato luogo al processo?

**Lisi.** — Tanto io che il Tenente dei carabinieri abbiamo agito di nostra iniziativa. Io avevo il sospetto che il Presutti compisse un lavoro pericoloso e perciò fin dal principio lo feci pedinare.

**Avv. Modigliani.** — Bisogna andare in fondo nella ricerca voluta anche dal nostro contraddittore. Vorrei sapere se in seguito a questi rinvenimenti di Teramo si è proceduto in altre circoscrizioni d'Italia: desidero sapere se in seguito al rinvenimento del programma di azione e all'indicazione dei membri del Quarto Congresso dell'Internazionale le autorità giudiziarie del regno siano state sollecitate ed abbiano proceduto.

**Lisi.** — Se la mia memoria non falla, io e il tenente abbiamo denunziato allora il Presutti. Quando è venuto a interrogarci il giudice istruttore, siccome già noi avevamo fatto altre indagini, abbiamo esteso la denuncia, se non erro, agli altri che avevano fatto parte del Comitato Esecutivo.

**Avv. Cassinelli.** — Infatti la situazione è documentata. Signor Presidente, se lei crede che sia questo il momento di chiarirla, possiamo farlo. I signori della Questura di Teramo scrissero al De Bono come Capo della P. S.

**Lisi.** — Di tutto questo non so nulla.

**Avv. Cassinelli.** — Ho detto che è tutta documentata in atti la gradualità di questo procedimento. E' intervenuta una lettera del Giudice Istruttore a De Bono: De Bono ha risposto mandando l'elenco di tutti i delegati a Mosca, ma aggiungendo che sarebbero stati oggetto di procedimento a Milano, procedimento da cui è venuto fuori quel giudicato che ha assolto per le stesse cose per cui il Presutti e gli altri sono ancora imputati.

**Lisi.** — Dopo l'arresto del Presutti noi demmo notizia delle nostre indagini di iniziativa personale al Procuratore del Re e al Questore di Teramo, ma noi non abbiamo avuto nessun ordine.

**Pubblico Ministero.** — Quando il giudice istruttore volle estendere l'azione penale a coloro che andarono in Russia, egli aveva bisogno di conoscere le generalità ed è perciò che fu scritto alla stessa Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per conoscere queste generalità. La Direzione Generale ha dato le generalità solo di quelli di cui erano state richieste: ecco perchè gli altri sono rimasti nell'ombra. Ma le indagini di cui alla denuncia derivano dalle rivelazioni del Presutti.

**Avv. Cassinelli.** — No. Noi possiamo leggere, se il Presidente lo consente, uno o due atti che completano quello che inesattamente è stato ricordato: e sono a vol. 19 fogli 235 e 236.

(Il Presidente legge questi fogli).

Per completare, se il Presidente crede, si può leggere la lettera del Generale De Bono a foglio 152.

(Il Presidente legge questa lettera) (\*).

E allora rimane pacifico che di quei 19 l'imputazione si limitò a questi qui.

**Avv. Modigliani.** — Noi vorremmo sapere l'esito della procedura iniziata a Milano contro tutti questi signori. Questa è una questione di diritto che il Tribunale può risolvere.

**Presidente.** — Se vi è una sentenza di assoluzione, perchè non l'hanno prodotta?

**Avv. Cassinelli.** — L'abbiamo chiesta e la produrremo.

**Pubblico Ministero.** — Abbiamo in atti una informativa del Procuratore del Re di Milano il quale dice che questi signori, non perchè delegati del Partito Comunista, ma perchè firmatari dell'appello uscito nel dicembre furono processati per gli art. 276 e 247.

**Avv. Modigliani.** — E assolti.

**Pubblico Ministero.** — Furono processati per il manifesto: non perchè si ritenesse che, essendo delegati del Partito Comunista, fossero associati.

**Avv. Cassinelli.** — E gli altri firmatari sono forse qui per associazione a delinquere?

**Presidente.** — Ma non possiamo anticipare la discussione.

**Avv. Martorelli.** — Vorrei che si rilevasse questo fatto: fra gli otto nomi dei facenti parte della delegazione fatti dal Presutti esiste il nome del Vota. Nel rapporto della Pubblica Sicurezza il nome del Vota manca tra i diciannove delegati.

**Pubblico Ministero.** — Su questo possiamo essere d'accordo. Abbiamo già valutata questa posizione.

(\*) Leggasi la I parte del presente volume sul processo di Teramo.

### TESTE BIANCHINI

**Bianchini.** — Confermo quello che ha detto il teste Lisi, poichè io ho compiuto le indagini insieme con lui.

### TESTE LUCCHESI

**Lucchesi.** — Ricordo benissimo che il 9 febbraio mi trovavo al Commissariato dell'Orto Botanico. Quella mattina abbiamo fatto una perquisizione al domicilio del Di Gaetano. Mentre il Vice Commissario cercava da una parte in un comò, io cercavo dall'altra in un tavolo. Era presente alla perquisizione il Di Gaetano. Ad un tratto i miei occhi sono andati a cadere su un quadro appeso alla parete. Lo ho mosso ed è caduto un piccolo rotolo di carta. Io l'ho preso e l'ho conservato. Giunti in ufficio, dove abbiamo portato il Di Gaetano, io ho detto al Vice Commissario: Ho trovato questo rotolo di carta. Lo abbiamo aperto e vi abbiamo trovato delle lette cifrate. Dopo di ciò il capo dell'Ufficio ha esaminato quelle lettere, ha interrogato il Di Gaetano ed io ho lasciato nell'Ufficio il Di Gaetano col Capo.

**Avv. D'Angelo.** — Può dire qualche cosa circa la attività del Partito Comunista a Palermo?

**Lucchesi.** — Non lo potrei precisare perchè non me ne sono occupato.

(Il teste è congedato).

### TESTE GRANDIZZI

**Grandizzi.** — In seguito ad una perquisizione nella quale furono trovate circolari in data recentissima, io domandai al Corazzoli chi gliel'aveva mandata; ed egli mi disse che gliel'aveva mandata un altro giovane di Modena.

**Pubblico Ministero.** — Il Corazzoli è stato assoluto da questa imputazione ed ora non deve rispondere d'altro che della mancata denuncia di armi. Quindi ogni altro particolare su di lui è inutile.

(Il teste è congedato).

1606

### *Incidente sui documenti*

**Pubblico Ministero.** — Desidero sapere se la difesa consente a che io possa rimettermi alle deposizioni scritte di alcuni testi assenti.

**Avv. Modigliani.** — Noi consentiamo, non pregiudicando però la istanza che ci riserviamo di fare sul modo con cui sono stati acquisiti al processo la maggior parte dei documenti.

**Pubblico Ministero.** — Tutto quello che è acquisito dagli atti deve poter costituire materia di discussione. Se vi è un documento oggetto di contestazione vuol dire che si farà la contestazione.

**Avv. Modigliani.** — Devo allora presentare formalmente questi rilievi. Noi affermiamo che la maggior parte dei sequestri dei documenti acquisiti al processo sono irregolari. Vi è una serie d'irregolarità che si susseguono fino a che i documenti non pervengono nelle mani del giudice istruttore, il primo che ha compiuto tutti gli atti prescritti, redigendo i verbali ecc. ecc., al momento in cui gli perveniva il materiale.

Ma prima di tale momento, ossia per un intervallo talvolta di 1 o 2 mesi dal momento del sequestro, non vi è traccia alcuna delle prescritte formalità. Si è visto che perfino nel sequestro a carico di Bordiga manca la verbalizzazione. In seguito i documenti invece di essere mandati all'autorità giudiziaria vengono mandati al Ministero degli Interni, come risulta ad ogni pagina quasi del processo. Non per lanciare il sospetto contro il tale o tal'altro funzionario che possa aver introdotto nel fascicolo dei documenti falsi, ma per compiere il mio dovere di difensore, io invito il Tribunale a constatare che sono state omesse tutte le garanzie prescritte dalla legge nell'acquisizione dei documenti di cui si fa carico agl'imputati.

Vi sono, come è noto, norme tassative per il sequestro e la perquisizione quando sono compiuti dall'autorità giudiziaria. La polizia può procedere a tali atti solo in caso di flagranza, ma deve osservare egualmente le norme dei casi 4°, 5°, 6° del C. P. P. Voglia verificare il Tribunale come, all'opposto, i verbali della P. S. parlano con disinvoltura di buste, fasci, pacchi di lettere e perfino di *sacchi* di documenti.

Ora anche rendendomi conto che in certi momenti la polizia politica procede senza troppi riguardi, io voglio per lo meno richiamarmi ad una norma di legge fissata a garanzia degl'imputati per cui i documenti sequestrati devono, entro precisi termini, essere presentati al Procuratore del Re.

Ora neppure questo si è fatto. Il materiale viene spedito a blocchi al Ministero degl'Interni da dove ritorna senza accompagnamento di alcun elenco o altro pezzo di carta e viene infine passato al magistrato istruttore che solo allora elenca e verbalizza. E dove è finita la garanzia che il foglio tale e tal'altro sia stato trovato in questo o in quell'altro posto, si riferisca a questo processo o ad altro?

Se il Tribunale dà un'occhiata agli atti del processo che frequentemente vi portano i documenti da cui risulta l'iniziativa continuamente presa dai poteri politici dello stato si renderà conto che sarebbe violato il nostro diritto se non si mette un argine a questa intrusione in una procedura giudiziaria di poteri che non affidano mai, in nessun paese, qualunque sia il governo, e che meno che mai affidano in un processo che, come questo, balza fuori dalla contesa politica tra partiti che si contrappongono.

Questo intervento politico che risulta da dichiarazioni del Presidente del Consiglio, da lettere e telegrammi della Direzione Generale di P. S. uniti al processo, diviene infine violatore di precise disposizioni di leggi a danno nostro, e noi non possiamo che appellarne al primo Tribunale che incontriamo.

Viene forse la nostra richiesta a significare stroncamento del processo? No. Vi sono state le deposizioni dei testi, vi sono stati tanti altri accertamenti sulla base dei quali il processo può e deve farsi. Non vi è ragione di costituire l'orribile precedente d'indagini condotte in dispregio di tutte le norme che la legge precisa. Chiediamo adunque che non si tenga conto alcuno di tutti i documenti acquisiti a mezzo di perquisizioni non ordinate dall'autorità giudiziaria, o il cui esito non sia subito stato comunicato alla medesima a termini di legge.

**Pubblico Ministero.** — Io credo che la richiesta dell'On. Modigliani esorbiti da quelle che sono le sanzioni di legge. Io ritengo che la buona via sia quella di continuare la contestazione agl'imputati di tutti gli elementi che riguardano ciascuno di essi; ma accettare il criterio della difesa significherebbe restringere a quasi nulla il campo della disamina. Chiedo quindi che il Tribunale indipendentemente dalla sanzione di nullità invocata, disponga che sia data lettura agl'imputati dei documenti che li riguarda a termini dell'art. 403.

**Avv. Modigliani.** — Questo articolo contiene una norma che disciplina il dibattimento e non l'istruttoria. Le norme di cui ho dimostrato la mancata applicazione sono quelle comprese negli art. da 162 a 175 C. P. P.

Io faccio una quistione prima morale che giuridica: Si possono condannare degl'imputati sulla base di documenti acquisiti in modo così illegittimo, tanto che la legge punisce coloro che li hanno acquisiti?

A me pare che la quistione abbia una grande importanza.

Si devono trovare dei giudici che tengano i metodi della procedura giudiziaria al disopra degli eccessi raggiunti negli espedienti cui ricorre in momenti di particolare tensione, la polizia politica. È questa la sola garanzia perchè non si abbiano processi che sembrano essere fatti per la difesa delle leggi, ma che hanno come solo risultato la sua violazione.

Perchè non si sarebbero verificate le esagerazioni sulle quali venne impostato questo processo se non si fossero messe a sacco nel modo che ho denunciato le norme che la legge stabilisce, nel sequestrare e nel far circolare tra questure, prefetture e governo masse ingenti di documenti. Quando si saprà che processi in questo modo non se ne faranno più si sarà ottenuto un risultato di non scarso valore. E noi confidiamo nell'accoglimento della nostra istanza da parte del Tribunale.

Il Tribunale si ritira per deliberare. Poco dopo rientra e il Presidente legge la seguente ordinanza:

*Il Tribunale osserva che gli è pervenuto il processo corredato da atti, documenti e verbali, sui quali ogni asserita violazione di procedura da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, lamentata soltanto in sede di dibattimento, non può limitare l'esame ai documenti sui quali la difesa non solleva contestazioni. Le violazioni procedurali, di cui si duole la difesa, non sono prescritte a pena di nullità onde al Tribunale non resta che ordinare la prosecuzione del dibattimento, contestando specificatamente agli imputati i documenti che a ciascuno di essi si riferiscono, in ordine soltanto all'imputazione dell'art. 251 del Cod. Pen. salvo la loro valutazione.*

**Avv. Modigliani.** — Prego d'inserire a verbale una rispettosa ma precisa riserva di gravante.

### ***Le contestazioni sui documenti***

Vengono necessariamente chiamati tutti gl'imputati e si mostrano a ciascuno di essi i documenti acquisiti sui quali la sentenza di rinvio fonda l'accusa nei riguardi di ciascuno.

Gl'imputati riconoscono taluni dei documenti non taluni altri.

Si svolgono contestazioni senza grande importanza.

Ultima ad'essere chiamata è la imputata Ligabu.

**Bordiga.** — La mia coimputata Ligabue ha riconosciuto di avere scelto due pseudonimi. Vorrei fare una breve dichiarazione sulla questione degli pseudonimi.

Io credo che il caso della compagna Ligabue sia quasi unico come caso in cui si sia scelto uno pseudonimo personale. Degli pseudonimi si è parlato molte volte nel processo e si è detto che noi avessimo in

Via Frattina documenti da cui risultava che Tizio o Caio aveva un certo pseudonimo. Ecco, invece, come stavano le cose. Quando si mandava della corrispondenza, si scriveva in una busta l'indirizzo di una persona a cui si mandava la missiva e dentro a questa busta se ne metteva un'altra diretta alla Federazione comunista, il cui comitato era quello che doveva ricevere la missiva. Siccome noi sapevamo che le lettere potevano essere aperte, così anche nella seconda busta mettevamo un nome convenzionale il quale serviva per indicare la Federazione a cui la missiva era diretta. A differenza del caso specifico verificatosi a Modena in cui la compagna Ligabue aveva assunto un pseudonimo proprio, gli pseudonimi dunque, servivano ad indicare delle Federazioni e non dei singoli compagni.

Il pseudonimo serviva a fare avere la lettera interna ad uno dei vari membri del Comitato Federale, che poteva cambiare senza che il pseudonimo stesso mutasse.

---

---

## QUARTA UDIENZA

(23 Ottobre 1923).

### *Requisitoria del Pubblico Ministero*

**Pubblico Ministero.** — La mia esposizione svolgerà tre punti principali. Il primo è il dimostrare in qual modo, secondo la nostra legislazione, può incriminarsi una associazione sediziosa. Il secondo: in base a quali elementi possono ritenersi responsabili dell'analogo reato i dirigenti del P. C. Italiano. Il terzo: con quali criteri vada definita la responsabilità e la posizione di tutti gli altri imputati.

Circa il primo punto, è noto che l'art. 251 non ha disposizioni corrispondenti nel codice sardo ma solo in un certo senso in quello toscano. Elaborandosi il nostro codice, si ebbero nei vari progetti disposizioni contro le associazioni sediziose, ma incontrarono resistenza. Tuttavia malgrado opposizioni sorte in seno alla commissione reale fu unanimamente adottato l'attuale testo dell'articolo. Non hanno fondamento le preoccupazioni di coloro che, come l'On. Marcora in quella occasione, pensavano che questa disposizione di legge fosse pericolosa o almeno superflua.

La portata infatti dell'art. 251 non è quella di colpire l'appartenenza a una associazione sovversiva bensì la manifestazione di volontà indirizzata in concreto ad un fine delittuoso: quello di commettere i reati di cui l'art. 247. Si tratta dunque d'un reato di preparazione che prescinde dal verificarsi o meno degli atti esecutivi.

Io cercherò di riassumere, per ribatterne le obiezioni, il pensiero esposto dal Bordiga. Egli dice che il suo partito si prefigge lo scopo ultimo di abbattere le istituzioni, ma attualmente se può trovarsi in casi contingenti in conflitto con la legge, non per questo si fa uno scopo della violazione di essa. La propaganda è pubblica, segreti sono solo i meccanismi della propaganda, e segreti per sfuggire all'azione della polizia. Quindi, dice il Bordiga, non vi è nessuna associazione delittuosa

1611

ma solo il nostro partito rivoluzionario. Incriminarci vuol dire sostenere che il partito può esistere ma gli si deve impedire di funzionare.

Noi rispondiamo che non incriminiamo il partito come tale finchè non venga in contrasto con la legge: quanto questo avvenga dobbiamo indagare se si tratti del fatto d'un singolo o di una intesa collettiva di preparazione ad atti delittuosi. E trattandosi di delitti contro l'ordine pubblico deve notarsi che essi sono tanti più gravi in quanto assumono carattere non individuale ma collettivo e sociale.

Il Bordiga dice: non siamo una setta ma un partito, poichè la nostra propaganda è fatta alla luce del sole. Ma ogni partito estremo ha sempre in sè una parte di attività settaria. E noi non neghiamo che la propaganda sia pubblica, altrimenti verremmo a negare gli estremi stessi del reato. Noi diciamo che il meccanismo di propaganda è l'indice della perfezione del sistema organizzativo che li mette in grado di rispondere ai compiti fissati dal loro statuto.

Non è vero che il cosiddetto « lavoro illegale » avesse solo uno scopo di preservazione da atti offensivi arbitrari. Infatti nella relazione a stampa del Comitato Centrale del P. C. al secondo Congresso Nazionale è chiaramente detto che il lavoro illegale ha un doppio aspetto; il primo è quello anzidetto, il secondo quello di riorganizzare le forze e l'azione rivoluzionaria per renderle idonee ai compiti per cui vengono create. E come furono assolti questi compiti? Quali fossero i compiti stessi mi dispensano dal ripeterlo le stesse ammissioni degl'imputati. Tutta una serie di comunicati sta a dimostrare che l'azione del partito tende al conflitto armato rivoluzionario. Uno dell'agosto 1922 parla di volgere la lotta sociale in guerra di classe. Questi comunicati sono senz'altro una manifestazione esecutiva considerata dall'art. 247, ossia l'apologia di fatti costituenti reato.

Abbiamo sentito accennare al vecchio argomento che la lotta di classe è un fatto storico necessario indipendente dalla volontà degli stessi rivoluzionari, ma qui si tratta di aizzare addirittura alla guerra di classe: vi è quindi il vero incitamento a delinquere.

Abbiamo poi la propaganda antimilitarista esercitata soprattutto dalla federazione giovanile, per la quale è acquisito al processo un vasto materiale in cui ricorre il reato del vilipendio all'esercito e la manifestazione criminosa dell'incitamento alla disubbidienza della legge.

Circa il dibattuto problema del finanziamento dirò che a me non interessa che il Partito Comunista abbia fondi dalla Terza Internazionale, come sostiene Bordiga, e non già dal governo russo. Anzi io voglio essere del tutto obiettivo e riconoscere, tra parentesi, poichè questa quistione non riguarda l'accusa attuale, che vi sono due elementi che mi fanno convincere che sia vero quanto dice Bordiga. Il passaggio delle banconote nelle mani di Krassin sarebbe dell'agosto 1922, il passaggio a Bordiga nei primi del 1923, quindi la cosa è spiegabile con

le inevitabili interferenze che devono esistere tra la Terza Internazionale ed il governo russo. Ma vi è di più, ossia il testo di una missiva con cui Bordiga il 23 gennaio 1923 chiedeva urgentemente invio di fondi indirizzandosi a « Komintern: Zinovieff — Gramsci — Mosca ». Questo mi conduce ad aderire piuttosto alla tesi di Bordiga che a quella del finanziamento da parte del governo russo.

A me basta stabilire che esistevano mezzi finanziari cospicui, che dovevano servire per qualche altra cosa oltre al pagamento degl'impiegati che, onestamente, si contentavano di stipendi piuttosto modesti.

Circa poi l'inquadramento non mi soffermo su quanto si è detto per discriminarlo, ma ricordo solo che un comunicato del Luglio 1921 esplicitamente assegna all'inquadramento oltre che uno scopo difensivo anche uno scopo offensivo; e questo è certamente un elemento che aggrava.

Di tutte le suddescritte attività criminose a chi risale la responsabilità? Non ho bisogno di dimostrare che organo propulsore di tutta l'attività era il Comitato esecutivo centrale di cui facevano parte Bordiga, Grieco, Terracini e Fortichiari. A costoro bisogna aggiungere il Berti, dirigente la Federazione Giovanile Comunista ed inoltre il Silva e il Dozza che, benchè assumono di essere semplici impiegati, erano importanti ausiliari dell'Esecutivo. A questi si deve affiancare inoltre anche il d'Onofrio, che risulta essere un fiduciario per le relazioni del movimento giovanile con Mosca.

Comprendo tra gl'imputati principali anche Gramsci, Germanetto, Tasca e Azzario. Costoro figurano tra i firmatari del noto manifesto per la fusione tra i due partiti.

**Avv. Riboldi.** — Scusino se interrompo. Devo esibire la sentenza 5 giugno 1923 della Sez. d'Accusa di Milano che appunto, struendo su questi fatti, ha dichiarato che non costituiscono reato.

**Pubblico Ministero.** — Qui non si tratta di incriminare o meno gli atti esecutivi, ma di accertare gli elementi che possano far ritenere la partecipazione all'associazione. Che questi signori non siano stati condannati per aver sottoscritto il manifesto, non vuol dire che il fatto stesso non dimostri che essi partecipavano a quel tale accordo, intesa e consenso su quello che sono propositi del Partito Comunista.

Circa Germanetto risulta che egli era anche propagandista antimilitarista.

Non ho citato fra questi nomi quello del Vota in quanto ammetto che egli, come afferma, non andò a Mosca per il congresso politico, ma solo per quistioni sindacali.

Devo ora parlare degl'imputati della provincia. Rispondendo a taluni obiezioni dico che noi non abbiamo voluto stabilire uno stato maggiore del partito, ma ci siamo basati sugli elementi che permette-

vano di stabilire quali imputati aderivano ai concetti programmatici del Partito.

Circa i fiduciari, dei quali si è contestata l'esistenza, faccio rilevare che un comunicato del 1921 reca un elenco di fiduciari tra i quali figurano alcuni degli attuali imputati. Inoltre si è sequestrata una rubrica con un elenco di fiduciari.

**Avv. Cassinelli.** — Si parlava di fiduciari solo nel periodo del lavoro della frazione comunista in seno al vecchio partito socialista. Ne discuteremo dopo.

**Pubblico Ministero.** — Risulta ad ogni modo che esistevano i fiduciari, ed erano coloro che erano destinati a diramare la corrispondenza segreta. Tenute presenti tutte le risultanze io considero come fiduciari: Ligabue, Presutti, Morabito, Tibaldi, La Camera, Viazzoli, Pizzuto, della Lucia, Leoni, Di Gaetano, Introna e Betti. Per la trasmissione delle lettere si usava una doppia busta; quella esterna intestata a un qualunque indirizzo, quella interna ad uno pseudonimo che indicava di fatto un fiduciario provinciale. Si ha un bel dire che le decifrazioni non sono valide, che si siano fabbricate false circolari a firma Loris, ma il sistema dei fatti accertati esclude queste supposizioni.

Non voglio ingaggiarmi nella discussione sull'autenticità delle decifrazioni, perchè non ho le capacità tecniche del Bordiga, il quale oltre ad essere un intelletto forte è anche un matematico. Ma io dissento dal suo pensiero. Io non mi spiego come le diverse disposizioni a cui può corrispondere un diverso significato secondo le lettere che compongono la missiva, possano conciliarsi con la necessità di usare proprio quella chiave che è in possesso della persona a cui la missiva deve arrivare. Quindi io ritengo attendibili le decifrazioni fatte dal Comm. Ellero.

Ma a me non interessa molto il contenuto delle cifrate in quanto gl'imputati o le hanno ammesse; o hanno sconfessato documenti che non avrebbero attinenze, come quello delle indagini militari, con il processo attuale.

Vediamo ora di esaminare le responsabilità dei fiduciari.

Circa la Ligabue non trovo elementi per dimostrare che abbia fatto altro lavoro oltre quello organizzativo: non sostengo l'accusa nè contro di lei nè contro l'altro di Modena: il Giberti.

Segue un altro gruppo che è quello dei fiduciari cui furono inviate le missive Loris: La Camera, Morabito, Pizzuto, Di Gaetano. Non ha pertinenza il fatto che alcuni di essi lavorassero in località dove il Partito Comunista era poco numeroso. Per ciascuno di questi vi sono elementi comuni e particolari che ne provano la responsabilità.

Altro fiduciario è il Presutti. Il documento trovatogli a Teramo, il programma di azione del Partito Comunista, era in effetto un progetto che non fu poi approvato a Mosca: tuttavia esso basta a stabilire la

16/4

coerenza del Presutti alla ostinata intransigenza di Bordiga e di Grieco, dissenzienti dalla fusione. Tenuto conto di tutti gli altri elementi circa l'attività del Presutti mantengo nei suoi rapporti l'accusa.

A Bologna troviamo due fiduciari: Tibaldi e Betti, entrambi hanno uno pseudonimo, per entrambi risultano delicate attività di partito.

Come per costoro, mantengo l'accusa per Viazzoli, malgrado egli voglia contestare le sue prime confessioni alla P. S., ed il della Lucia le cui affermazioni sono state smentite dai testi circa il famoso biglietto trovato nella latrina; e così contro il Leoni di Teramo e l'Introna di Bari di cui risulta il collegamento cogli organi di partito.

Vengono ora altri elementi delle organizzazioni locali.

Tra essi primeggia la figura di Gnudi, ex deputato, ex sindaco di Bologna al momento dei luttuosi fatti di palazzo d'Accursio. Tutto dimostra che egli era un pericoloso agitatore.

Non mantengo invece l'accusa contro il Vignocchi perchè i fatti accertati nei suoi confronti nulla dimostrano di criminoso. Quanto al gruppo di Bari, mentre trovo sufficienti elementi per il Di Tullio che ebbe funzioni direttive della federazione, non vi sono prove bastevoli a carico di Basile, per cui ritiro l'accusa. Quanto al Corazzoli, egli è confesso dell'imputazione che li viene fatta.

Signori del tribunale, io non dovrei fare nessuna perorazione, ma voglio dire qualche cosa, perchè io penso che la vostra sentenza debba andare oltre quelle che sono le esigenze particolari dell'affermazione della responsabilità degli imputati, e debba aver pure un valore sociale; perchè di un delitto sociale voi siete chiamati a giudicare. E vi dico: l'Italia, che è testè uscita dal duplice travaglio della guerra e della pace, che ha superato le ansie e i tormenti e i terribili cimenti della guerra europea, che ha sostenuto amarezze, ironie, ed illusioni per cinque lunghissimi anni del dopo guerra, l'Italia ha oggi un solo palpito ed una sola ansia, ed è l'ansia della concordia e del lavoro. Nel ritorno del sentimento verso le vie della grandezza e della civiltà l'Italia ricorda il monito di G. B. Vico: « La sfrenata libertà dei popoli liberi è peggiore di ogni tirannide »; e questa frase può essere di ammonimento, chè se le conquiste della evoluzione politica sono intangibili appunto perchè sono irrevocabili, le deviazioni e le aberrazioni demagogiche sono dannose perchè conducono alla rovina di quelle stesse classi che si pretende di proteggere e di aiutare. La lotta di classe, secondo la concezione comunista, è lotta di rivoluzione, e se le rivoluzioni possono essere considerate come crisi benefiche nella vita dei popoli, così come nella vita dei fanciulli è benefica la crisi della pubertà, spesso, anzi quasi sempre le rivoluzioni non portano alle conseguenze che i loro stessi precursori ne speravano. Ricordiamo fra le grandi rivoluzioni, la rivoluzione francese: pur coloro che proclamarono e sostennero i principi della libertà, dell'eguaglianza della fraternità si dovettero convincere che la libertà era ben povera cosa, che la fratellanza non era altro che una gesuitica mistificazione, che l'eguaglianza non era se non menzogna; e gli Stati che sorsero sulle rovine del bonapartismo, sotto l'ammanto della Santa Alleanza, non fecero che tiranneggiare non meno dell'ultimo Cesare,

opprimendo gli stati minori. Egli è che le rivoluzioni — e ricordo qui le parole pronunciate da Scipio Sighele — le rivoluzioni non possono distruggere i fattori antropologici: l'uomo non può essere considerato come una quantità algebrica che possa muoversi secondo i dettami e secondo gli svolgimenti di un teorema.

Non rivolgiamo dunque il nostro sentimento verso l'inconoscibile: moviamo il sentimento alle vie del lavoro, del dovere, della redenzione morale, spirituale, economica, delle classi meno favorite, che sono, dopo tutto, le più schiette e le vergini energie del nostro Paese. Questa soltanto è la via che ci mostra l'avvenire luminoso di pace e di amore, benedicente al lavoro.

Concludo perchè siano ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 251 gli individui, indicati poco fa: Bordiga, Fortichiari, Terracini Grieco, Berti, Gnudi, Gramsci di cui chiedo la condanna a 18 mesi di detenzione e 3 mila lire di multa: De Tullio, Tibaldi, Betti, La Camera, Morabito Viazzoli, Pizzuto, Della Lucia, Presutti, Germanetto, Azzario, Tasca e Di Gaetano a 14 mesi e 2 mila e 500 lire di multa: chiedo che sia condannato per il reato di cui all'art. 5 del Regio Decreto 3 agosto 1919 l'imputato Corazzoli a 6 mesi di detenzione: beneficiarsi tutti del condono di tre mesi previsto al decreto 9 aprile 1923. Assolversi per insufficienza di prove Basile, Vignocchi, Vota, Giberti e Ligabue. Chiedo, infine, la confisca dei valori in sequestro a norma dell'articolo 36 del Codice di procedura penale.

### *Arringa dell'Avvocato Ferrara*

**Avv. Ferrara.** — Signori del Tribunale, le parole con le quali il Pubblico Ministero ha chiuso la sua requisitoria offrono propizia occasione a chi, come me, non appartenendo al Partito Comunista nè al Partito Socialista, sente egualmente e fortemente il dovere di partecipare a questa difesa. Il Pubblico Ministero ha detto, con una sintesi storica che si potrà, per lo meno, dire affrettata che le conquiste della Rivoluzione Francese sono sboccate, se ho bene capito, nella tirannide Napoleonica: gli si potrebbe rispondere continuando il suo discorso ed osservando che la tirannide Napoleonica è poi finita in tante altre e belle cose. Ma basterà osservare che questa teoria dei periodi storici fissi e conchiusi, è una teoria più ancora banale che comoda, che pretenderebbe cancellare il duro travaglio della vita europea.

E' una teoria che serve, soprattutto, a spiegare la genesi psicologica ed a presentare la giustificazione politica di alcuni processi, fra cui, a me pare che possa essere benissimo collocato, questo che discutiamo.

La mia difesa sarà la difesa di un principio giuridico e liberale; l'unico principio secondo il quale le nostre leggi possano essere interpretate.

Riconosco, signori, che i tribunali non sono delle accademie, e neppure istituti di alta cultura ove si professi la critica delle istituzioni giuridiche da un punto di vista storico o da un punto di vista sociale; ma è altresì vero, anzi è indubitabile, che nessuna disposizione di legge può essere interpretata se non si risale ad un concetto del quale la di-

1646

sposizione di legge nella sua forma di articolo di codice, o di disposizione di regolamento, è la concreta determinazione nel campo del diritto.

Ora il concetto che sarà il motivo centrale della difesa è semplice e chiaro e basta porlo nettamente per dimostrare come manchi il fondamento giuridico a questo processo. Ecco: i partiti politici, anche se sovversivi, dispongono di un diritto soggettivo pubblico per il quale essi possono organizzarsi e fare libera propaganda delle loro idee fino al momento in cui questa propaganda non urti contro precise disposizioni o non si concreti in una forma tipica di reato.

Il P. M. non nega questo diritto. Ci sia, allora, lecito osservare come questa ammissione basti a vulnerare il costrutto logico della sua requisitoria.

In sostanza la Sezione di Accusa ed il P. M. hanno detto: « Noi non contestiamo a voi comunisti il diritto di organizzarvi come Partito; ma dal momento in cui voi fate propaganda di partito, dal momento cioè in cui voi traducete in atti positivi e in espressioni precise l'essenza e la ragion d'essere della vostra organizzazione, allora noi ci ricordiamo che voi avete uno statuto di partito, che è uno statuto a carattere nettamente sedizioso e rivoluzionario; noi ci ricordiamo che vi sono delle disposizioni di legge le quali ci permettono di colpirvi e vi colpiamo.

Legittima è la nostra reazione in quanto noi difendiamo l'ordine pubblico da una attività che lo turba nei modi e nelle forme che la legge contempla; e distinguiamo la vostra attività criminosa (e criminosa in quanto sediziosa) dalla attività vostra di membri di un partito sia pure rivoluzionario ».

Signori, questo ragionamento che vorrebbe essere sottile è soltanto sofisticato.

E' un puro sofisma a proposito di un partito politico il fare una distinzione fra organizzazione e propaganda; essi formano una unità concettuale inscindibile: un partito intanto si organizza in quanto fa propaganda, e intanto riesce a fare propaganda in quanto si organizza.

Un Partito che costituisse un'organizzazione senza propaganda o rinunciando alla propaganda rinunzierebbe ad essere un partito, cioè rinunzierebbe a quella che è la finalità obiettiva di qualsiasi partito — sia esso rivoluzionario o non —: giungere ad un tale stato di efficienza e di potenza, che gli dia nelle mani la somma dei poteri.

Questa è la finalità di tutti i partiti. Non esiste nella lotta politica un partito che non sia indirizzato e rivolto, con tutti gli sforzi della volontà, con tutto l'acume dell'ingegno dei suoi componenti alla conquista del potere politico. Partitare, significa appunto, lottare per il potere politico.

Il Partito Comunista lotta, come gli altri, per il potere politico; lotta per il potere politico della classe proletaria; afferma che le classi proletarie non conquisteranno il potere politico, se non per via di un metodo rivoluzionario, rigidamente intransigente sul terreno della lotta di classe.

Io non sono in nessun modo chiamato, e credo che nessuno sia qui chiamato, a discutere il valore delle teorie del Partito Comunista: come difensore sostengo che la propaganda di queste idee può essere senza dubbio considerata, dal punto di vista dei partiti conservatori o anche del partito liberale moderato, o di qualsiasi partito che tenga il

potere, come una propaganda eccezionale, non trascurabile dai poteri costituiti ai fini della loro integrità e difesa. Ma questa propaganda deve non ostante tutto essere, (non può essere permessa), consentita dalla legge in quanto questo consentimento è semplice traduzione in atto di una positiva garanzia statutaria, la garanzia del diritto di associazione.

Voi conoscete la storia del nostro Statuto e la storia dell'articolo in cui si parla del diritto di associazione. Se volessi fare della curiosità storica, ricorderei che ci deve essere un verbale, mi pare del 7 febbraio 1848, del Consiglio della Corona presieduto da Re Carlo Alberto, in cui il Conte De La Tour, sostenendo l'utilità della concessione dello Statuto, diceva — cosa che oggi sembra strana! — che lo Statuto doveva servire fra l'altro ad aprire uno sbocco al movimento proletario internazionalista che, sin da allora, si veniva affermando, e si chiamava, anche allora, comunismo. Ma che non era paragonabile, in nessun modo, a quello degli attuali imputati. Credo che sia stato poi chiamato comunismo utopistico. Questa guarentigia statutaria è molto chiara di per sé, ma aggiungo che vi è un vera e propria giurisprudenza parlamentare in materia la quale ha stabilito che nel diritto di associazione deve essere compreso e inteso il diritto di organizzazione e di propaganda dei partiti sovversivi.

Oggi si dice da molta gente che il diritto costituzionale è morto e seppellito. Morti e seppelliti sarebbero anche coloro che, in Italia, ne professarono la dottrina. Si che può sembrare ingenuo citare ancora taluno di costoro ed invocarne l'autorità.

Ma per parte mia io non rinunzio a processare la venerazione dottrinale che professavo per il mio antico maestro, e non credo che l'onorevole Orlando sia un sepolto. E l'on. Orlando ha appunto sostenuto e sostiene la tesi, che anche i partiti rivoluzionari, che anche i partiti sovversivi, hanno diritto di compiere la loro opera di organizzazione e di propaganda mediante una doppia serie di atti: interni ed esterni. Qui richiamo la vostra attenzione, perchè si entra in un concetto giuridico preciso. Atti interni ed esterni del proprio partito. Atti interni — è come dire l'organizzazione; atti esterni — e mi pare altrettanto indubbio — è come dire la propaganda.

Ora, signori, che così sia e debba essere è confermato dalla storia della formazione del nostro Stato e della nostra legislazione. Il Pubblico Ministero ha incominciato la sua requisitoria ricordando la storia dell'art. 251. Anche io conosco la storia di quell'articolo, ma dalle controversie cui dette luogo anche prima di essere inserito nel codice ho tratto l'impressione che quell'articolo sia entrato nel nostro codice attraverso una di quelle piccole lotte, che anche esse hanno bisogno di essere chiamate politiche; ma anche perchè a questo mondo non c'è nulla che non sia, nel suo fondo, politico. Quell'articolo è entrato nel nostro codice in via di compromesso per effetto di un contrasto fra due concezioni che in quel momento, in materia di legislazione, verso quelli che possono essere reati di indole sociale, si urtavano potentemente in Europa.

Si era da poco tempo combattuta in Germania la lotta che Bismark sostenne contro il Partito Socialista. Bismark crede di debbellare il movimento socialista con due forme di attività a cui facilmente ricorrono le mentalità reazionarie come la sua: il sistema della pressione violenta di cui nel codice tedesco sono precise traccie e di cui altre traccie anche più precise sono nei famosi discorsi pronunciati dal Cancelliere

al Reickstag; e dall'altra parte il sistema della legislazione sociale, lavori pubblici, assicurazioni sociali: quelle forme, insomma, oramai acquisite con altro spirito, alla coscienza pubblica d'ogni paese e che il Bismark concepiva come « favori del principe ».

Vi era dall'altra parte una concezione che più propriamente era ed è la concezione italiana: quella che io chiamerei volentieri la tradizione cavouriana e che aveva avuto, in un famoso discorso di Bettino Ricasoli a proposito di bande armate, la sua più chiara specificazione la concezione, cioè, per cui lo Stato sovrano nel suo magistero penale non parteggia, non interpreta, non conosce le dottrine politiche, ma puramente e semplicemente contempla i fatti nella loro efficienza immediata.

L'art. 251 del nostro Codice è un compromesso fra queste due concezioni.

Ora veniamo al caso preciso del Partito Comunista.

E' lecito al Partito Comunista l'organizzazione? Sì.

E' lecito al Partito Comunista disporre in certo qual modo della volontà dei suoi adepti, in quanto i suoi adepti non sono legati da un vincolo illecito ed oscuro alle disposizioni generali del Partito le cui finalità sono pubbliche e sono sempre liberi, quando lo credono, di allontanarsene? (Ecco il carattere distintivo e fondamentale fra la setta e il partito). E' lecito tutto questo? Sì.

E se tutto questo è lecito come mai sarebbe delittuoso fare la propaganda delle istesse idee delle quali è consentita l'affermazione nella forma specifica del Partito organizzato?

E, ammesso il diritto di organizzazione, perchè sarebbe delittuosa una forma di essa piuttosto che un'altra? Perchè costituirebbe indizio, quasi, di reato l'averlo, in conformità ad un sistema gerarchico che il Partito Comunista ritiene utile ai suoi fini, chiamato « Esecutivo » l'organo direttivo supremo del Partito! Anzi, poichè l'Esecutivo riassume in sè la somma dei poteri e delle responsabilità del movimento politico comunista, i suoi membri costituirebbero, addirittura, un'associazione a delinquere?

Si vuol forse affermare il principio che è lecito essere comunista a condizione che non si faccia il comunista? Ora questo, o signori, non è, e so perfettamente che io non ho bisogno di insistere su questa tesi.

Debbo, soltanto, ribattere due osservazioni che toccherebbero e vulnererebbero questi miei modesti rilievi.

Primo: si è parlato di carattere « illegale » dell'associazione e si è detto: Voi dell'Esecutivo dite che *illegale* significa in fondo, « riservato ». Nossignori: illegale significa precisamente illegale, anzi significa qualche cosa di più: significa disposizione di partito data in modo che si possa essere al coperto e al sicuro nello svolgere una attività diretta contro la legge.

I miei colleghi entreranno in modo specifico nel merito delle varie questioni e dimostreranno facilmente che questo non è. Io mi limiterò a chiarire questo concetto delle precauzioni giudicate necessarie ed adottate dal Partito Comunista che hanno determinato il sospetto della congiura, del complotto, della cospirazione e infine dell'associazione a delinquere.

Si tratta di questo: il Partito Comunista ricorre all'organizzazione segreta, quando le condizioni dell'ordine pubblico in Italia, erano quelle che erano e che tutti noi sappiamo.

Io non mi faccio meraviglia, non mi scandalizzo, per le forme che può assumere la lotta politica: le lotte politiche si fanno fuori del tribunale; e le giudica in seconda istanza un'altra fase di lotta politica, e passano alla storia.

Ma il fatto positivo che qui ci interessa è che il Partito Comunista, in quel momento, se avesse voluto fare uso di una organizzazione legale, non lo avrebbe, materialmente, potuto. Mi pare che su questo fatto non possa esserci contestazione nè equivoco di sorta: il Partito Comunista al momento in cui sono state diramate le circolari per l'organizzazione segreta, se avesse voluto fare un'organizzazione legale e pubblica non lo avrebbe potuto.

Quella che aveva era stata distrutta.

Prendiamo un esempio tipico e chiarissimo: se il Partito Comunista avesse voluto fare un comizio pubblico di propaganda, la polizia glielo avrebbe proibito. Non ci sarebbe stato nulla di male, perchè la polizia può, a norma delle nostre leggi, proibire un comizio.

**Avv. Modigliani.** — No. Non può.

**Avv. Ferrara.** — L'on. Modigliani dice di no: io e Modigliani possiamo anche non andare d'accordo. Ma ammettiamo che lo possa proibire. Comunque la polizia avrebbe detto: Ve lo proibisco, per motivi d'ordine pubblico perchè, se voi teneste il comizio, questo significherebbe il segno della invasione del locale chiuso o del conflitto armato nel luogo aperto se il comizio fosse pubblico.

Il fatto positivo è dunque questo: se il Partito Comunista avesse voluto organizzarsi nel modo così detto « legale » non avrebbe potuto.

Orbene: il Partito Comunista avrebbe avuto o no il diritto, volendo costituire una organizzazione legale, di ricorrere a quella difesa della libertà che è la difesa giurisdizionale? Avrebbe avuto il diritto; ma siccome questa materia è strettamente collegata al potere politico, il cercare di valersi di questo diritto non sarebbe stato che un mezzuccio politico per mettere in imbarazzo il Governo: sarebbe stato un espediente.

Ed il Partito Comunista non ama ricorrere agli espedienti. Del Partito Comunista si può dire ciò che si vuole ma non si può disconoscere che è un partito di cui fanno parte uomini di cultura; ai quali repugna ricorrere ai mezzucci procedurali ed affrontano la lotta com'è, nei suoi elementi storici: ed, attaccati, si difendono per conto loro come possono e meglio che possono.

Lasciatemi dire che il Partito Comunista ha dato, nel dopo guerra, un contributo d'idee che è, senza dubbio, il primo contributo originale dell'Italia allo svolgimento della dottrina della lotta di classe. Idee che non possono andar perdute e che interessano, al di fuori di ogni partito, la storia del nostro secolo e saranno un giorno riprese dal movimento critico del Partito Comunista. E' una sensazione che un uomo di qualche cultura non può non avere. Vi dirò ad esempio che io anni or sono, ero all'estero e leggevo l'*Ordine Nuovo* — non l'*Ordine Nuovo* giornale, ma l'*Ordine Nuovo* rivista — e credo di avere assai raramente letto cose tanto acute, anche se non mi sarei sentito di sottoscriverle. E confesserò di avere indicato ad uomini di alta cultura, estranei ad ogni movimento politico, quella rivista come quella che per me rappresentava il movimento del dopo guerra più degno d'essere segnalato.

Il Partito Comunista dispone di uomini di grande acume, di troppo

acume, forse, e il troppo acume in genere nel campo politico porta alle astrazione.

Dunque, non sarebbe stato quel mezzuccio, degno del Partito Comunista. E allora a che cosa è ricorso il Partito Comunista?

E' ricorso a quello a cui si ricorre da che mondo è mondo da tutti i partiti sovversivi. E' ricorso alle precauzioni, che si sono chiamati « mezzi illegali ».

Se noi fra vent'anni, faremo la storia di questo periodo si vedrà che barba di conservatori ricorrono, oggi, ai mezzi cosiddetti illegali!

Se vi dicessi, Signori, che le lettere sono arrivate aperte anche a me, che non sono uomo politico, che non sono un comunista: e che mi sono arrivate aperte senza dubbio solo perchè faccio parte di un giornale che è costituzionale, che è moderato, che è democratico, ma che non è un giornale ufficioso, voi comprendereste come sia naturale che dei cittadini, che non hanno dei segreti da nascondere, adoperino, almeno, la precauzione della doppia busta per essere sicuri di ricevere la propria corrispondenza. Mezzo illegale anche questo?

Ora se questi cittadini avessero le responsabilità di un partito, e come capi di un partito, che per l'ordine costituzionale dello Stato liberale a cui appartengono hanno il diritto di organizzare, pensano che si deve salvare quello che è salvabile del partito: la cellula, il nucleo, un uomo solo, magari, e tutto questo è lecito; a che cosa ricorrevano questi cittadini? Ma a quello a cui sono ricorsi i comunisti! Non è una cosa misteriosa, clandestina, paurosa: è un metodo a cui sono ricorsi tutti, in tutti i tempi. Il Partito Comunista ha detto: organizziamoci in modo che tutti i nostri giornali non vadano a finire bruciati, che tutte le nostre lettere non siano lette regolarmente dalla polizia prima che da noi; che noi possiamo riunirci senza essere bastonati prima di incontrarci; il partito, insomma, ha fatto quello che fa un partito che si trova in posizione difensiva — come diceva Bordiga —; in posizione di ritirata strategica — diciamo pure — ma comunque in posizione di ritirata di fronte ad un esercito che avanzava vittorioso: si è organizzato la resistenza. Resisterà o non resisterà: non lo so: non sta a noi di giudicarlo ora: non vi è che una cosa sola vera, a questo mondo ed è il giudizio definitivo che può dare la Storia. Quando si crede a questo si finisce per avere quel distacco dalla vita e quel discreto scetticismo che è l'ultimo grano di fede che esiste sulla terra.

Seconda osservazione; anzi secondo equivoco: è il cosiddetto equivoco russo: la Russia ha fatto una rivoluzione, dunque i nostri comunisti volevano fare la rivoluzione.

Quando si parla di rivoluzione russa si parla di un fatto storico molto ampio e grave; ma la rivoluzione russa è stata spezzata ad uso e consumo nostro in un modo assai curioso.

Io ho avuto occasione di incontrarmi a Losanna con un personaggio che veniva dalla Russia. Non era un bolscevico: credo che gli diano il premio Nobel e quindi voi capite subito che non può essere un bolscevico. Egli mi affermò due fatti. Primo: che in Russia vi sono delle persone che muoiono di fame; secondo: che in Russia si sta organizzando un grande stato moderno.

In Russia — certamente — si è fatta la rivoluzione. Ora, quando la rivoluzione russa è rappresentata attraverso quella tremenda cosa che è il giornalismo contemporaneo ed è portata in Italia nel pieno delle passioni che hanno battuto il nostro paese fino ad ora e che ancora

nel silenzio, fervono tenacemente; quando la rivoluzione russa viene portata in mezzo a noi commentandola come un mistero spaventoso basta dire Lenin il Bolscevico che già pare a molti di vedere il Drago rosso colla bocca aperta che sputa fuoco. Ma poi si va a Genova e si vede il « Bolscevico alla Conferenza di Genova », brava persona, diplomatico fors'anche *ancien régime*. Si vede Cicerin, per esempio, procedurista esimio che sollevava un incidente oggi per ripescarlo dopo 40 giorni e si ripensa all'Occhio di Mosca, allo spettro di Mosca — si comprende che si tratta solo di magnifici argomenti giornalistici di cui io mi intendo abbastanza bene perchè sono del mio mestiere —; si capisce che la rivoluzione russa interpretata e tradotta in titoli a sei colonne non è la rivoluzione russa; è una cosa per uso dei caffè e dei pomeriggi.

La rivoluzione russa è diventata un mito rivoluzionario fra le nostre masse, il bolscevismo è viceversa diventato un mostro pauroso per cui si crede che se il bolscevismo si instaurasse in Italia, sarebbe non solo la fine del regime borghese, ma la fine del mondo, mentre è evidente che per ragioni storiche, ambientali, economiche sarebbe senza dubbio qualche cosa di assai diverso dal bolscevismo russo.

Ma quando si crea questo spettro del bolscevismo e si dice: Signori della polizia, badate che sono arrivati ordini da Mosca, badate che sono arrivati quattrini da Mosca; badate che i bolscevichi preparano la rivoluzione con 250 mila lire — fra parentesi mi pare che non sia molto facile, coi tempi che corrono, organizzare una rivoluzione con 250 mila lire — si spiega benissimo l'improvviso senso di disagio, di malessere che, con lo spettro di quel tale bolscevismo leggendario, deve avere invaso tutti gli uffici di Questura del Regno.

E allora i funzionari hanno perduto la testa: quando hanno visto su una situazione politica mutata nel modo che sapete, il governo centrale segnalare direttamente il pericolo moscovita, si sono formati uno stato d'animo di cui nel processo attuale si hanno tracce evidentissime; risultante da una doppia pressione, chiamiamola così! — psicologica: il dovere di salvare la patria, e la paura di perdere il posto.

Questo stato d'animo ha fatto dimenticare a funzionari, la realtà, ma ha dato anche ai magistrati una certa sensazione di pericolo imminente e reale capace di turbare veramente e profondamente l'ordine sociale. Ed allora il magistrato ha detto: noi abbiamo l'art. 251 del Codice Penale che ci permette di rinviare a giudizio i capi di un partito che riteniamo pericoloso e che questo momento potrebbe rimettere nel nostro Paese il disordine: noi li denunziamo e poi i magistrati giudicanti li giudicheranno.

Vi dirò quale è la mia impressione, a questo punto, sul processo. Ma prima vi faccio una confessione, perchè io vi sembrerò davvero un avvocato *sui generis*; è la prima volta che io parlo davanti ad un Tribunale: sarà l'ultima e non ci saranno conseguenze.

Io ho dunque l'impressione che questo sia un processo di ritenuta necessità o di ritenuto pericolo, un processo che si sapeva senza fondamento. Ma, poichè il codice non è un sistema di legislazione nel campo del diritto come diceva il mio maestro Filomusi: ma è, come diceva Hegel, maestro di Filomusi, un sistema di consuetudini, ed i codici hanno offerto sempre in tutti i paesi e in tutti i modi, qualche mezzo per cui si possa, imprigionando qualcuno, in un determinato momento, fare argine ad un pericolo che viene, il nostro codice ha funzionato,

perfettamente, in questo senso. Questa è la consuetudine politica, che ha portato dinanzi a voi i rappresentanti dell'Esecutivo comunista.

Ora se gl'imputati me lo consentono, io dirò un paradosso: se voi foste giudici comunisti potreste, dottrinariamente almeno, condannare; perchè voi potreste dire: « Noi rappresentiamo la dittatura di classe e in base alla dottrina comunista è perfettamente legittimo che in un certo momento la dittatura di classe si imponga su tutto, e per realizzare quella che è la sua finalità suprema, la catarsi tragica di una società che precipita, l'ordine nuovo di un'altra che sorge, è lecita la soppressione delle pubbliche libertà, e noi le sopprimiamo ».

Ma questa è la tesi comunista; e voi siete dei giudici liberali; ed io sono un avvocato liberale, e non posso sostenere questa tesi. Se fossi comunista ci guadagnerei, almeno, un po' di propaganda per il mio partito: essendo liberale, ci guadagna il partito avversario. Io vi chiedo dunque di assolvere gli imputati.

Un'altra osservazione: qui si è accusati di associazione a delinquere: e che cosa dice il Pubblico Ministero per giustificare l'accusa? Io ho qui le sue testuali parole. Dice che si deve avere una volontà indirizzata in concreto alla attuazione di quel determinato fine delittuoso, il quale fine delittuoso sarebbe quello dell'art. 247 del Codice Penale: apologia, istigazione, e via di seguito. Ebbene, la mia osservazione è di carattere strettamente logico ed è questa: la istigazione su chi si può compiere? Su un individuo la cui volontà non abbia già perfettamente aderito alla mia nelle finalità da raggiungere. Ora se le circolari del Partito Comunista, dell'Esecutivo, erano indirizzate ai fiduciari del Partito Comunista, cioè a persone che avevano perfettamente aderito — perchè avevano preso una tessera — che sapevano di avere assunto obblighi precisi, verso il Partito, quella specie di violenza morale, quella forza di persuasione e suggestione in cui consiste la istigazione, non esiste più.

Il rapporto, di volontà a volontà, fra chi corre, signori? Fra l'Esecutivo e i fiduciari. I fiduciari fanno la propaganda, vale a dire che i fiduciari ricorrono alle volte alla influenza che sono capaci di esercitare per attirare alle proprie file altri uomini che non hanno conosciuto ancora quello che il Partito Comunista ha il diritto di ritenere essere la verità politica.

Dove è la volontà più forte che preme sulla meno forte esercitando una forma che si potrebbe chiamare di persuasione dolosa? Dove è la volontà che risulta? O che, da sola non si porrebbe in moto verso il suo fine? Qui c'è, al contrario, incontro di volontà, deliberanti su punti precisi e fissati nello Statuto del Partito e nelle tesi dell'Internazionale: fra fiduciari ed Esecutivo non può esistere un rapporto di istigazione, per una ragione dialettica. Per una ragione morale e materiale, non esiste fra i fiduciari e gli altri. Perchè, se leggete il processo, sapete che cosa si vede? Che i fiduciari praticamente si sono ristretti a quel compito difensivo di cui ha parlato Bordiga: si sono veduti fra loro, hanno veduto quei pochi amici non banditi, non nascosti che ancora esistevano; li hanno riorganizzati; hanno ristabilito i contatti. Atti esterni di propaganda: quella che si esercita sul maggiore pubblico, nei comizi; era impossibile: quell'opera di suggestione che si esercita per il fatto che si vede un partito accrescersi di nuove forze, conquistare i municipi, mandare deputati al Parlamento; questa opera di suggestione non c'è stata e allora a me pare che il presupposto per l'istigazione a delinquere manchi.

E' l'apologia del reato? E' una apologia — torno al principio — è una apologia il fare propaganda di idee che sono contenute nelle Tesi e nello Statuto dell'Internazionale comunista acquistato da me a lire 2,25 nell'anno 1921? Per fare l'apologia di reato bisogna almeno che l'uomo che fa questa apologia sappia che è assolutamente illecito quello che fa, che non abbia la presunzione più che legittima della liceità della sua propaganda. Orbene, signori, se voi venite a casa mia che è la casa di un modesto studioso, voi sequestrerete a pacchi tutti i « Documenti della rivoluzione » che si compravano alla libreria dell'*Avanti*, tutti gli « Atti della Terza Internazionale », tutti gli opuscoli con tanto di falce e martello che si vendevano e che si vendono ancora, se non in Italia, almeno fuori d'Italia — perchè la Biblioteca dell'*Humanité* li vende e dall'Inghilterra io ho ricevuto anche in questi giorni delle traduzioni.

Qui vi è la chiara posizione dell'individuo che fa la propaganda di partito la sicurezza della liceità di quello che fa. E se egli reputa lecita la sua azione egli è nel vero perchè la propaganda delle idee comuniste — questo è bene dirlo in modo categorico — può essere una propaganda sbagliata, ma appartiene non più solamente al partito comunista; appartiene piaccia o non alla cultura europea: e non possiamo cancellare il comunismo dalla cultura europea.

L'equivoco di questo processo è, appunto, nel fatto che ad un certo momento, per ragioni di lotta politica, si è scambiata l'idea comunista od anche l'idea della rivoluzione comunista con il fatto della rivoluzione tentata o mancata. Ed in mancanza del fatto l'idea è diventata reato.

Ne ho avuta un'altra prova quando ho sentito qui rimproverare dal Pubblico Ministero, che ha ripetuto quanto era scritto nella sentenza della Sezione d'Accusa, all'Esecutivo Comunista frasi che vengono citate come la prova provata dell'apologia di reato e della istigazione a delinquere; frasi che sono la traduzione un po' pedestre di frasi che tutti abbiamo letto nel Manifesto dei Comunisti di Marx ed Engels. Ora il Manifesto dei Comunisti potrà piacere o non piacere, ma appartiene, in pieno, alla grande cultura europea. Chi riuscirà a capire il secolo XIX, se non si spiega il socialismo, se non conosce il marxismo?

Infatti chi ha voluto capire ha studiato.

E vogliamo allora arrestare il senatore Croce che ha scritto dei saggi sul marxismo? E vogliamo arrestare Adriano Tilgher che ha pubblicato anche lui dei saggi sul marxismo? vogliamo arrestare coloro che hanno studiato la grande idea del secolo che non possiamo cancellare dalla storia, perchè l'eguaglianza, la libertà e la fratellanza della rivoluzione francese non sono piaciute a moltissima gente dell'attuale secolo in cui la rivoluzione non si è compiuta: verso la Rivoluzione francese si è esercitata una reazione capitale politica di fronte a cui la reazione a cui assistiamo in Europa contro il socialismo è cosa non paragonabile, perchè il terrore bianco fu tremendo e poi sorsero genii filosofici a contestare in pieno le concezioni della rivoluzione francese, mentre nessun genio è sorto ancora a contestare la dottrina del materialismo storico. Possiamo cancellare tutto questo dalle conquiste dello spirito umano il quale ha aggiunto all'interpretazione dei suoi valori e del suo divenire questo che è il canone del materialismo, l'interpretazione critica, dal punto di vista economico, della storia? Vogliamo noi cancellare tutto questo e dire che non si è pensato che male, che non si è che sbagliato, che tutto questo è, ma non esiste? Bruciamo tutto, dal Capitale di Carlo Marx al Manifesto di Bordiga e ricominciamo da

capo. Ma poi cosa di dovrebbe ricominciare? E chi è capace di ricominciare da capo la storia?

Cerchiamo di non essere, almeno, troppo ingenui. E guardiamo la realtà un po' oltre gli schemi pratici di un partito. Allora osserveremo un fatto. La ragione per la quale il comunismo si è attirato tante antipatie — non soltanto di borghesi e di conservatori — è una ragione rivoluzionaria che non si trova nel manifesto dell'Esecutivo o nelle circolari ai segretari o negli scritti criptografici, ma che è insita nella storia del movimento dei lavoratori e sovrasta alle stesse pratiche, immediate finalità del Partito Comunista. Ed è questa: il comunismo attraverso l'esame e la ricostruzione storica dei fatti sociali compiuta dalla critica sindacalista, è riuscito a portare nelle masse il senso di uno spirito che crea continuamente, che continuamente diviene e si fa: che è sacrificio ed esperienza di sacrificio. Avere portato nella concezione della lotta di classe questo spirito può, forse, avere nociuto politicamente alle organizzazioni dello stesso partito; ma non allo svolgimento della sua idea. Ma avere dato al proletariato il mezzo ideale per la trasformazione della coscienza del proletario in quella del produttore è un risultato che appartiene al comunismo ma è acquisito alla storia: di esso resta come profezia drammatica una delle pagine più belle che siano mai state scritte: il capitolo di Giorgio Sorel sulla morale dei produttori: di esso si può dire che se non fosse stato scritto, lo spirito umano mancherebbe di una dimensione.

Signori, questo risultato non può esserci indifferente. Appartiene a noi come a tutti. Ed anzi per la speranza che ho che i valori spirituali emergano e si impongano in tutti i campi, io ho reputato oggi opportuno, prendere la parola.

Il che mi porta, naturalmente, a concludere con una parola di fede: io credo, signori, nella giustizia degli uomini; ma vi credo solo in quanto chiedo che il giudice sappia che la giustizia è veramente opera sua; realtà del suo spirito; e che egli non « amministra » la giustizia (perché amministrare è un concetto materialistico: il concetto di un bene che si divide, che si spezza in parti che si redistribiscono) ma che egli « fa » la giustizia, che, cioè, dinanzi ad ogni problema crea nel suo spirito la valutazione di quel problema, lo sente per quello che è nell'ora storica: valuta per quella che vale, nello spirito dell'uomo che egli giudica, l'azione che quell'uomo ha attuata.

La coscienza del giudice, che noi invochiamo tanto spesso, non è che l'atto con il quale egli discende nel profondo del suo spirito, sì che la sua parola è giusta quando è l'espressione di questo suo sacrificio spirituale.

Per questa fede, signori, ho desiderato parlare, e parlare per primo. Intorno a noi le colonne rovinano; il tempio sta per crollare. Ma se non si ripone la fede nella materialità delle cose — anche se grandi cose —, che possono essere disperse, ma nello spirito dei credenti che è un tempio incrollabile, si può sperare che tutto non sia perduto e che vedremo altre aurore.

Il tempo ritornerà.

### *Arringa dell'Avv. Nicola D'Angelo*

**Avv. D'Angelo.** — È mio compito analizzare le responsabilità degli imputati meridionali: La Camera, Morabito, Pizzuto e Di Gaetano, il che dovrò fare un po' anche contro la volontà dei miei difesi che hanno tenuto senz'altro a rendersi solidali con tutta l'opera del loro partito. Io mi compiaccio dell'ambiente di serenità in cui si svolge la discussione da cui traggio buoni o auspici per la trattazione della causa.

Io non farò la disamina dell'art. 251, lasciando ciò ad altri difensori e partirò addirittura dal presupposto che il fatto costituisca reato nei dirigenti del partito; non senza però aver fatto rilevare che la nostra legge non colpisce e non vuol colpire le associazioni politiche anche sovversive in quanto ciò si è fatto a dati periodi con leggi speciali, e in quanto la stessa genesi dell'attuale codice mostra che si vollero escludere sanzioni tendenti a colpire le associazioni il cui scopo era porre in atto le dottrine sovversive. Ricorderò anche che mentre il processo era basato sull'accusa di cui l'art. 134; dopo aver dovuto prosciogliere gl'imputati per tale reato, la Sezione d'Accusa pretendeva avvalersi di tutti gli stessi elementi per rinviare gl'imputati pel 251. Ma il reato del 134 consta di un elemento morale e di un elemento di fatto. L'assoluzione viene ad escludere uno dei due elementi. Se i fatti non sussistono, non possono sussistere nemmeno per dar vita al reato del 251. Se non sussisteva l'intenzione, potrebbe sussistere una intenzione minore, ma anche questo venne ad escludere la Sezione d'Accusa, quando non rinviava la gran parte degl'imputati per l'art. 247.

Questa è una grave contraddizione giuridica. Ma vi è poi una più grave incongruenza giudiziaria e morale. Dove l'Accusa è andata a cercare la rete di attività del Partito Comunista? Non nel Nord, dove si addensava il movimento proletario, ma a Cosenza, a Reggio Calabria, a Messina, a Palermo. Queste incongruenze hanno spiegazioni di ordine politico, che possono spiegare la origine della causa ma devono cadere innanzi a voi oggi che lo stesso governo prepara un provvedimento riparatore.

Ma a parte tutto questo vediamo cosa abbiano fatto in concreto gl'imputati che io difendo. Si dice che ricevevano le circolari. Ammettiamo che fossero autentiche, ammettiamo che i destinatari le sapessero decifrare. Ma il fatto di ricevere una circolare non prova che i destinatari partecipassero al proposito di commettere i reati di cui l'art. 247. Che cosa hanno attuato i destinatari? Se si presume che la loro partecipazione al reato sta nell'aver trasmesso ulteriormente le disposizioni ricevute, ancora la incriminazione andrebbe estesa a tutti quegli altri

a cui le avrebbero diramate. E ritorniamo alla conseguenza di dovere incriminare tutto il passato.

Dato poi lo scarso numero di comunisti nelle zone che consideriamo non si può sostenere che vi fosse l'estremo del perturbamento della pubblica tranquillità. Si è contestato che vi sono elogi dell'Esecutivo a questi imputati. Potrei dimostrare leggendo altri atti che in quelle località l'attività del Partito era scarsissima. Quanto ai rilievi militari, ammettendo che le lettere Loris fossero autentiche, vengono gli stessi funzionari di P. S. a smentire che un attività di questo genere sia stata svolta. Nulla di più si può rilevare negli elenchi di documenti che riguardano Cosenza, Reggio, Messina e Palermo.

Vi è la iniziativa di fondare alcuni giornali comunisti: ma quando mai può ravvisarsi in questo un reato?

Mi sono limitato ad esporre i fatti e non farò una perorazione. Ho fiducia che non solo riconoscerete che nulla risulta a carico di coloro che particolarmente io ho difeso, ma escluderete altresì che l'art. 251 possa ritenersi applicabile, assolvendo nella vostra giustizia tutti gli imputati.

---

## QUINTA UDIENZA

(24 Ottobre 1923)

### *Arringa dell' Avv. Leone Mucci*

**Avv. Mucci.** — Difendo i miei corregionali Basile, Introna e Di Tullio. Non voglio menomare la loro qualità di comunisti, ma entrare nella disamina di tutti gli elementi che li discriminano per assolvere il compito affidatomi dalle loro famiglie.

Sostengo anzitutto che non è applicabile l'art. 251 che rappresenta quasi un'intuizione illiberale nel corpo del nostro codice. Se non si portasse la massima severità nell'indagine si correrebbe il rischio di ritornare a quei processi di altri tempi dettati da un superato spirito reazionario. Quindi per poter asserire che siamo nel caso del 251 dovrebbe risultare che estremi molto gravi si siano verificati. Ora questi mancano del tutto: certo non possono essere ravvisati nello statuto del partito al quale è indiscutibilmente riconosciuta un'esistenza illegale. Il P. M. ha cercato inutilmente altri elementi conclusivi. Questi potrebbero essere trovati soltanto in una serie di atti delittuosi corrispondenti all'ipotesi dell'art. 251, ed anche questo non è.

Dopo queste premesse possiamo guardare che cosa avviene a Bari. Il P. M. ha ritirato l'accusa contro Basile, ed io ne sono ben lieto, ma potrei dimostrare che non diversa è la responsabilità degli altri due.

Esaminando l'attività del Basile troviamo una serie di elementi che dimostrano che egli era un buon comunista. Il P. M. giustamente non ha trovato in tutto ciò elementi incriminabili.

Ma dove sono questi nel caso dell'Introna? Si tratta di un giovane operaio diciottenne che evidentemente non era in grado di avere ca-

riche direttive. Vi è un verbale della Questura a suo carico con frasi impressionanti ma che non cita fatti concreti.

Non resta che il fatto di aver dato l'indirizzo della madre per ricevere corrispondenze di partito, e pacchi di giornali di partito, per nulla clandestini. Nulla in tutto ciò di incriminabile. Introna faceva parte della Federazione Giovanile Comunista, ma nulla altro nei suoi riguardi.

Quanto al Di Tullio, risulta solo che egli fu segretario federale sostituendo Basile che a sua volta aveva sostituito il D'Agostino. Quanto all'iniziativa di pubblicare un giornale regionale, il Di Tullio se ne occupò solo per la divisione del danaro raccolto fra le tre federazioni interessate essendosi rinunciato alla pubblicazione. Il Di Tullio aveva un cifrario, ma la esistenza di un cifrario col quale si annotano solamente indirizzi non dimostra ancora che si compiesse qualcosa di criminoso.

Vi sono poi dei documenti sequestrati: ma non si tratta, come si è detto, di circolari, bensì di articoli del Di Tullio stesso destinati alla stampa. E vi è anche una relazione del Di Tullio al Partito: ma proprio da essa risulta che il movimento nel barese versava in difficili condizioni ed esplicava attività limitate. In conclusione il Di Tullio non ha fatto altro che accettare, per l'insistenza dei compagni, a causa della scarsità di elementi intellettuali di svolgere le funzioni che potrebbero dirsi solamente burocratiche di segretario federale.

Non ho bisogno di ritornare sulle considerazioni generali che ho premesse per concludere che tutto il contenuto della causa è andato successivamente perdendo d'importanza. La cosa è ormai ridotta in modesti limiti, ed io, pur avendo dimostrato che in ogni caso per i miei difesi non sussiste il benchè minimo elemento di partecipazione a reati qualsiasi, mentre essi e le loro famiglie sono già stati tanto duramente provati, confido che il Tribunale vorrà emettere una sentenza di assoluzione generale.

### *Arpinga dell'Avv. Adelmo Niccolaj.*

**Avv. Niccolaj.** — Dovrò interessarmi del gruppo degli imputati, per così dire, settentrionali: bolognesi, pavese, bellunesi, modenesi. Ma mi fermerò a premettere alcune considerazioni di carattere generale, il che, in un processo come questo, non può essere vietato ad alcuno di noi.

La prima impressione di questa causa è quella di un grande squilibrio architettonico: squilibrio nella disposizione regionale degli imputati, squilibrio derivante dalle contraddizioni tra gli apprezzamenti delle diverse autorità di polizia ed i diversi magistrati.

Perchè accade tutto ciò? Egli è che questo processo è, in fondo, un continuo atto di polizia, per ragione che possiamo anche spiegarci: è il conflitto politico che sta alla base di tutti ed ha determinato il formarsi del farraginoso materiale processuale.

Il P. M. nella sua requisitoria si è poggiato sullo statuto del Partito Comunista, ed è stato logico perchè se reato di associazione sediziosa vi fosse, esso sussisterebbe al di fuori di ogni perpetrazione di atti esecutivi. Ma allora a che cercare altri argomenti? Basterebbe, per giungere alle conclusioni logiche, usare quella sincerità invocata dallo stesso Bordiga, mettendo senz'altro fuori legge il Partito Comunista. Ma perchè questo non si è fatto? Perchè malgrado tutte le opposte invocazioni alle dittature vi sono in un paese come il nostro certe definitive conquiste dello spirito che non possono più essere contrastate.

Mi ha anche colpito un'altra affermazione del P. M.: « Costoro si sono associati per provocare la lotta di classe ».

Ma si può ancora al giorno d'oggi pensare che la lotta di classe dipenda dal sacrificio di pochi? Si crede ancora agli *untori*? No, i comunisti sanno di agire in una realtà storica che non possono suscitare a loro capriccio, tentando solo di volgere gli avvenimenti verso l'orizzonte dei loro ideali.

Si è parlato di antimilitarismo: ma anzitutto i documenti incriminati non hanno raggiunto gli estremi della pubblicità, ed in secondo luogo occorre intendere le differenze tra il vecchio e banale antimilitarismo a tipo herveista e il metodo antimilitarista dei comunisti che apprezza, per i suoi fini, l'organizzazione e la tecnica militare.

Per l'inquadramento posso dire che la sentenza di un magistrato lo ha discriminato; per il finanziamento estero, la stessa parola del pubblico accusatore lo ha respinto tra gli argomenti degni dei giornalisti che scrivono per il grosso pubblico: in conclusione tutti questi argomenti che il flusso e riflusso della discussione avanza e ritira devono finire coll'essere scartati. Mi sia dato anche ricordare la parola di un'altissima figura di giurista bolognese, Giuseppe Ceneri, il quale difese gl'internazionalisti fra cui l'indimenticabile Andrea Costa.

Udiamolo, signori: « Si disse: nella causa attuale non si vuol fare  
« il processo dell'Internazionale: si deve unicamente vedere se accadde  
« un fatto avente tali caratteri che lo rendan passivo della sanzione  
« della legge, e se ciascuno degl'imputati sia addebitabile di quel fatto.  
« *Speravamo adunque che la causa si tenesse entro questi naturali*  
« *confini, che insomma sarebbero stati i confini segnati dal gran dio*  
« *Termine — la Giustizia.*

« *Ma quando è venuto il momento delle requisitorie, questa speranza è andata delusa. Già avevamo presentito che l'onorevole orator dell'accusa subiva la tentazione di esorbitare da quei confini:*

« lo avevam presentito, non foss'altro, alla lettura di quella enorme  
« mole di documenti che nella massima parte non riguardano la causa,  
« e non si rannodano ad alcuno degli odierni accusati. Giunto poi il  
« momento delle requisitorie, abbiám pur troppo veduto che il P. M.  
« non solo ha subìta questa tentazione, ma l'ha abbracciata addirittura;  
« e lo abbiám visto ingolfarsi in un pelago immenso e senza  
« riva, per fare precisamente il processo dell'Internazionale — quel  
« tal processo che si diceva di non doversi, di non volersi fare! »

Queste parole potrebbero applicarsi al caso attuale. Tutti questi processi politici si rassomigliano. La difesa in essi è sempre stata in una sola parola: *Libertà*. Di questa parola ha detto cose ironiche l'oratore della legge e gli hanno fatto eco, in opposta parte, gl'imputati. Ma lasciate che noi invochiamo ancora una volta la più alta aspirazione dello spirito umano, lasciate che io mi compiaccia di ricordare come la Sezione di Accusa di Milano abbia voluto, a proposito del manifesto di Mosca, escludere che possa considerarsi criminosa la propaganda di dottrine politiche discusse da anni, consacrate in libri ovunque diffuse.

Veniamo ora alla posizione dei singoli imputati. Io confesso di non orientarmi tra i criteri del P. M. Egli afferma che il ricoprire una carica non è indizio di responsabilità, e dovrebbe dunque ritenere responsabili coloro che hanno fatto pubbliche manifestazioni. Ma proprio per uno, il Vignocchi, che aveva preparato una manifestazione pubblica antifiscale, vediamo ritirata l'accusa. Sembra poi che a proposito dei delegati a Mosca, il P. M. abbia fatto una distinzione tra organizzazione politica e organizzazione economica: ma ciò forse vige a Mosca, non a Bologna e a Trieste, in quanto a Betti e a Tibaldi si rimproverano manifestazioni di attività sindacale tra i ferrovieri.

Non devo più occuparmi di Modena, avendo il P. M. ritirata l'accusa per Ligabue e Giberti; bensì di Bologna su cui s'è gravata la mano.

Quanto al Tibaldi, egli non aveva altro compito che di trasmettere delle lettere: ebbe da Betti una missione per Trieste, ma poi non la espletò. Non fa parte di nessun comitato: e alle dichiarazioni di costoro si deve credere, poichè lungi dall'attenuare le proprie responsabilità, si può ravvisare in essi, direi quasi, il culto del rischio.

Al Betti si addebita di aver fatto parte della commissione per il programma: ma si fa ciò senza nulla dire del compito che in seno a questa egli avrebbe avuto, sul quale si può anzi presumere che si trattasse di apportare l'espressione dei diversi pareri esistenti nel Partito.

Quanto alla lettera per Trieste, ripeto che si tratta di una più che lecita manifestazione di attività sindacale.

Circa il Viazzoli di Pavia, farò rilevare sia la scarsità del movimento comunista in quella provincia che la modestia delle attitudini del Viazzoli ad un lavoro politico: egli dovrebbe essere condannato

per un pezzo di carta recanti queste terribili parole: « distruggi tutto, in guardia, grandi pericoli! » Che cosa non è sembrato alla questura di Pavia di poter costruire su questa frase! Quale sarà stato questo pericolo? Ma uno solo: quello di restare fedele al comunismo a Pavia, quando tanta gente aveva fornito di camicie nere il proprio guardaroba. Non dimentichiamo che a Pavia un giovane studente comunista lasciò la vita per opera di chi procedette senza rispetto di codici, di termini, di procedure. E non voglio insistere sulla brutta pagina delle sevizie da parte della pubblica sicurezza di Pavia.

Meno ancora si può dire per il Della Lucia di Belluno. Per Viazoli si trovarono le prove nella spazzatura, per Della Lucia in un luogo ancor meno nominabile, e in un albergo. Si assume che in quell'albergo abitava solo il Della Lucia. Ma via: deve fare buoni affari quell'albergo che ha un solo cliente e, per giunta, comunista. Ed anche se fosse provato che Della Lucia aveva nno pseudonimo, un indirizzo riservato, quale elemento di colpevolezza poteva in questo ravvisarsi? E quanto all'attività di lui, basta ricordare che un funzionario di P. S. è venuto a deporre che questa era limitatissima.

Vengo allo Gnudi.

Il Procuratore del Re ne ha incorniciato la figura nei precedenti e nell'ambiente. Ha ricordato che è stato Sindaco e Deputato. Hainoi! se l'aver tenuto il mandato parlamentare o amministrativo per qualche tempo, può costituire pregiudizio penale! Si è rievocata qui una tragica scena, che ricordiamo con precisa memoria e con coscienza sicura, per impressionarvi e turbarvi. Non è giusto. Gnudi dev'essere giudicato in questa causa, per questa causa. Le tragiche ombre del passato non debbono offuscare la mente dei giudici!

Orbene che cosa si può rimproverare a lui, fuorchè essere stato ed essere tuttora comunista, avere avuto rapporti con gli altri membri del gruppo parlamentare del suo partito, avere goduto di qualche notorietà e di molta fiducia fra i suoi compagni?

La lettera di Radek e il manifesto di Monghidoro: ecco le prove! Per la lettera di Radek vi sono state offerte ampie spiegazioni.

Non è già Radek che scrive personalmente a Gnudi dandogli istruzioni rivoluzionarie! Il Comitato Centrale trasmette a molti soci del partito copia della lettera a tal Comitato diretta dal Radek. E in questo documento si tratta di questioni interne di partito, di situazioni dirò così di famiglia. E' la vessata questione del fusionismo e dell'anti-fusionismo l'argomento della lettera.

Che è mai tutto ciò? Una cosa semplicissima! Si voleva dalla Terza Internazionale favorire la unione e la fusione dell'estrema sinistra del Partito Socialista tradizionale con il giovane Partito Comunista. I due rivoluzionarii che la polizia ha grottescamente immaginati spediti a Gnudi carichi di esplosivi e pronti all'azione erano compagni di partito inviati dalla Internazionale allo scopo di favorire detta fusione!

Voi direte che è difficile raccapezzarsi in questo intrigo di partiti e di frazioni: lo ammetto; noi però siamo qui ad offrirvi la nostra modesta opera di esperti!

Nel manifesto di Monghidoro non si leggono frasi di particolare gravità. Il manifesto è opera dello Gnudi, che ne ha assunta apertamente la responsabilità. Ma se tale manifesto avesse costituito un eccitamento sedizioso, il Procuratore del Re di Bologna, che non credo davvero sia comunista, si sarebbe ricordato dell'art. 247 e — dobbiamo ripetere sempre lo stesso argomento — se il manifesto non costituisce di per sé reato, come può costituire elemento di prova dell'associazione sediziosa?

Perchè dunque non fu aperto procedimento per il manifesto di Monghidoro? Perchè la verità amara e triste è quella che ora vi dirò.

A Monghidoro, piccolo paese dell'Appennino, era stato ucciso un povero montanaro che si diceva comunista. Ucciso in modo malvagio e brutale. Alcuni di questi delitti politici hanno tale efferatezza che svegliano alfine quel profondo senso di umanità, che per nostra fortuna, rimane ancora all'animo di tutti ed accomuna anche i più decisi avversari. E allora quando uno di questi delitti solleva la indignazione generale, anche la fazione dell'uccisore rimane turbata.

Il delitto di Monghidoro aveva effettivamente prodotto un senso di raccapriccio. Gnudi si recò sul luogo, partecipò dello sgomento e dello sdegno generale, sentì questo sdegno più vivo, poichè la vittima era un suo compagno di fede, e in tale stato d'animo scrisse la pubblica protesta. Or vorrete dire, o signori, che è delitto protestare contro l'omicidio? Che è incitamento all'odio elevare una nobile parola di rampogna contro chi si è bagnato le mani di sangue? Vorrete voi impedire, o Signori, al vinto, al caduto che sente nelle sue carni ormai la lama dell'avversario, un gesto, una parola, un grido di protesta?

Signori del Tribunale!

E' giunta per me l'ora di prender congedo da voi.

La difesa tutta si è mantenuta nei limiti della più calma obiettività.

Non guasterò la linea, non turberò la serenità, e l'armonia. Potrei dirvi la simpatia umana che ispirano costoro, che costoro hanno ispirato, ne son certo, anche a voi; potrei dirvi la nobiltà del gesto del superstite di un naufragio che si tien fermo sulle poche tavole vicino al capitano della sua nave; potrei dirvi che è bello star coi vinti più che coi vincitori, e che ogni sacrificio ha una irresistibile suggestione.

Vi dirò invece la parola di un uomo, oggi ben lontano da costoro, la parola di un uomo, oggi carico della responsabilità del potere. E' un degno suggello a questa discussione.

E non farò torto a nessuno, perchè è parola di nobiltà pronunciata ad un Tribunale come il vostro, in una causa come la nostra.

Ebbene per ognuno di costoro io vi dico con lui:

« Se voi mi assolverete, mi farete piacere, perchè mi restituirate  
« al mio lavoro ed alla società, ma se mi condannerete mi farete onore,  
« perchè vi trovate in presenza non di un malfattore, ma di un asser-  
« tore di idee, di un agitatore di coscienze, di un milite di un'idea che  
« s'impone al vostro rispetto perchè reca in sé il presentimento dell'av-  
« venire e la forza grande della verità ».

### *Arringa dell'Avv. Ezio Riboldi*

**Avv. Riboldi.** — Se, anzichè essere dinanzi a un Tribunale comune, io fossi dinanzi a un Tribunale eccezionale, costituito per colpire le forze politiche avversarie del nuovo governo assunto al potere, io non potrei domandare l'assoluzione e non mi restebbe che appellarmi alla storia per un giudizio in ultima istanza contro la sentenza che sarebbe pronunziata. Ma voi siete i giudici ordinari incaricati di applicare la legge comune ed io posso porvi questa domanda: poichè siamo in tema di delitti contro l'ordine pubblico, che cosa è l'ordine pubblico?

Un vecchio direttore della polizia di Parigi, il Guillaume, collocato a riposo, ha condensato in un volumetto le sue esperienze di imbastitore di molti processi analoghi a questo. Ed egli ci fornisce una risposta molto semplice: l'ordine pubblico non è che l'interesse per la classe che si trova al potere.

Orbene, tutto il materiale che forma questo ingente processo, sta a dimostrare quanto il suddetto concetto sia esatto, poichè le date dei principali elementi d'accusa si riferiscono al 1922, mentre solo un anno dopo si svolge il processo. Come si spiega che se esisteva la minaccia all'ordine pubblico, se essa come dice l'accusa, risultava da atti e documenti notori del partito, nessuno è intervenuto, e solamente adesso quel pericolo si è constatato?

Se poi si entra nei dettagli e si esamina, ad esempio, quanto riguarda i miei raccomandati, ossia gl'imputati della provincia di Teramo, l'artificiosità e la montatura risultano ancora più evidenti.

Tutti i provvedimenti di polizia che si scatenarono nel febbraio ebbero una parola d'ordine: *il comunismo, ecco il nemico*.

Ma questo grido è molto vecchio, risale al 1848, lo ricorda perfino il « manifesto dei comunisti ».

Questa lotta contro lo spettro del comunismo si svolge oggi in molti paesi d'Europa, si svolse in Italia un giorno apertamente, nel periodo in cui si fecero le leggi eccezionali politiche.

Molte volte si portarono innanzi ai giudici i partiti sovversivi nel loro complesso, considerandoli associazioni delittuose o addirittura complotti in permanenza. Mai si è fatta la decimazione che si fa qui scegliendo a casaccio alcuni individui nel seno del partito.

Il P. M. si appoggia su tre punti per sostenere l'accusa contro gli imputati: il loro programma di rovesciamento dello Stato, che sarebbe apologia di reato; la lotta di classe concepita come guerra di classe, che sarebbe eccitamento all'odio; l'antimilitarismo che sarebbe incitamento alla disobbedienza della legge. Ma tanto la lotta di classe quanto il rovesciamento dello Stato non sono belle invenzioni di Carlo Marx, ma il contenuto stesso della storia da secoli e secoli. Quanto all'anti-

militarismo non devo ripetere quanto si è già detto, che esclude nel pensiero e nel metodo di costoro l'incitamento alla rivolta personale del militare.

Signori, voi potete discutere, criticare, biasimare l'insieme di dottrine che alimenta il movimento comunista, ma non fare di essa la base dell'accusa che qui si discute.

Poichè sono dinanzi a magistrati non eccezionali, io sono certo che verrà proclamato che tutta l'attività di dottrina e di propaganda compiuta dagli'imputati in questi tre anni nulla contiene che esca dai quadri della legge comune.

E passiamo a Teramo. Proprio a Teramo si è avuta la prima idea di muovere al salvataggio della Patria scoprendo il complotto comunista.

Infatti si comincia in data 21 gennaio con un interessantissimo rapporto del tenente dei carabinieri. Il Presutti è tornato dalla Russia, ed avviene una cosa più che naturale: i compagni, gli amici vanno da lui per sentire notizie ed impressioni. Ebbene, questo è il complotto: si va ad arrestare il Presutti insieme a tutti i suoi visitatori. Il verbale che ho citato si diffonde ad invocare il Pessina, nientemeno, per dimostrare che vi sono gli estremi dell'art. 234.

Domandano al buon Presutti: Perchè siete andato in Russia? Ed egli risponde: Ci sono andato perchè c'era andato Tizio, Caio e Sempronio, e fa i nomi di alcuni compagni di viaggio. Ed ecco una denuncia per complotto anche contro costoro e contro l'Esecutivo comunista col quale essi risultavano in relazione.

Le pretese prove del complotto consistono nel noto *programma di azione*, che si riduceva ad un progetto di cui non sopravvenne l'approvazione; i libri del Presutti, alcuni suoi scritti e studi su varie questioni. Ma le indagini vanno oltre. Da Teramo si chiedono a Roma notizie sugli altri delegati a Mosca: risponde la direzione di P. S., con due lettere che sono in atti, nelle quali fa i nomi di tutti 19 delegati a Mosca, ma avverte che al tempo stesso si era aperta una istruttoria a Roma contro l'Esecutivo, ed una a Milano contro tutti i firmatari del noto manifesto.

Avviene così che il processo di Teramo viene inglobato in quello di Roma, ed abbiamo questo edificante risultato: che Presutti e gli altri sei delegati da lui nominati restano incarcerati e sono poi rinviati a giudizio dalla sentenza della Sezione d'Accusa, mentre per gli altri dodici non solo non si spicca mai mandato di cattura ma interviene l'assolutoria di Milano. Altra incongruenza: tra i sette vi era Arcuno, ma questi risulta prosciolti a Napoli e non viene rinviato a giudizio. Identità dunque di responsabilità dei 19 delegati, diversissimo trattamento giudiziario.

E vi è peggio: tutta l'istruttoria di Teramo si basava esclusivamente sulla nota denuncia per il 134; a Roma, senza nuovi accertamenti o nuove contestazioni di sorta, si rinviano quelli del processo di Teramo per l'art. 251 mai esistito nei confronti.

Contro i suddetti sette nulla risulta oltre la partecipazione al Congresso di Mosca: per Tasca non vi è che una sua lettera a Graziadei di nessun rilievo; nulla, oltre i rituali informativi delle Questure, per Vota, per Azzario, per Germanetto.

Contro questi miei difesi non vi è, dunque, altra accusa che quella di aver trattato al Congresso di Mosca la questione della fusione tra il Partito Socialista e il Partito Comunista, fatto in cui si vuol ravvisare una predisposizione al rovesciamento del governo fascista. Ma le date stanno a dimostrare invece che il problema della fusione si poneva fin dal Congresso di Roma del Partito Socialista in cui avvenne la separazione tra massimalisti e riformisti che si svolse prima dell'andata al potere dei fascisti, e prima di questo si scelgono e partono i delegati. Nè può dirsi che l'essere stati scelti fra questi sia una prova di particolare attività rivoluzionaria comunista, in quanto, per ragioni intuitive, si adottò il criterio di comprendere fra i delegati vari semplici militanti e autentici lavoratori.

Vi è per Tasca un altro elemento d'accusa: aver fatto parte della commissione paritetica per la fusione.

Ma a parte il fatto che questa commissione non era una emanazione del Partito Comunista o Socialista, bensì del Congresso dell'Internazionale, e nulla poteva avere di comune con un vincolo associativo esplicantesi in Italia, risulta notoriamente che questa commissione non esercitò il suo mandato.

Vi è il fatto di aver sottoscritto il noto manifesto fusionista, per il quale la Questura di Milano aveva denunciato tutti i delegati di entrambi i partiti.

**Pubblico Ministero.** — Quelli che hanno firmato.

**Bordiga.** — Ma non hanno nemmeno firmato: sono stato io che ho messo i loro nomi in calce al manifesto.

**Avv. Riboldi.** — Io voglio solo notare come l'on. Valentini nella relazione al Parlamento nell'autorizzazione a procedere per la detta questione, ha rilevato con meraviglia come la Questura di Milano si sia mossa con due mesi di ritardo.

Ebbene, non solo la Camera nega l'autorizzazione a procedere, ma la magistratura milanese sentenza che il manifesto è una esposizione di idee politiche assolutamente non incrinabile, malgrado che la Questura di Milano — mossasi con due mesi di ritardo!... — avesse asserito che gli bastava quel manifesto per dimostrare l'esistenza di un complotto.

Io invoco, dunque, per gl'imputati di cui si tratta, la *res iudicata*:

sono stati assolti a Milano, non possono essere condannati qui. Ma, osserva il P. M., si tratta ora del 251 di cui non si occupò l'istruttoria di Milano.

Ma, io rispondo, voi non avete, per desumere la partecipazione all'associazione, che gli stessissimi elementi di fatto giudicati a Milano come non costituenti reato: è caduta ogni probabilità di condanna.

Non potrà non fare impressione sulle vostre coscienze l'argomento di carattere morale: non avete dinanzi a voi dodici persone che si trovano nella stessissima condizione di Tasca e degli altri: quei dodici restano indisturbati: è giusto che questi si becchino 14 mesi?

Quanto alla posizione personale di ciascuno, non devo nemmeno soffermarmi sul Vota essendo egli già fuori causa. Quanto al Tasca abbiamo già detto quali elementi lo riguardano: manifesto, commissione paritetica, lettera a Graziadei: tutta roba chiarita e innocentissima.

Parliamo del Presutti: gli si addebita di aver fatto parte della commissione per la tattica del Congresso Comunista di Roma. Ebbene: tutti i congressisti furono divisi in commissioni; duecento persone erano nella situazione identica di Presutti, ma egli solo si trova qui. Era segretario federale ma moltissimi altri segretari non sono incriminati. E abbiamo già detto che cosa si deve pensare dei documenti che aveva dei conciliaboli in casa sua.

E per Germanetto: era segretario della Camera del Lavoro di Cuneo, redattore di stampa socialista: vorremo processare tutti gli organizzatori sindacali e i giornalisti sovversivi?

Azzario sarebbe stato prosciolto a Cuneo, se non fosse sopravvenuta la complicazione di Teramo. Null'altro vi è contro di lui.

Gramsci si dice che è un noto scrittore comunista. Ebbene; questa opera di elevata attività culturale che amici ed avversari ammirano diverrà essa un elemento criminoso?

Bordiga gli diresse un telegramma per chiedere di soldi urgente invio. Ebbene; questo, proprio, che dimostra? Che si doveva fare la Rivoluzione e non vi erano danari. E in ogni caso questo telegramma nulla prova sull'azione personale di Gramsci.

Leoni. È un insegnante che lascia il suo paese e va in Calabria per cinque mesi: basta questo a provare che materialmente non poteva partecipare all'attività politica che si pretende sediziosa. Riceveva lettere per mezzo di un intermediario. Questo fatto su cui s'imbastisce un voluminoso incarto è già risultato nell'istruttoria del dibattito privo di ogni rilievo.

Mi sia ora consentito di ricordare il contegno di Giuseppe Ceneri, che nel processo degl'internazionalisti non seppe meglio concludere la propria arringa che abbracciando il delinquente che era nella gabbia: Andrea Costa.

Dopo quanto vi ho detto sulla inconsistenza giuridica dell'Accusa

sulla illogicità di essa, mi basti questo ricordo che mette in rilievo la nobiltà umana della causa che io qui peroro.

La storia, per chiudere come ho cominciato, ha dato giudizi ben severi su quei giudici che credendo di salvare l'ordine pubblico condannarono gli imputati politici. Da voi si attende, quale siano, le personali vostre opinioni politiche, un atto di superiore e coraggiosa lealtà. Pronunziando il vostro giudizio ricordate i versi del sommo poeta:

*E s'io al vero son timido amico  
Temo di perder voce tra coloro  
Che questo tempo chiameranno antico.*

### *Apringa dell'Avv. Francesco Buffoni*

**Avv. Buffoni.** — Tratterò della causa dal punto di vista generale e non dovrò soffermarmi sui fatti particolari. Il Pubblico Ministero ha detto che il delitto di cui si discute è un delitto sociale. Io vorrei completare questa definizione: si tratta di un delitto politico sociale.

Voi avete qui dinanzi a voi lo stato maggiore del Partito Comunista, salvo le osservazioni dell'amico Riboldi sulla incongruenza della scelta. E' il Partito Comunista che voi giudicherete e il giudicato vostro dirà se la nostra legislazione consenta o meno al Partito Comunista il diritto di esistere. Può l'art. 251 del C. P. sostituire nei suoi effetti quelle leggi eccezionali con le quali i partiti politici si vollero altre volte assaltare?

Ho studiato le sentenze promulgate sulla base dell'art. 251. E' qui presente un antico imputato di uno di questi processi: l'On. Zirardini. Venne processato per la frase « bisogna valersi nella lotta di tutti i mezzi » sostenendosi che con la espressione di tutti i mezzi, si comprende anche la violenza, la rivoluzione. Qui si fa un po' lo stesso! Con mezze parole, con frasi attribuite agli imputati si è voluto costruire un grande processo per complotto ridottosi già ad un minuscolo processetto per l'art. 251.

Tutti questi processi che ho ricordato ebbero come contenuto la lotta politica contro due partiti, gli anarchici e i socialisti; e sono 20 anni che non s'invoca più l'art. 251.

Per qual motivo si riesuma quest'articolo, e non si fanno i processi contro i singoli atti, le singole manifestazioni per l'art. 247? Proprio per una ragione politica, di persecuzione politica: perchè, a differenza dell'art. 247, il 251 consente l'arresto e la detenzione preventiva facendo raggiungere lo scopo di porre fuori combattimento gli avversari politici.

Questo espediente di polizia non può diventare un grave prece-

dente giuridico, come sarebbe se la vostra sentenza non mandasse assolti gl'imputati.

Voi siete però dei magistrati, dovete fondarvi sul diritto positivo e non tener conto delle oscillazioni della politica. Ed ecco perchè anche su questo terreno puramente giuridico io mi propongo di dimostrare la non applicabilità del 251.

Le sentenze che riguardano il partito anarchico non ci offrono considerazioni interessanti di diritto, limitandosi quasi esclusivamente a motivazioni di fatto. Hanno invece un contenuto di filosofia politica le sentenze del Tribunale di Roma dell'11 Febbraio 1895 e quelle del Tribunale di Milano del 31 Dicembre 1894 e queste sentenze sono precisamente quelle che si applicano a perfezione al caso nostro. Riguardavano le associazioni operaie che dopo il congresso di Reggio Emilia avevano fatto adesione ai principii che in quel congresso erano stati concretati ed affermati.

Il Partito Socialista dei lavoratori era a quei tempi un po' ciò che oggi è il Partito Comunista. Ora le sentenze stabiliscono che non è possibile desumere dai programmi di quel partito che chi vi aderisce abbia intento di commettere i reati di cui l'art. 247. E si noti che non si tratta di una sentenza giudicata liberale, ma di una che il sen. Lucchini stesso definì reazionaria.

Secondo tale sentenza infatti l'art. 251 pur non essendo applicabile a quel Partito, poteva applicarsi a piccole associazioni politiche, a quei gruppetti di refrattari che si chiamano anarchici individualisti i quali si organizzano per compiere piccole manifestazioni tendenti ad un carattere terroristico.

Vi è una giurisprudenza che dice che questa sentenza non fu liberale: infatti se essa discriminava il partito socialista nei riguardi del 251 lo colpiva però per l'art. 5 della legge 1894, mentre anche questa aveva precisamente di mira soltanto gli aggruppamenti anarchici.

Ma mentre noi, se fossimo in presenza della legge eccezionale, dovremmo riconoscere la sua applicabilità al caso in questione, per l'art. 251 del codice comune abbiamo il diritto di prospettare la tesi squisitamente giuridica della sua inapplicabilità. La legge eccezionale oggi non è in vigore, e se anche voi doveste considerare che lo Stato è indifeso giuridicamente contro quelle particolari associazioni, non sarebbe questa una ragione valida per dare alla legge scritta un senso e una portata che essa non ha.

Anche la succitata sentenza del Tribunale di Roma contiene considerazioni analoghe, escludendo che la semplice propaganda dottrina sovversiva possa dar luogo all'applicazione del 251.

In queste condizioni si presenta il processo contro il Partito Comunista, causa di civiltà e di libertà per un partito che non può essere annullato. Si è asserito che l'attività di questo partito fosse illegale per

sè stesso. In realtà si trattava soltanto di attività segreta: le stesse associazioni segrete non sono vietate dalla legge in Italia. E la illegalità del Partito Comunista non era che la conseguenza necessaria dell'imperversante illegalismo borghese, quell'illegalismo che lo stesso governo attuale tende a reprimere, e che rendeva impossibile l'agire e l'esistere ad ogni organizzazione di parte proletaria.

A questo proposito la vostra sentenza sarà altrettanto coraggiosa come la richiesta del P. M. e la stessa sentenza della Sez. d'Accusa, là dove questa stabilisce che in una situazione come quella attraversata in Italia negli ultimi anni, l'inquadramento e l'armamento del Partito Comunista risultavano giustificati. E altrettanto voi vorrete dire a proposito del cosiddetto illegalismo, del segreto, dei cifrari, degli indirizzi convenzionali.

Il Partito Comunista non può essere considerato una setta: i suoi fini sono ben altro che quello sanciti dal 251.

Non si è forse approfondito il valore intorno dell'opera del Partito Comunista; nel suo contenuto audace questa si leva al disopra delle piccole contravvenzioni agli articoli della legge.

Non riuscirete a stringere questo grande partito entro le maglie deboli del codice penale: non dimenticate che esso non è il Partito locale ma la sezione d'un partito mondiale della Internazionale comunista, di un partito cioè che governa uno stato di centinaia di milioni di abitanti, di un partito che forse tra poco — io lo auguro apertamente — sarà il partito della resurrezione e della restaurazione germanica. Per un partito che ha questa forza, è troppo piccola cosa il volersi ridurre alla repressione attraverso un articolo di legge che non è scritto per la storia, ma è scritto per le miserie della cronaca,

Se lo stato sente che un pericolo sociale esiste esso ha a sua disposizione la legge eccezionale contro il Partito Comunista, ma finchè questa legge non c'è, potrà la polizia imbastire delle denunce, non il magistrato emettere una sentenza di condanna. Confido che voi direte: lo, come persona, come cittadino, deploro la propaganda comunista, come magistrato rilevo che il legislatore non mi ha dato armi per colpire, ed assolvo.

## SESTA UDIENZA

25 Ottobre 1923.

### *Arpinga dell'Avv. Bruno Cassinelli*

Avv. Cassinelli. — Signori del Tribunale, in questa ultima ora io ritengo che la discussione può dirsi ormai esaurita. Il campo è mietuto, spigolato. Ieri l'on. Niccolai, con la scintilla della sua eloquenza, ha bruciato le ultime stoppie....

Potrei soltanto, come uomo di passione, di passione solidale con gli amici che ho l'onore di difendere, potrei rilevare a Voi la tempra purissima di Amadeo Bordiga e degli altri; ma è mio fermo proposito di limitarmi ad un esame critico, valutativo. Volutamente vi parlerò con parola scarna, confido precisa, su alcuni punti nodali e comprensivi della causa.

E intacco subito quello che a me è sembrato, fin dal principio, nello studio degli atti e nelle conversazioni con i miei amici, il nervo più delicato della causa: la prova.

La prova è, in questa causa, prostituita all'interesse politico di un partito.

Voi non potete dimenticare che fu la Questura a ricercare e raccogliere le prove, ad aprire arbitrariamente delle lettere, a interpretare i cifrari. Fu la Questura che trattenne le carte oltre e contro i limiti consentiti dal codice di rito, scrivendo al Giudice Istruttore: *Invieremo gli atti dopo avere studiato e decifrato la processura.* La Questura allegò fogli volanti senza alcuna veste di autenticità, arrivando persino a presentare relazioni peritali sotto la comoda veste di deposizioni testimoniali.

Non voglio con ciò rinverdire l'incidente che ebbe a proporvi l'on. Modigliani sulla intrusione irregolare nel processo di « pacchi » e « sacchi » di documenti acquisiti senza alcuna traccia di verbalizzazione, e spediti al Ministero degli Interni prima ancora che all'autorità giudiziaria. Nonostante il turbamento della nostra coscienza di difensori per metodi siffatti, potremmo forse concedere che in processi

1641

come questi, con imputati come questi, non serve la scherma procedurale sui « fasci » di documenti, o su singoli dettagli probatori.

Ma penso, signori del Tribunale, che voi — nel formare il vostro giudizio e nel motivare la vostra sentenza — dovrete diffidare del materiale probatorio raccolto mercè questi travimenti giudiziari.

Per giudicare della correttezza di certi procedimenti, degni di altri tempi e di altre polizie, vi sia di esempio « l'episodio Krassin ». Ricordate l'incidente sintomatico del cambio delle banconote inglesi sequestrate ad Amadeo Bordiga?

La Pubblica Sicurezza, di suo arbitrio, senza autorizzazione del giudice, cambia le sterline, con danno del Partito Comunista di 20 o 30 mila lire. Ma urgeva far sparire, col cambio, il corpo del reato, — per poi dare a frantendere che sulle banconote fosse la « girata » Krassin. Oggi è chiarito che il testo inglese non parla della « girata » Krassin, — oggi è ben stabilito che il trapasso « Krassin-Bordiga » fu inventato dalla questura con la sua traduzione che consiste in un fraendimento del testo inglese, — oggi l'oratore dell'Accusa, nel sereno adempimento del suo dovere, ha dovuto abbandonare come insussistente questo finanziamento Krassin che pure — è bene ricordarlo — fu il lievito fermentatore per montare questo processo nella stampa e nella pubblica opinione.

E le perquisizioni? E' sempre la Pubblica Sicurezza che le opera, anzi ne assume il monopolio fuori di ogni autorizzazione dell'autorità giudiziaria; onde ha valore sintomatico la risposta data ad una nostra domanda da un funzionario circa il titolo per il quale procedette alle perquisizioni. Rispose il funzionario: « per la legge sul possesso delle armi, e per qualche altra cosa ancora » — espressione che è tutta una maschera delle ragioni effettive e non legittime per le quali si operò contro i comunisti.

Più sincero il commissario Fusco, che ha illuminato tutto il processo affermando: « ma cosa c'entra l'autorità giudiziaria? » Ed è la verità, signori del Tribunale. La Questura ha agito con questo presupposto: che cosa c'entra l'autorità giudiziaria? Non è una operazione di pura polizia? E non è unicamente al Governo che dobbiamo render conto?

Dimostrerò, signori giudici, che in questo processo ricorre un'antitesi confortante tra Questura e Magistrati Italiani. La Questura trama e monta e sospetti e livori. I Magistrati limitano, riducono, assolvono. I lunghi ed iperbolici rapporti — che la Pubblica Sicurezza aveva analfabeticamente imbastito — non hanno scalfito la coscienza del magistrato.

L'origine del processo è chiara. Con quella sincerità brutale — che è propria del governo fascista — un comunicato « Stefani » del 7 febbraio 1923, a proposito dell'arresto di Bordiga per il ritrovamento del famoso manifesto contro il fascismo redatto a Mosca, avverte senza sottintesi: « **Il Governo Fascista è deciso a spezzare la schiena a questi ultimi mistificatori della buona fede della opinione pubblica internazionale** ».

Vale a dire, adunque, che questo processo, per netta ed esplicita confessione del governo, ha avuto lo scopo di « spezzare la schiena » agli attuali imputati.

« **Spezzare!** » Ben detto; perchè questa è gente che non si piega! Dovete però badare a questa sintomatica origine del processo: alla

16h2

denunzia, cioè, della Questura di Roma che, a dimostrare la attività criminosa dei comunisti, prende le mosse dal manifesto per la fusione del Partito Comunista col Socialista, — quello stesso manifesto che il giudicato della magistratura milanese afferma consistere in « una esposizione di idee », « di critiche ed accuse contro l'attuale Governo imperniato sul fascismo », « di accenni contrarii ai regimi varii e diversi dell'Europa »; « ripetizioni di cose scritte da anni in tutte le riviste, opuscoli e quotidiani ».

La Questura di Roma trasmette a tutto il Regno copia di questo suo rapporto (Vol. 1, 10, 14, 17, 24) perchè tutte le autorità di P. S. agiscano sulla stessa falsariga; — mentre (Vol. 17) il Ministero degli Interni incalza con una « urgente riservata a tutti i Prefetti » perchè sia trasmesso l'elenco anche « dei non responsabili » di alcun delitto, cioè dei semplici iscritti al Partito.

Ed è ancora del Direttore Generale della P. S. il documento (Vol. 19) in cui si danno disposizioni sulla connessione dei procedimenti.

Più oltre proverò che l'associazione criminosa — cioè un vincolo di solidarietà deliberante e quindi di contenuto sostanziale — si è fatto dipendere da un fatto estrinseco e puramente occasionale: le scoperte contemporanee del materiale e i contestuali rapporti dell'autorità di P. S. che collimavano solo per la obbedienza ad una ispirazione unica venuta dall'alto.

Ora ci basti osservare come operi la Questura. Il Questore di Teramo agisce su tali direttive e trasmette perciò gli atti di Presutti e compagni al giudice di Roma, e questi li rinvia al giudizio; viceversa gli altri delegati a Mosca (comunisti e socialisti) vengono giudicati e assolti a Milano. C'è una ragione? Chissà!?! Così ha ordinato il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, cioè il Governo.

E non basta. Sempre a firma « per il ministro: De Bono » (Vol. 17) si scrive alla questura: « Il Ministero si riserva di dare istruzioni in ordine al rilascio degli arrestati », riferendosi ai non denunziabili alla autorità giudiziaria.

Dunque, è sempre la P. S. a disporre della libertà personale degli imputati.

E come gli ordini pervenissero e in qual modo si sia proceduto a raggruppamenti artificiali di persone, è così fotografato da un verbale dei Carabinieri: (Vol. 19): « In seguito a disposizioni emanate dal governo per procedere all'arresto dei comunisti esistenti in questo paese, anche se detentori soltanto della tessera del partito ecc. ecc. ».

Tutto questo vi spiega, signori del Tribunale, perchè io debba entrare in un terreno scottante nel quale cercherò di camminare con piede celere e leggero.....

Quattro giorni dopo l'arresto del Bordiga, il Presidente del Consiglio, in un suo discorso alla Camera dei Deputati, che presento per l'allegazione agli atti, afferma:

“ Non c'è niente da discutere in questione di politica interna.  
“ Quello che accade, accade per mia precisa e diretta volontà  
“ e dietro miei ordini tassativi, dei quali assumo la responsabilità.... Non importa di sapere se esista un complotto o meno »

Dunque il pensiero del capo del Governo è che gli imputati dovevano essere perseguiti giudiziariamente anche se non responsabili del complotto, l'unica figura della quale allora si parlava.

E nella stessa seduta l'on. Mussolini risponde a taluno dei deputati che gli domandava spiegazioni su questi strani e arbitrari arresti:

« *Staranno in carcere per un pezzo e poi li manderemo in Russia* ».

Non noterò, signori del Tribunale — saprebbe di troppo forte agrume — la genialità del Presidente del Consiglio nel divinare il destino miserando di tutte le nostre istanze di libertà provvisoria.....

**Presidente.** — Fino ad un certo punto accenni al Presidente del Consiglio, perchè lei parla di un Presidente del Consiglio che ha salvato l'Italia.

**Avv. Cassinelli.** — Io non posso qui, in questa aula, entrare in una discussione politica con lei. Ho diritto di accennare ad una dichiarazione ufficiale che il Presidente del Consiglio ha creduto di fare intorno all'arresto di Bordiga e degli altri.

**Presidente.** — Non ha influenza.

**Avv. Cassinelli.** — No, perchè ho dimostrato e dimostrerò che il potere politico ha avuto un'influenza decisiva in questo processo, nel quale si è proceduto ad un gruppo arbitrario e casuale di arresti, dichiarando che poco importava sapere se vi fosse o no un complotto.

In fondo, è una logica rivoluzionaria, questa, che non dispiace ai compagni che difendo; ma noi e Voi — che indossiamo la toga della legge per il trionfo del diritto — dobbiamo con la più dolorosa inquietudine convenire in questa conclusione: il processo non è nato spontaneamente, esso è stato imposto per necessità di ordine politico.

Posto in essere dalla questura per necessità di politica interna, il processo trova immediatamente il suo correttivo nel magistrato; onde si hanno sentenze di assoluzione a Trieste, a Milano, a Torino, a Napoli, ovunque. A Roma la processura riesce a sopravvivere, ma sgonfiata e limitata: nel numero degli imputati da 131 a 31; e, nel contenuto, dal complotto contro la sicurezza dello Stato alla mera associazione sediziosa.

Ed allora, signori del Tribunale, voi dovete subito delibare e spiegarvi, agli effetti sostanziali e procedurali, il primo assurdo della causa: come mai questo processo si discute sotto il profilo attenuato dell'associazione sediziosa di cui all'art. 251; mentre per questo reato nessuno era stato mai invitato a discolarsi — nessuno era stato interrogato — nessuno aveva mai indagato — nessuno, per i deputati già coinvolti nelle istruttorie, aveva chiesto l'autorizzazione a procedere?

Vero è che la Questura — trascrivendo tutti i reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello stato — ad un certo punto del suo primo rapporto (Vol. 1) elenca anche l'art. 251 in relazione all'art. 118; — vero è altresì che nel primo interrogatorio di Bordiga il Cancelliere trascrive l'intestazione della rubrica della questura. Ma Bordiga — subito dopo questo generico interrogatorio — scrive al Giudice Istruttore reclamando di sapere quale è il reato di cui è accusato. E il Giudice Occhiuto — che ha portato, giova riconoscerlo, un senso di serena umanità in un processo così artificialmente tormentato — spicca mandato di cattura per i reati di cui agli articoli 134 n. 2 in relazione agli articoli 118 n. 3 e 120; ma non accenna all'imputazione dell'art. 251.

E ancora Amadeo Bordiga è di nuovo interrogato, e il Giudice gli contesta « *i reati di cui al mandato di cattura* ».

Non si parla del 251: mai.

Anche a Grieco e a Berti — interrogati posteriormente alla configurazione del reato prospettata dal magistrato istruttore — si contesta la sola imputazione di cui al predetto mandato di cattura.

Il Procuratore del Re stende la sua relazione minuta e diligentissima, e nella rubrica non trascrive l'odierna imputazione dell'art. 251. La trascriverà più tardi il Procuratore Generale aggiungendo, nel riportare la rubrica, l'imputazione dell'art. 251: imputazione che non c'era, e sulla quale Bordiga non era stato mai interrogato — imputazione di cui persino la fedelissima relazione del Procuratore del Re non portava traccia.

Con sapiente disinvoltura il Procuratore Generale intesta il processo, così, quasi che fosse a lui pervenuto con la imputazione dell'associazione a delinquere. Io non discuto. Egli poteva benissimo nello stesso fatto ritenere un diverso titolo giuridico o richiedere mandato di cattura per altro fatto e modificare coerentemente la rubrica del reato. Ma ho il dovere di rilevare che la trascrizione del Procuratore Generale non coerente, anzi divergente dalla linea fino allora seguita nella istruttoria, costituisce non l'uso rituale delle dette facoltà, ma una vera e propria *interpolazione* materiale.

Tanto più che, prima di questa requisitoria, il Procuratore Generale di Modena (Vol. 24) nel proporre la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Roma, molto chiaramente aveva concluso che « *il procedimento in definitiva prospetta solo il delitto di cui all'art. 134 n. 2 in relazione all'art. 118 n. 3 Codice Penale* ».

E se questa è l'avventurosa storia della imputazione di associazione sediziosa, come può, signori del Tribunale, la Sezione d'Accusa tranquillamente scrivere che: « *contro Bordiga e gli altri fu richiesto e spedito mandato di cattura anche per il delitto di cospirazione di cui agli articoli 134 n. 2 e 118, 120 Cod. Pen.* »?

**Anche?** No! mille volte no. **Soltanto** per i reati di cui ai detti articoli. E non si potrebbe nemmeno dire **anche** per il delitto di cui all'art. 251, perchè l'art. 251 non era stato mai in discussione.

Questa frase, interpolata così di sfuggita, e quel falso **anche** — che gli scrittori del nostro Rinascimento, usi ad ammirare l'abilità spregiudicata, avrebbero definita « un bellissimo inganno » — giovava, per necessità polemica, ad insinuare una parvenza di rituale regolarità, nonchè a sfuggire ad un secondo preciso rilievo, che si impone e che debbo subito illustrarvi.

Lo spostamento di rubrica — poichè è chiaro che di uno spostamento si tratta, anzi di una deviazione dall'accusa originaria e presunta — determina una perplessità, una incoerenza di tutto il materiale probatorio, snerva e infiacchisce l'accusa.

Il processo è stato imbastito e preparato per un'accusa di complotto, è tutto orientato verso una asserita cospirazione contro lo Stato.

Come mai tale materiale probatorio si adatta e ritorce per un'accusa di associazione sediziosa?

Sono conformi i due titoli di reati, hanno un fondo comune, o non è vero invece che diversificano profondamente per essenza, contenuto, estremi, oggettività?

Non ostenterò una facile erudizione per ricordarvi che l'uno è un delitto *attivistico*, direi quasi dinamico, a contenuto essenzialmente sovvertitore; l'altro è un delitto di enunciazione *teoretica*, di preparazione di animi, di contenuto essenzialmente psicologico ed interiore.

Quindi non è possibile giuridicamente dall'uno passare all'altro perchè ciò è possibile solo per le figure uguali di essenza e diverse solamente per quantità *politica*. E allora — se non v'è fra i reati (il 134 in rapporto al 118 e 120; e il 251) un rapporto di genere a specie per cui si possa discendere da una imputazione maggiore alla minore — bisogna concludere che il materiale di prova raccolto per l'una imputazione non può essere senz'altro assunto per l'altra. Onde si impone la cernita e la discriminazione del materiale probatorio.

Questo invero ha sentito la sentenza della Sezione d'Accusa separando *oggettivamente* la prova generica dei due reati. Essa ha rinviato gli imputati per l'art. 251 e contestato, nella stesura della motivazione, sei o sette prove per la generica del reato di cui all'art. 251 — ferme lasciando le altre prove per la generica degli art. 118, 120, 134. Ma il vizio logico che tarla la costruzione giuridica della sentenza, è di avere usato come prova *specificata* dell'imputazione di cui all'art. 251 gli stessi elementi già assunti per la prova *generica* delle imputazioni di cui agli articoli 134, 118, 120 Cod. Pen.

Abbiamo così che questo sbloccamento di prove, questa separazione di materiale riconosciuta necessaria dalla Sezione d'Accusa, non ha avuto il suo completamento nella divisione — anche *soggettiva* — delle prove.

Dobbiamo farlo noi, signori del Tribunale. Sbloccheremo le prove: in prove improprie, cioè non pertinenti alla imputazione di cui all'articolo 251; — e in prove proprie, coerenti agli effetti della nuova imputazione.

Materiale non pertinente all'art. 251.

Mi attengo all'elenco di prove raccolte dalla Sezione d'Accusa.

1) *Circolari sull'atteggiamento in caso di conflitto tra fascismo e Stato.* — Non ripeto tutto quello che abbiamo da protestare sulla autenticità del documento visibilmente tendenzioso; accetto il contenuto come generosamente ha voluto ammettervi per cortesia polemica l'imputato Bordiga quando ha detto che, all'ingrosso, queste circolari corrispondono, su per giù, ad una linea di eventuale atteggiamento del Partito Comunista.

2) « *Circolari sull'inquadramento militare* » — Nel libro che abbiamo sott'occhio, signori del Tribunale, a pagina 80-102 e 92 sono riprodotte le circolari sull'inquadramento militare. E questo vi dimostra che in quel momento storico e a grigi, e a neri, a gialli, a rossi, a caki, era tollerata l'organizzazione armata in sostituzione dello Stato, titubante e disgregato, tanto che pubblicamente erano poste in vendita nelle vetrine dei librai queste norme che dovrete ritenere criminose.

3) « *Richiesta di rilievi di fortezze militari a firma Loris* » — Circolare che si trova proprio a Cosenza, a Reggio, a Messina e non là dove pulsa per più confacenti situazioni economico-industriali, la vita maggiore del Partito Comunista Italiano.

4) « *Le circolari dannunziane* » — cioè, diremo meglio, circolari *anti* e circolari *filo* dannunziane. Perchè la Questura nel fabbricare la... schiacciante documentazione non ha avuto tempo o cervello per organizzare le pretese prove secondo logica. E, così, alla circolare che consiglia ai comunisti di insinuarsi a fianco delle forze dannunziane in un eventuale conflitto contro le squadre fasciste segue, dopo due o tre giorni, un'altra circolare, riconosciuta questa dagli imputati, di contenuto opposto, di diffidenza cioè per il movimento dannunziano.

Analogamente: la questura pone la circolare Loris sui rilievi militari insieme con una circolare in cui Grieco prende atto della estrema condizione difensiva del proletariato, precisando di « non provocare » e di tentare soltanto comizi in contraddittorio con i fascisti.

Tutto questo, signori del Tribunale, è un materiale di bassa marca poliziesca che voi non potete accettare; ed è tutto un materiale che in ogni modo va affrontato e trattato con logica rigorosa e con onesta intelligenza. Perchè il dilemma insuperabile è questo.

O il fascio delle circolari ha una serietà ed una autenticità, ed è materiale inerente alla imputazione di complotto, o non ha neppure autenticità e portata reale; in questo ultimo caso non è serio nè lecito discutere; e nel primo caso sareste costretti a ritenere un'imputazione ben più grave, ma che è esclusa per le perentorie contestazioni della sentenza della Sezione d'Accusa. Ed allora, se così è, non potete snaturare il carattere di questi elementi probatori *propri* dell'imputazione di cospirazione, in coefficienti probatori di un altro diversissimo reato: l'associazione a delinquere. Non potete — perdonatemi l'espressione — sopravvalutare ai fini dell'art. 251 quella merce svalutata ai fini della imputazione di cui agli articoli 118, 120 e 134.

E se la prova si manifesta logicamente inidonea per l'imputazione di ripiego, ritengo parimenti una brillante distrazione intellettuale la pretesa del Pubblico Ministero che sia disposta la confisca dei valori sequestrati a Bordiga una volta che la stessa rubrica, la stessa sentenza della Sezione d'Accusa, hanno costantemente attribuito a quei valori la prova del finanziamento venuto dall'estero e l'elemento della svanita imputazione di cospirazione contro lo Stato.

Il finanziamento!

Vi è, signori, una ilarità che prorompe dalle viscere delle cose come vi sono delle *lacrimae rerum...* e l'ilarità sgorga dall'argomento del finanziamento che avrebbe avuto il Partito Comunista.

A volume 19 la Polizia elenca una serie, di apparenza miliardaria, di rubli e corone, ma del valore complessivo di lire italiane, centesimi due e mezzo!!! E il rapporto della Questura di Roma precede il comunicato Stefani nel gongolare per la scoperta di alcune sterline nelle tasche di Bordiga tanto che queste banconote inglesi polarizzano la opinione pubblica e la istruttoria.

Al dibattimento il Pubblico Ministero ha definito una questione secondaria il « clamoroso » finanziamento, riconoscendo falso e falsificato il trapasso « Krassin-Bordiga », per quanto egli ne abbia voluto dedurre che l'associazione godesse potenzialità di mezzi e riuscisse quindi temibile per l'ordine pubblico.

16/4

Ma non può dimenticare il Tribunale che la stessa sentenza della Sezione d'Accusa, in non meno di venti brani, registra la crisi economica del Partito Comunista, e riproduce l'eco del dolore di tutti i disoccupati e di tutti gli esiliati che non si potevano soccorrere!

Ciononostante, con un soave sorriso, in una parentesi che è durata appena mezzo minuto, il Procuratore del Re ha chiesto la confisca dei valori: delle duecentoquarantamila lire.

Mi scusi il Procuratore del Re se commetto l'indelicatezza di... allargare la sua parentesi che interessa la giustizia, e un poco anche noi...

**Avv. Modigliani.** — Soprattutto noi!

**Presidente.** — *Cicero pro domo sua....*

**Avv. Cassinelli.** — Innanzi tutto una premessa di fatto.

La sentenza della Sezione d'Accusa, contestando i reati, si occupa del finanziamento soltanto nella rubrica A), e cioè in relazione al reato di cui agli articoli 134 n. 2 e 118 n. 3; — e nella rubrica B), e cioè in relazione al reato di cui all'art. 134 n. 2 e 120 Cod. Pen.

Rubrica A: « *per avere col concorso di larghi mezzi finanziari ecc.* », — rubrica B: « *per avere coi mezzi indicati nella rubrica A), ecc. ecc.* ». Quando si trascrive l'imputazione di cui alla rubrica C), (art. 251) si parla unicamente « *di avere, nel corso dell'anno '22 e successivamente ecc. ecc.* ».

Quindi fissiamo questa premessa di fatto: nessuna contestazione relativa ai mezzi finanziari è stata mai mossa nei riguardi dell'associazione sediziosa. Dei mezzi finanziari il processo parla sempre e soltanto per l'accusa di cospirazione di cui gli imputati non devono più rispondere. Anche il Procuratore Generale Comm. Del Vasto, riproduce tale e quale la rubrica: « *mezzi finanziari per la cospirazione, ecc.* ».

Come si può allora chiedere la confisca del denaro in base all'articolo 36 Cod. Pen.?

Siamo d'accordo intanto che non è applicabile il capoverso di questo articolo là dove si parla di cose, l'uso, la fabbricazione e il porto delle quali costituisce reato: il portare denaro addosso evidentemente non costituisce reato.

Il Pubblico Ministero vorrebbe applicare la prima parte di questo articolo per la quale si può ordinare la confisca solo di cose che « *servirono o furono destinate a commettere il reato* »... purchè non appartengano a persone estranee al delitto.

Dunque, per l'applicazione di questa norma, l'Accusa deve dimostrare ciò che in quella parentesi di mezzo minuto non ha dimostrato affatto:

1<sup>o</sup>) la pertinenza, il nesso di correlazione del danaro col reato di cui all'art. 251;

2<sup>o</sup>) che non è vero che il danaro appartenesse a terzi, a persone cioè diverse dagli autori del reato.

Anzi il Pubblico Ministero ha detto — e i miei colleghi mi fanno cenno di assenso, ciò che significa che ho inteso bene — che la questione del finanziamento non riguarda la causa attuale. E allora che cosa volete confiscare? Se questo denaro non è pertinente alla imputazione di cui dobbiamo rispondere, se non è il mezzo destinato a consumare il reato di cui all'art. 251, come potete disporre la confisca?

1668

In subordinata, signori del Tribunale, nominando perito... magari l'imputato Bordiga, dovrete stabilire quanta di questa somma eventualmente poteva essere destinata alla pretesa associazione a delinquere, e quanta poteva occorrere per la esistenza ordinaria e la propaganda del Partito Comunista, esistenza e propaganda che, secondo voi stessi ammettete, non costituiscono reato.

Il Partito Comunista, mi consenta il Tribunale, si affermava con ben tre giornali quotidiani, a Torino, a Trieste, a Roma; doveva pagare una serie di locali e buon numero di impiegati e quindi aveva bisogno di grosse disponibilità, tanto che attualmente il partito soffre di un passivo di oltre un milione di debiti.

Vi è dunque la prova provata che il partito ebbe tutto uno svolgimento giuridicamente consentito di attività, che assorbiva mezzi finanziari assai cospicui; onde — in ogni caso — essendo assai vasta questa attività lecita, per essa la maggior parte dei mezzi doveva servire anzichè per quell'ammenicolo o incidente o eventualità di attività che sarebbe stata l'associazione delittuosa.

Ma un rilievo ulteriore — che riguarda l'altra condizione cui l'art. 36 Cod. Pen. subordina la confisca — è non meno decisivo, e s'impone: il denaro non apparteneva nemmeno agli imputati. Voi potreste, se mai, agire sulle tremila lire, in linea di diritto, di pertinenza del Bordiga.....

**Pubblico Ministero.** — Sono già state rilasciate e consumate...

**Avv. Cassinelli:** ..... perciò Le ho fatto la generosa concessione ..... Ma, mi risponda, le somme appartenevano agli imputati?

**Presidente.** — Il possesso vale titolo.

**Avv. Cassinelli.** — Ma non in tema di confisca. Ci mancherebbe altro! Altrimenti accadrebbe che i terzi, sarebbero danneggiati dall'azione di coloro che detengono il loro danaro. E viceversa, è proprio in difesa di questi terzi, che l'art. 36 Codice Penale limita la sfera di applicazione della confisca. Perchè se — signor Presidente — il Pubblico Ministero mi fa arrestare un fattorino nell'atto di portare ad un privato o ad altra Banca il denaro della Banca d'Italia, per il semplice fatto di avere egli detto che in Russia si sta come in paradiso..... non si vorrà certo confiscare il denaro affidato dalla Banca d'Italia al fattorino filobolscevico... Così in questo caso. Il denaro, che è stato trovato addosso al Bordiga, si sa che era stato affidato al Bordiga dal Partito Comunista. Il partito dal punto di vista giuridico non si identifica con Bordiga.

Il partito ha una individualità giuridica, come un'esistenza di fatto, politica e contabile, per sè stante. Il partito non è un ente morale giuridicamente eretto; ma è certamente un'associazione, una società di fatto. Vi presento una copia del giornale « Il Comunista » da cui si deduce che il finanziamento era controllato e disciplinato pubblicamente: nel congresso la relazione finanziaria veniva discussa regolarmente sulla base del rendiconto.

Da questa società di fatto sorgono rapporti collettivi con un servizio di cassa, un controllo di rendiconti, una gestione, insomma, collettiva distinta e diversa dalla gestione dei singoli individui.

Se Bordiga si fosse appropriato le somme affidategli dal partito, voi lo assolvereste dall'accusa di appropriazione indebita qualificata, sostenendo che egli abbia convertito in proprio « uso » danaro di sua spettanza? È dato che quel denaro non appartiene ad Amadeo Bor-

1649

diga, perchè si dovrebbe compiere una appropriazione a vantaggio dello Stato in nome e sotto il paludamento di una assai malintesa giustizia?

E non aggiungo altre considerazioni perchè una questione così interessante mi porterebbe via troppo tempo. Accenno solo che Amadeo Bordiga potrebbe domani trovarsi di fronte ad un dissenso con il congresso ed essere costretto a rispondere personalmente di somme che non ha erogate secondo le direttive del congresso.

Questa è la conferma apodittica che il denaro sequestrato addosso a Bordiga non era di Bordiga. Perciò, a sostegno delle nostre precise conclusioni, io confido di avervi dimostrato che non potete assolutamente disporre lo confisca: sia perchè è esclusa — anche dalla sentenza della Sezione d'Accusa — la pertinenza delle somme al reato contestato agli imputati; sia perchè la somma sequestrata non appartiene ad Amadeo Bordiga.

Proseguendo nell'opera di sbloccamento delle prove esaminerò, signori del Tribunale, il secondo plesso probatorio: i vari comunicati dell'Esecutivo pubblicati nel « Comunista » e che costituiscono la prova della « generica » secondo la sentenza di rinvio.

Si tratta di alcuni *scampoli* probatori: ad esempio un appello contro la reazione. — Negherete, signori, l'esistenza della reazione? E come? se costituisce un po' il titolo di gloria della nuova storia d'Italia? — Un invito a commemorare « la Comune »: e chi mai ha ritenuto reato il celebrare ogni anno l'anniversario dell'esperimento glorioso ed eroico del primo stato operaio? — E l'altro comunicato con le istruzioni agli oratori pel comizio del 1. maggio, non vi dimostra appunto che la propaganda organizzata, se fu rivoluzionaria, non fu specificatamente criminosa, tanto che nessuno degli oratori fu mai incriminato? E' quindi escluso che si sia voluta o preparata la propaganda con le speciali modalità criminose di cui all'art. 247 Cod. Pen.

Nè costituisce un eccitamento alla disobbedienza della legge l'aver invitato i lavoratori ad accorrere ai comizi anche contro l'eventuale proibizione del governo. Non vi è nessun eccitamento, intendendo questo, come si conviene, in senso giuridico. Un eccitamento si avrebbe quando un questore avesse proibito un comizio per domani alla Casa del Popolo di Roma, e i comunisti imponessero ai lavoratori di recarsi in quel comizio vietato dalla polizia. Ma non integra l'estremo dell'eccitamento una invocazione generica di questa natura che ha la evidente intenzione di far considerare al governo la necessità del ritorno al regime delle pubbliche libertà, vantate e garantite dalla vostra civiltà giuridico-liberale.

Nell'elenco di questi *scampoli* probatori dell'Accusa segue il comunicato per la rassegna delle forze comuniste nel 1. maggio. Ma, signori del Tribunale, se ammettete la liceità giuridica del partito che cosa di più normale — direi di più doveroso — della rassegna delle forze amiche, rassegna che noi abbiamo sempre fatto e che sempre, nel segreto, continuiamo a fare, nonostante la tempesta torbida che ci investe?

Viene persino additata alla coscienza dei magistrati la circolare ai sindaci comunisti per la non esposizione della bandiera nazionale. Ma anche il Procuratore del Re deve ricordare che soltanto il 19 settembre 1923 una legge speciale ha disciplinato finalmente tutte le questioni sul drappo tricolore, e troppo si pretende chiedendo ai miei carissimi amici comunisti non solo il rispetto alle leggi promulgate ma anche l'ossequio alle prevedibili... leggi future!

In un paese di volubilità e fecondità legislativa come l'Italia!!

E che dire dell'opuscolo « Ai coscritti », e del libricino « Cosa vogliamo »? Uno è stampato nel 1915, l'altro nel 1919: non riguardano i limiti di tempo che sono segmentati dall'attuale imputazione; e non sono stati scritti da alcuno degli attuali imputati.

**Bordiga.** — Li ha scritti uno che oggi è fascista.

**Avv. Cassinelli.** — Non volevo dirlo per non personalizzare la discussione; ma poichè lo ha detto Bordiga, posso pure confermare che autore di uno di quegli opuscoli è un notissimo redattore del « Popolo d'Italia ». In ogni modo, voi non potete conferire grado e autorità di prova a questo insieme di elementi che per la sentenza della Sezione di Accusa debbono ritenersi privi di contenuto criminoso dacchè Berti, D'Onofrio e Castelli vennero appunto assolti per la imputazione della pubblicazione e diffusione dei due opuscoli.

Ma voi controsservate: vi è l'attrezzatura segreta, cosiddetta illegale del Partito Comunista.

Il dibattimento ha già documentato il tormento di vita del partito comunista nelle condizioni ambientali d'Italia, dopo la vittoria della guerra democratica. Queste condizioni grondanti di lacrime e di sangue sono incise nella sentenza del Tribunale di Torino (12 aprile 1923) contro Leonetti, Gramsci e gli altri comunisti che furono perseguiti per possesso di bombe e di un intero « fortilizio ».

E' interessante sapere che il Tribunale ha assolto con questa motivazione:

« Nell'estate del 1922 i fascisti avevano già ottenuto un deciso « sopravvento sugli avversari socialisti e comunisti i quali ormai erano « ridotti alla difesa delle proprie posizioni ed istituzioni. La spiegazione « data dal Leonetti corrispondeva alla verità tant'è che le opere bel- « liche di difesa non subirono arresto. Ora chi è in animo di prepa- « rarsi alla difesa e alla resistenza dai fascisti che sistematicamente « eseguivano assalti ed irruzioni per distruggere ed incendiare la pro- « prietà del Partito Comunista e Socialista non ha per fine la consu- « mazione dei reati contro i diritti altrui, nè l'intento di suscitare di- « sordini o di incutere timore pubblico. In un periodo di tempo in cui « l'autorità statale era quasi passiva e pareva impotente ad intervenire « nei conflitti sanguinosi tra avversari politici, toccò ai cittadini il com- « pito di organizzarsi e di armarsi per la propria tutela. Così nacque « il fascismo che fu reazione contro il prevalere delle forze sovversive « e dissolventrici della Nazione e dell'ordine sociale. Così, in un secondo « tempo, sorse per i comunisti la necessità di armarsi per difendersi « contro gli avversari fascisti che ancora non rappresentavano i poteri

1651

« costituiti e l'autorità statale. Ciò posto la costituzione del fortilizio e la detenzione di materie esplodenti non sono fatti punibili ».

Dunque i magistrati italiani hanno proclamato che l'averne un fortilizio e il tenere delle bombe è un fatto che nelle presenti roventi contingenze storiche non dà luogo a reato punibile, data la condizione di difesa in cui ci si trova; e voi mi condannate costoro perchè adopravano buste doppie, perchè impiegavano pseudonimi, perchè ricorrevano ad accorgimenti e scaltrezze per occultarsi, per esporsi il meno possibile alla guerriglia sanguinosa contro uomini e cose avversi al fascismo?

Altro, signori, l'accusa non ha rilevato.

Tutto materiale, come vedete, residuo dal fallimento dell'accusa di delitto contro la sicurezza dello stato.

In ogni modo, si trattava di comunicati già pubblicati a più riprese nella stampa quotidiana e che nessuno si era mai sognato di incriminare. Dunque, chi ne ripeteva il contenuto, chi riaffermava quelle stesse idee, non poteva avere alcuna coscienza di illiceità.

Accorgimenti e tattica clandestina imposti dalla dittatura fascista a un partito che non si ha il coraggio di uccidere ma si vorrebbe far morire ogni giorno un po'!... Tutti scampoli, come vi dicevo, che la sentenza della Sezione d'Accusa aveva liquidato così in riferimento ai reati 134, e 118, e 120, Cod. Pen.: « Gli elementi accertati perdono valore quando si consideri che il programma rivoluzionario del Partito era di ragione pubblica fin dalla sua istituzione »: manca quindi — per confessione dell'accusa — quell'allarme per la pubblica tranquillità, che è indubbiamente l'estremo del reato di associazione sediziosa.

Ma se c'è, come voi sostenete, l'associazione, dovete indicarci gli associati.

Chi sono questi associati?

Duemila — secondo la Questura nelle prime retate degli arresti; 134 — secondo i magistrati istruenti; 31 — secondo la Sezione d'Accusa; 26 o 27 — secondo l'oratore dell'accusa!

Anarchia di criteri, smarrimento di giudizi.

Io assumo di dimostrarvi che non si è prescelto il numero degli associati nè col criterio della carica, nè col criterio dell'attività; che l'associazione è stata occasionata da ragioni meramente estrinseche, procedurali e di polizia; che l'associazione non è altro che un gruppo fotografico di gusto simpatico: che cioè non esiste un vincolo associativo volto allo scopo di compiere quella propaganda delittuosa che l'art. 247 Cod. Pen. prevede e reprime.

Voglio qui illustrarvi un elenco di carattere matematico: elenco la cui compilazione è stata particolare cura di Bordiga che ha discriminato e raggruppato tutti gli elementi che la sentenza della Sezione d'Accusa ha rilevato per porre in essere l'associazione a delinquere.

1652

Tralasciamo per ora di discutere del « Comitato Esecutivo » per il quale la Sezione d'Accusa ha seguito un criterio logico, preciso, materialmente, plasticamente esatto in quanto ha colpito tutto l' « Esecutivo ».

Osserviamo gli altri criteri di partecipazione all'associazione assunti dall'accusa, per iscorcio, nel seguente quadro sinottico:

\*  
\* \*

I. *Membri dell'Esecutivo giovanile.* — Rinvitato: Berti. - Non incriminati mai: altri quattro.

II. *Membri del C. C.* — Rinvitati: Azzario, Gramsci e i cinque membri dell'Esecutivo. - Non incriminati mai: altri otto.

III. *Membri del C. C. Giovanile.* — Rinvitato: D'Onofrio. - Non incriminati mai: altri tredici.

IV. *Delegati a Mosca.* — Rinvitati: D'Onofrio, Bordiga, Presutti, Tasca, Azzario, Germanetto, Gramsci. - Prosciolti dalla sentenza della Sezione d'Accusa di Roma: Arcuno. - Escluso oggi dalle richieste del Pubblico Ministero: Vota. - Prosciolti altrove: Natangelo. - Non incriminati mai: altri dodici.

V. *Segretari di Sezione.* — Rinvitato: Vignocchi. - Prosciolti dalla sentenza della Sezione d'Accusa di Roma: tre. - Prosciolti altrove: centinaia. - Non incriminati mai: oltre mille.

VI. *Membri di Comitati Esecutivi Federali.* — Rinvitati: Gnudi e Betti. - Prosciolti dalla sentenza di Roma: cinque: Palumbo, Laface ed altri. - Prosciolti altrove: molte decine. - Non incriminati mai: duecento circa.

VII. *Addetti ad uffici del Partito e consegnatari di archivio.* — Rinvitati: Silva e Dozza. - Non incriminati mai: una dozzina.

VIII. *Fenicotteri* — (devono essere dei « corrieri ». Signor Presidente, questi li conosciamo; non sappiamo ancora cosa siano i « pinguini »...!). Rinvitato: D'Onofrio. - Prosciolti altrove: diverse decine.

IX. *Funzioni giornalistiche.* — Rinvitati: Dozza, Gramsci, Germanetto, Della Lucia. Prosciolti dalla sentenza di Roma: Tarozzi e Arcuno. - Prosciolti altrove: tutti i redattori di Torino, di Trieste ed altri. - Non incriminati: moltissimi (si tenga presente che il Partito aveva tre quotidiani, venticinque settimanali ed altri periodici).

X. *Iniziativa di stampa.* — Rinvitati: Morabito, Di Gaetano, Di Tullio, La Camera. - Prosciolti: diversi. - Non incriminati mai: moltissimi.

XI. *Commissione programma.* — Rinvitati: Betti, Presutti. - Non incriminati: altri tre.

XII. *Commissari al Congresso.* — Rinvitato: Presutti. - Prosciolti dalla sentenza di Roma: molti. - Prosciolti altrove: moltissimi. - Mai incriminati: oltre duecento (tutti i congressisti facevano parte di commissioni).

XIII. *Propagandisti.* — Rinvitati: Germanetto. - Prosciolti a Roma: diversi. - Non incriminati mai: moltissimi.

XIV. *Fiduciari* (si tratta di una inesatta denominazione che equivale a *segretari*; i fiduciari nel senso dato dall'Accusa esistevano quando i comunisti costituivano una frazione del Partito Socialista, quindi fino al 1921). — Rinviiati: Della Lucia, Di Gaetano, Ligabue. - Prosciolti a Roma: Stuani (di Bergamo). - Prosciolti altrove: diversi. - Non incriminati mai: i 65 segretari federali.

XV. *Fiduciari giovanili*. — Rinviiato: Introna. - Assolti: diversi. - Non incriminati: tutti i segretari federali giovanili.

XVI. *Possessori delle cifrate e dei cifrari*. — Rinviiati: Di Tullio, La Camera, Viazzoli, Pizzuto, Di Gaetano. - Prosciolti a Roma: Stuani. Prosciolti altrove: molti. - Non incriminati mai: oltre cento.

XVII. *Avere avuto rapporti e corrispondenza col Comitato Esecutivo*. — Rinviiati: Gnudi, Tibaldi, Vignocchi, La Camera, Morabito, Ligabue. - Prosciolti a Roma: Maffei di Avellino ed altri di Biella, Bergamo ecc. - Prosciolti altrove: molti. - Non incriminati mai: migliaia.

XIX. *Persone addette al lavoro e propaganda sindacale*. — Rinviiati: Betti, Pizzuto. - Prosciolti a Roma: molti. - Prosciolti altrove: moltissimi. - Non incriminati mai: migliaia.

XX. *Occuparsi di fondare una Scuola di cultura*. — Rinviiato: Vignocchi. Prosciolti a Roma: diversi. - Prosciolti altrove: molti. - Non incriminati mai: moltissimi.

XXI. *Comunisti che chiedevano di emigrare*. — Rinviiato: Leone. - Prosciolti a Roma: diversi. - Prosciolti altrove: molti.

XXII. *Essere lodato dal « Comitato Esecutivo »*. — Rinviiati: Basile e Morabito. - Prosciolti a Roma: non pochi. - Prosciolti altrove: molti. Non incriminati mai: moltissimi.

XXIII. *Persone che avevano uno pseudonimo* (indizio comunque inefficace a rintracciare una responsabilità penale giacchè gli pseudonimi corrispondevano a Federazioni, e non ad individui). — Rinviiati: Berti, Morabito, Leoni, Pizzuto, Della Lucia, Presutti, Di Gaetano, La Camera, Viazzoli. - Prosciolti altrove: diversi. - Non incriminati mai: un centinaio.

\*  
\* \*

È questa la gamma completa dei criteri assunti, dall'istruttoria e dall'accusa, per individuare le responsabilità specifiche di tutti gli imputati.

Essa vi dimostra — nella nudità di un prospetto statistico — che la discriminazione delle singole responsabilità è proceduta con metodo perplesso, incostante, non univoco. Voi dovete convenire che tali criteri conducono e hanno condotto a diverse, anzi opposte conclusioni. Infatti, lo stesso criterio è servito per assolvere un imputato, e per rinviare un altro, che si trovava nelle identiche condizioni. Pensate. Si assolve, ad esempio, chi « risulta non aver rapporti diretti od indiretti col Comitato Esecutivo di Roma », mentre tutti i compagni

ne avevano e ne hanno. Si proscioglie chi « *cura il lavoro organizzativo* » (non di propaganda) e tuttavia si rinviano, Silva e Dozza addetti alle mansioni amministrative del Partito. Si riconosce non imputabile « *chi nutre idee sovversive* » e si incrimina D'Onofrio semplicemente perchè « antimilitarista », — e non per altro dacchè lo stesso D'Onofrio viene assolto dall'accusa specifica di avere scritto o diffuso l'opuscolo « *Ai coscritti* ».

E infine, mentre si eleva a criterio di assoluzione l'essere « *semplice gregario* » si incrimina Berti perchè « *aderiva alle idee programmatiche del Partito* ».

La discriminazione delle responsabilità è, dunque, avvenuta in maniera illogica, inconsequente e arbitraria. L'assurdità del metodo seguito porta a questa conseguenza:

Su 18 regioni e 74 provincie d'Italia, solo 7 regioni e 11 provincie hanno dei comunisti incriminati. E, badate, le regioni e provincie incriminate non sono le più importanti, dal punto di vista del movimento sociale. Infatti, ben 4 regioni e 7 provincie sono del mezzogiorno d'Italia, che rappresenta appena un decimo delle forze del Partito comunista.

Non sono state incriminate specialmente quelle zone nelle quali pulsa più vivo e rapido il movimento: Torino, Trieste, Genova, Firenze, Venezia, Napoli, ecc.; nè Roma *loco*.

La mia dimostrazione si rinserra e chiude per ritornare al punto da cui è cominciata: non si è scelto il criterio della carica, non quello dell'attività.

I deputati e i direttori dei quotidiani comunisti sono rimasti fuori da ogni imputazione. Per qualche deputato si è chiesta l'autorizzazione a procedere, ma la Camera, in pieno regime fascista, ha negato l'autorizzazione perchè: « **Tutte codeste cose sono scritte da anni in tutte le riviste, opuscoli; — e d'altra parte il buon senso ne avverte che non è con la persecuzione politica che si può arginare o convogliare qualsiasi movimento di idee.** »

Per gli altri deputati l'autorizzazione non è stata neppure chiesta; e per nessun deputato — cioè fra gli elementi più responsabili del movimento politico — si è domandata mai l'autorizzazione a procedere per l'associazione a delinquere. Secondo lo stile della logica fiscale, nessuno dei deputati palpitava al ritmo di queste forze comuniste associate per la propaganda sediziosa.

Nessun criterio nella valutazione delle prove — eccetto che per il blocco dei componenti il « Comitato Esecutivo » che avete indicato solidalmente, ma in confronto al quale dovete cercare e fermare, signori del Tribunale, un criterio preciso di interpretazione e di esegesi dell'art. 251 Cod. Pen.

L'articolo 251 è in funzione dell'art. 247. Qual'è il fatto punito dall'art. 247? Vorrei dirlo con una formula esatta: punisce, in sostanza, un atto preparatorio. Se io incito alla disobbedienza della legge e commetto apologia di reato, questo atto viene punito perchè può costituire il fatto preparatorio d'un altro atto criminoso, ritenendosi che abbia il germe e la potenza di provocare un altro reato.

E allora guardate, signori del Tribunale, la posizione strana, dal punto di vista giuridico, dell'art. 251. Non ripeto la critica alla legge; noi non siamo qui per fare della accademia sul codice penale. L'articolo 251 punisce la preparazione del delitto di cui all'art. 247, il quale è, a sua volta, un atto preparatorio.

Che cosa ipotizza, dunque, l'art. 251? Ipotizza *la preparazione di un atto preparatorio*; ipotizza un momento anteriore rispetto allo stesso fatto previsto dall'art. 247. Esaminate tutta la giurisprudenza (ad esempio nella raccolta del Prof. Conti), e vedrete che cosa è scritto dai magistrati nelle sentenze.

Nessuna obiezione: con l'art. 251 si punisce la preparazione della preparazione. Quindi occorre interpretare quelle norme con criterio restrittivo, quindi, avverte una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, deve essersi un esame rigoroso delle prove.

Ma per l'esistenza dell'associazione sediziosa occorre — oltre al fatto dell'associazione — la coscienza di appartenere a questa associazione. E questa coscienza ha per così dire un doppio aspetto: coscienza di essere associati, e coscienza che l'associazione è diretta alla preparazione delle specifiche modalità del reato di cui all'art. 251. Senza questo doppio plasma di coscienza non c'è il reato di cui all'art. 251.

E l'associazione — riassumo il succo delle fonti di interpretazione legislativa — è data dalla organizzazione, dal vincolo di riunione, dalla predisposizione di una serie di attività secondo un piano preventivo, da un'intesa precisa, da un affasciamento di volontà concorrenti allo scopo di produrre una serie di specifiche delinquenze.

Distilliamo le conseguenze di tali acquisizioni:

A costituire l'associazione sediziosa, non basta *l'uniformità* di agire e di sentire: non basta un *fatto passeggero* perchè si tratta di reato permanente.

Non basta, signori del Tribunale, l'esistenza *di varie attività* di delinquenze politiche perchè l'associazione ci sia, ma essa deve essere *preconstituita per quelle determinate attività* criminose.

Non basta che più persone abbiano delinquito ripetutamente. Questa può essere la regola della comune attività criminosa, ma l'art. 251 punisce una eccezione: cioè la costituzione di una associazione diretta a realizzare una molteplice attività antigjuridica.

Vi è stata la legge Crispi (19 luglio 1894) la quale puniva le associazioni politiche miranti a sovvertire con vie di fatto gli ordinamenti costitutivi. La eccezionalità dei criteri che presiedettero alla legge Crispi e alla legge tedesca dell'ottobre 1873 conduce a questo carattere discriminativo: *non è punibile secondo l'art. 251 quella propaganda genericamente violenta configurata e colpita dalla legge speciale di Crispi*. Non basta quindi la coscienza che costoro avessero di una illecita propaganda rivoluzionaria; occorre la deliberazione di propagandare nei modi previsti dall'art. 247 del Cod. Pen.

Argomento: se non bastano molteplici attività criminose, ma occorre una associazione predisposta a realizzare tali attività; se non basta la coscienza d'una propaganda genericamente illecita, ma occorre la deliberazione di quelle date modalità di propaganda delittuosa; — come fate a punire gli imputati della periferia, i comunisti, cioè, disseminati nelle provincie d'Italia?

Ricordate.

Gli imputati della periferia sono stati saldati al Comitato Esecutivo, non per una solidale e convergente deliberazione, ma per una connessione meramente estrinseca e processuale.

Per i comunisti della periferia si sarebbe dovuto dimostrare ciò che non è stato dimostrato, ciò che non si può dimostrare: che costoro siano intervenuti nelle discussioni e nelle deliberazioni del « Comitato Esecutivo », che abbiano approvato le deliberazioni del « Comitato Esecutivo »; che fossero politicamente liberi di accettare o non le deliberazioni dell'« Esecutivo » e che — accettatele — abbiano concorso nell'accordo associativo.

Associazione a delinquere è volontà deliberativa; è concerto preventivo. I periferici, i provinciali potevano avere una *volontà di esecuzione, non di deliberazione*; non quell'*animus* di preparazione della preparazione che è l'estremo previsto dalla legge.

Si può ravvisare — insomma — nell'azione degli imputati periferici l'*attuazione* di un programma associativo — non una *estensione soggettiva* dell'associazione.

Esclusi gli imputati delle Sezioni e delle Federazioni provinciali l'accusa ha forse consistenza giuridica rispetto al « Comitato Esecutivo? »

Io ne dubito anche perchè occorrono cinque soggetti per costituire l'associazione sediziosa, come per l'associazione generica a delinquere.

Orbene, i soggetti del « Comitato Esecutivo » sono quattro, se si consideri il concorso delittuoso non come una materialità di fatto, ma come un concorso giuridicamente rilevante di volontà, perchè l'associazione delittuosa è una forma aggravata — ed elevata a reato per sè stante — del concorso nel delitto.

Per l'on. Repossi — che dovrebbe costituire il quinto soggetto dell'associazione sediziosa — non è stata chiesta l'autorizzazione a procedere per il reato dell'art. 251. Quindi dell'on. Repossi non potete tener conto per calcolare il *minimum* quantitativo dell'associazione poichè egli statutariamente e giudiziariamente non può considerarsi imputato.

Entriamo nella materialità della pretesa associazione: perchè l'« Esecutivo » avrebbe dovuto intraprendere un'associazione criminosa proprio in materia di propaganda, propaganda che l'Esecutivo doveva svolgere secondo le direttive dello statuto?

Guardingo il Pubblico Ministero!... che ha scovato una certa relazione al Congresso Comunista, mi pare stesa dal Terracini, in cui si parla di lavoro contro le leggi e contro lo stato!

Ma se non distinguete la tesi astratta, critica, storica dalla tattica assunta per il presente periodo della vita politica del nostro paese, come, perchè e in qual modo e secondo quale motivazione continuate a ritenere lecito lo statuto del Partito Comunista che afferma e divulga la inevitabile guerra di classe con la previsione del conflitto armato, per la necessaria instaurazione della dittatura del proletariato?

Ogni dottrina che si proponga di mutare lo Stato ha in sè, col

pensiero, i germi della Rivoluzione, ma la legge non punisce il preannunzio di un pensiero critico o di un programma rivoluzionario. Solo col sovvertimento di ogni estetica giuridica la Sezione d'accusa ha potuto qualificare «base dell'associazione a delinquere» quello stesso statuto che ha definito... «lecito».

E' questa contraddizione che dovete risolvere, signori del Tribunale, dacchè Bordiga ha affrontato in pieno il problema giuridico e politico quando vi ha detto: — Oggi ci troviamo, purtroppo, in una situazione di estrema difensiva, ma noi, anche oggi, proseguiamo sempre coll'opera nostra nella propaganda e nella preparazione necessarie per strappare un giorno molti articoli del Codice Penale! E molto più importanti, signori, dell'art. 251!!.....

Volete levare a potenza di prova questo pensiero e questa critica, questa filosofia e questa divinazione storica? Lo potete soltanto se siete disposti a strappare tutti i lauri della civiltà giuridica liberale, confessando che la legalità non basta più a difendere il regime attuale.

E perchè l'«Esecutivo» avrebbe dovuto intraprendere l'associazione? Quando? Dove si sarebbero associati? Dove è la prova del momento in cui il Partito Comunista, al di là degli schemi del proprio non incriminabile statuto, si sarebbe convertito in una setta delittuosa ai sensi dell'art. 251?

Arbitrario tutto, in questo processo. Arbitraria l'imputazione, nuova ed improvvisa. Arbitrario il suo punto di partenza: «nel 1922». Qual'è il suo punto d'arrivo? «anno 1922 e successivamente». E non mi dite se l'associazione sia sciolta, e quando, e mi contestate documenti — per esempio la lettera Berti — posteriori all'arresto di Bordiga.

Voi credete di precisare ed insistete: «nel 1922». Io vi ho prodotto i giornali del '20; vi ho allegato i quotidiani del '21; voi avete un libro con le circolari sull'inquadramento militare delle file comuniste, diramate fino al dicembre 1921.

Ditemi, nella vostra coscienza di Giudici, che cosa di più e che cosa di diverso si è commesso dai comunisti nel 1922 invece che nel 1921, invece che nel 1920? Che cosa di diverso da quello che potranno commettere .....nel 1925 e nel 1930 quando essi ridaranno al paese e al proletariato la libera attività di onesti, convinti combattenti?

Gli è che l'associazione è stata occasionata da una mera connessione giudiziaria, sempre casuale, designata talvolta dal Ministero com'è accaduto a Teramo relativamente al Presutti giudicato, per abbinamento processuale, a Roma — mentre Serrati ed altri vengono rinviati a Milano!

Nel 1922 inquadrate la circolare Grieco in cui si proclama che il Partito Comunista tiene la bandiera: «con le mani insanguinate».

Che vuol dire? Costoro, gl'imputati, non vi hanno dato spiegazioni, costoro sono sdegnosi, non permettono certe giustificazioni, sorriderrebbero, o si inquieterebbero secondo lo stato d'animo, se io rivelassi la linea e la lirica di certi loro atteggiamenti. Ma il difensore ha il dovere di confidarvi che queste «mani insanguinate» — sono le ombre dei compagni comunisti assassinati — inermi, invendicati — senza mai alcun rito di dibattimento!...

Ritorna l'interrogativo che tormenta il nostro spirito di difensori: — che cosa questi imputati hanno commesso nel 1922 di nuovo, di più acrod accentuato che nel 1920 e nel 1921, allorchè si sono uniti secondo uno statuto, non incriminabile, di partito?

Siamo rudi: nulla di nuovo. Anzi nel 1922 i comunisti furono costretti ad una modesta e stentata attività, ad una linea di difesa estrema imposta da terribili situazioni.

Nulla di nuovo nella loro condotta.

Siamo rudi: vi è di nuovo nel 1922 soltanto un cambiamento di ministero; se credete un rovesciamento di regime.... E si è voluto colpire nel viso di Bordiga o di Grieco la maschera tragica di una antitesi storica implacabile, inquietante.

E' col carcere — che tale contraddizione immanente, storica, si può eliminare?

Comunque « l'era nuova » non vi ha dato ancora, onorevoli magistrati, le nuove armi — direbbe Bordiga, i nuovi pretesti legali: non ha mutato la legislazione. E sarebbe assurdo — ed è certo ben lontano dalla soglia delle vostre coscienze, signori giudici — far servire la legislazione liberale — rimasta intatta — a spezzare le forze politiche che vivono legittimamente sul terreno della vostra civiltà borghese.

Balzo alla conclusione. E la conclusione è ostinata e monotona: materiale probatorio sospetto: improprio alla nuova imputazione: raggruppamento arbitrario di individui: separazione artificiale di fatti: processo imposto per necessità di politica interna: quadratura giuridica posticcia, artificiosa.

La conclusione è monotona, ma è l'unica conclusione di cui voi dovete prendere atto: — o quello che hanno fatto costoro è illecito, e il Governo dovrebbe sciogliere il Partito Comunista — o il Governo sente di non poter sciogliere il Partito, e voi non potete punire costoro, invece e in sostituzione di un partito che viene legalmente tollerato.

Confido perciò, o Giudici nutriti della tradizione giuridica italiana, che Voi riconoscerete che certe condanne sono inutili, e che le condanne inutili sono anche condanne ingiuste. Come uomini di cultura — nobilitati nel pensiero e nel palpito della vita intellettuale — dovrete scandire nella vostra sentenza questo monito: Avversari come questi si vincono, avversari come questi si eliminano, non si condannano come delinquenti.

### ***Replica del Pubblico Ministero***

Io vi dissi che non avrei fatta una replica e mantengo la promessa, perchè non faccio una replica di stile. Non la faccio, sia perchè non voglio, riprendendo il contraddittorio prolungare la discussione, sia perchè in tutte le arringhe dei valorosi contraddittori la questione è stata trattata su un terreno squisitamente sereno di disquisizione prettamente giuridica. Anche nell'arringa dell'Avv. Bruno Cassinelli, che si è trattenuto sulla questione di diritto pur avendo voluto riassumere tutta la materia della causa si è mantenuta costantemente questa linea: quindi

io risponderò rapidamente con pochi rilievi precisi, alle obiezioni degli avversari.

Un primo rilievo, prospettato dalla difesa degli imputati è questo: si è detto ed affermato in forma assoluta, direi quasi dogmatica che la disposizione dell'articolo 251 del Codice Penale non è applicabile alla associazione costituita a scopo politico, alla associazione costituita in partito politico; e che è applicabile invece alle associazioni comuni, a quegli aggregati, a quelle società di fatto, a quelle aggregazioni occasionali, eventuali di cui un difensore, l'on. Buffoni, ha fatto ieri una minuta disamina, a quelle associazioni, che io direi accozzaglie, di detriti della società, che si chiamano associazioni di anarchici individualisti. Io faccio presente che vi sono delle disposizioni speciali con la legge Crispi, che non è stata abrogata, la quale vale appunto per il caso di individui associati che, con mezzi esplosivi, con mezzi terroristici mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Enunciare come massima che l'art. 251 non si possa applicare alle associazioni politiche mi pare che sia affermare una cosa inesatta che non è, nè nello spirito, nè nella lettera della legge. E mi sbrigo subito. Se è vero che l'art. 251 per ragioni di posto, per ragioni di collocamento, di inquadratura del Codice è collocato a fianco della associazione a delinquere comune, associazione che i codici preesistenti, con linguaggio rude, chiamavano associazione di malfattori, è pur vero che l'art. 251 ha riferimento specifico all'art. 247, è in funzione dell'art. 247 come ha detto anche l'avvocato D'Angelo e come ha ripetuto oggi l'avvocato Bruno Cassinelli: e l'art. 247, non ho bisogno di dirvelo, perchè lo ho già detto, reprime una forma tipica, caratteristica di delinquenza sociale, in quanto che l'apologia di reato, l'eccitamento all'odio di classe, l'eccitamento alla disobbedienza della legge sono forme di delinquenza sociale che possono essere commesse da individui, ma quasi sempre sono commesse da associazioni e da organismi politici; tanto è vero che l'associazione di cui all'art. 251, che ha riferimento soltanto all'art. 247, va menzionato sotto il nome di associazione sediziosa. Basta questo nome per far comprendere che non si tratta di manifestazioni antisociali compiute da individui, di manifestazioni estemporanee, ma si tratta di manifestazioni di associazioni. Tanto è che tutte le volte che si è dovuto fare ricorso all'art. 251, se ne è fatta applicazione aperta ad organismi politici. Vi sono state lette le sentenze del Tribunale di Roma, del Tribunale di Sarzana: queste applicano precisamente l'art. 251 alle associazioni anarchiche che si propongono di commettere reati di cui all'articolo 247. La sentenza di Roma che fu aspramente giudicata anche nella dottrina perchè volle applicare al caso Cipriani l'ipotesi dell'associazione a delinquere comune di cui all'art. 248, costituisce in questo campo una eccezione. Quindi mi pare di avere dimostrato l'esattezza del principio fondamentale cui mi sono riferito e l'inesattezza di quello che mi fu affermato in forma dogmatica, essere l'art. 251 inapplicabile alle associazioni costituite in partiti politici.

Secondo rilievo. Si è fatto cenno a alcune leggi di eccezione e si è detto che in certe contingenze politiche, quando lo Stato doveva cautelarsi contro associazioni tendenti a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali, il legislatore ha sentito il bisogno di emanare norme speciali, e punizioni speciali. Questo bisogno è stato avvertito nel 1894 dal Governo Crispi, nel 1898 dal Governo Pelloux, i quali hanno emesso

delle leggi speciali che, fortunatamente per il nostro Paese, hanno avuto una durata temporanea e che noi ci auguriamo, per il bene del nostro Paese, non si abbia ragione alcuna di dover richiamare in vigore. Ma appunto perchè le contingenze attuali non hanno premuto sul legislatore in modo da fargli sentire il bisogno di emanare leggi eccezionali, si dice, non si può ricorrere al ripiego dell'art. 251, perchè ciò facendo il Tribunale verrebbe a sedere come Tribunale eccezionale. Niente di più inesatto! Imperocchè voi non dovete dimenticare che l'art. 251 che noi abbiamo invocato è una norma, sia pure combattuta, sia pure applicata qualche volta come io dissi, con criteri dalla giurisprudenza, è una norma che per lo spirito della disposizione che io confido di avervi illustrato con chiarezza, è una norma che preesisteva a quei momenti storici eccezionali; è una norma che permaneva quando si è sentito il bisogno di ristabilire l'ordine pubblico col semplice presidio delle norme comuni. Quindi noi non invochiamo nè tribunali eccezionali, nè norme eccezionali; noi non vogliamo soffocare quello che è il portato di una costruzione dottrinale, di quella costruzione dottrinale sui diritti pubblici soggettivi, di cui vi intratteneva l'avv. Ferrara; quello che è il portato e lo spirito dei nuovi tempi, quello che, se non è affermato dalla legge — in quanto che non vi sono in Italia leggi sul diritto di associazione — è affermato dalle abitudini costituzionali del nostro Paese. No: noi non vogliamo soffocare la vita di un partito nè impedire che questo partito si espliciti e si manifesti esteriormente con la sua propaganda. Noi vogliamo semplicemente dire ed affermare che questa propaganda deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla legge, che questa propaganda non può deflettere da quelle che sono le esigenze della organizzazione e della propaganda ideologica e che, quindi, lo stato ha diritto, la società ha diritto a mezzo dei suoi organi di polizia giudiziaria, che sono delle sentinelle vigili, degli apparecchi sismici, pronti a registrare il movimento di queste organizzazioni, ha diritto di vedere se per avventura queste organizzazioni nel corso della loro attività deffettano dalle linee di condotta stabilite dalla legge; la società può pretendere che l'esplicazione dell'attività di questi partiti si tenga entro i limiti dell'ordine che deve essere tutelato dalla legge.

Ma si è detto pure, ed è il terzo rilievo fatto dalla difesa ed in fondo — non lo dico per sminuire il valore dell'argomentazione dei valorosissimi difensori — non è che una parafrasi di quello che fu il pensiero di Bordiga cui vi accennai al principio della mia discussione; si è detto che la propaganda non è lo scopo del Partito Comunista, che il Partito Comunista ha scopi più vasti e più catastrofici, che il Partito Comunista ha lo scopo di rovesciare tutto l'apparato sociale, ma non ha lo scopo della propaganda. La propaganda è una delle funzioni del partito, è uno dei mezzi con cui il partito vive, e se per avventura nello svolgimento di questa attività il partito si viene a trovare in contrasto colla legge, si debbono colpire le singole occasionali manifestazioni di contrasto ma non da ciò desumere che il partito sia un'organizzazione diretta allo scopo della propaganda. Ma io a questo punto, poichè la mia autorità assai modesta non può illuminare chiaramente quello che è il mio pensiero e quello che già vi dissi prevedendo questa obiezione, vi dirò che per le associazioni anarchiche (non per questo voglio stabilire una comunanza fra le associazioni anarchiche e il Partito Comunista: so che la sensibilità speciale del Partito Comunista induce costoro a sconfessare, e fanno benissimo, ogni parentela spirituale con gli anarchici)...

**Bordiga.** — Noi siamo solidali coi nostri compagni anarchici. (*Mormorio di consenso da parte di tutti gli imputati*).

**Pubblico Ministero.** — Io vi dirò che per le associazioni anarchiche che hanno fini più catastrofici che non abbia il Partito Comunista, nelle sentenze che vi sono state lette; ed in altre che vi potrei leggere e che sono riprodotte dagli scrittori, si è affermato che, se nel corso della loro attività esse commettono azioni contro l'ordine pubblico, esse possono essere incriminate a termini dell'art. 251. Fra gli scrittori ricordo lo Zerboglio, che è uno dei più ortodossi in materia di liberalismo.

**Avv. Modigliani.** — È stato sempre conservatore anche quando si credeva socialista.

**Bordiga.** — Se lo dice Modigliani! Figuriamoci!

**Pubblico Ministero.** — Lo Zerboglio censura la sentenza con cui fu ritenuto che associazioni anarchiche potessero essere per se stesse colpite, per la stessa ragione che queste associazioni non hanno per se stesse l'obiettivo dell'odio di classe. Io vi ho già detto che noi non intendiamo incriminare un partito sovversivo soltanto per la sua etichetta rivoluzionaria. Così pure lo Zerboglio; il quale però aggiunge che le associazioni anarchiche potranno incriminarsi a termini dell'articolo 251 quando nella mira dei loro ultimi scopi esplicino attività dirette all'incitamento all'odio di classe e alla disobbedienza della legge. Quindi, questa differenziazione fra lo scopo ultimo e lo scopo occasionale, fra il fine mediato e il fine immediato, non può avere influenza per l'applicazione dell'art. 251, imperocchè noi diciamo che un partito può vivere e prosperare e fare propaganda di proselitismo, ma può essere colpito nella sua attività nel momento in cui si verifichi un contrasto fra questa sua attività e le disposizioni di legge, e può essere colpito colle sanzioni dell'art. 251.

E se non vi piace lo Zerboglio per la sua barba di conservatore, vi dirò che anche il Manzini sostiene la tesi a cui io aderisco e cioè che le associazioni di partito non possono essere incriminate solo perchè associazioni di partito se non si dimostri...

**Avv. Modigliani.** — Ecco il punto.

**Pubblico Ministero.** — E su questo punto non devo se non ripetere quello che ho già detto e il Tribunale valuterà. Se non si dimostri che sono associazioni dirette a commettere determinati delitti.

Questo per dimostrare che una associazione può non essere incriminabile e non deve essere incriminabile allo stato della nostra legislazione solo perchè partito sovversivo, ma se compie un'azione diretta a commettere i delitti di cui all'art. 247 non vi è nessuna contraddizione, nessuna antinomia fra il fatto che l'associazione possa vivere sotto il regime della nostra legge liberale e il fatto che sia repressa per l'attività antisociale che il codice prevede sotto la sanzione di determinate norme giuridiche.

Rispondendo a questi tre rilievi fondamentali proposti dalla difesa, credo di avere assolto il mio compito e concludo come dissi concludendo nella mia requisitoria: le conquiste dell'evoluzione politica e le rivendicazioni dei valori spirituali sono intangibili; nessuno può mai attentare a quello che è il patrimonio delle idee, quando queste idee sono concezioni storiche, e dottrine che appartengono al dominio di

tutti. Noi non temiamo la luce di queste idee che sono in fondo, per dirla col divino poeta che piacque rievocare all'onorevole Riboldi, sono cose che non hanno potenza di fare altrui male: ma la società deve intervenire per difendersi invece preservarsi da quei veleni che, propinati nell'organismo sociale, ne provocano sempre l'abbruttimento e la rovina.

### *Arringa dell'Avv. On. Modigliani*

**Avv. Modigliani.** — Signori del Tribunale! Mi piace cominciare ringraziando l'ottimo e cavalleresco contraddittore di avermi offerto il destro di spiegare perchè il *sottoscritto* — accusato dagli accusati! — si trova in questa causa a difendere coloro che hanno redatto contro chi la pensa come il *sottoscritto* tanti volumi di allegati al processo. Io ho sentito, e lo han sentito come me tutto il collegio di difesa e più specialmente coloro che sono più lontani dagl'imputati, che qui vi era qualche cosa da difendere al di là ed al di sopra degli imputati: e debbo ringraziare il contraddittore che ha voluto, precisando, e aggravando alcune sue osservazioni di diritto, dare la prova manifesta che veramente, signori del Tribunale, voi siete chiamati oggi dalla pubblica accusa a stabilire un precedente, di cui è difficile immaginarne uno più grave nella vita di un popolo civile. Infatti, finora era sembrato che il nostro contraddittore, nell'esercizio del suo mandato, si fosse imbattuto in un gruppo di individui, comunque raffazzonato e messo insieme, e avesse riscontrato nella loro opera qualche cosa di minaccioso per la società, di lesivo delle disposizioni del codice penale, e si fosse limitato a domandare contro quei dati individui determinate sanzioni. Il P. M. si affretta invece ad aggiungere (replicando a quello di noi che aveva affermato come l'art. 251 non si possa applicare ai partiti politici) si affretta ad aggiungere: « E chi lo ha detto? Occorrendo, l'art. 251 è applicabile anche alle organizzazioni politiche, come tali, anche ai partiti politici, come tali, quando incorrano nelle disposizioni dell'art. 251 ».

E questo è lapalissiano. Non si applicherà l'art. 251 ai predicatori di carità cristiana. E' evidente! Ma dietro questa apparente tautologia ben più grave affermazione si profila. Onde non si può non prospettare al Tribunale che la sentenza che esso sta per emettere, piuttosto che risolvere un caso che sembrava individualizzato e preciso, dovrebbe, nel pensiero il nostro contraddittore, affermare una direttiva giurisprudenziale politica. La quale potrebbe enunciarsi così: « Non c'è nessun bisogno in Italia (egregio contraddittore, Ella ha ripetuto un discorso che in altre aule abbiamo sentito parecchie volte!) di leggi eccezionali contro i partiti sovversivi; il nostro codice penale è sufficiente. (Ed ecco perchè — mi suggerisce un collega — i conservatori si industriano talvolta a nascondere quanto sia ben fatto dal loro punto di vista!) Il nostro codice penale è abbastanza ben fatto per garantire ciò che deve garantire. L'art. 251, nel pensiero del contraddittore, non sarebbe più soltanto una sufficiente definizione di un'associazione cri-

minosa; esso sarà anche un preciso ed ottimo strumento di cui ci si può e ci si deve servire contro l'attività politica di determinate correnti di opinioni.

Ponete mente alle conseguenze: anche se non pensate — come io penso — che l'art. 251 è una bestemmia giuridica.

L'art. 251 non dice che è punita un'associazione di malfattori — è lo stesso contraddittore che ha posta la distinzione — non dice che è punito chi si associa per assassinare o per rubare; l'art. 251 colpisce chi costituisca (e, ahimè!, per il solo fatto di aver costituito!) un'associazione che faccia manifestazioni previste dall'art. 247. E allora basta leggere l'art. 247 per vedere che l'art. 251 metterebbe al bando, se deve essere interpretato in quel modo, tutta una immensa schiera di organismi politico-sociali. Perchè, quando in un articolo di legge si scrive che è proibita l'istigazione, l'eccitamento all'odio di classe, è facile — non è vero, egregio contraddittore?, lo avete dimostrato ora! — è facile fraintendere l'accettazione del fatto inevitabile della lotta di classe, naturale, storica, indirimibile, e trasformarla in predicazione dell'odio di classe, il quale potrà essere o non essere il risultato della lotta di classe, ma è ben diverso da questa. E proprio da questo errore od equivoco che dir si voglia derivarono tutte le condanne per l'art. 247.

Ma questa, si dirà, è una faccenda che riguarda gli eretici fuori e dentro la gabbia; e ci pensino un po' essi ad essere cauti nella propaganda. Ma nell'art. 247 è incriminata un'altra attività di pensiero, che, se dovesse essere punita anch'essa attraverso l'art. 251, si darebbe il bando dalla vita pubblica, nel nostro paese, a tutta una categoria di opinioni, anzi a tutta una serie di categorie di opinioni politiche professate da strati sociali di ben più vasta comprensione.

L'art. 247 punisce l'apologia del delitto. Ma, signori, dove finisce la critica della legge e dove comincia l'apologia dell'anti-legge? Chi distinguerà l'apologia dei violatori della legge dalla istigazione alla resistenza contro la legge iniqua?

Voi avete dovuto ritirare l'accusa per manifesto che incitava a non pagare le imposte: e avete fatto bene, egregio contraddittore; perchè quel manifesto si indirizzava a Bologna agli operai colpiti dalla tassa di famiglia; ma tutti abbiamo sentito fior di commendatori strillare anche più forte quando la tassa di famiglia era stata applicata dalle amministrazioni rosse. Dove deve arrestarsi la difesa dell'opposizione che, nell'opinione di chi si difende è legittima, e dove deve arrestarsi il diritto di critica della legge mal fatta?

A meno che il mondo non debba diventare quel tal convento al quale avrebbe tentato ridurlo il socialismo — secondo certa propaganda... ad uso degli ingenui!

Noi, signori, invitiamo tutti, e il Tribunale per primo, ad andare adagio nell'accettazione di certe conseguenze logiche. C'è un perverso art. 251: è vero. (E anche il Manzini, egregio P. M., non ne è proprio entusiasta) ma quando se ne domanda l'applicazione, si segua il dettame di quello di noi che parlava ieri: ci si vada *cum grano salis*. L'art. 251 sia applicato, non in base alle premesse teoriche e programmatiche degli imputati; ma sia applicato almeno in base alla preordinazione *precisa* di *concrete* manifestazioni incriminabili a termini dell'art. 247. La teorica che l'art. 251 prevede un delitto di preparazione,

Abbi

e che basta appartenere all'associazione per essere condannato per l'art. 251 è già abbastanza severa in se stessa; bisogna dunque attenuarne l'applicazione e dichiarare che non sussistono gli estremi richiesti dall'art. 251 quando, oltre alle premesse programmatiche, non si riscontrino fatti ed estrinsecazioni precise.

Non m'indugero poi sull'altra argomentazione del P. M. secondo cui non bastando per l'applicazione del 251 l'esistenza d'un'aggregazione di fatto, occorrerebbe proprio una vera organizzazione politica, considerazione che aggrava il pericolo da me tratteggiato.

Mi permetta però il contraddittore di rilevare che, dopo due giorni di discorsi della difesa, nulla ha creduto egli di replicare agli argomenti nostri contro l'applicabilità del 251 al caso concreto in esame.

**Pubblico Ministero.** — Non ho sentito il bisogno di farlo, ma il silenzio non è acquiescenza.

**Avv. Modigliani.** — Prevedevo la risposta, ma ho il diritto di prendere atto, che il contraddittore non è riuscito a dimostrare che sussistono le argomentazioni in base alle quali fu scelto dall'insieme dei 131 primi inquisiti, il blocco ora in gabbia; e nemmeno a convincerci dei criteri che lo hanno guidato nello scegliere fra gl'imputati quelli di cui ha chiesto la condanna, come non ha risposto alla obbiezione relativa alla non validità per la causa attuale degli elementi di prova raccolti prima ad altri effetti giudiziari.

Prima di passare alla dimostrazione della non applicabilità, devo premettere qualche rilievo, tendente secondo me a porre in guardia il Tribunale contro un pericolo psicologico.

Io non vorrei — mi si permetta di fare questa pura supposizione dialettica — che nel giudicare si argomentasse così: « è mai possibile che si siano messi insieme più di 100 volumi di roba, che si siano raccolte tante circolari palesi e criptografiche, tutti quegli statuti, quelle rubriche, quelle lettere; che si siano fatte tante spese, che si sia tanto lavorato da funzionari e da graduati dei carabinieri, e dopo tutto questo si finisca nientemeno con l'accettare le richieste della difesa che se ne viene a chiedere l'assoluzione? »

Signori, state in guardia, perchè tutti questi processi sono fatti così, alimentati come questi dai prodotti di tutti i pregiudizi, le incomprendimenti, i sospetti!

Veniamo a qualche dato. Chi non conosce che vi è una certa Terza Internazionale, che al fianco di essa è sorta una Internazionale dei Sindacati rossi? Ebbene, si è trovato un commissario che ha scoperto che la I. S. R. è stata inventata dagli imputati per combattere il fascismo in Italia.

C'è un nostro collega di Berlino, che dovrebbe essere noto alla polizia italiana: Rosenfeld. Costui è un socialdemocratico della più bell'acqua, ma è ebreo, ma s'incontra il suo nome nel processo, ed ecco che la polizia italiana, dimentica che questo cittadino fu al Congresso di Livorno tremendamente fischiato proprio da coloro che sono nella gabbia e dai loro amici, nè fu un emissario di Mosca per il collegamento coi comunisti italiani!

Vi è un giudice istruttore che ha sentito parlare per la prima volta di Bordiga. Beato lui! Io non potrei dire altrettanto perchè me ne ha scaraventate tante fra capo e collo che lo conosco ormai da tempo!

Ebbene la Questura di Roma comunica di non essere in grado di dare notizie su quest'uomo terribile che pur avrebbe dovuto essere occupato a preparare la rivoluzione.

Con una vostra ordinanza sull'acquisizione dei documenti, mentre potrebbe sembrare che aveste respinto la nostra istanza, voi avete stabilito che non tutto dovrà leggersi, ma solo ciò che è strettamente attinente al processo. Ed io voglio dirvi che si fa presto a mettere insieme 120 volumi quando si piomba in 2000 case e si rastrella tutto quello che c'è nella camera da letto, nella cucina, nella spazzatura e nel cesso, e poi si procede come già ho avuto ad esporre in modo arbitrario ed illegale alla trasmissione alla Giustizia.

E vi è di più: vi sono interi volumi di decifrazioni, ed anche su questo materiale voi dovete procedere con la dovuta circospezione. A parte le considerazioni matematiche sulla validità delle decifrazioni, ci si deve chiedere dove, quando, come da chi quelle carte sono state decifrate. Da un allegato al processo risulta che 15 giorni dopo l'arresto già la questura di Roma comunicava in provincia nomi ed indicazioni tratti da documenti decifrati. Come si spiega questa sollecitudine, quando si sa che gl'imputati di Roma, a differenza di altri troppo ingenui, non hanno voluto fornire le chiavi dei cifrari?

Ancora vi è la circolare Loris che chiede gli elementi militari: non solo la si rinviene solo a Cosenza, Messina e Palermo, ma la si rinviene con la data del 26 ottobre 1922. Si sa a che cosa corrisponde la data. Ora questa circolare viene dopo quella del 17, impugnata nel testo ma accettata nel concetto dagli imputati che in previsione degli avvenimenti che si svolsero appunto intorno dava la parola di un certo schieramento delle forze comuniste. Come spiegare che proprio il 26 i comunisti disponessero poi il sabotaggio dello stato stesso?

Vien fatto di pensare che dei tanti cifrari qualcuno fosse andato a finire proprio là dove poi le criptografie furono decifrate tanto facilmente. Non sembra da escludere che qualcuno al corrente delle direttive del partito possa avere fatto una circolare quasi tutta in linguaggio comune inserendovi poi le note parole sulle fortificazioni ecc. Queste circolari viaggiano poi tutte lungo una sola linea ferroviaria... Il resto della conclusione potete trarlo da voi. Questa roba puzza di falso, e lo dico senza alzare la voce perchè è purtroppo noto che nessun partito d'avanguardia ha mai potuto salvaguardarsi dalla peste degli agenti provocatori.

Comunque sulla imponenza del materiale del processo, tenuto conto di tutto, voi potete dire: qui c'è molta roba e poco costruito.

Ma io voglio anche dare la spiegazione dell'abbondanza del materiale.

Essa si riattacca all'origine dell'accusa. Ormai è fuori discussione che un telegramma governativo del 5 febbraio recava a tutti gli uffici di polizia del regno l'ordine di procedere a carico dei comunisti per conto dello Stato. Vi lascio pensare con quanto zelo si sono posti all'opera tutti i funzionari e agenti della P. S. dinanzi a un ordine simile venuto da governo... discretamente energico. Tutti all'opera ad ammassare materiale tendente a dimostrare il complotto comunista. E politicamente tutto ciò può anche spiegarsi; ma diviene intollerabile allorché la magistratura fa cadere l'accusa di cospirazione.

E per dimostrare l'assoluta irrevalenza della mole fantastica di

1666

questa documentazione non mi resta a mostrarvi che la stessa contestazione dell'imputazione così come promana dall'atto di accusa esclude l'applicabilità dell'art. 251 agl'imputati attuali.

Il materiale acquisito nell'antimilitarismo — io credo che questo sia ormai pacifico — non è addebitabile, per il suo contenuto vecchio, al Partito Comunista che ha su questo problema concezioni del tutto nuove. Ma, a parte questo, io contesto che la propaganda antimilitarista esula dai fatti incriminabili a termine dell'art. 251. Lo dice il Manzini e lo dimostra col fatto che da che esiste questo la nota legge del '94, l'antimilitarismo non è più perseguito dall'art. 247. E' vero che il Manzini aggiunge che questo dimostra la incongruenza del nostro legislatore, ma a me basta stabilire quanto sopra. Veniamo ad altro argomento: l'applicabilità del 251 come conseguenza dell'accertato illegalismo. Siamo ormai d'accordo che illegale significa segreto.

Ma nel 1923 non è più credibile quello che poteva essere nel 1848; che le rivoluzioni si preparassero in segreto. Nel nostro caso come in tutti gli altri, il segreto non serviva al successo della propaganda rivoluzionaria, della quale è invece una condizione d'insuccesso, ma alla difesa dell'organizzazione, difesa sulla quale io ritornerò in ultimo. Ma lasciatemi fare un ragionamento. E' questo forse la prima volta in cui si parla di una organizzazione segreta? Se questi imputati parlano di fenicotteri e di pinguini, non ci sono tanti altri che parlano di serpenti gialli e di serpenti verdi? E chi ha mai imputato ad un serpente verde il diramare una *balausta* ossia una circolare? Sono cose così innocue che anche il fascismo ha finito col lasciarle vivere.

Questi elementi dunque non provano: dove è ora la prova? Dice ancora il Manzini che il reato che ci occupa richiede la prova della precisa volontà e deliberazione, nei singoli e nella collettività di svolgere una propaganda incriminabile a termini dell'art. 247. A ciò si riatacca la insuperabile obiezione del collega Cassinelli che i « periferici » non essendo mai intervenuti a deliberare ma avendo tutt'al più compiuti atti di esecuzione, non possano considerarsi compresi nella associazione.

Non solo il P. M. non ha fornito la prova di quella volontà collettiva, ma io assumo di dimostrare che la prova stessa è esclusa dai fatti della causa. Tra le altre cose si deve considerare che gl'imputati — essi non vogliono che qui, e da me, loro avversario, si sfiori questo argomento — pensavano in molte cose ciascuno con la propria testa. Chi vorrà credere che tra i documenti non vi siano dissensi e polemiche interne?

Se essi danno qui lo spettacolo lodevole di gente che vuol sottomettere anche le minime diversità di pensiero, ciò non toglie che fin quando l'Accusa non dimostrerà l'assoluta unicità di opinioni e di attività, essa non possa parlare di associazione.

Vi è poi contro l'applicabilità del 251 l'argomento delle leggi eccezionali ricordate dal collega Buffoni, vi è quello del collega D'Angelo il quale osservava che dopo il fatto del rinvio di ben pochi tra gl'imputati dinanzi alla Corte d'Assise pel 247, non si può più parlare nei confronti di tutti di associazione tendente ai fini repressi dell'art. 247 medesimo.

Ma vi è di più, senza neppure fermarmi sulla irregolare inserzione nell'epigrafe dell'art. 251 denunziata efficacemente come « bellissimo

inganno ». Alludo al contenuto stesso della sentenza della Sezione di Accusa. Questa ragiona così. Vi assolvo dalla imputazione di cui l'articolo 134, non perchè non sia risultata una vostra intenzione, ma perchè sono mancate quelle manifestazioni esterne che costituiscono il complotto.

Quella che si chiama la forza oggettiva fisica del reato, l'evento concreto esterno, risulta insufficiente.

Sarà ora lecito pigliare quel tanto di evento concreto che pur sussiste e presentarlo come un altro reato? O vi è stato il reato di cui il 134, che non si chiama associazione, ma resta un reato collettivo, verso i fini politici che gl'imputati dichiarano di proporsi, o per la mancanza delle manifestazioni esterne non vi è più alcun reato in quanto il fine di costoro sussiste e resta l'identico; e non si discrimina la insufficienza di volontà, ma quella della realizzazione concreta di tale volontà. Rileggendo il processo si vede che si è sempre mirato a porre in essere la prova di mene contro lo stato, del reato dell'art. 134. Caduto questo per la sentenza della sez. d'Accusa, è cosa quanto mai artificiale adoperare quel materiale stesso, già svuotato di ogni effetto, per l'accusa di associazione.

*(L'udienza è sospesa per un breve riposo).*

**Avv. Modigliani.** — Quanto ho detto finora culmina nel chiedervi la fredda constatazione giuridica che manca assolutamente la possibilità di applicare l'art. 251. Vi saranno reati di cui il 247, vi saranno indizi, sia pure vaghi, nel senso del 134, ma il 251, di cui voi soltanto dovete giudicare, non è applicabile.

Ma io oserò chiedere qualche cosa di più. Esito quasi a farlo perchè per porvi dal punto di vista a cui voglio chiamarvi, voi dovrete arrivare a fare gettito di quelle che sono le vostre personali opinioni politiche.

**Presidente.** — In questo momento non ve ne sono.

**Avv. Modigliani.** — La ringrazio e ci conto. Qualunque sia il reato, voi insegnate ogni giorno che non vi può essere condanna ove manchi l'accertamento della volontà criminosa. Io oso sostenere che la finalità di questi imputati perseguiva uno scopo non criminoso ma giuridicamente ammissibile.

Per un certo periodo in Italia il sogno della elevazione, della re-denzione delle classi discreditate è sembrato perfino venirsi ad inserire nella volontà precise del legislatore, nella funzione stessa dello stato. Ed il contrasto è durato due anni. E quella che ora è contesa giudiziaria, è stata contesa politica e storica. In quell'ambiente ha giuoco la considerazione discriminante con cui la sentenza del Tribunale di Torino assolveva Gramsci ed altri per la difesa armata dell'« Ordine Nuovo ».

In questa lotta forse in un caso su mille, la magistratura intervenne per i conflitti che si ripetevano con frequenza. Si aveva il senso di quella non incriminabilità. E a quel conflitto il governo stesso prese parte, vi fu un decreto di stato d'assedio, anche se le cronache ricordano che fu immediatamente rimangiato. Ebbene, si deve elevare a grado di accusa l'aver voluto partecipare ad una lotta dalla parte da cui la conduceva lo stato? Voi vorrete scrivere che questo non poteva e non può essere elemento di reato. Prevedo la obiezione: e dopo che il fascismo divenne stato? Da quel giorno la lotta di costoro è

1668

lotta contro il governo e contro lo stato. Ma io vi rispondo che da allora la resistenza di costoro cessò, per loro volontà o per forza di eventi, ciò non importa. E' cosa assai delicata per me il trarre questa prova dagli atti del processo. Ma basta riferirsi alle circolari subito successive a quella per la marcia su Roma, che tutte indicano il ripiegare dell'attività del partito sul lavoro di pura organizzazione interna. Nel breve periodo dalla marcia su Roma all'arresto non troverete una sola indicazione tendente alla insurrezione anche solo verbale contro i poteri dello stato.

E allora, signori, a questo punto l'osservazione che vi è stata tante volte presentata, riappare in tutta la sua imponenza: o voi incriminate il Partito Comunista, come tale, per le sue idee programmatiche; o nella estrinsecazione della sua attività dopo la marcia su Roma fino all'arresto voi non riscontrerete nulla di oggettivamente contestabile all'infuori della generica partecipazione, adesione a questo partito.

Vale a dire che, ripigliando il ragionamento politico che io vi ho prospettato: lasciando stare le circolari in cui si danno istruzioni per il caso di scioglimento, in cui si avverte che non ci si deve sgomentare per la reazione perchè altre frazioni del Partito Comunista, in Ungheria, in Jugoslavia, soffrono prove terribili e si organizzano in condizioni peggiori; lasciando stare le circolari in cui si disingannano le illusioni di coloro che pensano ad un subito colpo di mano, e si consiglia l'irrobustimento della fede, la coltivazione degli spiriti, il sacrificio personale; lasciando andare tutto questo, e ritornando alla mia dimostrazione, credo di poter ridire in sintesi: che una contesa storica inevitabile (e secondo voi benefica, perchè il risultato a cui è giunta per ora è secondo voi benefico!) ha avuto manifestazioni inerenti alla sua natura, e quindi insopprimibile; che nel tempo in cui queste si producevano, non solo per convenienza politica, ma per intima persuasione giuridica, non solo da parte dei governi, ma da parte della magistratura, esse furono ritenute ovunque nel nostro paese non suscettibili di essere incriminate; e quando un mutamento non perfettamente legalitario si è verificato, attentati criminosi afferrabili oggettivamente non se ne sono più prodotti.

E qui, sperando che la mia voce trovi smorzature anche più efficaci, lasciatemi mettere un altro punto sopra un altro *i!*

Il mutamento di cui si celebra fra giorni il primo anniversario è avvenuto esso in forma tale, confessatamente, dichiaratamente, da dover mettere in mora tutti i cittadini sulla necessità e sul dovere della più assoluta immediata e completa acquiescenza? O non è stato un mutamento che ha avuto, che ha voluto avere, che non poteva non avere e non continuare ad avere per un certo periodo di tempo, caratteristiche di non molto appariscente legalità? Si tratta, voi lo sapete, di un mutamento avvenuto con affermazione di carattere squisitamente rivoluzionario. E allora, in che ora della storia fisserete il trapasso della rivoluzione vincitrice, del sovvertimento trionfatore della legge, in una forma assolutamente legalitaria, legalizzata, perfetta, di fronte alla quale ognuno, anche se sia offeso nella propria esistenza, anche se gli sia conteso illegalmente l'esercizio dei diritti elementari, debba inchinarsi? Come farete a stabilirlo? In che ora della storia le rivoluzioni si mettono il frak? Per lo meno, signori, non prima dell'ora in

cui abbiano smessa l'uniforme rivoluzionaria. Fino a che sia necessità storica (guardate che sforzo di serenità sto compiendo!) per i vincitori di comparire come rivoluzionarii, di credere di esserlo, e (voglio concedere tutto abbandonando tutte le riserve che dovrei fare) di funzionare ancora come strumenti di una rivoluzione: con che diritto, voi, militi del diritto del nostro Paese direte a dei cittadini che erano colla legge contro chi la sovvertiva, con che diritto direte loro: signori io vi condanno perchè non avete obbedito prima al segnale di sciogliervi? E perchè lo scrivereste voi quando nessuno ve lo domanda? Badate, signori, il discorso che ora è allegato agli atti, del Presidente del governo non volle già dire alla magistratura: Condannate a casaccio, pigliateli e metteteli dentro! Volle dire (debbo credere!) una cosa infinitamente meno banale e più giuridica: « Permangono le ragioni — ecco il discorso — per cui la volontà del governo può e deve essere, ai fini che si propone, superiore alla legge; siamo ancora nel momento in cui il capo del governo, sovvertendo il codice di procedura penale impone di arrestare: lo ordino! Si agisce dietro miei ordini precisi. Sono io che dico che si tengano dentro. Sono io che decido. Sono io che faccio; perchè questa è la ragion di stato. Inchinatevi ».

Ma appunto perciò questa non è richiesta di applicazione della legge. Ed in verità questa applicazione della legge, non è stata mai invocata dai detentori del potere politico appunto perchè apertamente si proclamarono superiori alla legge per mutarla. E proprio mentre noi ci affanniamo a discutere, si sta preparando un provvedimento che non ha che questa spiegazione logica. E che dico spiegazione logica: non ha che questa spiegazione ufficiale. Un comunicato di stamani, sui giornali, illustrando l'imminente provvedimento di amnistia e di indulto, e spiegando come e perchè l'indulto precedente ebbe il carattere che ebbe, aggiunge che quello aveva una spiegazione di necessità, e che una spiegazione di necessità ha anche il nuovo provvedimento. Confessione politica della verità giuridica che io mi sono industriato di illustrarvi.

Signori, non c'è stato un attentato ai poteri dello stato: c'è stato un proposito di mutamento, di rinnovamento *hinc et inde*. C'è stata una parte che ha vinto e un'altra che è rimasta sconfitta. Questa che è stata sconfitta, aveva il diritto di difendersi; doveva difendersi, perchè non immaginaria era l'offesa che soffriva, non sognato il danno alle cose ed alle persone, non vana la minaccia alla sua esistenza come organismo, non cancellato il diritto di esistere che è ancora scritto nella carta fondamentale della vita politica del nostro paese. E, se questa è la ricostruzione della realtà umana e giuridica, per quel rispetto che al diritto si deve avere nella aule dei Tribunali; specialmente nelle aule dei Tribunali; per la rivendicazione del diritto civile degli uomini d'essere e di vivere anche se siano sconfitti, specialmente quando sono sconfitti, e specialmente in confronto di chi ha vinto: voi dovrete assolvere e la vostra parola sarà conforme all'aspettazione di coloro i quali attendono che non si consacrino più ingiustizie, almeno nelle aule della Giustizia!

1640

## *Dichiarazioni dell'imputato Tasca*

Io vorrei dire alcune cose che interessano la mia difesa e quella di alcuni altri miei compagni, i cui capi di imputazione consistono nella partecipazione alla Delegazione Italiana al IX Congresso dell'Internazionale.

Chiedo venia al Collegio giudicante se in questo momento debbo fare queste osservazioni e fornire questi elementi di difesa: per la procedura, concordata del resto fra l'Accusa e la Difesa, non mi è stato possibile di farlo prima: nè in sede d'istruttoria, nè in sede di contestazioni al pubblico dibattimento.

Io e i miei compagni della Delegazione del IV Congresso che, per così dire, il processo di Roma ha ereditato come imputati dalla istruttoria iniziata a Teramo, non abbiamo avuta altra contestazione che quella relativa alla nostra partecipazione alla Delegazione, e confessiamo che, anche dopo le arringhe dei nostri difensori, non ci siamo potuti fino a questo momento rendere conto della natura dell'imputazione per cui dovremmo essere condannati: nulla ci è stato mai contestato, infatti, che ci illuminasse sulla ragione per cui i fatti che ci sono addebitati — partecipazione alla Delegazione, partecipazione al Comitato di fusione — avrebbero un nesso con l'imputazione di cui all'art. 251 del codice penale. Noi abbiamo cercato, anche per nostra soddisfazione intellettuale, anche per nostra soddisfazione morale, di renderci conto di questo nesso; ed io faccio appello al rappresentante della Pubblica Accusa, se è ancora il momento per poterlo fare, di fornire gli elementi che valgano a chiarire la posizione mia e dei nostri compagni.

Questo nesso, secondo la logica nostra, potrebbe essere un triplice nesso — ossia tutti i nessi che abbiamo potuto vedere si riducono a tre:

Primo. La nostra partecipazione alla delegazione di Mosca sarebbe un reato considerato dall'art. 247 e il fatto di averlo compiuto fa cadere sotto le sanzioni di cui all'art. 251; tutti i compagni che hanno partecipato alla delegazione di Mosca ed alla commissione per la fusione. Ma questo è stato escluso dalla stessa sentenza della Sezione d'Accusa e dalla sentenza del Tribunale di Milano.

Secondo. Vi è un secondo nesso possibile. Ci si può dire: il fatto che voi siete andati a Mosca prova che voi eravate a conoscenza delle intenzioni criminose dell'associazione a delinquere incriminata in questa causa. Io su questo punto non ho nulla da dire, perchè evidentemente la nostra responsabilità dovrebbe essere accertata non nella nostra conoscenza dell'associazione, ma nella partecipazione all'associazione.

Terzo. Il terzo ed ultimo nesso possibile è questo: il fatto stesso della partecipazione alla delegazione di Mosca dimostra che voi partecipavate all'associazione a delinquere. Anzi, mi sembra, che non si possa fare che questo ragionamento: il partito vi ha mandato a Mosca in tanto in quanto voi facevate parte dell'associazione a delinquere. Poichè nessuna contestazione ci è stata fatta in modo che noi potessimo richiamare in causa o far produrre in causa ad esempio, nel mio caso, la lettera con cui il mio partito mi invitava a prendere parte alla

delegazione a Mosca, dirò io adesso che questa lettera diceva presso a poco così: Al Congresso di Mosca si discuterà il problema della fusione dei due partiti: in seno al partito si sono manifestate determinate correnti: tu ed altri compagni, come rappresentanti di una tendenza che si è manifestata nelle discussioni precedenti in seno al nostro partito, siete invitati ad esporre a Mosca le vostre idee che avete già espresse a Torino, a Milano ecc.: dicci se accetti di andare a Mosca a questo scopo. E noi abbiamo risposto affermativamente. Questa lettera dovrebbe essere l'atto di nascita, non dico dell'associazione a delinquere ma della nostra entrata a far parte di una associazione a delinquere.

Ma vi è poi un documento, che è il solo che riguardi la mia persona per quanto io ricordi in questo momento, e che è stato richiamato dall'on. Modigliani: la mia lettera all'on. Graziadei che spiega abbastanza bene la situazione. In questa lettera io dico: ho letto il tuo articolo sulla fusione; concordo con te; ti prego, siccome anche tu sei stato designato, di venire a Mosca perchè insieme potremo meglio sostenere le nostre idee.

E a questo proposito, poichè l'on. Modigliani ha creduto di fare un accenno a nostre divergenze, io tengo a dichiarare che noi possiamo in seno al nostro congresso, nelle nostre sezioni, nelle epoche riservate alle nostre discussioni, dire sempre ed ampiamente il nostro pensiero; ma per quanto riguarda la propaganda pubblica, che è oggetto del giudizio odierno del Tribunale, essa è una sola: come il nostro compagno Bordiga ha dichiarato, non esisteva una propaganda pubblica distinta da una propaganda sediziosa. Noi dichiariamo ancora che per il Partito comunista non vi è che una propaganda sola possibile, che accomuna in sè le direttive e le correnti tutte del partito consacrate dai congressi.

La faccenda del comitato di fusione riguarda me e il Gramsci. Ebbene, signori del Tribunale, è acquisito, perchè l'ho veduto scorrendo gli atti, è acquisito al materiale degli atti del processo il resoconto stenografico del Quarto Congresso dell'Internazionale Comunista pubblicato giorno per giorno durante il congresso stesso e da esso risulta chiaramente come questo Comitato di fusione fu nominato in seno al Congresso dalla commissione italiana che esaminava il problema della fusione. Non vi sarebbe nulla di disonorevole, se fosse stato una emanazione del nostro Comitato Esecutivo; ma in fatto non è stato così. Furono nominate sei persone; tre socialisti e tre comunisti che nel congresso avevano espresso il pensiero di determinate correnti di idee in proposito. Vi è in atti anche il documento di nascita di questa commissione e credo impossibile stabilire un qualunque collegamento fra l'attività legittima esplicita da questa commissione ed una eventuale associazione a delinquere.

Signori del Tribunale, dicono gli alpinisti che, quando un gruppo di uomini sale una montagna ed una parte di essi è in pericolo, gli altri tagliano la corda per vedere di salvarsi. Questo spettacolo noi non lo vogliamo dare; noi non sentiamo il bisogno di darlo, perchè la corda che ci lega non è quella dell'associazione a delinquere: la corda che ci lega è quella dei nostri rapporti col partito e questi precedono il vostro giudizio e, se mai, saranno ravvivati dal vostro giudizio. La corda che ci lega è troppo forte e nulla la potrà spezzare. Perchè? Perchè

noi accettiamo tutte le responsabilità che derivano dalle attività del nostro partito. E non possiamo accettare l'esistenza di questa pretesa associazionistica a delinquere, per una ragione molto semplice: perchè la nostra adesione al partito comunista è un'adesione consapevole. Noi sapevamo ciò cui andavamo incontro aderendo al partito comunista.

Dirò di più. Io ed i miei compagni consideriamo la nostra iscrizione al partito come il fatto più importante della nostra vita, perchè essa rappresenta la risposta che nell'intimo della sua coscienza ognuno di noi ha dato al problema che gli si è presentato fin dal primo momento in cui è uscito di casa sua ed ha cercato di ficcare gli occhi nel campo dei fenomeni sociali in cui doveva prendere una posizione di militante.

Noi respingiamo le responsabilità giuridiche che verrebbero fissate dalla nostra condanna, appunto perchè esse sono inclusi in questo concetto dell'associazione a delinquere, che ci ripugna, che ripugna al nostro senso morale, perchè include in sé qualche cosa che è estraneo ai nostri fini, alla nostra tattica, qualche cosa di cui assolutamente non ci sentiamo partecipi.

Anche per questo noi vi chiediamo la nostra assoluzione, perchè la condanna che voi ci daresti non ci lascierebbe nemmeno la soddisfazione di subire quelle sanzioni motivate dalle effettive nostre responsabilità, sanzioni che siamo disposti ad accettare, perchè ciascuno di noi ha nel proprio bilancio personale un sufficiente fondo di riserva per la taglia che si deve pagare per conservare fede alla propria causa anche nei momenti di maggiore persecuzione, di maggiore pericolo: la vostra condanna non ci lascierebbe nemmeno questa alta soddisfazione, di pagare di persona, liberamente ed apertamente, per le nostre vere responsabilità.

### *Dichiarazioni dell'imputato Bordiga*

Non intendo affatto di approfittare largamente del diritto concesso ad ogni imputato di avere la parola prima della sentenza. Avrei voluto ritornare sulla confutazione dell'Accusa circa parecchi punti di fatto, ma in fondo dovrei ripetere quanto è stato già trattato largamente dal Collegio di difesa, e vi rinunzio, come tacerò su alcune altre cose che pure resterebbero da aggiungere.

Debbo solo ripetere senza voler rifare tutta la esposizione dell'argomento che è molto complicato, la mia riserva relativa alla decifrazione dei documenti criptografici. Ripeto questa riserva perchè si sta qui per stabilire un precedente che avrà un'importanza notevole per la sua portata giuridica. Non mancherà forse occasione per discutere più a fondo il delicato problema: ma io voglio ora dire soltanto che il rappresentante della Pubblica Accusa, quando ha richiamato il mio primo ragionamento, non lo ha riprodotto in modo esatto. Nè io lo riprendo ora. Accenno solo che io non contesto che, quando si viene in possesso di un documento criptografico e nello stesso tempo, il suo possessore, fornisce la chiave e spiega il procedimento per la decifrazione, la spiegazione così trovata abbia carattere innegabile di autenticità. Quando però una spiegazione viene data, come nel caso nostro, partendo dal solo testo criptografico a mezzo di complicate manovre (che

io benissimo come si fanno, ma sulle quali non mi soffermo ora) senza possedere la rivelazione della chiave, io contesto che la spiegazione così ottenuta sia certamente quella autentica, perchè quella spiegazione non è la sola possibile, ma si possono trovare tre, quattro, cinque spiegazioni di uno stesso documento criptografico. E dimostro che anche nel caso di trovare per più criptogrammi la stessa chiave, sussiste la possibilità della spiegazione plurima. Ho ripetuta questa mia riserva, perchè mi pare che il problema giuridico che deve essere risolto, sia molto importante e, per risolverlo, si deve necessariamente tenere conto esatto delle premesse tecniche e matematiche.

A questo proposito voglio accennare soltanto che tutta questa materia delle decifrazioni e del lavoro illegale in genere, dell'uso di recapiti segreti e di sistemi convenzionali di scrittura, più che in materia di discussione giudiziaria, è materia ed opera di polizia; ed è anzi logico che questa materia sia stata deferita a funzionarii che sono venuti qui come testi ed a cui non si è voluta riconoscere la qualità di periti, in quanto dovrebbe esistere — non voglio dire una omertà, poichè la parola ripugna a me per primo — ma di una specie di tacita convenzione su una certa *esclusione di colpi* fra coloro che, trattando questa materia delicatissima ed. esplosiva, si combattono dalle opposte sponde. Potrei accennare all'argomento di cui si è servita l'Accusa per stabilire l'autenticità delle famose circolari Loris che parlavano di rilevazione di elementi militari, quando ha detto che si sono trovate in quattro posti diversi: poichè abbiamo trovato queste circolari in quattro posti diversi — dice l'Accusa — inviati con quegli spessi indirizzi convenzionali che abbiamo trovato in una certa rubrica sequestrata a Roma, è impossibile che si siano date tante coincidenze da permettere che si fabbricassero da parte di chicchessia simili circolari false. Si potrebbe sviluppare l'ipotesi fatta da Modigliani, senza bisogno di supporre che nel seno del nostro partito vi fossero degli agenti provocatori, ma pensando all'intervento della polizia ed all'errore di un nostro inviato (uno dei famosi fenicotteri!..) che dovesse fare la linea Cosenza-Reggio Calabria-Messina-Palermo, e che alla stazione di Torre Annunziata, o di Caserta o di Cassino, sia caduto nelle mani della polizia ed abbia perduto un documento in cui per combinazione fossero quei quattro indirizzi. Voi comprendete che io dovrei preferire di essere condannato a vari anni di galera piuttosto che portare qui a deporre questo un compagno che lavora illegalmente: una tale situazione si presenta a solo svantaggio nostro, ma nel vasto quadro del duello permanente tra l'azione rivoluzionaria e quella della polizia politica entrano tanti altri paesi ed altri momenti in cui lo schiacciante vantaggio può passare a noi. E perciò non è una omertà quella che io invoco, ma una naturale esclusione di colpi che si stabilisce, direi quasi tecnicamente, in questa materia. Se indagini basate sulla decifrazione di criptogrammi devono farsi si rinunzi a dare loro una validità giuridica che non possono avere e si eviterà anche così di porre a nostra disposizione tutto il relativo materiale. Se la polizia ci crede, userà delle decifrazioni per procurarsi con esse prove più serie ed eviterà così di avvertirci delle regole e chiavi che ha potuto scoprire non permettendoci come ora è avvenuto di riparare opportunamente tutta la rete di comunicazione e studiare, come nel carcere abbiamo potuto fare, i nuovi sistemi che resisteranno a ulteriori suoi tentativi. Con questo noi non domandiamo, lo si vede, nessuna concessione unilaterale all'avversario.

Fatta questa riserva anche perchè credo che la sentenza che il Tribunale si accinge ad emettere, considererà forse per la prima volta questo delicatissimo problema dei documenti criptografici, non mi dilungo su altre circostanze. Una soltanto mi sia permesso ricordare; l'assunto, cioè, dell'oratore dell'Accusa che noi disponevamo dei cospicui mezzi per il finanziamento dell'asserita associazione a delinquere. Egli ha sostenuto, piuttosto di passaggio, con la sobrietà che ha distinta la sua discussione, che si trattava di mezzi superiori a quelli che occorrono per pagare degli impiegati. Come lo dimostra? Questa è una presunzione. Dove è la prova? Chi dice fino a quando quei mezzi ci dovevano bastare? Forse domani stesso verranno fuori documenti, da cui risulterà che quella somma era insufficiente alle nostre esigenze. La nostra Relazione al Congresso di Roma a cui il P. M. ha voluto attingere elementi di accusa contiene anche in una pagina l'elenco dei nostri impiegati a quell'epoca; elenco da cui appare che gli stipendi al personale erano, non la sola partita di spese che noi dovevamo sopportare; ma una delle più importanti e che poteva assorbire una quota notevolissima della somma in discussione se pensiamo a un periodo anche di pochi mesi. Il rappresentante dell'accusa potrebbe dire che al momento del nostro arresto l'efficienza del nostro partito era divenuta minima, anche perchè noi non avevamo più giornali; ma io gli dimostro che noi avevamo passività derivate dal periodo precedente e dovevamo estinguere debiti enormi. La sola nostra stampa aveva avuto un movimento amministrativo di milioni e milioni e ci aveva lasciato fortissime passività. Quindi non è possibile assumere che il danaro sequestrato eccedesse le ordinarie necessità del partito. E quando l'Accusa cita un documento, che è una missiva da me indirizzata a Mosca, con cui io chiedevo le poche lire necessarie per la difesa dell'organizzazione del partito; e quando poi cita un altro documento in cui noi diciamo che la cosa più importante per il partito in quel momento non è la propaganda, ma la nostra ricostituzione organizzativa interna; dovrebbe concludere che se poche lire soltanto ci bastavano per i compiti più importanti, è da escludere che per la ipotetica propaganda sediziosa si fossero allestiti mezzi cospicui? Insistito su questo argomento del danaro catturato che mi interessa quanto la mia persona e quelle dei miei compagni: le sterline che sono state convertite in lire attraverso un cambio del tutto arbitrario, appartengono al nostro partito ed al nostro partito debbono essere restituite, perchè servono alla sua attività che non è attività criminosa, anche se noi dovessimo essere condannati.

Per concludere devo dichiarare che dopo tutta la discussione non si è riusciti a formulare logicamente l'accusa che ci viene mossa. Domani voi ci condannerete ma non ci avrete convinti. Il rappresentante dell'Accusa ha voluto rispondere direttamente a questo proposito, alle mie argomentazioni. Ma egli ha così citato il pensiero mio formulato nel primo interrogatorio: noi non abbiamo bisogno di costituire un'associazione sediziosa per fare la propaganda, in quanto che è notorio quello che è il contenuto della nostra propaganda; ma ciò che noi abbiamo voluto costituire in segreto è stato solo il meccanismo della propaganda. Questo non è esattamente quanto io dissi. Io ho detto invece che abbiamo avuto bisogno di nascondere il meccanismo dell'organizzazione; ma sarebbe illogico che avessimo pensato a nascondere il meccanismo della propaganda, perchè sarebbe inutile a sciocco creare il segreto attorno alle direttive della propaganda destinato non

a pochi iniziati, ma a tutti coloro che già fanno parte del partito, anzi a tutto il pubblico di amici ed avversari, col quale il meccanismo della propaganda è destinato proprio ad entrare in contatto.

Quindi la propaganda è stata sempre pubblica; pubblico il suo meccanismo; mentre solo il meccanismo dell'organizzazione interna del Partito è stato tenuto segreto e ripeto lo sarebbe quello della eventuale preparazione insurrezionale a tempo opportuno.

Per chiarire meglio la cosa e la superfluità di un meccanismo clandestino dirò ad esempio, che io nella mia esperienza personale di propagandista ho sempre avuta la stessa, dirò così, attrezzatura prima di divenire uno dei dirigenti del Partito, fin da quando ho cominciato ad avere un'opinione e ad avere una funzione nel movimento proletario. Anzi quando io sono diventato un dirigente del Partito, la possibilità di contatti con le masse è andata per le ben note circostanze, restringendosi; ma la natura della predisposizione che mi occorreva per fare la propaganda non ha mai avuto bisogno di mutare. Chi sa mai quante volte io avrò commesso il reato di cui all'art. 247 del codice penale pel quale del resto fui altra volta processato quando non esisteva quella che dovrebbe essere la piattaforma dell'attuale associazione a delinquere, cioè il Partito Comunista! Da molti anni noi rappresentavamo la corrente di sinistra del Partito Socialista, fin da allora avevamo gli attuali principii e ci scandalizzavamo, per esempio, che vi fossero nel Partito nostre tendenze che sostenevano opinioni corrispondenti a quelle che tuttora rappresenta l'on. Modigliani ed opponevamo alla propaganda di quelle tendenze la stessa propaganda che oggi noi facciamo. Per organizzare un complotto, una cospirazione, una rivoluzione occorreva un partito comunista indipendente, autonomo e capace di inquadrare il proletariato; ma per quel che riguardava la propaganda, fosse essa criminosa o no, non occorreva un meccanismo speciale: bastava a me anche allora il mio cervello e la mia voce e la mia penna e, per fare propaganda, in non avevo bisogno di consultare alcuno, di intendermi con alcuno, conoscendo come ogni altro gregario la piattaforma dei principii.

Il mio ragionamento, dunque, sussiste, malgrado le obiezioni del rappresentante della pubblica Accusa. Noi non abbiamo visto configurare dalla parte avversaria quello che sarebbe stato in concreto la « associazione », di cui ci saremmo resi colpevoli. Abbiamo sentito fare questo ragionamento: se questa associazione esisteva, Tizio doveva farne parte. Ma questa formula non è preceduta da alcuna ipotesi che possa dar fondamento alla prima parte del sillogismo; per cui noi siamo come nella situazione di sudditi di uno stato che abbiano le loro carte di cittadinanza in perfetta regola, gli atti di stato civile in perfetto ordine, con questo, però, che non si sa se quello stato esiste, come e dove il suo territorio si ritrovi sulle carte geografiche o sulla superficie del pianeta. Nessuno definisce questa famosa associazione: si pretende però di definire la responsabilità di ciascuno di noi per avervi appartenuto.

Noi abbiamo acceduto a questa discussione di fatto, più che altro perchè essa ci interessa, come diceva prima il compagno Tasca, da un punto di vista superiore di soddisfazione intellettuale e direi quasi accademico, da un punto di vista da cui ci si può interessare di tutto. Da questo punto di vista superiore, abbiamo contribuito ad una discussione obbiettiva della causa senza farci preoccupare dall'eventualità

1676

che la vostra sentenza sia in un senso o nell'altro. La nostra posizione attuale, per la modesta portata dell'imputazione e altre note circostanze è addirittura banale; ed io non ho chiesto la parola per assumere atteggiamenti melodrammatici, per prendere la posizione del martire, per fare della *réclame* alle nostre persone. No. Noi non crediamo che a *priori* il martire abbia sempre ragione.

Infatti neghiamo che al di sopra della contesa sociale e politica possano esservi dei punti di intesa e concorde superiore valutazione; noi non ci rifugiamo in quel concetto che qualche oratore della difesa ha invocato, che viene tradizionalmente invocato in ogni processo politico: quello della storia che giudica in ultimo appello e assolve sempre il condannato per reati di pensiero politico. No, signori: è vero che la storia giudica in ultimo appello tutti i nostri atti, ma la storia potrebbe anche giudicare sfavorevolmente i giudici che assolvessero in un processo politico. Noi non accettiamo questo concetto che si debba, in nome di principii immanenti, assoluti, avere l'assoluzione di ogni militante politico sottoposto a giudizio.

Noi pensiamo che, se è vero ciò in cui noi crediamo con certezza di ordine scientifico, che cioè le nostre prospettive programmatiche — non in quanto siano idee uscite dalla mente di un dio, o dalla mente di un eroe, o comunque insite per cause trascendenti nella mente di uomini — ma in quanto sono forze motrici che erompono sicuramente nell'evolvere della realtà storica — rappresentano veramente il divenire della società, queste direttive debbono trionfare malgrado ogni persecuzione e condanna. Ma se fosse per avventura vero quanto assumono oggi i nostri avversari trionfanti che cioè possiedono essi la chiave dell'avvenire e che con la sconfitta materiale noi siamo stati gettati fuori dalla conquista delle vie della storia di domani, allora noi saremmo davvero dei naufraghi illusi e nessuna posterità riscatterebbe una nostra condanna.

Ma noi sappiamo che questo non è, che la nostra dottrina è in piedi e che la nostra azione troverà le vie della rivincita; e solo per questo non già in nome della libertà di pensiero, non in nome di questa formula democratica, borghese, che giudichiamo tanto sfavorevolmente quanto l'oratore dell'Accusa affermiamo che una nostra condanna non impedirà la vittoria avvenire del nostro Partito.

Noi non crediamo alla funzione dei martiri, degli eroi, dell'*élites* di uomini di eccezione. Sentiamo di essere rappresentanti di un partito politico che è l'organo della missione storica della classe proletaria, ci sentiamo esponenti del proletariato nel conflitto incancellabile fra le opposte classi, strumenti a disposizione di questa funzione collettiva. Ci si è minacciati di volerci spezzare la schiena: noi resisteremo del nostro meglio ma non sappiamo che ne verrà: è il problema della resistenza di un utensile. Potremmo, forse, desiderare dei rapporti più comodi per le nostre persone, ma questo non ha importanza. Quello che importa è il rapporto reale di forza tra noi e gli avversari. La realtà è che in questo momento noi siamo degli sconfitti e ci troviamo in una situazione di inferiorità. Non si tratta di appoggiare su astrazioni di un vuoto liberalismo un nostro diritto ideale ad essere risparmiato: a noi basta dire senza spavalderia che liberi oggi o più tardi continueremo a lavorare per cambiare quei rapporti effettivi ora a noi sfavorevoli e per invertirli un giorno.

PARTE TERZA

Sentenza emessa il 26 Ottobre 1923  
del Tribunale Penale di Roma.

---

In nome di Sua Maestà  
**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
**Re d'Italia**

Il giorno 26 del mese di ottobre millenovecentoventitre

**Il Tribunale Penale di Roma - Sezione Undicesima**

composto dei Signori Avvocati:

Cav. Carlizzi Giuseppe	}	<i>Presidente</i>
Cav. Mazzucchetti Guido		<i>Giudici</i>
Cav. Violanti Carlo		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale con citazione ordinaria di procedimento formale

contro

1.) Bordiga, 2.) Fortichiari, 3.) Terracini, 4.) Grieco, 5.) Berti, 6.) D'Onofrio, 7.) Silva, 8.) Dozza, 9.) De Tullio, 10.) Basile, 11.) Introna, 12.) Tibaldi, 13.) Gnudi, 14.) Vignocchi, 15.) Betti, 16.) La Camera, 17.) Viazzoli, 18.) Morabito, 19.) Pizzuto, 20.) Della Lucia, 21.) Presutti, 22.) Germanetto, 23.) Azario, 24.) Vota, 25.) Gramsci, 26.) Tasca, 27.) Leone, 28.) Giberti, 29.) Di Gaetano, 30.) Ligabue, 31.) Corazzoli.

1679

## IMPUTATI

i summenzionati dal n. 1 al n. 30 incluso, del delitto di cui all'articolo 251 del Cod. Penale, per avere i primi quattro, quali componenti il Comitato Esecutivo del Partito Comunista Italiano con sede in Roma, — il quinto, segretario della Federazione giovanile comunista — gli altri fiduciari od aderenti al partito, nel corso dell'anno 1922 e successivamente — preso parte ad una associazione diretta a fare pubblicamente l'apologia di fatti che la legge prevede come delitti, e ad incitare pubblicamente, anche a mezzo della stampa, alla disobbedienza della legge, all'odio fra le classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Il 31. (Corazzoli Alfeo): del reato di cui agli articoli 1 e 5 del R. D. 3 agosto 1919 per avere omesso di denunciare in S. Croce di Carpo il possesso di due rivoltelle e relative munizioni, reato commesso il 7 febbraio 1923.

## IN FATTO

Ritenuto che nel gennaio 1921, a seguito della scissione del Partito Socialista avvenuta al Congresso di Livorno, fu costituito il Partito Comunista d'Italia, come sezione dell'Internazionale Comunista, con programma nettamente sovversivo, antinazionale ed antistatale, espresso nello statuto pubblicato nello stesso anno 1921, al fine di abbattere il potere borghese con tutto il suo apparato statale, per sostituirvi, come classe dominante, il proletariato, e come forma di rappresentanza politica dello Stato proletario, il sistema dei consigli dei lavoratori.

Dallo stesso statuto si rileva che il Partito è organizzato sulla base delle adesioni individuali, diviso in sezioni comunali, alla loro volta raggruppate in federazioni provinciali, con un comitato centrale composto di 15 membri eletti dal congresso nazionale, in cui risiede la sovrana rappresentanza del partito, ed un comitato esecutivo di cinque membri eletti in seno al comitato centrale, dal quale dipendono i comitati esecutivi provinciali per stimolare e diffondere la propaganda in provincia e per sviluppare e coordinare la azione delle singole regioni; mentre poi la Federazione Giovanile Comunista, regolata d'apposito statuto e sotto il controllo dell'Esecutivo ha il compito della propaganda fra i giovani delle idee e delle dottrine comuniste.

Che il Partito Comunista, e più specialmente i suoi dirigenti, profittando delle condizioni ambientali favorevoli prima dell'avvento del Governo Nazionale, con tenacia e con attività costanti tennero fede al

1630

loro programma, e giornali, circolari e comunicati stanno a dimostrare tutte le loro opere; anzi da una relazione a stampa presentata dal comitato centrale al secondo congresso nazionale, tenuto a Roma nel marzo 1922, si apprende fra l'altro che il lavoro illegale, basato su un'organizzazione segreta ed occulta, esplicantesi mediante corrispondenza cifrata, ha il doppio scopo: di preparare un'attrezzatura al sicuro dai colpi degli avversari, e di organizzare le forze dell'azione rivoluzionaria per renderle idonee al compito specifico per cui vengono create.... che il Partito Comunista Italiano non poteva partecipare ad una riunione con altri partiti politici, ma doveva preparare lo spostamento delle grandi masse sul terreno rivoluzionario ed andare fino in fondo nella lotta contro il governo borghese, qualunque esso sia. In detta relazione si legge ancora il compiacimento del comitato centrale per l'attività spiegata dalla Federazione Giovanile Comunista, e specialmente per l'organizzazione di un lavoro antimilitarista impiantato e che si prepara di sviluppasse ulteriormente con propaganda nell'esercito.

Dopo la storica marcia su Roma, che condusse il partito fascista al governo, sul Partito Comunista, già menomato dall'insuccesso dello sciopero generale dell'agosto 1922 e dall'urto fascista, fu esercitata un'azione più vigile e forte da parte della polizia a tutela dello Stato. Infatti a seguito della pubblicazione dell'Appello della Terza Internazionale di Mosca, avvenuta a Milano il 29 dicembre 1922 nel numero 296 dell'«Avanti», appello violento ed incitante tutti i lavoratori nella lotta contro il fascismo maledetto, e dal sequestro di un manifesto sovversivo datato da Roma «gennaio 1923» destinato alla pubblicità e diretto agli operai ed ai contadini di tutti i paesi, sequestro avvenuto a Trieste il 1. febbraio 1923, proveniente dall'Internazionale di Mosca ed accompagnato da una lettera missiva di Amadeo Bordiga, la Questura di Roma si convinse che dai dirigenti della Internazionale di Mosca, col concorso dei maggiori esponenti del Partito Comunista Italiano, si tramasse contro il governo nazionale e contro la compagine dello Stato.

Dispose accurate indagini che portarono all'arresto del Bordiga, mentre il 3 febbraio 1923 usciva dalla casa in via Frattina n. 35, ed al sequestro di numerosi documenti, molti dei quali in cifra e con l'indicazione di riservati, riferentisi alla attività del Partito Comunista in Italia ed all'estero, e gli furono altresì sequestrate tre banconote del complessivo importo di lire sterline 2500, emesse da una Banca di Londra, nonchè altre lire 3325 italiane. Accertò che all'ultimo piano di quella casa in via Frattina era la sede clandestina del Comitato Esecutivo, e vi sequestrò altri numerosi documenti e sette buste con indirizzi diversi tutte contenenti denari, ammontanti complessivamente a lire 36.742, come altri documenti sequestrò in via Macerata n. 57, ove era altra sede del partito.

A seguito di tali accertamenti, la questura di Roma con rapporto del 26 febbraio 1923 denunciava il Bordiga e gli altri quattro membri del Comitato esecutivo: Repossi Luigi, deputato al Parlamento, Fortichiari Bruno, Grieco Ruggero, e Terracini Umberto, nonchè Silva Teodoro amministratore del partito, e Dozza Giuseppe ex segretario della Federazione comunista di Bologna ed impiegato di amministrazione presso il partito stesso, quali responsabili dei reati previsti dagli articoli 246, 247, e 251 del C. P. in rapporto agli articoli 118 e 119 detto codice. Fu in seguito alle ulteriori indagini ed informazioni della Pubblica Sicurezza fornite all'autorità giudiziaria, prospettanti l'ipotesi di un sovvertimento delle istituzioni e ad un movimento insurrezionale armato con predisposizioni di mezzi adeguati al raggiungimento di tal fine, che si elevò rubrica anche pel delitto di cospirazione ai sensi dello articolo 134 n. 2 in relazione agli articoli 110-120 del C. P. estesa a Berti Giuseppe, D'Onofrio Edoardo, Cuneo Giovanni e Costantin Luigi.

Le operazioni di polizia compiute dalla Questura di Roma furono comunicate a tutte le altre questure del regno, e le indagini, in conseguenza attivate allo scopo di scoprire altri partecipanti all'azione delittuosa del Bordiga, dettero luogo ad arresti e denunce alle locali autorità giudiziarie, molte delle quali trasmisero gli atti per connessione all'autorità giudiziaria di Roma e così vennero ad aggiungersi ai procedimenti qui iniziati gli altri pei quali vi fu formale declaratoria di incompetenza.

Compiuta così una laboriosa istruzione, la Sezione di Accusa presso la Corte di appello di Roma sulla imputazione di cospirazione di cui all'art. 134 n. 2 in relazione agli articoli 118 e 120 del C. P. sulle uniformi requisitorie del P. G. trovò le prove raccolte insufficienti in rapporto al delitto di associazione sediziosa di cui all'art. 251 del C. P. ed a quelli previsti dagli articoli 135 in relazione all'art. 118 n. 2 del C. P., 247 dello stesso codice e I legge 19 luglio 1894 n. 135 per lo invio a giudizio.

Pel reato di cui all'art. 251 rinviò i responsabili avanti indicati nonchè Corazzoli Alfero per omessa denuncia di armi, al giudizio di questo Tribunale, per gli altri rinviò al giudizio della Corte di Assise di Roma Bordiga, Fortichiari, Grieco, Terracini, Monti Arcangelo e D'Amato Giuseppe. Assolse tutti gli altri prevenuti come il Repossi nei cui rapporti gli atti venivano stralciati, dovendosi attendere, per procedere, l'autorizzazione della Camera dei Deputati.

1682

## IN DIRITTO

Osserva che gli imputati tutti, meno il Corazzoli che deve rispondere di semplice omissione di denuncia del possesso di due rivoltelle, dichiarando e compiacendosi di essere assertori e seguaci delle teorie comuniste e di riporre in esse soltanto la fede nell'avvenire di un miglioramento dell'assetto sociale hanno respinto l'accusa di far parte dell'associazione sediziosa prevista dall'articolo 251 del C. P. appunto perchè avendo diretto ed esplicita la loro attività a diffondere la dottrina comunista, non è stato mai nei loro intendimenti e nei loro obiettivi l'associazione diretta a commettere i delitti preveduti nell'art. 247 e che perciò in loro confronto non è mai esistita. Ed hanno aggiunto che, se per la attuazione del loro programma si fosse incorso in qualche specifica violazione di legge, non esclusa alcuna di quelle indicate nel citato art. 247, non per questo, salva la sanzione penale contro il responsabile od i responsabili del fatto delittuoso, il loro partito potrebbe andare considerato come una associazione di sediziosi, restando sempre un'idea, un movimento mondiale, già affermatosi come governo in alcuni stati d'Europa.

Da siffatto sistema difensivo il Tribunale è chiamato anzi tutto ad esaminare se la disposizione dell'art. 251, non enunciata nei codici anteriori e che prevede il delitto delle così dette associazioni antistatali il cui scopo è la propaganda dissolvitrice dell'odio sociale sia da richiamarsi come mezzo di difesa contro i comunisti.

Al riguardo va ricordato che il Partito Comunista, come si apprende dal suo programma, mirante alla conquista del potere con metodo rivoluzionario intransigente sulla base della lotta di classe, non ostante questa sua assurda e perniciosa dottrina, in Italia è stato tollerato e riconosciuto come partito politico, tanto vero che, dopo la scissione avvenuta al congresso di Livorno dei socialisti, si è affermato come tale al Parlamento nazionale, a mezzo dei suoi rappresentanti politici. Onde gli appartenenti a detto partito una volta che il seguire i principi di questo o quel partito, per quanto sovversivo, dalle nostre leggi liberali non è elevato a titolo di reato, non possono per la loro professione di fede soltanto o per le cariche che vi potessero ricoprire, secondo la gerarchia comunista, costituire quell'associazione di sediziosi, la quale ha forme tipiche e caratteristiche di delinquenza sociale. E resta invece un'associazione costituita in partito, di tutti coloro che vagheggiano ed agognano il comunismo, come forma paradisiaca di governo, e ne professano e diffondono le dottrine; molto diversa dall'associazione di anarchici, i quali — contrariamente ai comu-

nisti — non intendono mutare la forma di governo e la costituzione del stato ma rendere impossibile qualsiasi forma di governo e distruggere con la violenza le basi di ogni civile consorzio.

Ora, finchè il Partito Comunista si mantiene nel campo astratto delle teorie e della propaganda lecita non può dar motivo a richiamare su di sé l'azione vigile dello stato; ma quando i comunisti dovessero discendere a fatti concreti di attuazione del loro programma, possono trovarsi in conflitto con le leggi dello stato, e sentire così il peso della conseguente sanzione. La quale sanzione, lungi dal provenire dall'art. 251, deve ricercarsi invece nei delitti contro i poteri dello Stato od in quegli altri concorrenti secondo l'attività criminosa esplicita dai responsabili. Giacchè i comunisti per attuare il loro programma di trasformazioni sociale e che si compendia e si risolve nella guerra alle istituzioni ed alla borghesia, con la loro azione illecita attentano alla esistenza stessa dello stato principalmente, salvo che questa loro attività non trascenda nella perpetrazione di altri fatti da richiamare le norme stabilite per l'ipotesi che concorrano in un medesimo individuo più reati, compreso quello dell'art. 251.

Ma perchè questa specifica disposizione di legge possa essere utilmente richiamata occorre la dimostrazione che nel Partito Comunista si sia costituita anche un'associazione diretta a fare pubblicamente l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto ad incitare alla disobbedienza della legge, ovvero all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, sì che il farne parte, per uno anche degli obiettivi enunciati ed indipendentemente del loro verificarsi, è elevato a titolo di reato.

Ad integrare questa speciale figura di delitto, come per tutti gli altri, occorre la ricerca dell'elemento materiale consistente nel semplice fatto di appartenere ad un'associazione che abbia alcuno dei fini innanzi indicati, e di quello morale che riveli la coscienza e la volontà di appartenervi, il vincolo associativo. Non basta pertanto la adesione al Partito Comunista, fino a quando lo Stato gli consente di vivere; l'indagine deve dirigersi allo Statuto e agli altri atti di partito che lo completano per conoscerne l'indirizzo e lo scopo, che sono quelli che dimostrano ciò che volle l'individuo entrato a farne parte. E se nella via tracciata dallo Statuto, indipendentemente dagli atti che gli aderenti avessero compiuto come manifestazione individuale o collettiva, si trova anche quella diretta al fine indicato nell'art. 251, costoro non potrebbero sfuggire alla relativa sanzione penale.

Nella fattispecie lo Statuto e tutti gli altri atti dello Esecutivo del comitato centrale, dei fiduciari e segretari del partito non rivelano che una volontà diretta alla lotta alle istituzioni per l'abbattimento di tutto l'apparato statale borghese e per erigervi sulle rovine il Governo del

1684

Soviet. La più rigorosa disamina di questa attività esplicatasi in modo più intenso, quando all'Italia mancava un governo forte, non dà elementi sicuri che fra gli attuali prevenuti si fosse stretto un vincolo associativo diretto a commettere i delitti nell'art. 247 enunciati. L'avvento di tutte o di alcune di queste ipotesi criminose se può corrispondere ad un pensiero tattico del partito, può restare del pari indipendente e senza riferimento alla esistenza d'un'associazione di sediziosi, diversamente la responsabilità dovrebbe estendersi a tutti gli aderenti al Partito Comunista, senza esclusione alcuna e pel semplice fatto dell'adesione.

Secondo l'Accusa, la base di una tale associazione, come predisposizione allo scopo finale di mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di governo, si trova nello statuto del partito, là ove dice che, per infrangere e modificare il sistema di sfruttamento borghese, esso si costituisce come organo di lotta rivoluzionaria col compito di diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria di organizzare e dirigere il proletario nello svolgimento della lotta da risolversi in conflitto armato, disponendo all'uopo presso il Comitato Esecutivo del partito la istituzione di un apposito ufficio stampa; nonchè nell'analogo statuto della Federazione giovanile comunista, che aveva il compito di agire tra i giovani ed intensificare tra essi una propaganda antimilitarista per indurli a disobbedire alle leggi che regolano l'esercito. Ma tutto questo, se rivela la finalità del partito, e cioè di preparare la rivoluzione con la propaganda dell'idea comunista anche fra le file delle giovani reclute, non dimostra una volontà associativa e diretta alla specifica delinquenza di cui si occupa l'art. 247 perchè l'avvento delle ipotesi ivi previste può essere effetto di volontà individuale o collettiva senza che fra i responsabili si fosse preordinata una società per quello scopo.

L'Accusa ricorda ancora i vari comunicati del partito pubblicato nel quotidiano « Il Comunista » (vol. 14) tra cui uno dell'8 marzo 1922 « per la giornata internazionale delle donne » dove si incitano i lavoratori alla lotta, perchè l'urto della reazione tenta di condurre i lavoratori ai piedi del capitalismo con le catene al collo » e come via per spezzare le catene si indica la rivoluzione proletaria contro il capitalismo sfruttatore ed assassino e contro il regime borghese; altro comunicato del 18 marzo 1922 per l'anniversario della Comune di Parigi con incitamento ai lavoratori di seguirne l'esempio; altro del 25 aprile 1922 contenente le istruzioni per la manifestazione del 1 maggio agli oratori del partito, in cui è detto d'insistere sulla necessità che il proletariato concentri tutte le sue forze sul terreno della lotta rivoluzionaria contro il potere ed il regime borghese, ed è fatto pure invito agli organismi del partito, in relazione alla proibizione da parte del governo di tenere

comizi pubblici, di fare in modo che la manifestazione abbia luogo ad ogni costo, ponendo all'uopo a disposizione tutto l'attrezzamento di lotta del partito; un altro comunicato per il 1 maggio 1922 in cui si dice che le forze lavoratrici devono adunarsi in una rassegna che deve costituire l'esercito rosso del domani per abbattere con la forza delle armi rivoluzionarie il potere della classe borghese ad erigere sulle sue rovine la dittatura del proletariato, la circolare del Comitato Esecutivo ai comunisti d'Italia pubblicata nel giornale « Il Comunista » del 4 giugno 1922 (v. I - 13 - I - 14) dove, in relazione all'ordine impartito dai prefetti del regno di esporre in occasione della festa dello Statuto la bandiera nazionale, si afferma che essi sindaci non possono ricevere ordini che dagli organi del partito con ingiunzione di astenersi dallo esporre la bandiera; un manifesto del 22 luglio 1922 (v. I - 14) per la giornata antimilitarista, dove si rammenta che la propaganda di un generico pacifismo in quest'epoca di esasperata violenza imperialista coinciderebbe con una criminosa apatia; l'altro manifesto pubblicato dal partito comunista nel giornale « Il Comunista » del 1 agosto 1922 all'epoca dello sciopero generale, ove fra l'altro si legge « La lotta che si inizia deve portare il proletariato su posizioni di forza in faccia e contro la classe borghese ed i suoi strumenti di reazione e non si deve rinunciare a vibrare nessun colpo al nemico; si deve considerare infamia e rottura del fronte unico proletario il venire a patteggiamento con esso », infine una circolare del 1 novembre 1922 a firma Grieco con cui si annunzia che gli organi centrali del partito si preoccupano del passaggio delle organizzazioni verso le forme più completamente illegali, inneggiando al partito che tiene con le mani insanguinate la bandiera della rivoluzione (v. I - 16).

E neppure tutta questa cretomazia di frasi enfatiche ed apologetiche del partito, inneggianti ed incitanti alla rivoluzione offrono elementi sicuri per affermare l'esistenza d'una società di sediziosi, mentre potrebbe invece prospettare l'esistenza di un partito organizzato per sovvertire le istituzioni, esercitando un'attività pericolosa alla nazione.

Nè infine il Tribunale trova ad attingere questi elementi dal manifesto a stampa « Il Partito Comunista d'Italia » o dagli opuscoli « Ai coscritti » e « Cosa vogliamo » di data non recente.

Col primo si eccita il proletariato a mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di governo per la instaurazione di un altro di operai e di contadini nel tipo del governo russo dei soviet; il contenuto sedizioso dell'opuscolo « Ai coscritti » è diretto a denigrare l'esercito e ad insinuare nelle reclute che essi difendono la patria dei loro padroni e che ubbidendo all'ordine di uccidere diventano assassini; similmente sedizioso ed antimilitarista è il terzo opuscolo « Cosa vogliamo » dove è detto « perchè devi andare soldato? a venti anni il

capitalismo grava di un nuovo anello la catena della nostra schiavitù.. il servizio militare obbligatorio per tutta la gioventù operaia. Cosa vogliamo? con la nostra lotta rivoluzionaria noi vogliamo liberare l'umanità dal dominio capitalistico, francare il proletario dallo sfruttamento e dalla schiavitù ».

Tutti questi documenti anonimi, ma elaborati in seno al Partito Comunista certamente, se delineano l'attività programmatica del partito, resa di pubblica ragione attraverso anche lo statuto ed altre pubblicazioni a stampa, non dimostrano in modo certo e sicuro che la finalità del partito, come anzi si è detto e cioè di sostituire a tutte le istituzioni che ci reggono il governo dei soviet, fine eminentemente sovversivo e rivoluzionario da richiamare l'applicazione di altre disposizioni di legge e non anche quella dell'art. 251 del C. P., fino a quando manchi una prova certa e sicura della esistenza d'una associazione diretta a commettere i delitti di cui all'art. 247, abbia costituito un vincolo associativo a questo speciale scopo. Nè basterebbe ad indurre siffatto vincolo l'accettazione delle direttive programmatiche impresse alla attività del partito in quella parte specifica che si riferisce alle modalità delittuose della pubblica propaganda, perchè questa accettazione è insita alla adesione al Partito Comunista, e chi vi aderisce ne accetta tutto il programma, non una parte. Ed allora la incriminazione si dovrebbe estendere a tutti gli aderenti; ma se ciò non può avvenire per le ragioni già dette le specifiche modalità delittuose cui può dar luogo la propaganda debbono considerarsi come manifestazioni individuali o collegiali di reato: quelli che le hanno commesse saranno passibili delle pene portate dal fatto delittuoso, e non per questo potrà aversi l'associazione ritenuta delittuosa, e quindi passibili di pene gli altri suoi membri pel solo fatto di essere tali.

Che per Corazzoli, già confesso, stimasi equamente applicata la pena di mesi quattro di arresto, dei quali tre vanno condonati in virtù del R. D. d'indulto 9 aprile 1923 n. 719, alla quale pena va aggiunta la condanna alle spese del giudizio nei suoi rapporti soltanto.

P. Q. M.

Dichiara Corazzoli Alfeo colpevole del reato di cui agli art. 1 e 5 R. D. 3 agosto 1919 n. 1360 e lo condanna alla pena degli arresti per la durata di mesi quattro, di cui dichiara mesi tre condonati in virtù del R. D. 9 aprile 1923 n. 719, a condizione che non commetta un delitto nel termine di anni cinque, e nelle spese di procedimento nei suoi rapporti.

Letto e applicato l'art. 421 C. P. P. assolve per insufficienza di prova in ordine al reato loro ascritto come in rubrica: Bordiga, Fortichiari, Terracini, Grieco, Berti, D'Onofrio, Silva, Dozza, De Tullio, Basile, Introna, Tibaldi, Gnudi, Vignocchi, Betti, La Camera, Viazzoli, Morabito, Pizzuto, Della Lucia, Presutti, Germanetto, Azzario, Vota, Gramsci, Tasca, Leone, Giberti, Di Gaetano e Ligabue.

*Roma, 26 Ottobre 1923.*

G. CARLIZZI

G. MAZZUCCHETTI

VIOLANTI

BULLICA Canc.

1688

INDICE

---

## PARTE PRIMA.

### PREMESSA.

### LA CRONISTORIA DEL PROCEDIMENTO TRATTA DAGLI ATTI UFFICIALI.

	Pag.	
Breve richiamo agli antecedenti e alla situazione politica	7	
I metodi dell'offensiva contro gli organismi proletari . . . . .	»	8
Il governo fascista ed il Partito Comunista . . . . .	»	10
L'inizio della azione di polizia e giudiziaria contro il Partito	»	11
Il manifesto antifascista e gli arresti di Roma . . . . .	»	13
L'iniziativa nelle mani della autorità di P. S. e del governo	»	17
La esecuzione: arresti e denunce in tutta Italia . . . . .	»	19
Le pretese prove delle accuse della polizia . . . . .	»	20
Gli elementi dell'allarme e del sospetto: il lavoro <i>illegale</i> - il danaro . . . . .	»	22
Come si raccoglievano i corpi del reato . . . . .	»	25
Intermezzo tra allegro e boccaccevole . . . . .	»	28
Episodii di violenza ed « azione diretta » fascista . . . . .	»	31
I comunisti a <i>Regina Coeli</i> . Un documento interessante . . . . .	»	32
L'istruttoria giudiziaria. Ancora l'intervento del governo . . . . .	»	33
La difesa dei comunisti in un memoriale di Bordiga . . . . .	»	35
Altre imputazioni secondarie. La requisitoria del Procura- tore Generale . . . . .	»	45
Come crolla la principale imputazione nella sentenza della Sezione di Accusa . . . . .	»	47
L'accusa di associazione per delinquere. L'ar. 251 C. P. . . . .	»	51
Dopo la sentenza assolutoria del Tribunale. Verso i nuovi processi. . . . .	»	55

## PARTE SECONDA.

### RESOCONTO DEL PUBBLICO DIBATTIMENTO DINANZI ALLA XI SEZIONE DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

<i>Prima udienza</i> — 18 ottobre 1923 . . . . .	<i>Pag.</i> 61
L'incidente per la scarcerazione . . . . .	» 61
Interrogatorio Bordiga . . . . .	» 68
Altri interrogatorii . . . . .	» 82-107
<i>Seconda udienza</i> — 20 ottobre 1923 . . . . .	» 108
Contestazioni a Bordiga . . . . .	» 108
Esame dei testi . . . . .	» 114 143
<i>Terza udienza</i> — 22 ottobre 1923 . . . . .	» 144
Esame dei testi . . . . .	» 144-154
Incidente sui documenti . . . . .	» 155
Le contestazione sui documenti . . . . .	» 157
<i>Quarta udienza</i> — 23 ottobre 1923 . . . . .	» 159
Requisitoria del Pubblico Ministero . . . . .	» 159
Arringa dell'Avv. Mario Ferrara . . . . .	» 164
»     »     Nicola d'Angelo . . . . .	» 174
<i>Quinta udienza</i> — 24 ottobre 1923 . . . . .	» 176
Arringa dell'Avv. Leone Mucci . . . . .	» 176
»     »     Adelmo Niccolaj . . . . .	» 177
»     »     Ezio Riboldi . . . . .	» 182
»     »     Francesco Buffoni . . . . .	» 186
<i>Sesta udienza</i> — 25 ottobre 1923 . . . . .	» 189
Arringa dell'Avv. Bruno Cassinelli . . . . .	» 189
Replica del Pubblico Ministero . . . . .	» 207
Arringa dell'Avv. Emanuele Modigliani . . . . .	» 211
Dichiarazione dell'imputato Tasca . . . . .	» 219
Dichiarazione dell'imputato Bordiga . . . . .	» 221

## PARTE TERZA.

### SENTENZA DEL 26 OTTOBRE 1923 DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

1692

---

## ERRATA CORRIGE

---

- A pag. 9, penultima riga, invece di: *un fascista*, deve dire: *del fascista Lubrano*.
- » 9, ultima riga, dopo: *Spezia*, si deve aggiungere: *con ben cinque morti nostri*.
  - » 10, sesta riga ultimo capoverso, invece di: *28 ottobre*, deve dire *31 ottobre*.
  - » 10, decima riga, dopo: *devastata totalmente*, va: *la notte del 21 novembre 1922*.
  - » 27, dopo l'ultima riga, si deve aggiungere il seguente brano:

*Ecco il preambolo al rapporto della Questura di Reggio Calabria, inserito al Vol. 16, Fol. 1: « Dopo l'avvento del fascismo i sovversivi, che pavidamente avevano assistito quasi increduli ed incerti sulla riuscita, alla scalata al potere di questo partito che portava le giovani e sane forze della nazione a reggerne i destini, vinto il primo momento di incertezza e di scoramento, con tenace perseveranza, con somma cautela, si diedero a concertare e ad organizzarsi per abbattere l'attuale governo d'Italia... ».*

*Ed ecco con quali motivazioni si arrestava in provincia di Teramo: Vol. 19, Fol. 163: « Abbiamo creduto di procedere ad una nuova perquisizione nel negozio del Di Filippo, rinvenendo sotto il banco numero due copie del giornale IL LAVORATORE... è fermo convincimento di noi militari dell'arma come il Di Filippo e il fratello (quest'ultimo è malato e intrasportabile) siano i fiduciari del P. C.... Non è stato possibile arrestare il fratello, intrasportabile... ma in base a tali risultanze abbiamo proceduto all'arresto del Di Filippo, giovane scaltro e intelligente e capace di organizzare complotti contro lo Stato ».*

*Stesso Vol. Fol. 19: « Noi maresciallo ecc. ci recammo nella casa del comunista Cerullo... senza nulla rinvenire. Avendoci però il Cerullo dichiarato che egli appartiene tuttora al P. C., di cui aveva smarrita la relativa tessera, della quale egli ha già chiesto il duplicato, ed anche perchè con aria spavalda dichiarò a noi predetto maresciallo: MUSSOLINI STIA ATTENTO A QUELLO CHE FA PERCHÈ NOI SIAMO INTERNAZIONALISTI ED ABBIAMO LA RUSSIA CHE CI PROTEGGE E CI DIFENDE, lo dichiarammo in arresto, avendo egli colle sue parole fornita la prova dell'accordo esistente fra i comunisti italiani e la Russia ». E voglia il lettore notare una volta per sempre che le sottolineature non sono mai nostre, così come i commenti sono lasciati al suo buon senso.*

*Dopo tanto parlare di Presutti e di complotto comunista, si trova una Questura che dice (Vol. 25, Fol. 1): « Panarchico Presutti Smeraldo ».*

*Ma non intendiamo abusare in questi stralci, di cui dovremo pure dare più oltre qualche altro saggio, anche perchè non ci dispiace condurre qualche sorriso, più che le smorfie dell'indignazione e del raccapriccio, sul volto del paziente lettore.*

LIRE CINQUE

1193  
1093